

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	24
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	68
GIUSTIZIA (II)	»	88
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	104
DIFESA (IV)	»	129
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	140
FINANZE (VI)	»	146
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	157
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	172
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	183
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	261
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	271

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	303
AGRICOLTURA (XIII)	»	309
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	320
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	358
<i>INDICE GENERALE</i>	»	360

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica e bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	3
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 125- <i>bis</i> del Regolamento del Senato e dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2), dei rappresentanti dell'ISTAT	4
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze	4
Audizione dei rappresentanti dell'ISAE	4
Sulla pubblicità dei lavori	4
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 125- <i>bis</i> del Regolamento del Senato e dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2).	
Audizione del Governatore della Banca d'Italia	5
Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti	5
Audizione dei rappresentanti del CNEL	5

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato AZZOLLINI, indi del presidente della V Commissione della Camera GIORGETTI. — Intervengono il presidente dell'ISTAT, professor Biggeri, accompagnato dai dottori Vittoria Buratta, Barbieri, Monducci, Oneto e Malizia; il ministro dell'economia e delle finanze, professor Tremonti, accompagnato dal vice ministro Vegas; il presidente dell'ISAE, professor Majocchi, accompagnato dai dottori Ghessi, De Nardis e Maria Cristina Mercuri.

La seduta inizia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2), dei rappresentanti dell'ISTAT.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il professor BIGGERI.

Ai quesiti posti dai senatori PICHETTO FRATIN (PdL), MERCATALI (PD), LEGNINI (PD), Massimo GARAVAGLIA (LNP), MASCITELLI (IdV) e VACCARI (LNP), replicano il professor BIGGERI e i dottori Buratta, Oneto, Barbieri e Malizia.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il ministro TREMONTI.

Ai quesiti posti dai senatori LEGNINI (PD), LUSI (PD), COSTA (PdL), Massimo GARAVAGLIA (LNP), PICHETTO FRATIN (PdL) e dai deputati MISIANI (PD), MARCHI (PD), VANNUCCI (PD) e CAMBURSANO (IdV), replica il ministro TREMONTI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'ISAE.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il professor MAJOCCHI.

Ai quesiti posti dai deputati NANNICINI (PD), MARCHI (PD) e dal presidente GIORGETTI, replica il professor MAJOCCHI.

Il presidente GIORGETTI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle 17.40.

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del del presidente della 5^a Commissione del Senato AZZOLLINI, indi del Presidente della V Commissione della Camera GIORGETTI. — Interviene il governatore della Banca d'Italia professor Draghi, accompagnato dai dottori Franco, Paola Ansuini, Momigliano; il presidente della Corte dei conti dottor Lazzaro, accompagnato dai dottori Paleologo, Mazzillo, Pala, Flaccadoro; il presidente del CNEL, dottor Marzano, accompagnato dai dottori Gironi, Dau.

La seduta inizia alle 20.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (*Doc. LVII, n. 2*).

Audizione del Governatore della Banca d'Italia.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il professor DRAGHI.

Ai quesiti posti dai senatori LEGNINI (PD), COSTA (PdL), BALDASSARRI (PdL), Massimo GARAVAGLIA (LNP), FERRARA (PdL), BARBOLINI (PD) e BONFRISCO (PdL), e dal deputato VANNUCCI (PD), replica il professor DRAGHI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente GIORGETTI, prende la parola il presidente LAZZARO.

Ai quesiti posti dai senatori LEGNINI (PD) e Massimo GARAVAGLIA (LNP), replicano il presidente LAZZARO e il consigliere MAZZILLO.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti del CNEL.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il presidente MARZANO.

Ai quesiti posti dai senatori VACCARI (LNP) e CARLONI (PD), replica il presidente MARZANO.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo e la procedura informativa.

La seduta termina alle 23.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---------------------------------------------------------------------	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	15

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 12.40.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza.

(*Seguito dell'esame e rinvio*)

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno avviato, nella seduta del 20 maggio scorso, l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati al disegno di legge C. 2008, adottato dalle Commissioni come testo base. Avverte che le relatrici, deputate Calabria e Castellani, hanno presentato

una nuova formulazione dell'emendamento 3.100, nonché l'emendamento 3.300 (*vedi allegato*). Ricorda poi che nella seduta del 20 maggio scorso le relatrici ed il Ministro per le pari opportunità hanno espresso i pareri di competenza sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati agli articoli 1, 2 e 3. Le Commissioni hanno quindi esaminato gli emendamenti all'articolo 1, che sono stati tutti ritirati dai proponenti a seguito del parere espresso dalle relatrici. Le Commissioni sono poi passate ad esaminare l'articolo 2 e gli emendamenti ad esso riferiti. Nel corso della discussione è tuttavia emersa l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti e la seduta è stata quindi rinviata. Invita pertanto le relatrici e il Governo a chiarire se – alla luce degli approfondimenti nel frattempo svolti – confermino i pareri già espressi con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2 e all'articolo 3.

Annagrazia CALABRIA (Pdl), *relatore per la I Commissione*, dichiara che le relatrici hanno riesaminato tutti gli emendamenti e, alla luce del dibattito svolto nella precedente seduta e a seguito di ulteriori valutazioni, hanno rivisto il pro-

prio orientamento in relazione ad alcuni di essi. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, esprime parere contrario sull'emendamento Favia 2.1 e sui subemendamenti Vanalli 0.2.100.1 e Mussolini 0.2.100.2 riferiti all'emendamento 2.100 delle relatrici; raccomanda l'approvazione di quest'ultimo; invita al ritiro degli emendamenti Rampelli 2.2 e 2.3 e Capitanio Santolini 2.4 e 2.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 2.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative con le seguenti: nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari o educative*». Invita al ritiro degli emendamenti Rampelli 2.7, Favia 2.8 e 2.9 e Rampelli 2.10; esprime parere favorevole sull'emendamento Palomba 2.11. Invita infine al ritiro degli emendamenti Bocciardo 2.12, Mussolini 2.13 e Mussolini 2.14.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA dichiara che il parere del Governo è conforme a quello delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Favia 2.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira il suo subemendamento 0.2.100.1.

Donato BRUNO, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice del subemendamento Mussolini 0.2.100.2, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.100 delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rampelli 2.2 e 2.3, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sull'emendamento Capitanio Santolini 2.4,

di cui è cofirmatario, auspica che le relatrici e il Governo chiariscano le ragioni dell'invito al ritiro: non si vede infatti per quale ragione, nel momento in cui si istituisce un Garante, non si debba riconoscerle quell'indipendenza e autonomia necessarie al buon svolgimento dei suoi compiti.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), intervenendo sul suo emendamento 2.4, fa presente che per tutelare i bambini e gli adolescenti occorre una figura autorevole, seria ed incisiva e sottolinea che l'indipendenza del Garante è condizione imprescindibile della sua autorevolezza. Preso peraltro atto dell'orientamento delle relatrici e del Governo, ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo eventualmente all'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i presentatori dell'emendamento Capitanio Santolini 2.4 a valutare, in vista dell'eventuale ripresentazione dello stesso all'Assemblea, l'opportunità di conservare il riferimento al potere legislativo: non è infatti chiaro cosa debba intendersi per indipendenza dal potere legislativo, atteso che il Garante non può non essere soggetto alla legge e che, nel momento in cui fosse indipendente dal potere amministrativo e da quello giudiziario, dovrebbe essere soggetto almeno al controllo del Parlamento.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), intervenendo sul suo emendamento 2.5, osserva che la modifica che esso propone non è secondaria o formale come potrebbe sembrare.

Sesa AMICI (PD) chiede alle relatrici ed al Governo di valutare la possibilità di accogliere una diversa formulazione dell'emendamento Capitanio Santolini 2.5 che non sostituisca la « professionalità » con la « competenza », ma le preveda entrambe, insieme all'« esperienza ». Ritiene infatti che professionalità, competenza ed esperienza siano doti diverse e tutte indispensabili ad un buon Garante.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene che la nozione di competenza sia in qualche modo compresa in quella di professionalità, considerato che la competenza è la condizione per acquistare professionalità.

Sesa AMICI (PD) ritiene per contro che competenza e professionalità siano nozioni distinte e che il buon Garante non dovrebbe mancare né della competenza né della professionalità.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene che non si possa dare per scontata la competenza: si tratta di una caratteristica importante, che non può ridursi alla professionalità.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA esprime l'avviso che la proposta di riforma avanzata dalla deputata Amici possa essere accolta, in quanto aiuta a caratterizzare la figura del Garante in un senso che corrisponde alle intenzioni del Governo.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore per la I Commissione*, preso atto dell'orientamento del Governo e d'accordo con la relatrice Castellani, dichiara che le relatrici sono disponibili a rivedere il parere sull'emendamento Capitanio Santolini 2.5, a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di prevedere che, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo la parola « professionalità » sia aggiunta la parola « , competenza ».

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) accetta la riformulazione prospettata dalla relatrice Calabria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Capitanio Santolini 2.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mariella BOCCIARDO (PdL) riformula il suo emendamento 2.6 nei termini suggeriti dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bocciardo 2.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bocciardo 2.6 (*nuova formulazione*), risultano preclusi gli emendamenti Rampelli 2.7 e Favia 2.8. Constatata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Favia 2.9, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Carlo CICCIOLE (PdL) ritira l'emendamento Rampelli 2.10, di cui è cofirmatario.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento Palomba 2.11.

Le Commissioni approvano l'emendamento Palomba 2.11.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Palomba 2.11, risulta assorbito l'emendamento Bocciardo 2.12. Constatata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mussolini 2.13 e 2.14, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni passano quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Vanalli 3.54 e Mussolini 3.55 risultano preclusi a seguito della precedente approvazione dell'emendamento 2.100 delle relatrici.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, modificando, in parte, i pareri espressi nella seduta del 20 maggio 2009. In particolare, anche a nome del relatore per la I Commissione, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Mussolini 3.1, Vanalli 3.2, Palomba 3.3, 3.4 e 3.5 e Rampelli 3.6. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Vanalli 3.7, su-

bordinatamente alla sua riformulazione, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Mussolini 3.8. Esprime parere contrario sull'emendamento Capitano Santolini 3.9, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Palomba 3.10, 3.11 e 3.12. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Vanalli 3.13 e invita il presentatore a ritirare l'emendamento Mussolini 3.14, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Vanalli 3.15 e Rampelli 3.16. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Vanalli 3.17, esprimendo, quindi, parere contrario sugli emendamenti Palomba 3.18 e Mussolini 3.19 e parere favorevole sull'emendamento Mussolini 3.20, subordinatamente alla sua riformulazione. Invita, quindi, i presentatori a ritirare gli emendamenti Capitano Santolini 3.21 e Favia 3.22, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Mussolini 3.23, auspicando l'approvazione dell'emendamento 3.300 delle relatrici. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Mussolini 3.24 e gli identici emendamenti Capitano Santolini 3.25 e Bocciardo 3.26. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Rampelli 3.27, invitando i presentatori a ritirare l'emendamento Vanalli 3.28. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Palomba 3.29, invitando i presentatori a ritirare l'emendamento Palomba 3.30. Inoltre, esprime parere contrario sull'emendamento Mussolini 3.31, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Mussolini 3.32 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bocciardo 3.33 e Capitano Santolini 3.34. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Rampelli 3.35, Palomba 3.36 e Mussolini 3.37, auspicando l'approvazione dell'emendamento 3.100 delle relatrici (*nuova formulazione*) e invitando le relatrici a ritirare gli identici emendamenti Vanalli 3.38 e Mussolini 3.39. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Rampelli 3.40 subordinatamente alla sua riformulazione e sull'emendamento Mussolini 3.41, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Palomba 3.42 e Rampelli 3.43. Esprime,

quindi, parere favorevole sull'emendamento Binetti 3.44, subordinatamente alla sua riformulazione, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Binetti 3.45 e 3.46 e Rampelli 3.47. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Mussolini 3.48 e Bocciardo 3.49, subordinatamente alla loro riformulazione, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Mussolini 3.50, Vanalli 3.51, Binetti 3.52 e Sbrillini 3.53. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Bossa 3.56, auspicando l'approvazione dell'emendamento 3.62 delle relatrici. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 3.57, subordinatamente alla sua riformulazione, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Rampelli 3.58 e Favia 3.59, auspicando l'approvazione dell'emendamento 3.63 delle relatrici. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Favia 3.60 e Palomba 3.61, nonché sull'articolo aggiuntivo Palomba 3.01.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mussolini 3.1: s'intende vi abbia rinunciato.

Pierguido VANALLI (LNP), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira il suo emendamento 3.2.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palomba 3.3, 3.4 e 3.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

Carlo CICCIOLO (PdL), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira l'emendamento Rampelli 3.6, di cui è firmatario.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, invita i presentatori dell'emendamento Vanalli 3.7 a riformularlo nel senso di aggiungere, alla fine della lettera *d*) del comma 1, le seguenti

parole: « e con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori ».

Pierguido VANALLI (LNP) riformula il suo emendamento 3.7 nel senso indicato dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vanalli 3.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mussolini 3.8: s'intende vi abbia rinunciato.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il suo emendamento 3.9, volto ad elevare il livello della tutela dei minori, prevedendo il riconoscimento al Garante e alle associazioni familiari della legittimazione ad agire in giudizio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Capitanio Santolini 3.9.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palomba 3.10, 3.11 e 3.12: s'intende vi abbiano rinunciato.

Pierguido VANALLI (LNP), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira il suo emendamento 3.13.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mussolini 3.14: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vanalli 3.15 e Rampelli 3.16.

Pierguido VANALLI (LNP), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira il suo emendamento 3.17.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emenda-

menti Palomba 3.18 e Mussolini 3.19: s'intende vi abbiano rinunciato.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento Mussolini 3.20, nel senso di aggiungere, alla fine della lettera *f*) del comma 1, le seguenti parole: « prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007 ».

Mariella BOCCIARDO (PdL) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Mussolini 3.20, che riformula nel senso indicato dalle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito della sua riformulazione, l'emendamento Mussolini 3.20, fatto proprio dalla collega Bocciardo, verrà posto in votazione dopo l'emendamento Capitanio Santolini 3.21.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira il suo emendamento 3.21.

La Commissione approva l'emendamento Mussolini 3.20 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Favia 3.22 e Mussolini 3.23: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 3.300 delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.300 delle relatrici, l'emendamento Mussolini 3.24, gli identici emendamenti Capitanio Santolini 3.25 e Bocciardo 3.26, e l'emendamento Vanalli 3.28 risultano assorbiti.

Carlo CICCIOLO (PdL) ritira l'emendamento Rampelli 3.27, di cui è cofirmatario.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palomba 3.29 e 3.30 e Mussolini 3.31 e 3.32: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bocciardo 3.33 e Capitanio Santolini 3.34.

Carlo CICCIOLO (PdL) ritira l'emendamento Rampelli 3.35, di cui è firmatario.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palomba 3.36 e Mussolini 3.37: s'intende vi abbiano rinunciato.

Sesa AMICI (PD) ritiene che l'emendamento 3.100 delle relatrici possa ridurre il grado di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'obiezione della collega Amici era forse più pertinente con riferimento al testo originario del disegno di legge, mentre l'emendamento 3.100 delle relatrici si limita a prevedere che il Garante formula osservazioni riguardo all'individuazione dei livelli essenziali.

Mario TASSONE (UdC) dichiara di concordare con la collega Amici e di ritenere che l'emendamento 3.100 delle relatrici non risolva i problemi sollevati dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3. Annuncia, pertanto, voto contrario su tale emendamento.

Oriano GIOVANELLI (PD) chiede chiarimenti in merito al rischio che l'emendamento 3.100 delle relatrici comporti un indebito coinvolgimento del Garante nel procedimento legislativo.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, osserva che, mentre il testo originario del disegno di legge poteva

risultare, su questo punto, lesivo delle competenze costituzionalmente definite in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, l'emendamento 3.100 delle relatrici supera tale problema.

La Commissione approva l'emendamento 3.100 delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.100 delle relatrici, gli identici emendamenti Vanalli 3.38 e Mussolini 3.39 risultano assorbiti.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Rampelli 3.40, nel senso di aggiungere, al comma 1, dopo la lettera l), la seguente: «l-bis) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni alla disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, promuovendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi ».

Carlo CICCIOLO (PdL) riformula l'emendamento Rampelli 3.40, di cui è firmatario, nel senso indicato dalle relatrici.

La Commissione approva l'emendamento Rampelli 3.40 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mariella BOCCIARDO (PdL) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Mussolini 3.41.

La Commissione approva l'emendamento Mussolini 3.41.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palomba 3.42: s'intende vi abbiano rinunciato.

Carlo CICCIOLO (PdL), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira l'emendamento Rampelli 3.43, di cui è firmatario.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Binetti 3.44, nel senso di aggiungere, al comma 1, dopo la lettera *m*), la seguente: « m-bis) il Garante verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute, e che agli stessi siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche nei periodi in cui sono ricoverati nei reparti pediatrici di strutture sanitarie ». Ritiene, inoltre, che, per ragioni di coerenza del testo, sarebbe opportuno inserire tale previsione dopo la lettera *e*).

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che il rilievo della collega Castellani potrà senz'altro essere valutato in sede di coordinamento del testo.

Paola BINETTI (PD) riformula il suo emendamento 3.44 nel senso proposto dalle relatrici.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 3.44 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Paola BINETTI (PD) illustra il suo emendamento 3.45, rilevando che il problema degli stili di vita, anche con riferimento al consumo di alcolici da parte dei minori, deve essere oggetto di attenta considerazione da parte del Garante. Ritiene, altresì, che particolare attenzione debba essere dedicata dal Garante agli spazi della vita associativa dei minori.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, pur condividendo lo spirito dell'emendamento della collega Binetti, ritiene sia preferibile non definire i compiti del Garante in modo eccessivamente dettagliato, anche per evitare il rischio di omettere l'indicazione di compiti non meno significativi, lasciando al Garante medesimo la possibilità di specificare i propri obiettivi in vista della tutela dei minori. Ribadisce, pertanto, l'invito al ritiro dell'emendamento Binetti 3.45, precisando che la problematica in esso evi-

denziata potrà essere riconsiderata nel corso dell'esame in Assemblea, anche ai fini dell'eventuale presentazione di un ordine del giorno.

Paola BINETTI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 3.45, nonché il suo emendamento 3.46.

Carlo CICCIOLO (PdL), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira l'emendamento Rampelli 3.47, di cui è firmatario.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento Mussolini 3.48, nel senso di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente: « 2-bis. Il Garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione ».

Mariella BOCCIARDO (PdL) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Mussolini 3.48, che riformula nel senso indicato dalle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito della sua riformulazione, l'emendamento Mussolini 3.48 sarà posto in votazione dopo l'emendamento Vanalli 3.51. Avverte, inoltre, che esso sarà posto in votazione prima dell'emendamento Mussolini 3.50, dal momento che quest'ultimo risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento Mussolini 3.48.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento Bocciardo 3.49, nel senso di aggiungere, alla fine del comma 2, il seguente periodo: « Il Garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma ».

Mariella BOCCIARDO (PdL) riformula il suo emendamento 3.49 nel senso proposto dalle relatrici.

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 3.49 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, precisa che l'invito al ritiro dell'emendamento Vanalli 3.51 è volto a consentire un'ulteriore riflessione sulla formulazione delle disposizioni ivi contenute in vista dell'esame in Assemblea, sede nella quale potrà essere altresì valutata l'eventuale presentazione di un ordine del giorno in materia.

Pierguido VANALLI (LNP), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira il suo emendamento 3.51.

La Commissione approva l'emendamento Mussolini 3.48 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Mussolini 3.48, l'emendamento Mussolini 3.50 risulta precluso.

Paola BINETTI (PD), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira il suo emendamento 3.52, dopo averlo illustrato.

Sesa AMICI (PD), accogliendo l'invito delle relatrici, ritira l'emendamento Sbrolioli 3.53. Dichiaro quindi di non comprendere le ragioni della contrarietà delle relatrici e del Governo all'emendamento Bossa 3.56, di cui è firmataria. Ritira quindi detto emendamento, invitando le relatrici e il Governo a riconsiderarlo, in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 3.62 delle relatrici.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento Bocciardo 3.57, nel senso di inserire, dopo il comma 4, il seguente: «4-bis. Ai fini di cui al comma 4 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la

Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata « Conferenza », presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti o da figure analoghe. La Conferenza è convocata su iniziativa del Garante nazionale, o su richiesta di almeno tre garanti regionali o figure analoghe. La Conferenza promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o figure analoghe in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ».

Mariella BOCCIARDO (PdL) riformula il suo emendamento 3.57 nel senso indicato dalle relatrici.

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 3.57 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Carlo CICCIOLO (PdL) ritira l'emendamento Rampelli 3.58, di cui è firmatario.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Favia 3.59: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 3.63 delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Favia 3.60 e Palomba 3.61 e dell'articolo aggiuntivo Palomba 3.01: s'intende vi abbiano rinunciato. Propone, quindi, che l'esame delle proposte emendative al disegno di legge n. 2008 del Governo prosegua nella giornata di lunedì 27 luglio 2009, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Il Garante è organo monocratico.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

2. 100. I Relatori.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comprovate professionalità aggiungere la seguente: , competenza.

2. 5. (nuova formulazione) Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative con le seguenti: nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari o educative.

2. 6. (nuova formulazione) Bocciardo.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e neppure incarichi in associazioni o organismi che svolgono at-

tività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. 11. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Calderisi.

ART. 3.

Al comma 1 lettera d), aggiungere in fine le parole: e con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori.

3. 7. (nuova formulazione) Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , anche legislative,.

3. 15. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e all'istruzione; con le seguenti: , all'istruzione e alla salute.

3. 16. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007.

3. 20. (nuova formulazione). Mussolini, Bocciardo.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) è consultato dal Governo ai fini della predisposizione dei disegni di legge e degli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. 300. I Relatori.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: può esprimere, con la seguente: esprime.

* **3. 33.** Bocciardo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: può esprimere, con la seguente: esprime.

* **3. 34.** Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) formula osservazioni riguardo all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi.

3. 100. (nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, promuovendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;

3. 40. (nuova formulazione) Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

m) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

3. 41. Mussolini, Bocciardo.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) il Garante verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute, e che agli stessi siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche nei periodi in cui sono ricoverati nei reparti pediatrici di strutture sanitarie.

3. 44. (nuova formulazione) Binetti, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Sbrollini, Bossa, Murer, Amici, Lo Moro, Burtone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

3. 49. (nuova formulazione) Bocciardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

3. 48. (nuova formulazione) Mussolini, Bocciardo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o con figure analoghe.

3. 62. I Relatori.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ai fini di cui al comma 4 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata « Conferenza », presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti o da figure analoghe. La Conferenza è convocata su iniziativa del Garante nazionale o su richiesta di almeno tre garanti regionali

o figure analoghe. La Conferenza promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o figure analoghe in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. 57. *(nuova formulazione)* Bocciardo.

Al comma 5, sostituire le parole da: , al fine di tutelare fino a: può inoltre segnalare con le seguenti: segnala.

3. 63. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2411 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2411 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente per la III Commissione*, segnala l'urgenza di concludere l'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento prima della chiusura estiva, dal momento che è imminente una convocazione della Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore per la VII Commissione*, ricorda che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 2 novembre 2001. Si tratta di uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela dei beni culturali sommersi al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri, massimo 24 miglia, colmando così le lacune della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare UNCLOS, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Ricorda altresì che la Convenzione UNESCO, nel migliorare il regime del diritto internazionale del mare con riferimento alla protezione dei beni culturali, rappresenta un ragionevole compromesso tra le posizioni degli Stati, come l'Italia, che avrebbero voluto un'incondizionata estensione dei diritti dello Stato costiero al patrimonio culturale situato sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva e quelle degli Stati — tra i quali gli Stati Uniti d'America — che non erano disposti ad accettare l'innovazione indicata, allo scopo di mettere in

grado le Parti di tutelare al meglio il loro patrimonio sommerso. Aggiunge che la Convenzione stabilisce uno standard comune per la protezione di tale patrimonio, prevedendo misure di prevenzione contro la possibilità che venga saccheggiato o distrutto. La Convenzione è entrata in vigore il 2 gennaio 2009.

Per quanto riguarda i profili di competenza della VII Commissione, osserva che l'articolo 1 della Convenzione definisce e delimita il concetto di « patrimonio culturale subacqueo », costituito da tutte le tracce di esistenza umana che abbiano carattere culturale, storico o archeologico, e che siano o che siano state parzialmente o totalmente sommerse da almeno cento anni. La definizione di patrimonio culturale subacqueo include dunque siti, strutture, edifici, resti umani, navi affondate e il loro carico, oggetti preistorici. Da tale definizione, viene esplicitato, sono esclusi oleodotti, cavi posizionati sui fondali marini ed altri impianti. L'articolo 2 definisce quali i principi generali, coerenti con quelli già in uso nell'ordinamento nazionale, l'obbligo per le Parti di preservare il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità e di adottare misure conseguenti; la conservazione *in situ* del patrimonio culturale subacqueo come opzione prioritaria prima di autorizzare o intraprendere qualsiasi intervento su di esso; il divieto di sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo a fini commerciali. Viene inoltre prevista la vigilanza degli Stati membri sul rispetto dei resti umani sommersi. L'articolo 3 della Convenzione mette in evidenza gli aspetti integrativi della Convenzione rispetto alla citata Convenzione delle Nazioni Unite UNCLOS. Precisa, in particolare, che le disposizioni della Convenzione in esame non pregiudicano i diritti, la giurisdizione e i doveri derivanti agli Stati dal diritto internazionale e dalla loro adesione alla Convenzione ONU sul diritto del mare. Essa viene anzi esplicitamente citata all'articolo 8, laddove si dice che, in applicazione dell'articolo 303, paragrafo 2, della Convenzione sul diritto del mare, le parti possono autorizzare interventi sul patri-

monio culturale subacqueo nella loro zona contigua. Ricorda peraltro che l'articolo 33 della Convenzione sul diritto del mare stabilisce che la zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale. Inoltre il paragrafo 2 dell'articolo 303 della Convenzione ONU sul diritto del mare riguarda gli oggetti archeologici e storici scoperti in mare in particolare: al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona contigua, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e dei regolamenti indicati. L'articolo 4 disciplina quindi l'uso dei due istituti di diritto marittimo, denominati *salvage law* e *law of finds*, non applicabili a nessuna attività relativa al recupero di tali beni, salvo che non vi sia una specifica autorizzazione in tal senso da parte delle autorità competenti. L'articolo 6 definisce la possibilità per gli Stati parte di stipulare accordi bilaterali, regionali e multilaterali e a sviluppare quelli esistenti. A questo proposito il Ministro degli affari esteri e quello per i beni e le attività culturali nel 2003 promossero un convegno per organizzare consultazioni internazionali in merito ad una convenzione relativa al patrimonio culturale subacqueo nel Mediterraneo. Ricorda che il diritto esclusivo del singolo Stato a regolare il patrimonio culturale sommerso nelle acque interne, arcipelagiche e al mare territoriale è normato invece dal successivo articolo 7, mentre gli articoli 9 e 10 trattano della gestione del patrimonio culturale subacqueo che giace nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale, la cui tutela è a carico dello Stato cui pertengono tali aree. Gli articoli 11 e 12 trattano quindi del patrimonio culturale subacqueo nell'Area internazionale, la cui protezione incombe a tutti gli Stati parte, anche conformemente a quanto disposto dall'articolo 149 della Convenzione ONU sul diritto del mare.

Rileva che le attività di cooperazione internazionale nelle operazioni di protezione del patrimonio culturale subacqueo, con riguardo ai settori dello studio, della ricerca e della conservazione nonché dell'attività divulgativa sono previste quindi agli articoli 19 e 20; mentre l'articolo 21 è dedicato invece alla formazione in archeologia subacquea e alle tecniche di conservazione del patrimonio culturale subacqueo. L'articolo 22 prevede l'istituzione – o il rafforzamento nel caso in cui esistano – di Autorità nazionali competenti per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, responsabili della sua inventariazione, dell'effettiva protezione, della conservazione e della sua valorizzazione. Nel disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, l'articolo 8 stabilisce che per l'Italia tali compiti saranno affidati al Ministero per i beni e le attività culturali, e che per le navi di Stato o da guerra, le operazioni saranno condotte in cooperazione con il Ministero della difesa. Rinvia quindi ai restanti articoli, ricordando solo che l'Allegato alla Convenzione contiene 36 Regole, costituite da disposizioni pratiche molto dettagliate riguardanti le attività dirette alla tutela del patrimonio culturale subacqueo. Tali regole, largamente riconosciute e applicate, sono diventate, negli anni, un punto di riferimento nel campo degli scavi e dell'archeologia subacquea, e il loro inserimento nella Convenzione viene ritenuto una grande acquisizione.

Con riferimento al disegno di legge di ratifica, ricorda che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, fatta a Parigi il 2 novembre 2001. L'articolo 3, al quale si rinvia, prevede invece il caso in cui la zona compresa tra le 12 e le 24 miglia nautiche si sovrapponga con analoga zona di un altro Stato con cui non sia ancora intervenuto un accordo di delimitazione.

Ricorda infine che l'articolo 94 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio,

ha reso già applicabili, nelle more dell'approvazione della legge di ratifica, i principi della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. In base alla norma, gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale, cosiddetta «zona contigua», sono tutelati ai sensi delle «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», allegate alla Convenzione. L'articolo 4 del disegno di legge di ratifica definisce la disciplina dei ritrovamenti nelle zone di protezione ecologica, mentre l'articolo 5 contiene norme dettagliate riguardanti le denunce di ritrovamento e le richieste di autorizzazione. In particolare il comma 1 dell'articolo 5 ribadisce che, come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), e dall'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione, i ritrovamenti effettuati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane debbono essere dichiarate all'Autorità marittima entro tre giorni. Il comma 2 prevede invece che l'autorizzazione all'intervento, come richiesta dall'articolo 10 della Convenzione, sia rilasciata o negata dal Ministero per i beni e le attività culturali cui l'Autorità marittima trasmette le denunce e le richieste di autorizzazione. Anche il Ministero degli affari esteri deve essere informato.

Aggiunge che in base all'articolo 6, comma 1, che richiama l'articolo 11, paragrafo 1 della Convenzione, i ritrovamenti nell'Area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo, o l'impegno a procedere ad interventi su tale patrimonio, devono essere denunciati al Ministero degli affari esteri il quale è tenuto a trasmettere la denuncia al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al Ministero della difesa se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra.

Ribadisce che l'articolo 8 del disegno di legge di ratifica assegna al Ministero per i beni e le attività culturali il ruolo di autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione

e gestione del patrimonio culturale subacqueo, in ottemperanza dell'articolo 22 della Convenzione. Si rinvia invece agli articoli 9 e 10, rispettivamente in materia di descrizione del progetto di intervento sul patrimonio culturale subacqueo e di sanzioni.

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame riconduce l'onere dell'attuazione del provvedimento alla partecipazione alla Conferenza degli Stati Parte che si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi, sede dell'UNESCO, 6.330 euro ogni due anni, e alla riunione degli esperti del Consiglio tecnico, nell'ipotesi che questo si riunisca in concomitanza con la conferenza delle Parti, 7.125 euro ad anni alterni. Il provvedimento è corredato di un'analisi dell'impatto della regolamentazione, AIR, e di un'analisi tecnico-normativa, ATN, che fornisce un'ampia e dettagliata analisi del quadro normativo nel quale il provvedimento s'inserisce senza problemi di incompatibilità alcuna. L'articolo 12, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quella della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), *relatore per la III Commissione*, illustra il provvedimento in titolo relativamente agli aspetti di competenza della Commissione rilevando che la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è stata adottata a Parigi il 2 novembre 2001 dagli Stati membri dell'UNESCO ed è entrata in vigore il 2 gennaio 2009. Rinviano all'intervento della collega Centemero quanto all'indicazione dei contenuti complessivi del provvedimento in titolo, sui profili di competenza della III Commissione segnala, in primo luogo, la norma di cui all'articolo 3 che disciplina il caso in cui la zona compresa tra le 12 e le 24 miglia nautiche si sovrapponga con analoga zona di un altro Stato e non sia ancora intervenuto un accordo di delimitazione delle due aree. In questo caso, l'articolo 3 in esame prevede che le competenze dello Stato italiano non si estendano oltre la linea mediana come definita

all'articolo 1, comma 3, della legge n. 61 del 2006. Occorre peraltro ribadire, a questo proposito, che l'articolo 94 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha reso già applicabili, nelle more dell'approvazione della legge di ratifica, i principi della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. In base all'articolo 4, la disciplina dei ritrovamenti nelle zone di protezione ecologica, oltre le 24 miglia nautiche e fino al loro limite esterno, coincide con quella dei ritrovamenti nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale contenuta negli articoli 9 e 10 della Convenzione, cui viene fatto rinvio. Le competenze specifiche delle diverse amministrazioni dello Stato, per quanto attiene ai ritrovamenti di beni ascrivibili al patrimonio culturale sottomarino localizzato nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 5 e 6 che regolano altresì le modalità di intervento su entrambe le categorie di beni, che devono essere approntate a livello nazionale e internazionale. Al Ministero degli affari esteri è attribuito l'obbligo di notificare al Direttore generale dell'UNESCO e agli Stati parte interessati le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione. I ritrovamenti nell'area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo, o l'impegno a procedere ad interventi su tale patrimonio, devono essere denunciati al Ministero degli affari esteri. Il Ministero trasmetterà poi tale denuncia al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al Ministero della difesa se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra (articolo 6, comma 1, che a sua volta richiama l'articolo 11, paragrafo 1 della Convenzione). L'articolo 7 prescrive la notifica da parte del Ministero degli affari esteri al Direttore generale dell'UNESCO del patrimonio culturale subacqueo confiscato in quanto recuperato in modo non conforme alla Convenzione, così come prescritto dall'articolo 18 della Convenzione

medesima. Le spese per l'attuazione del provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, sono quantificate in 13.455 euro annui a decorrere dal 2009 per ciascuno dei bienni successivi cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame riconduce l'onere dell'attuazione del provvedimento alla partecipazione alla Conferenza degli Stati Parte che si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi, sede dell'UNESCO ed alla riunione degli esperti del Consiglio tecnico, nell'ipotesi che questo si riunisca in concomitanza con la conferenza delle Parti.

Alla luce di quanto osservato, preannuncia, anche a nome del relatore per la VII Commissione, la presentazione di proposte emendative nel prosieguo dell'esame, riferite agli articoli 4, 5, 6 e 10 del disegno di legge, che procede ad illustrare sommariamente. In particolare, per quanto riguarda le proposte emendative da riferire all'articolo 4, esso dovranno consentire di adottare l'espressione « miglia marine » in luogo di « miglia nautiche », in quanto l'unità di misura è identificata con questo nome, fra l'altro, nella legge 7 aprile 1930, n. 538, che ne dispone l'adozione della Convenzione, e nelle norme che disciplinano l'estensione del mare territoriale; si dovrà poi provvedere per successivo coordinamento a uniformare tale dizione anche nella rubrica dell'articolo 3.

In merito all'articolo 5, segnala che le proposte dovranno prevedere il destinatario della domanda di autorizzazione è il Ministero per i beni culturali, e che spetta all'Autorità marittima ricevere le domande presentate per il successivo inoltro all'amministrazione competente. Occorre inoltre incidere sui commi 1 e 5 dello stesso articolo 5 per precisare che la denuncia, nel caso di nave in navigazione, può essere trasmessa anche senza la presentazione di un atto in forma scritta; ciò appare ne-

cessario in ragione della brevità del termine stabilito di tre giorni. Conseguentemente occorre uniformare l'articolo 6 uniformando a tre mesi il termine previsto.

Infine, rileva l'opportunità procedere ad una modifica dell'articolo 10 per sanare l'apparente discrasia fra il comma 1, che comprende nella fattispecie penalmente sanzionata la denuncia tardiva, e il comma 2, il quale sembrerebbe voler sanzionare penalmente soltanto l'omessa denuncia, senza peraltro precisare le conseguenze della denuncia tardiva. Occorre infatti distinguere opportunamente le due condotte (omessa e tardiva denuncia) da cui l'ordinamento fa solitamente discendere conseguenze diverse sul piano sanzionatorio.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea che la Convenzione in titolo è finalizzata a scongiurare il rischio di saccheggio del patrimonio culturale subacqueo. L'Italia ha peraltro preso parte attivamente al negoziato finalizzato alla sigla della Convenzione, che ha incontrato la contrarietà di Paesi importanti come ad esempio gli Stati Uniti. Auspica quindi un celere percorso di ratifica in considerazione dell'esigenza di tutelare in particolare il patrimonio culturale presente nelle acque del Mar Mediterraneo e alla luce delle iniziative già assunte dall'Italia a livello di rapporti bilaterali, come nel caso della Croazia. Condivide, infine, la portata delle proposte emendative anticipate dal relatore per la III Commissione, onorevole Biancofiore, preannunciando il parere favorevole del Governo.

Michaela BIANCOFIORE (Pdl), *relatore per la III Commissione*, si associa agli auspici per un sollecito *iter* di esame del provvedimento, anche in vista della Conferenza delle Parti prevista per il prossimo dicembre, come già ricordato dal presidente Stefani.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente al riguardo la possibile candidatura dell'Italia ad un seggio all'interno del Consiglio consultativo scientifico e tecnico, previsto all'articolo 23 della Convenzione.

Franco NARDUCCI (PD), in previsione della presentazione di emendamenti da parte dei relatori, esprime l'auspicio per la disponibilità di tempi congrui alla valutazione delle proposte presentate.

Stefano STEFANI, *presidente per la III Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento. D'intesa con la collega Presidente Aprea, propone di fissare ad oggi, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti e

di procedere alla convocazione delle Commissioni domani, per poi trasmettere immediatamente il testo risultante alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Le Commissioni convengono.

Stefano STEFANI, *presidente per la III Commissione*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	24
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	41
ERRATA CORRIGE	40

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del Presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il Viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio scorso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, si riserva di proporre

ulteriori modifiche all'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo.

Raffaele VOLPI (LNP), con riferimento all'articolo 4, ricorda di aver già tentato, con un apposito ordine del giorno, di dare un indirizzo specifico in materia di infrastrutturazione delle reti, al fine di superare un *gap* soprattutto con riferimento alle problematiche transfrontaliere che riguardano la gestione dei flussi di energia elettrica, anche considerando i recenti investimenti italiani all'estero.

Ritiene, infatti, in primo luogo che la costruzione di un moderno sistema di infrastrutture di rete rappresenti un momento importante di sviluppo, consentendo positive sinergie tra investimenti pubblici e privati con ricadute occupazionali importanti, l'innescò di un circuito virtuoso a livello economico nazionale e internazionale. In secondo luogo, sarebbe possibile consentire ad alcune aree di riposizionarsi all'interno delle nuove forme di tariffazione previste, considerando l'esistenza di aree di produzione di energia che non possono entrare nel mercato nazionale a causa della mancanza di idonee reti di passaggio alla rete nazio-

nale. Auspica pertanto che tale posizione possa trovare il sostegno delle Commissioni.

Ritiene, inoltre, che occorra facilitare il più possibile la legge-obiettivo sulle infrastrutture dell'energia, al fine di soddisfare l'esigenza della sicurezza energetica e di realizzare una efficiente rete di distribuzione energetica nazionale. Infine, per quanto riguarda l'articolo 4, ritiene che la procedura consultiva debba essere dedicata solo all'infrastrutturazione diretta, mantenendo la concertazione con le regioni e gli enti locali per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia. Infatti, mentre non esistono perplessità per quanto riguarda la rete di distribuzione dell'energia, anche stabilendo la deroga commissariale, viceversa potrebbero sorgere con riferimento agli impianti di produzione.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, presenta l'emendamento 4.100 dei Relatori, che intende introdurre ulteriori correzioni al comma 1 dell'articolo 4, alla luce delle modifiche apportate a tale comma dall'emendamento Corsaro 4.27.

Paola DE MICHELI (PD) manifesta perplessità per la ristrettezza dei tempi accordati per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 (*nuova formulazione*). Pur manifestando, apprezzamento per l'impegno del Governo per una semplificazione delle procedure, ritiene necessario espungere le lettere g) e l), che, viceversa, le appesantirebbero.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 10.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 10.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che le motivazioni che hanno spinto il Governo a

proporre l'articolo 10 siano giuste, stando all'andamento delle compensazioni tributarie degli ultimi 10 anni, in un'ottica di semplificazione del rapporto tra imprese e amministrazioni finanziarie. In particolare, la situazione appare anomala per le compensazioni IVA che negli ultimi anni hanno subito un andamento crescente impressionante. Auspica pertanto che, come accaduto per l'articolo 4, si possa instaurare un dialogo con la maggioranza e con il Governo al fine di procedere ad eventuali modifiche dell'articolo 10. Ritiene, infatti, necessario modificare, ad esempio, l'espressione della rubrica dell'articolo, visto che lo stesso demanda ad altro provvedimento l'incremento delle compensazioni fiscali, citato nella rubrica stessa.

L'incremento dai 500 ai 700 mila euro del limite previsto all'articolo 34, comma 1 della legge 388 del 2000, contenuto nell'articolo 10, inoltre, potrebbe essere accolto qualora non si riferisse alle esigenze di bilancio. Tale ulteriore limitazione, infatti, non consentirebbe alle imprese di disporre di un quadro di riferimento certo riguardo alle compensazioni, e potrebbe ridursi ad un mero differimento di un mese e mezzo delle stesse compensazioni, rallentando altresì il processo di semplificazione tra aziende e amministrazioni finanziarie. Manifesta comunque l'opportunità di rendere utilizzabile dal 1° gennaio dell'anno prossimo l'incremento delle compensazioni fiscali.

Andrea LULLI (PD) manifesta apprezzamento per l'intervento del collega Fluvi, ma ritiene necessario precisare che l'eventuale approvazione dell'articolo peggiorerebbe le condizioni delle piccole imprese, allungando i tempi e introducendo ulteriori procedure burocratiche, quindi aumentandone i costi. Invita pertanto il Governo a non assumersi la responsabilità di introdurre ulteriori appesantimenti in una situazione di difficoltà per le piccole imprese.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di valutare l'opportunità di innalzare il limite dei 10 mila euro annui, di cui al punto 7,

del comma 1, dell'articolo 10, al di sopra del quale vi è l'obbligo per le imprese di utilizzare i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, ritenendo che tale limite sia stato fissato al di sotto di una ragionevole soglia.

Gianluca FORCOLIN (LNP) ritiene che, all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 7, sarebbe opportuno ampliare il novero dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità ed elevare la soglia, pari attualmente a 10.000 euro annui, al di sopra della quale è richiesto tale visto.

Michele VENTURA (PD) giudica poco comprensibile l'atteggiamento di totale chiusura dei relatori e del Governo su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10, molte delle quali sono state presentate da colleghi che provengono da aree territoriali caratterizzate da un'alta densità di piccole e medie imprese. Invita, pertanto, i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso, ricordando come, proprio in questi giorni, la stampa specializzata riporti la notizia dell'aumento, pari a circa il 7 per cento, dei costi della burocrazia a carico delle imprese.

Massimo BITONCI (LNP) illustra il proprio emendamento 10.20, volto ad elevare da 10.000 a 50.000 euro la soglia per l'obbligatorietà del visto di conformità, ritenendo esigua la soglia attualmente prevista all'articolo 10. Invita, pertanto, i relatori e il Governo a modificare il loro parere su tale emendamento.

Ivano STRIZZOLO (PD) illustra il suo emendamento 10.25, volto, come quello del collega Bitonci, ad elevare a 50.000 euro la soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 7. In proposito, osserva che, da parte del Governo, dovrebbe venire un segnale di attenzione verso le piccole e medie imprese, anche in considerazione del fatto che la modifica proposta non appare suscettibile di comportare oneri aggiuntivi rilevanti.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rileva che il fenomeno dell'evasione fiscale at-

traverso il sistema delle compensazioni riguarda, normalmente, importi ben superiori ai 10.000 euro annui. Ritiene, pertanto, che la soglia in discorso possa senz'altro essere elevata, facendo salve le finalità dell'articolo 10.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, ritiene che le considerazioni svolte dai colleghi meritino attenta considerazione, anche se comprende le perplessità del Governo, che invita, comunque, a un supplemento di riflessione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che l'elevazione, per esempio a 20.000 euro, della soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 7, produrrebbe effetti finanziari complessivi di difficile quantificazione. Ribadisce, pertanto, le forti riserve del Governo sugli emendamenti volti a elevare tale soglia, ricordando come il Governo abbia dato significativi segnali di apertura su altri argomenti.

Massimo BITONCI (LNP) rileva che la norma in discussione, con la soglia attualmente prevista, è destinata ad aggravare gli adempimenti a carico dei contribuenti e dei professionisti coinvolti, nonché i relativi costi.

Alberto FLUVI (PD) premesso di concordare con la considerazione del collega Bitonci, chiarisce di ritenere corrette le finalità dell'articolo 10, ma rileva che l'importo di 10.000 euro corrisponde alle compensazioni normalmente effettuate da una piccola azienda o da un piccolo esercizio commerciale. Osserva, altresì, che, data la periodicità mensile o trimestrale delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, tali soggetti accederanno alla compensazione con un ritardo di circa quattro mesi e mezzo. Inoltre, come ha osservato il collega Bitonci, appare opportuno un ampliamento dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità, giacché la formulazione attuale della norma esclude, ad esempio, i centri di

assistenza fiscale delle associazioni di categoria. Osserva, infine, che, per la prima volta, i costi di un adempimento che dovrebbe essere a carico dell'amministrazione finanziaria, qual è appunto il visto di conformità, viene posto, di fatto, a carico dei contribuenti.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 10.10, a condizione che sia riformulato, nonché sugli identici emendamenti Pizzolante 10.7, Bitonci 10.20, Strizzolo 10.25, Corsaro 10.30, Del Tenno 10.39, nonché sugli identici emendamenti Brugger 10.14, Baretta 10.27, a condizione che siano riformulati nel senso di innalzare il limite di compensazione oltre il quale si richiede l'apposizione del visto di conformità da 10 a 15 mila euro.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Duilio 10.8, e Zeller 10.12.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vignali 10.33 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Galletti 10.37 e Zeller 10.11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Comaroli 10.18 è stato ritirato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 10.10.

Le Commissioni approvano l'emendamento Zeller 10.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*). Respingono, poi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Rubinato 10.16, e Del Tenno 10.40, nonché gli emendamenti Zeller 10.13 e Quartiani 10.6.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti 10.7, 10.20, 10.25, 10.30, 10.39, 10.14 e 10.27, hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Andrea LULLI (PD) dichiara il proprio voto contrario sugli emendamenti 10.7, 10.20, 10.25, 10.30, 10.39, 10.14 e 10.27.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pizzolante 10.7, Bitonci 10.20, Strizzolo 10.25, Corsaro 10.30, Del Tenno 10.39, Brugger 10.14 e Baretta 10.27, come riformulati dai presentatori.

Alberto FLUVI (PD) invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere precedentemente espresso sugli identici emendamenti Rubinato 10.17, Corsaro 10.32 e Del Tenno 10.41 o, in alternativa, sugli altri emendamenti volti a estendere il numero dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 10.17, 10.32, 10.41, risultando assorbito l'emendamento 10.21.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Rubinato 10.17, Corsaro 10.32, Del Tenno 10.41, risultando quindi assorbito l'emendamento Forcolin 10.21.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pizzolante 10.6, Ventucci 10.5, Pugliese 10.9, Bernardo 10.31, Bragantini 10.19, Fogliato 10.23, Del Tenno 10.45, e Bragantini 10.24 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Baretta 10.28 e Poli 10.35, nonché gli emendamenti Galletti 10.34 e 10.36.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il suo emendamento 10.42, di cui auspica l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cambursano 10.42 e 10.43, Galletti 10.38, nonché l'articolo aggiuntivo Negro 10.01.

Alberto FLUVI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 10.04, lamentando che il Governo e la maggioranza sembrano ostinarsi a non voler affrontare il problema della liquidità delle imprese. Le norme vigenti, infatti, penalizzano paradossalmente le imprese che hanno effettuato maggiori investimenti e che, pertanto, si sono indebitate. Il suo articolo aggiuntivo propone, dunque, di innalzare il limite di deducibilità degli interessi passivi, per i periodi d'imposta 2009 e 2010, dal 30 al 50 per cento.

Ivano STRIZZOLO (PD), premesso di concordare con il collega Fluvi, rileva che il Governo è impegnato a favorire un accordo tra il sistema delle imprese e l'Associazione bancaria italiana. Sarebbe pertanto contraddittorio che, contestualmente, il Governo si opponesse all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.04.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, precisa che il problema degli interessi passivi delle imprese è ben presente alla maggioranza, ma l'articolo aggiuntivo Fluvi 10.04 comporta oneri aggiuntivi troppo elevati.

Alberto FLUVI (PD) osserva che, se il problema è rappresentato soltanto dalle risorse necessarie per la copertura della norma, si può valutare l'opportunità di un innalzamento più contenuto della soglia di deducibilità. Rileva, peraltro, che un provvedimento anticrisi non può essere considerato tale se non destina risorse significative a misure volte a favorire il sistema produttivo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur comprendendo le finalità dell'intervento proposto dall'articolo aggiuntivo Fluvi 10.04, ritiene comunque di confermare il proprio parere contrario sulla proposta emendativa. Evidenzia, infatti,

che le modalità di copertura prevista dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo non appaiono idonee e che l'Esecutivo ha individuato come prioritari altri interventi in favore dell'imprenditoria.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea che l'innalzamento del limite di deducibilità degli interessi passivi costituirebbe, nell'attuale situazione di crisi, un intervento strategico di sostegno alle imprese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fluvi 10.04.

Pietro FRANZOSO (Pdl) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo se abbiano completato l'ulteriore istruttoria sulle proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 5 del decreto-legge, che rappresenta un punto essenziale del provvedimento. Esprime, infatti, il timore che il rinvio dell'esame di tali proposte non consenta di completarne la votazione entro il termine dell'esame in sede referente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ad esaminare l'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo, precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI riformula l'articolo aggiuntivo 1.021.

Giulio CALVISI (PD) pur mantenendo le riserve già espresse nella seduta di ieri con riferimento al testo dell'articolo aggiuntivo 1.021, rileva che la nuova formulazione proposta dal Governo rappresenta un significativo miglioramento del testo. Chiede, tuttavia, un ulteriore sforzo ai relatori ed al Governo al fine di perfezionare la distinzione, introdotta nella nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo, tra attività di lavoro domestico e attività di assistenza. Ritiene, infatti, che l'attuale formulazione non tenga nel dovuto conto la presenza di specifiche fattispecie, come le cardiopatie, che non determinano una limitazione dell'autosufficienza, ma pos-

sono richiedere una attività anche continuativa di assistenza.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che il collega Calvisi, nel proprio intervento, sembra presupporre che le limitazioni dell'autosufficienza siano esclusivamente quelle di grado più grave. Sottolinea, invece, che in medicina sono ben note forme di limitazione dell'autosufficienza di minore entità, in relazione a specifiche patologie. Al fine di tenere conto della presenza di tali forme di limitazione dell'autosufficienza di minore entità, potrebbe valutarsi, a suo avviso, l'opportunità di specificare che la limitazione possa essere di vario grado.

Maino MARCHI (PD) osserva che era stata ipotizzata una riformulazione volta a prevedere che la limitazione dell'autosufficienza rilevante ai fini della attività di assistenza potesse derivare, oltre che da patologie o *handicap*, anche da altri fattori, introducendo una fattispecie aperta nella quale potessero trovare adeguata collocazione specifiche situazioni di disagio. In particolare, ritiene che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.021 non fornisca una risposta soddisfacente alle problematiche poste dalla regolarizzazione di badanti di persone autosufficienti e, in particolare, di anziani. Rilevando che la riformulazione esclude espressamente che per la regolarizzazione di lavoratori addetti all'attività di assistenza sia richiesto un requisito reddituale, ritiene che tale esclusione debba applicarsi anche con riferimento ai lavoratori che prestano assistenza ad anziani, che nella grandissima maggioranza dei casi dispongono di un reddito inferiore a quello richiesto dall'articolo aggiuntivo.

Gian Luca GALLETTI (UdC) pur dando atto ai relatori del miglioramento del testo dell'articolo aggiuntivo 1.021, ritiene che l'attuale formulazione della proposta emendativa non tenga nella dovuta considerazione le peculiarità del sistema di assistenza del nostro Paese, che si incentra su una forte solidarietà familiare. Osserva,

infatti, che l'articolo aggiuntivo non considera la circostanza che nella stragrande maggioranza dei casi sono i figli o comunque i parenti a farsi carico delle spese per l'assistenza di anziani e persone non autosufficienti. In questo contesto, ritiene che la formulazione dell'articolo aggiuntivo, che prevede una esclusione dai requisiti di reddito per la dichiarazione di regolarizzazione solo con riferimento all'attività di assistenza a persone non autosufficienti e non anche agli anziani rischia di comunicare un messaggio sbagliato, determinando seri problemi per le famiglie italiane.

Antonio BORGHESI (IdV), nel richiamare quanto già evidenziato nella seduta di ieri, sottolinea come in molti casi per le persone anziane la limitazione dell'autosufficienza non è data da una riduzione della capacità motoria, ma dall'impossibilità di continuare a svolgere le normali attività della vita, come ad esempio la cura della casa. Per questa ragione, ritiene che sia sbagliato non prevedere una equiparazione tra le attività di assistenza agli anziani e le prestazioni assistenziali nei confronti di persone che presentino una limitata autosufficienza.

Giulio CALVISI (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi Galletti e Borghesi, ribadisce l'esigenza di estendere l'esclusione dai requisiti reddituali anche alle dichiarazioni per la regolarizzazione di lavoratori che assistono persone anziane. Quanto ai profili finanziari della sanatoria, osserva che le modifiche introdotte all'articolo aggiuntivo 1.021, che prevedono la destinazione di maggiori risorse agli interventi da realizzare nella regione Abruzzo a seguito del recente sisma a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla prevista regolarizzazione, dimostrano l'importanza del lavoro dei cittadini extra comunitari nel nostro Paese. In questa ottica, sottolinea altresì che una più ampia attività di regolarizzazione consentirebbe anche di destinare maggiori risorse agli interventi di ricostruzione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il testo dell'articolo aggiuntivo 1.021 è stato ampiamente integrato e migliorato, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri, in particolare dai parlamentari dell'opposizione. A suo avviso, il testo risultante dalle modifiche è sufficientemente ampio e non ritiene, pertanto, opportuno introdurre ulteriori modifiche.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ribadisce l'opportunità di estendere le attività di assistenza rilevanti ai fini della regolarizzazione anche a quelle di cura delle persone anziane, anche al fine di dare un segnale di attenzione alle famiglie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Borghesi 0.1.021.6, Calvisi 0.1.021.5 e Borghesi 0.1.021.7.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede di porre in votazione l'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo per parti separate, nel senso di porre in votazione prima la lettera *d*) del comma 4, e quindi, la restante parte dell'articolo aggiuntivo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano la lettera *d*) del comma 4, dell'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo (*nuova formulazione*), e, la restante parte dell'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo (*nuova formulazione*). Approvano, quindi, l'emendamento 4.100 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Ceccuzzi 0.4.017.1 ed approvano l'articolo aggiuntivo 4.017 (*ulteriore nuova formulazione*) dei relatori.

Remigio CERONI (PdL) illustra l'ulteriore nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 4.08.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.4.08.1, di cui auspica l'approvazione.

Marco CAUSI (PD) auspica una riflessione più ponderata sull'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 (*ulteriore nuova formulazione*) che è destinato, in caso di approvazione, ad avere un impatto determinante sulla normativa vigente in tema di contratti pubblici. Le novità che s'intendono apportare incidono sulle gare basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tendono ad introdurre parametri più discrezionali, destinati a produrre conseguenze importanti in caso di contenzioso.

Remigio CERONI (PdL) rileva che le modifiche prospettate sono di modesta entità e tendono essenzialmente ad accelerare e snellire le procedure esistenti, senza incidere sui principi e criteri di fondo.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), considerata l'estrema delicatezza della materia, ritiene che le novità insite nell'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 determinano essenzialmente una riforma della materia degli appalti pubblici senza che nell'*iter* di esame sia previsto il coinvolgimento della Commissione permanente competente in merito. Rileva la necessità di procedere ad un maggior approfondimento sulla portata delle nuove norme per scongiurare un incremento del contenzioso amministrativo.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) concorda con il collega D'Antoni e si unisce agli auspici per una riconsiderazione della proposta emendativa in questione.

Remigio CERONI (PdL) ribadisce quanto già affermato in precedenza sulla natura meramente procedurale degli interventi prospettati dal suo emendamento, che, infatti, riguardano quasi esclusivamente la riduzione dei termini temporali previsti dalla normativa vigente.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), in disaccordo con il collega Ceroni, conferma la fondatezza delle perplessità poc'anzi segnalate.

Antonio BORGHESI (IdV), in merito all'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08, osserva che la semplice cancellazione di obblighi in tema di presentazione dei documenti giustificativi dell'offerta testimonia la natura sostanziale e non solo procedurale delle novità che si andrebbero ad introdurre con l'approvazione della proposta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Borghesi 0.4.08.1 e approvano l'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 (*ulteriore nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione odierna, ha convenuto di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento alla giornata di domani, per proseguirlo nelle giornate di giovedì e venerdì e concluderlo nella giornata di martedì 28 luglio prossimo. Avverte quindi che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Pietro FRANZOSO (PdL) insiste perché si proceda alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che sull'articolo 5 sono in corso approfondimenti proprio al fine di valutare la possibilità di recepire le istanze segnalate dal deputato Franzoso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 14.7, ritirando il loro emendamento 14.6. Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici subemendamenti Borghesi 0.14.7.4 e Fluvi 0.14.7.5. Esprime invece parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 14

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 14.7 dei relatori e sull'articolo aggiuntivo 14.03 dei relatori.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul proprio subemendamento 0.14.7.4, identico al subemendamento Fluvi 0.14.7.5, fa presente l'opportunità di riconsiderare il parere contrario testé espresso, tenuto conto che la necessità del parere favorevole della Banca d'Italia è stata oggetto di una lettera del Ministro dell'economia e delle finanze e del parere espresso dalla BCE, oltre ad essere coerente con l'articolato proposto dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fluvi 14.1, nonché i subemendamenti Galletti 0.14.7.6, Baretta 0.14.7.1 e Fluvi 0.14.7.2, approvano gli identici subemendamenti Borghesi 0.14.7.4 e Fluvi 0.14.7.5, e respingono il subemendamento Borghesi 0.14.7.3.

Bruno TABACCI (UdC) preannunciando il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento dei relatori 14.7, come da ultimo riformulato, ritiene che la proposta, qualora approvata, contrasti con il diritto comunitario e rappresenti una mera iniziativa di bandiera incapace di produrre effetti.

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta dei relatori 14.7, in quanto in Italia le banche praticano il prestito ad uso di oro, con esclusione dell'uso industriale. Di conseguenza, era a suo avviso necessario prevedere il parere della Banca d'Italia.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'emendamento presentato dai relatori non affronti in modo efficace le principali problematiche poste dall'articolo 14. Osserva, infatti, che, con l'emendamento 14.7 i relatori hanno ritenuto di proporre una nuova formulazione dell'articolo 14 al fine di salvaguardare il principio secondo il quale è la Banca d'Italia a stabilire la quantità di oro alla quale applicare l'imposta sulle plusvalenze. A suo avviso, la proposta dei relatori, qualora approvata, non determinerà effetti positivi in termini di gettito, essendo comunque determinante

la volontà della Banca d'Italia di trasferire risorse allo Stato.

Lino DUILIO (PD), biasimando ancora una volta le condizioni logistiche in cui le Commissioni sono state costrette a svolgere il proprio lavoro, rileva che il decreto-legge in esame contiene di per sé norme eterogenee e l'articolo 14, in particolare, appare violare alcuni principi fondamentali del sistema dei rapporti tra lo Stato e la Banca d'Italia. Quanto all'emendamento dei relatori 14.7, non essendo state chiarite le finalità della proposta, ne auspica il ritiro.

Alberto FLUVI (PD) ritiene necessario un chiarimento sulla copertura finanziaria dell'emendamento dei relatori 14.7, al fine di comprendere se la proposta prefiguri una riduzione delle risorse presenti nella Tabella C o anche il ricorso a tagli lineari delle risorse del bilancio dello Stato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che la copertura della proposta emendativa è stata predisposta sulla base di criteri prudenziali.

Alberto FLUVI (PD) osserva che le considerazioni del presidente Conte fanno presumere che le misure prospettate non determinino il gettito atteso.

Gian Luca GALLETTI (UdC) concorda con il collega Fluvi circa i dubbi sulla capacità delle norme trattate di produrre degli introiti per i conti pubblici. Fa presente che, sul piano dei principi di contabilità, non è possibile coprire spese ordinarie con entrate straordinarie, che invece possono solo essere destinate alla riduzione del debito.

Lino DUILIO (PD) invita i relatori ed il Governo a chiarire come debba essere interpretato il comma 5 dell'emendamento 14.7 dei relatori, poiché dalla lettura del testo emergerebbe un dato inaccettabile, ovvero che con decreto ministeriale si possano surrettiziamente ridurre le risorse previste da una fonte normativa primaria

e, segnatamente, dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.

Andrea LULLI (PD) esprime forti preoccupazioni sul comma 5 dell'emendamento 14.7, che contribuisce a rendere meno trasparente la gestione dei fondi di bilancio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 14.7 dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Rubinato 14.5, Borghesi 14.2 e 14.4 e Galletti 14.3. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi i subemendamenti Abrignani 0.14.03.2 e Bitonci 0.14.03.1 e approvano l'articolo aggiuntivo 14.03 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.15.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione* avverte che i relatori hanno presentato un'ulteriore riformulazione del loro emendamento 5.111.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bragantini 3.12, a condizione che sia riformulato, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fava 3.8, 3.9, 3.10 e 3.16 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lulli 3.21.

Giulio CALVISI (PD) illustra l'emendamento Lulli 3.22 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lulli 3.22, e gli identici Poli 3.36 e Quartiani 3.28; approvano quindi l'emendamento Lulli 3.23.

Gianfranco CONTE, *presidente*, al fine di consentire al Governo di effettuare una valutazione sugli effetti dell'approvazione dell'emendamento Lulli 3.23, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 12.45.

Raffaele VOLPI (LNP), manifesta apprezzamento per l'attività delle Commissioni, in particolare con riferimento al settore dell'energia. Sottolinea l'importanza dello stato degli indirizzi nel settore delle infrastrutture energetiche, richiamando a tal fine l'emendamento sul settore elettrico presentato dal deputato Bernardo. Auspica inoltre il raggiungimento di intese tra maggioranza ed opposizioni al fine di coadiuvare il Governo nell'individuazione di una strategia generale nel settore dell'energia. Si sofferma in particolare sull'esigenza di aggiornare il piano energetico e sulle positive ricadute occupazionali degli investimenti nello stesso settore. Ritieni quindi che gli investimenti debbano essere inquadrati in un piano energetico generale che, fornendo un quadro generale certo possa consentire sinergie con favorevoli ricadute sull'occupazione. Chiede quindi che il Governo proceda nella direzione di un intervento il più possibile organico, evitando eccessive parcellezioni, deleterie per le imprese del settore.

Massimo VANNUCCI (PD) manifesta apprezzamento per l'intervento del collega Volpi, condividendo molte delle sue osservazioni.

Federico TESTA (PD) visto che l'approvazione dell'emendamento Lulli 3.23 dà

all'Autorità per l'energia elettrica la possibilità di verificare i costi, ritiene che il vantaggio previsto del *gas release* non vada solo alle grandi imprese ma anche alle piccole e medie imprese ma anche ai cittadini. Chiede pertanto di votare a favore dell'emendamento Lulli 3.24.

Roberto GIACHETTI (PD) invita le presidenze a verificare le sostituzioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lulli 3.24.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fava 3.11 è stato ritirato.

Alberto FLUVI (PD) fa proprio l'emendamento 3.11 e chiede che sia messo in votazione.

Andrea LULLI (PD) rileva di non aver compreso le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 3.24 che intendeva riequilibrare benefici e costi delle misure dell'articolo 3 tra grandi e piccole imprese.

Giulio CALVISI (PD) rileva che il suo gruppo ha fatto proprio un emendamento presentato da un gruppo della maggioranza e rappresenta una misura ragionevole che peraltro non presenta profili problematici di copertura in quanto distribuisce il medesimo beneficio tra più soggetti.

Federico TESTA (PD) rileva che l'articolo 3 nella sua attuale formulazione si traduce in maggiori costi per le famiglie.

Gianfranco CONTE, *presidente*, prima di passare alla votazione dell'emendamento 3.24, ricorda che si è già proceduto a dare conto delle sostituzioni pervenute e pertanto non risulta possibile procedere ad ulteriori sostituzioni. Segnala in particolare, che il deputato D'Antoni già sostituito in precedenza non potrà ora prendere parte alla votazione, prendendo an-

cora parte alle votazioni il deputato Quartiani che lo sostituisce.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) contesta che non si possa procedere a sostituzioni nel corso delle votazioni.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che anche i gruppi della maggioranza stanno ricorrendo a sostituzioni tardive.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se il collega D'Antoni, componente della VI Commissione e sostituito presso quella Commissione, possa ora sostituire un componente della V Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che le Commissioni riunite rappresentano un organo unitario e pertanto non è possibile procedere nel senso indicato dal deputato Baretta.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva di aver presentato la sostituzione del deputato con il deputato Delfino, mai effettuata nel corso delle votazioni e chiede che venga accettata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che dal momento in cui è stata formalmente aperta la fase di votazione non si possono effettuare altre sostituzioni. Conseguentemente, la richiesta del deputato Ciccanti risulta tardiva.

Roberto GIACHETTI (PD) rileva che l'argomentazione del Presidente vale per la singola votazione, non per la fase di votazione nel suo complesso. In altre parole, in presenza di una votazione aperta su una singola proposta emendativa non si può procedere ad ulteriori sostituzioni, mentre ad ogni nuova votazione si può procedere a nuove sostituzioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che per procedere nel senso indicato dal deputato Giachetti sarebbe necessaria una sospensione della seduta praticamente per ogni votazione al fine di verificare le

sostituzioni pervenute e l'identità dei deputati presenti nell'aula.

Roberto GIACHETTI (PD), concordando con la valutazione del presidente, e ritenendo essenziale garantire la regolarità delle votazioni, invita a sospendere la seduta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta, invitando i gruppi a far pervenire in modo chiaro e definitivo le sostituzioni.

La seduta sospesa alle 13.25 è ripresa alle 13.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conferma che non è stata presentata nessuna nuova proposta emendativa riferita all'articolo 21 del decreto-legge. Avverte, quindi, che si procederà alla votazione dell'emendamento Fava 3.11.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di chiarire se verranno poste in votazione anche le proposte emendative sulle quali i relatori avevano espresso un parere favorevole, ma successivamente accantonate.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) evidenzia che al momento della sospensione della seduta era in corso la votazione di un emendamento e, pertanto, alla ripresa è necessario riprendere da tale votazione.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che, malgrado le assicurazioni fornite nella scorsa seduta dal viceministro Vegas, non risulta presentata alcuna proposta emendativa volta a superare le problematiche emerse a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ventucci 21.4, che prevede una fattispecie di ravvedimento operoso per il mancato versamento del prelievo erariale unificato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dà lettura delle sostituzioni pervenute. Avverte quindi che le Commissioni passeranno alla votazione dell'emendamento Fava 3.11, fatto proprio dal deputato Fluvi

e che successivamente verranno posti in votazione, in unica soluzione, tutti i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi e subemendamenti sui quali i relatori ed il Governo hanno espresso parere favorevole, in alcuni casi subordinando lo stesso ad una riformulazione delle proposte. Avverte infine che, tra gli emendamenti con parere favorevole dei relatori e del Governo, deve intendersi compreso anche l'emendamento Bragantini 3.12 (*nuova formulazione*), che è in distribuzione.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede ai relatori di voler chiarire quale sia il loro parere sull'emendamento 17.90 e sull'articolo aggiuntivo 2.08 da lui presentati.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, precisa che i relatori esprimono parere favorevole sull'emendamento Borghesi 17.90, se riformulato nel senso di espungere la parte consequenziale, invitando invece al ritiro dell'articolo aggiuntivo Borghesi 2.08.

Antonio BORGHESI (IdV) accetta la riformulazione del suo emendamento 17.90 prospettata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che anche l'emendamento Borghesi 17.90 deve intendersi compreso tra quelli che saranno posti in votazione in unica soluzione.

Roberto GIACHETTI (PD) contesta la procedura prospettata dalle presidenze, rilevando come non esista alcuna norma regolamentare che consente di porre in votazione in unica soluzione l'insieme delle proposte emendative sulle quali si sia registrato il parere favorevole dei relatori, richiamando a tale riguardo la disposizione di cui all'articolo 79, comma 10 del regolamento, la quale consente alle presidenze delle Commissioni di procedere, in sede referente, di applicare per principi ed in via procedurale relativamente alle deliberazioni per la formulazione del testo e degli articoli, assicurando tuttavia il diritto a ciascun gruppo di porre in votazione

almeno due emendamenti per ogni articolo. Ritiene quindi che le decisioni delle presidenze costituiscano una grave violazione dei principi regolamentari e dei diritti dei parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva innanzitutto come l'esame del provvedimento si è svolto in condizioni oggettivamente molto disagiate. Ciò premesso rileva, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Giachetti, come sussistano numerosi precedenti, relativi anche all'esame di disegni di legge di conversioni di decreti-legge nei quali la presidenza della Commissione ha posto in votazione in unica soluzione le proposte emendative sulle quali i relatori ed il Governo avessero espresso voto favorevole. Al riguardo, ricorda come nella riunione di ieri degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, al fine di rispettare il nuovo termine per l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, fosse stato deciso di concludere, entro le ore 13 di oggi, l'esame in sede referente, pervenendo alla compiuta definizione di un testo della Commissione. Al riguardo, era stato altresì precisato che la Presidenza, al fine di rispettare il predetto termine temporale, avrebbe posto in votazione i singoli emendamenti ancora da esaminare, senza prevedere dichiarazioni di voto, ovvero avrebbe posto in votazione nel loro complesso le proposte emendative sulle quali vi era il parere favorevole dei relatori e del Governo, unitamente al mandato ai relatori a riferire all'Assemblea. Al riguardo, fa presente come tale ultima procedura trovi riscontri in numerosi precedenti parlamentari. Ricorda, a titolo di esempio, la votazione avvenuta, in questa legislatura, presso la VI Commissione nella giornata del 13 novembre 2008, avente ad oggetto il complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai singoli articoli di un provvedimento, nonché la votazione, intervenuta il 31 maggio 2007, sempre presso la VI Commissione, nella quale sono stati respinti con votazione riassuntiva tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati ad un decreto legislativo. Ancora,

nella seduta del 7 dicembre 2007, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Commissione bilancio, il Presidente ha posto in votazione un « blocco » di proposte emendative sulle quali sussisteva il parere favorevole del relatore; nella seduta del 17 gennaio 2007 della Commissione Affari costituzionali, il Presidente, in conclusione dell'esame di un decreto-legge in materia di proroga di termini, ha posto in votazione il mandato al relatore a riferire su un testo modificato rispetto a quello risultante dall'esame degli emendamenti. Inoltre, nella seduta del 17 ottobre 1996, in occasione dell'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, il Presidente ha posto in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento come modificato da una serie di emendamenti sui quali si era registrata una significativa convergenza nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, intendendosi conseguentemente respinti tutti gli altri emendamenti presentati. Infine, ricorda come, già nella seduta della Commissione bilancio del 23 giugno 1993, il Presidente avesse posto in votazione la proposta di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo di un disegno di legge con le modifiche proposte dal relatore, intendendosi conseguentemente assorbiti, preclusi o respinti i restanti emendamenti. Osserva, quindi, come tale prassi sia conforme all'informalità e alla flessibilità della sede referente, che comporta l'esercizio di significativi poteri in materia di organizzazione dei lavori da parte dei Presidenti delle Commissioni, anche al fine della necessità di rispettare i tempi per la conclusione dell'esame in tale sede. In particolare, in applicazione dei principi di autonomia procedurale, sono costantemente ammesse votazioni riassuntive ed implicite. Rileva altresì come ogni precedente vada collocato nel contesto nel quale esso si verifica. Nel caso di specie, le Commissioni hanno dedicato all'esame del provvedimento nove sedute, per complessive trentuno ore di esame, che si è svolto in prevalenza sulla base delle richieste dei gruppi di opposizione e, in ogni caso, attribuendo ai com-

ponenti di tali gruppi la facoltà di intervenire senza limiti di sorta sugli emendamenti presentati. Le Commissioni hanno svolto una compiuta istruttoria sulle questioni politiche essenziali e sono state, tra l'altro, accolte significative proposte emendative dei gruppi di opposizione, quali quelle riferite all'articolo 22, in materia di cure palliative, e quella concernente la disciplina del Patto di stabilità interno. Da ultimo, sottolinea come le Commissioni abbiano per due volte chiesto e ottenuto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo rinviasse l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento. Rileva, infine, come concludere l'esame nel modo da lui indicato valorizzi il ruolo svolto dalle Commissioni e, al contempo, sottolinea la necessità che le stesse svolgano responsabilmente il proprio ruolo.

Per quanto riguarda la possibilità, prevista dal comma 10 dell'articolo 79, del regolamento, che ciascun gruppo segnali due emendamenti per ciascun articolo da porre in votazione, sottolinea come già da diverse sedute le presidenze avessero evidenziato ai gruppi tale ipotesi, che non è stata tuttavia valutata favorevolmente.

Lino DUILIO (PD) pur ricordando il precedente riferito alla sessione di bilancio per il 2007, ritiene che le modalità di esame seguite in quell'occasione non possano essere estese anche all'esame del decreto-legge oggi in discussione. In primo luogo, infatti, la votazione che si svolse in quell'occasione ebbe ad oggetto un pacchetto di emendamenti che costituiva il frutto di un lungo e approfondito confronto tra la maggioranza e l'opposizione. Inoltre, sottolinea come il precedente richiamato si riferisca all'esame del disegno di legge finanziaria e, pertanto, ritiene che non possa essere esteso ad un provvedimento che non rientra nella sessione di bilancio e non è neppure collegato alla manovra di finanza pubblica. Rileva, altresì, che nell'esame del decreto-legge non si è adeguatamente verificata la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per il ricorso allo strumento della

decretazione, in quanto nell'attuale disciplina regolamentare si è determinato un sostanziale vuoto di competenze per la verifica di tali requisiti. Ritiene, conclusivamente, che la presidenza delle Commissioni riunite debba evitare il ricorso ad una votazione complessiva sugli emendamenti non ancora esaminati, rilevando come si tratterebbe di una decisione procedurale gravissima, che non potrà non costituire un precedente da applicare in analoghe circostanze future.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede alla presidenza delle Commissioni riunite di fornire chiarimenti sui precedenti procedurali richiamati, in quanto ritiene essenziale verificare puntualmente che la decisione politica che le Commissioni si apprestano ad adottare sia assunta nel pieno rispetto delle procedure di esame previste dal Regolamento.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolineando come l'esame del decreto-legge sia giunto ad un passaggio cruciale dal punto di vista del metodo e del merito, ritiene doveroso sottolineare che la votazione di tutte le proposte emendative presentate nel corso dell'esame in sede referente non è stata possibile, in quanto la maggioranza e il Governo hanno costantemente scelto di rinviare l'esame dei principali snodi del provvedimento e delle questioni problematiche sollevate dall'opposizione. In questo quadro, l'Esecutivo e la maggioranza hanno preferito dare priorità alla votazione delle proposte emendative in materia di giochi riferite all'articolo 21 del decreto-legge piuttosto che esaminare le proposte riferite alla cosiddetta Tremontiter e allo scudo fiscale. Sottolinea, inoltre, come ancora nella giornata di ieri si era appellato ai capigruppo della maggioranza per verificare se fosse possibile individuare una sede di dialogo che consentisse l'individuazione di misure anticrisi condivise da maggioranza e opposizione. Rileva, tuttavia, come anche quest'ultimo tentativo sia risultato infruttuoso e non può che riscontrare come la procedura di esame seguita abbia portato a risultati complessivi

assolutamente insoddisfacenti. Poiché mancano ancora quattro anni alla chiusura della legislatura, ritiene assolutamente necessario individuare modalità di esame dei provvedimenti condivise tra maggioranza e opposizione.

Rolando NANNICINI (PD) chiede al viceministro Vegas di ribadire l'impegno a riformulare la disposizione dell'emendamento 21.4, in particolare dovrebbe essere precisato che la responsabilità erariale sussiste anche in presenza della facoltà di ravvedimento operoso prevista dall'emendamento.

Marco CAUSI (PD) rileva che il modo di procedere del Governo risulta assai gravato in quanto attraverso gli emendamenti dei relatori, e quindi senza avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, ha inserito nel testo provvedimenti importanti come il condono per i capitali espropriati. Osserva che questo modo di procedere ha anche consentito al Governo di eludere l'obbligo di presentazione della relazione tecnica.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) rileva che rispetto alla richiesta avanzata ai relatori e al Governo, anche da parte di esponenti della maggioranza, di discutere subito l'articolo 5, è stato ripetutamente sostenuto che l'esame doveva essere rinviato al fine di consentire un approfondimento. Costata ora che l'approfondimento non è stato compiuto e ritiene che il costante rinvio è stata una scelta per evitare discussioni su un argomento che creava problemi all'interno della maggioranza. In questo modo, con il concorso dei presidenti, si è ulteriormente compromesso il ruolo del Parlamento. Conclude richiamando la celebre osservazione di Abramo Lincoln, usata nei confronti della maggioranza e del Governo negli scorsi giorni da un esponente della maggioranza medesima, Antonio Martino, che sosteneva che è possibile prendere in giro poca gente per molto tempo, o molta gente per poco tempo, ma non è possibile prendere in giro molta gente per molto tempo.

Lino DUILIO (PD), ribadendo le critiche già esposte sulle modalità con le quali si è proceduto all'esame, chiede di sottoscrivere l'emendamento Polledri 22.24 in materia di cure palliative, rilevando che si tratta probabilmente dell'unica materia su cui vi è stato nel corso dell'esame un confronto serio che ha portato all'individuazione di una soluzione, per quanto non ottimale, almeno soddisfacente.

Cesare MARINI (PD) richiama le Commissioni e la presidenza all'esigenza di un rispetto rigoroso del regolamento, specie in una situazione in cui il Governo sta abusando del potere della decretazione d'urgenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in risposta alle osservazioni di molti intervenuti, rileva che la Presidenza ha compiuto ogni sforzo per garantire, nelle difficili condizioni date, un esame il più possibile ordinato. Ricorda che, a tal fine, ad esempio, è stato richiesto ai gruppi di segnalare le proposte emendative da porre effettivamente in votazione e, tuttavia, alcuni importanti gruppi hanno ritenuto di non procedere alla segnalazione delle proposte emendative, mantenendo delle riserve di carattere generale sul provvedimento e sulle proposte emendative già presentate dai relatori e dal Governo. Osserva che molti dei precedenti da lui richiamati non si riferiscono né a provvedimenti di bilancio né a provvedimenti collegati alla manovra finanziaria.

Carmelo LO MONTE (Misto-MpA) rileva che alcuni gruppi hanno proceduto a segnalazioni che tuttavia non sono state prese in considerazione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ribadisce che nel caso si proceda alla votazione in blocco sulle proposte emendative verrà operata una grava violazione degli articoli 79, comma 10, e 85 e 87 del Regolamento, che non risulta in alcun modo giustificata dalla prassi in quanto non si tratta né di un provvedimento esaminato nel corso della sessione di bi-

lancio né di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. In proposito, di fronte al richiamo alla prassi operata dal presidente, ricorda di aver richiesto di avere contezza del contenuto dei precedenti citati.

Luciano ROSSI (PdL) sottoscrive l'emendamento Ceroni 25.5.

Pietro FRANZOSO (PdL), con riferimento all'emendamento Soglia 19.22, su cui i relatori hanno espresso un parere favorevole, segnala che potrebbe risultare opportuno riformulare ulteriormente l'emendamento nel senso di aggiungere alla fine del comma 1-*bis* le parole « dando priorità al sistema informativo del demanio marittimo (SID) ».

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Leo 17.70, come riformulato.

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto per protesta contro la violazione del Regolamento operata, rilevando che la prassi richiamata non può costituire in alcun modo un precedente.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che il suo gruppo ha proceduto alla presentazione di subemendamenti anche sugli emendamenti contestati. Ricorda pure di aver prospettato nella seduta di ieri agli altri gruppi di opposizione la possibilità di richiedere al Governo e alla maggioranza impegni precisi in materia di pensioni, imprese, scudo fiscale, terremoto, nonché il ritiro dell'emendamento 21.4, ritenendo che in caso di mancata disponibilità del Governo sarebbe stato opportuno abbandonare i lavori. Osserva che, essendo prevalso un diverso orientamento, il suo gruppo voterà contro tutte le proposte emendative e contro il conferimento del mandato ai relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ricordare l'atteggiamento costruttivo assunto

dal suo gruppo lungo tutto il primo anno di legislatura, ribadisce che quanto sta avvenendo rappresenta solo l'ultimo esempio di un progressivo deterioramento di rapporti che rischia di tramutarsi in un depauperamento dei rispetti ruoli della maggioranza e dell'opposizione. In quest'ambito, con riferimento al merito del provvedimento, ricorda che il suo gruppo ha avanzato delle proposte concrete sull'articolo 1, sull'articolo 5 e sull'articolo 25, in molti casi giudicate interessanti dal Governo e dai relatori, ma poi regolarmente rifiutate. Conclusivamente, anche al di là di questi aspetti, annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto per non avallare la grave violazione del regolamento della Camera e della consuetudine parlamentare operata.

Maurizio LEO (PdL) precisa che il proprio emendamento 17.70 deve intendersi ulteriormente riformulato, nel senso di sostituire le parole: « interamente partecipate da un singolo ente locale » con le seguenti: « controllate direttamente o indirettamente da un singolo ente locale ».

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Leo 17.70, come da ultimo riformulato.

Carmelo LO MONTE (Misto-MpA) annuncia il voto contrario del suo gruppo, rilevando che le questioni segnalate dal suo gruppo non sono state prese in considerazione come meritavano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato le riformulazioni prospettate dai relatori con riferimento alle proposte emendative sulle quali è stato espresso parere favorevole.

Pone quindi in votazione le proposte emendative sulle quali si è registrato il parere favorevole dei relatori e del Governo di seguito indicate: 3.46 dei relatori; Bragantini 3.12 (*nuova formulazione*), 5.111 (*nuova formulazione*) dei relatori; Ciccanti 5.83, Forcolin 5.31 (*nuova formulazione*); 11.060 dei relatori; Torazzi

11.013; 11.061 del Governo; Bernardo 12.2; 13.05 (*nuova formulazione*) dei relatori; Franzoso 15.17; Fluvi 15.21; gli identici Baretta 15.22 e Antonio Pepe 15.5; che assorbono gli emendamenti Lo Presti 15.3 e 15.2; Ventucci 15.9 (*nuova formulazione*); Toccafondi 15.8; Bernardo 15.10; Soglia 15.11; Bernardo 15.12; Del Tenno 15.13; Leo 15.20 (*nuova formulazione*); Ventucci 15.15; Vincenzo Antonio Fontana 15.19; Toccafondi 15.02; Bernardo 15.03; 16.11 (*nuova formulazione*) dei relatori; Gioacchino Alfano 16.7; Marinello 16.01 (*nuova formulazione*); Borghesi 17.90 (*nuova formulazione*); Leo 17.70 (*nuova formulazione*); Bruno 17.86 (*ulteriore nuova formulazione*); Del Tenno 19.64 e 19.21 (*nuova formulazione*); 19.66 dei relatori; Ceroni 19.17; Soglia 19.22 (*nuova formulazione*); Borghesi 20.14; Bernardo 0.22.42.1; 22.42 dei relatori; Polledri 22.24 (*nuova formulazione*); Brugger 22.15 (*nuova formulazione*); Bocchino 22.36 (*nuova formulazione*); Bernardo 22.03; 22.013 (*nuova formulazione*) del Governo; Pelino 23.13 (*nuova formulazione*), che assorbe Lolli 23.82; Lolli 23.41 (*nuova formulazione*); 23.116 (*nuova formulazione*) dei relatori; 0.23.117.1 Bitonci; 23.117 dei relatori; Bernardo 23.50; Pugliese 23.17; Del Tenno 23.56; 24.18 (*nuova formulazione*) dei relatori e Ceroni 25.5.

Le Commissioni approvano quindi, in un'unica votazione, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti appena richiamati, conferendo quindi mandato ai relatori, Moroni per la V Commissione e Fugatti per la VI Commissione, a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come modificato per effetto degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni. Deliberano infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Bernardo 4.06, sul quale in precedenza era stato emesso un giudizio di inammissibilità, deve invece intendersi ammissibile.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara di valutare favorevolmente l'articolo aggiuntivo Bernardo 4.06.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 204 di venerdì 17 luglio 2009, a pagina 18, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: « del pre-

sente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »; a pagina 21, prima colonna, trentacinquesima riga, le parole « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera l) »; a pagina 21, seconda colonna, diciassettesima riga, sono soppresse le parole: « comma 1, lettera l) »; a pagina 21, seconda colonna, ventesima riga, le parole « numero 5 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »; a pagina 21, seconda colonna, ventiduesima riga, la parola « 6) » è sostituita dalla seguente « 1-bis. »; a pagina 22, prima colonna, ottava riga, sostituire le parole: « dell'istituzione » con le seguenti: « della Scuola »; a pagina 22, prima colonna, quarantatreesima riga, sostituire le parole: « dell'istituzione » con le seguenti: « della Scuola »;.

ALLEGATO

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b)*, è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla

lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-*bis*, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a

soggetti affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavo-

ratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legi-

slativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclu-

sione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto ministeriale di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 25 apporre le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole « 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011 » con le seguenti »256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012 »;

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: « 78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni » con le seguenti: »279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni ».

1. 021. (nuova formulazione) Il Governo.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: sostenuti dal cedente aggiungere le seguenti: verificati dall'Autorità per l'energia elettrica sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.

3. 23. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente

non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

3. 46. I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo, si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3, dell'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei Servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

3. 12. (nuova formulazione) Bragantini, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia » con le seguenti: « alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, agli interventi relativi alla produzione dell'energia ».

4. 100. I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del novanta per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità

del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 017. *(ulteriore nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: « a presentare offerte » sono inserite le seguenti: « , ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) » e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. »;

2) al comma 2, alinea, le parole: « di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, » sono soppresse;

d) all'articolo 88:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. »;

3) al comma 2, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni » e la parola: « giustificazioni » è sostituita dalla seguente: « precisazioni »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. »;

5) al comma 4, le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « tre giorni »;

6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. » e, al secondo periodo, le parole: « dichiara l'aggiudicazione » sono sostituite dalle seguenti: « procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione »;

e) all'articolo 122, comma 9, le parole: « l'articolo 86, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 87, comma 1 »;

f) all'articolo 124, comma 8, le parole: « l'articolo 86, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 87, comma 1 »;

g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni » e, al quarto periodo, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

h) all'articolo 166:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non

siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 08. *(ulteriore nuova formulazione)* Ceroni.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « in macchinari ed apparecchiature » con le seguenti: « in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature ».

5. 83. Ciccanti, Occhiuto, Galletti.

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti »*

b) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 3-bis. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. »

3-ter. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'ABI per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

d) *alla rubrica, sostituire le parole: « utili reinvestiti » con la seguente: « investimenti ».*

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

« 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ».

8-ter. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

« 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ».

5. 111. *(nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo. »

5. 31. *(nuova formulazione)* Forcolin.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), al punto 6 aggiungere le seguenti parole: « secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. »

10. 10. *(nuova formulazione)* Zeller.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 7.** (nuova formulazione) Pizzolante.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 20.** (nuova formulazione) Bitonci.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 25.** (nuova formulazione) Strizzolo.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 30.** (nuova formulazione) Corsaro.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 39.** (nuova formulazione) Del Tenno.

Al comma 1, lettera a) numero 7, sostituire le parole: « 10.000 euro annui » con le seguenti: « 15.000 euro annui. »

* **10. 14.** (nuova formulazione) Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a) numero 7, sostituire le parole: « 10.000 euro annui » con le seguenti: « 15.000 euro annui. »

* **10. 27.** (nuova formulazione) Baretta, De Micheli.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

* **10. 17.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole: , da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

* **10. 32.** Corsaro.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole: , da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

* **10. 41.** Del Tenno.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva – DURC).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria rico-

nosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento »;

b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 ».

11. 060. I Relatori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Sportello unico per le attività produttive)

1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: « con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente » sono soppresse.

11. 013. Torazzi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Addizionale alle imposte sul reddito).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per

i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.

11. 061 Il Governo.

ART. 12.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgersi all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.

3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

12. 2. Bernardo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato).

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea ed in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di sconto di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo sconto di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,

n. 409, e successive modificazioni, Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « dal 5 al 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 al 50 »

b) al comma 5, le parole: « dal 5 al 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 al 50 ».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

13. 05. (nuova formulazione) I Relatori.

ART. 14.

Al comma 4, dopo le parole: si applicano previo parere aggiungere le seguenti: favorevole.

* **0. 14. 7. 4.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: favorevole.

* **0. 14. 7. 5.** Fluvi, Baretta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di euro 300 milioni.

2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

5. Nel caso in cui a seguito delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante la riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle au-

torizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009 ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 7. I Relatori.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interope-

rabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al precedente periodo, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

14. 03. I Relatori.

ART. 15.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: all'INPS inserire le seguenti: e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria.*

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: a decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.

15. 17. Franzoso.

Al comma 2, dopo la parola: ritenuta inserire la seguente: d'acconto.

15. 21. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato *inserire le seguenti:* nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

b) al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato *inserire il seguente periodo:* e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

* **15. 5.** Antonio Pepe.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato *inserire le seguenti:* nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

b) al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato *inserire il seguente periodo:* e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

* **15. 22.** Baretta.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nei limiti di spesa di cui alle somme residue dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e successive modificazioni.

15. 9. (nuova formulazione) Ventucci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente ».

15. 8. Toccafondi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

15. 10. Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialità e garanzia ed in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

15. 11. Soglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera *e*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari ».

15. 12. Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.

15. 13. Del Tenno.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori,

di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa editale prevista per ogni singola norma violata;

b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

8-ter. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma *8-bis*, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma *8-bis*, mediante l'invio di apposita comunicazione.

8-quater. Con il provvedimento di cui al comma *8-bis* è approvato il modello della comunicazione di cui al comma *8-ter* e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

8-quinquies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.

15. 20. (nuova formulazione) Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmis-

sione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive ».

15. 15. Ventucci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « installazione » sono aggiunte le seguenti parole: « o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni »;

b) al comma 2, terzo periodo, le parole: « il possessore dei » sono sostituite dalle seguenti: « l'esercente a qualsiasi titolo i »;

c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: « o, nel caso » fino a: « nulla osta » sono soppresse;

d) al comma 2, quinto periodo, la parola: « Sono » è sostituita dalle seguenti: « Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono »;

e) al comma 2, quinto periodo, le parole: « il possessore dei » sono sostituite dalle seguenti: « il possessore o detentore, a qualunque titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualunque titolo »;

f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1».

15. 19. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.

(Disposizioni in materia di giochi).

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».

3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione ad AAMS e agli Organi di polizia delle illicite o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

15. 02. Toccafondi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-ter.

(Piano straordinario di contrasto al gioco illegale).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto al gioco illegale.

2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato,

presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio di Sogei spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovrintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi *on line* illegali.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2.

15. 03. Bernardo.

ART. 16.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a

336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868, 4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni

di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.

16. 11. *(nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 7. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Riassegnazione dei Fondi per infrastrutture irrigue).

A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completa-

mento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 le attività di cui all'articolo 1-*ter*, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.

16. 01. *(nuova formulazione)* Marinello.

ART. 17.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni che allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

17. 90. *(nuova formulazione)* Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 17, dopo il comma 22 inserire i seguenti:

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

17. 70. (nuova formulazione) Leo.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme vigenti, la Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica, anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.

31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.

31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzioni collegiale o monocratica della Corte.

31-quinquies. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Al fine di rafforzare l'attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l'indipendenza della Corte dei conti in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione e i piani di sviluppo. Nella relazione sono, in particolare, illustrate le spese connesse alle funzioni della Corte quale organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa. La relazione individua, distintamente rispetto alle spese obbligatorie e d'ordine e a quelle legate all'espletamento delle funzioni giurisdizionali, le esigenze direttamente ricollegabili allo svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, nonché alle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge, ivi comprese le attività conseguenti all'applicazione dei commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 11. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze. »

31-sexies. Il comma 63 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

17. 86. (Ulteriore nuova formulazione) Bruno.

ART. 19.

Al comma 1, capoverso 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica ».

19. 64. Del Tenno.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) ai commi 7 e 8, alinea, sostituire le parole: e successive modificazioni con le seguenti: come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

19. 66. I Relatori.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

19. 21. (nuova formulazione) Del Tenno.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sostituire le parole: « della Società », con le seguenti: « delle società », ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

b) al comma 12, sostituire le parole: « della società », con le seguenti: « delle società ».

19. 17. Ceroni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari ad euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari ad euro 14.510.000,00, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta dell'intero gruppo e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000,00, a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 della stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000,00, a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 della stato di previsione del medesimo Ministero.

19. 22. *(nuova formulazione)* Soglia.

ART. 20.

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia.

20. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Palagiano, Mura.

ART. 22.

All'emendamento 22.42 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 2, dopo le parole « dello stesso » *inserire le seguenti:* « , e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale ».

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuarsi entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.

0. 22. 42. 1. Bernardo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009;

2) alla lettera b) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso; inoltre;

b) al comma 4, alinea, dopo le parole: di tutelare aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

22. 42. I Relatori.

All'articolo 22, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del Bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

22. 15. *(nuova formulazione)* Brugger.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con intesa da stipularsi,

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

22. 24. *(nuova formulazione)* Polledri, Bernardo, Duilio, Laura Molteni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: « tenendo conto » fino a: « spesa complessiva » sono sostituite dalle seguenti: « con l'eccezione della quota di sfioramento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali, e da queste distribuite direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche ».

22. 36. *(nuova formulazione)* Bocchino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata

dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

22. 03. Bernardo, Corsaro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento).

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età

e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto ».

2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere alle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tal fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 ».

22. 013. *(nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 23.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il Programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo fino a tutto il 30 giugno 2010. »

b) Al comma 15 sostituire le parole: « dell'Abruzzo » con le seguenti: « dell'Aquila ».

23. 13. *(nuova formulazione)* Pelino.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti de L'Aquila e del Conservatorio « Alfredo Casella » de L'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.

23. 41. *(nuova formulazione)* Lolli, Ghizoni, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-ter. Nel comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « limitatamente al prossimo esercizio finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010 ».

23. 116. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Sostituire le parole: provvedimenti adottati con le seguenti: procedimenti avviati.

0. 23. 117. 1. Bitonci, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ».

23. 117. I Relatori.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché

entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano intestate a persone fisiche.

21-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governative o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

21-quater. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni, le parole da: « 1. Apposita carta bollata » fino a: « dieci marche del taglio massimo. » sono sostituite dalle seguenti: « 1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera a) aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta. ».

23. 50. Bernardo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2011 ».

23. 17. Pugliese.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: « anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2010 ».

23. 56. Del Tenno.

ART. 24.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi da 1 a 72;
- b) sostituire il comma 76 con il seguente:

« 76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro »;

- c) sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga missioni di pace e segreto di Stato ».

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 35-bis. Al fine di assicurare la continuità della funzione , le nomine dirigenziali generali delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-operativa del Ministero della difesa, ove concernenti dipendenti del Ministero, sono effettuati su dipendenti che siano in servizio all'atto della deliberazione di nomina e comunque in data compresa tra il novantesimo e il trentesimo giorno precedente l'assunzione dell'incarico. »;

b) al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: « e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

c) al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 ».

24. 18. (nuova formulazione) I Relatori.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, senza alcuna maggiorazione né sanzione e senza alcun interesse.

25. 5. Ceroni.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di una indagine conoscitiva in materia di soppressione delle province (<i>Deliberazione</i>)	69
Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	70
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	77
SEDE LEGISLATIVA:	
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti ed emendamenti</i>)	78
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Nuovo testo C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	80
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	73
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	81
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	82

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	83
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	84
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	85
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2411 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	86
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli ed emendamenti (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	87

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.10.

Deliberazione di una indagine conoscitiva in materia di soppressione delle province.

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale recanti modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 10 settembre 2009. Nel corso dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà all'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI, della Lega delle autonomie, nonché di esperti della materia e di rappresentanti di enti e associazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva formulata dal presidente.

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una ulteriore proroga, al 31 ottobre 2009, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, la cui scadenza, originariamente fissata al 31 marzo 2009, era stata successivamente prorogata al 31 luglio 2009. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone quindi di deliberare la proroga al 31 ottobre 2009 del termine di conclusione dell'indagine.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 31 ottobre 2009 il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.15.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, illustra, per gli aspetti di competenza, il

contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Sottolinea, in particolare, come il documento in questione accenni, nelle sue sintesi e conclusioni, alla riforma istituzionale dello Stato (a partire dal federalismo fiscale) come ad una delle principali aree di intervento cui guardare, dopo la crisi, per ristabilire nel Paese condizioni di crescita più robuste nel medio-lungo periodo.

Ricorda quindi che il DPEF sottolinea il ruolo fondamentale del nuovo disegno del decentramento delineato dalla legge delega sul federalismo fiscale, che pone al centro del processo di allocazione delle risorse criteri basati su costi e fabbisogni di spesa *standard*, superando esplicitamente il criterio della spesa storica.

Con riferimento all'attuazione del programma di governo, fa presente che il documento evidenzia, oltre all'accelerazione impressa al processo di attuazione del federalismo fiscale, l'attività particolarmente intensa in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, la riforma della pubblica amministrazione, gli interventi per la semplificazione normativa, che hanno portato all'abrogazione di oltre 30 mila leggi.

Nel DPEF si evidenzia, in particolare, come dalla riforma della pubblica amministrazione il Governo si attenda, sulla base di una stima prudenziale, una crescita media annua del prodotto potenziale compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento in più rispetto all'andamento in assenza della riforma. Si richiama, inoltre, il Piano « i2012 », che integra le politiche per l'innovazione nella pubblica amministrazione (Piano di *e-government* 2012) e le politiche per le imprese al fine di perseguire una profonda innovazione tecnologica della pubblica amministrazione.

Rileva poi come nel documento di fa presente che è in via di elaborazione il nuovo Codice delle autonomie, nel cui ambito saranno definite le funzioni fondamentali degli enti locali, la qual cosa rappresenta un passaggio decisivo nell'at-

tuazione del federalismo e del disegno costituzionale delineato nel titolo V della parte II della Costituzione;

Sottolinea come, risultando l'economia italiana meno esposta ai fattori specifici della crisi economica internazionale, non vi sia stata, in Italia, la necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario in modo così massiccio come in molti altri Paesi avanzati.

Rileva, infine, con favore come il Governo preveda di incentrare la manovra di finanza pubblica su interventi di razionalizzazione della spesa, di modernizzazione del quadro istituzionale e di riforma della pubblica amministrazione, finalizzati a conseguire risparmi di spesa, in modo da non dover gravare sui cittadini mediante un aumento della pressione tributaria.

Presenta, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra.

Sesa AMICI (PD) e Mario TASSONE (UdC) chiedono al presidente di valutare la possibilità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in modo da consentire ai gruppi di approfondire la proposta di parere del relatore.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, si dichiara disponibile al rinvio dell'esame ad altra seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.20.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.

C. 2258, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 14 luglio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso, dispone l'attivazione di questi ultimi.

Ricorda quindi che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede legislativa delle proposte di legge in titolo e che nella seduta del 14 luglio 2008 si è svolta la discussione sulle linee generali ed è stato adottato, come testo base, il testo della proposta di legge C. 2258, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato. Il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle 18 del 14 luglio 2009. Lo stesso giorno la relatrice ha presentato l'emendamento 1.1 (*vedi allegato 2*), da lei preannunciato nella relazione introduttiva, che è stato trasmesso ai gruppi parlamentari. Il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.1 è scaduto alle ore 12 del 15 luglio 2009. È stato presentato, dal deputato Zaccaria, il subemendamento 0.1.1.1 (*vedi allegato 2*).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, invita il deputato Zaccaria al ritiro del suo subemendamento 0.1.1.1, motivando tale invito. Raccomanda inoltre l'approvazione del suo emendamento 1.1.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e parere conforme a quello della relatrice sul subemendamento Zaccaria 0.1.1.1.

Pierluigi MANTINI (UdC) interviene sul subemendamento Zaccaria 0.1.1.1.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver illustrato le finalità del suo subemendamento 0.1.1.1, lo ritira.

Donato BRUNO, *presidente*, interviene per un chiarimento sulla formulazione del testo dell'emendamento 1.1 della relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.1 della relatrice sarà posto in votazione in linea di principio e, in caso di approvazione, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 1.1 della relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.1 della relatrice, approvato in linea di principio, sarà trasmesso alla Commissione Bilancio e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009 — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2009.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che vi sono ancora diversi deputati iscritti a parlare sul provvedimento, che tuttavia non sono presenti nella seduta odierna. Tenuto conto di quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fa quindi presente che l'esame preliminare si concluderà nella settimana corrente. Auspica quindi che chi aveva chiesto di intervenire possa farlo nella giornata di domani.

Mario TASSONE (UdC) ricorda come il suo gruppo abbia posto l'accento, nel corso della discussione, su un dato politico: ritiene, infatti, necessario comprendere se vi sia l'effettiva volontà di proseguire nell'esame delle proposte di legge in titolo ovvero se vi siano intenzioni diverse. Nel primo caso sarebbe quanto mai opportuno che il rappresentante del Governo ed esponenti della maggioranza svolgessero un intervento chiarificatore, al fine di evitare il rischio di « finzioni ».

Ricorda come nell'ambito della discussione generale siano emerse posizioni molto differenti rispetto a quanto era stato annunciato durante la campagna elettorale. Ribadisce, quindi, l'esigenza di comprendere se vi sia l'effettiva volontà di proseguire o se, in realtà, si ritenga più opportuno attendere.

Fa quindi presente che, come preannunciato nel corso dell'esame preliminare, il suo gruppo voterà a favore delle proposte di legge in titolo qualora si decidesse realmente di andare avanti nell'*iter*; deve peraltro prendere atto come tra i gruppi di

maggioranza non vi siano posizioni univoche e sottolinea quindi la necessità di fare chiarezza.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella giornata odierna la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale in titolo, che si concluderà entro il 10 settembre 2009.

Tenuto conto che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre ritiene che il percorso da seguire non possa essere che quello finora delineato. Sono stati infatti svolti gli interventi nell'ambito dell'esame preliminare, che proseguirà anche nella settimana corrente; con lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sarà possibile disporre di un quadro generale più ampio, che potrà consentire di definire più compiutamente l'orientamento da assumere rispetto alle proposte di legge in esame, fermo restando che dal dibattito finora svolto è emerso un atteggiamento non concorde in ordine alla soppressione *tout court* dell'ente provincia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.

Oriano GIOVANELLI (PD), *presidente*, propone di esaminare dapprima il nuovo testo della proposta di legge C. 2434 recante « Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma » e, quindi, gli altri provvedimenti previsti all'ordine del giorno.

Il Comitato consente.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

Nuovo testo C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra brevemente le modifiche apportate dalla Commissione di merito al disegno di legge in esame rispetto al testo già esaminato dal Comitato permanente per i pareri che il 1° luglio scorso.

Propone quindi di esprimere parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Nuovo testo unificato C. 624 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra brevemente il nuovo testo unificato in esame, che è stato ampiamente modificato dalla Commissione di merito rispetto al testo su cui il Comitato permanente per i pareri si era espresso il 6 maggio scorso.

Ricorda, quindi, che le disposizioni recate dal provvedimento risultano, nel complesso, riconducibili agli ambiti materiali « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e regioni.

In conclusione, considerato che le ulteriori modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente hanno tenuto conto di quanto evidenziato nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 6 maggio 2009 e preso atto, in particolare, che è stato tenuto in considerazione il fatto che la vigente normativa prevede che quote del Fondo sanitario nazionale possono essere vincolate dal CIPE solo con intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni attinenti a profili di carattere essenzialmente formale (*vedi allegato 4*).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, auspica che sia stato attentamente valutato il rispetto delle competenze regionali rispetto alle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. In proposito osserva che esso reca norme riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. In proposito osserva che esso reca norme riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. In proposito osserva che esso reca norme riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame.

In proposito osserva che esso reca norme riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale » che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2411 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. In proposito osserva che esso reca norme riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2602 Cirielli ed emendamenti.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge C. 2602 Cirielli, recante « Proroga della partecipazione ita-

liana a missioni internazionali », nonché gli emendamenti presentati nel corso della discussione in sede legislativa presso le Commissioni di merito.

Rileva quindi che il provvedimento e gli emendamenti presentati incidono sulle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « difesa e Forze armate », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « previdenza sociale », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Evidenzia che il testo della proposta di legge riproduce in gran parte le disposizioni dell'articolo 24, commi da 1 a 72 e 76 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante « provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali », il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera (C. 2561).

Peraltro, la proposta di legge provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti, diversamente da quanto stabilito dal comma 76 dell'articolo 24 del citato decreto-legge, che demanda ad un atto di rango non legislativo (decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze) la ripartizione tra le singole voci di spesa.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 10*).

Alessandro NACCARATO (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine a possibili profili di incongruità rispetto alla copertura finanziaria prevista.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, fa presente di essersi attenuto, in qualità di relatore presso il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, a valutare i profili connessi alla legittimità costituzionale del provvedimento e degli emendamenti presentati. Gli aspetti relativi alla copertura finanziaria attengono più propriamente alle competenze della V Commissione Bilancio, fermo restando che essi riguardano profili di primaria importanza, che sono stati attuati anche attraverso Eurojust.

Alessandro NACCARATO (PD) prende atto che nella proposta di parere si fa presente come la proposta di legge in titolo riproduca in gran parte le disposizioni dell'articolo 24, commi da 1 a 72 e 76 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante « provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali », il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera (C. 2561).

Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo rispetto alla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni);

esaminato, per gli aspetti di competenza, il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013;

preso atto con favore che il documento in questione:

accenna, nelle sue sintesi e conclusioni, alla riforma istituzionale dello Stato (a partire dal federalismo fiscale) come ad una delle principali aree di intervento cui guardare, dopo la crisi, per ristabilire nel Paese condizioni di crescita più robuste nel medio-lungo periodo;

sottolinea il ruolo fondamentale del nuovo disegno del decentramento delineato dalla legge delega sul federalismo fiscale, che pone al centro del processo di allocazione delle risorse criteri basati su costi e fabbisogni di spesa *standard*, superando esplicitamente il criterio della spesa storica;

con riferimento all'attuazione del programma di governo, evidenzia, oltre all'accelerazione impressa al processo di attuazione del federalismo fiscale, l'attività particolarmente intensa in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, la riforma della pubblica amministrazione, gli interventi per la semplificazione normativa, che hanno portato all'abrogazione di oltre 30 mila leggi;

evidenzia, in particolare, come dalla riforma della pubblica amministrazione il Governo si attenda, sulla base di una stima prudenziale, una crescita media

annua del prodotto potenziale compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento in più rispetto all'andamento in assenza della riforma;

richiama, inoltre, il Piano « i2012 », che integra le politiche per l'innovazione nella pubblica amministrazione (Piano di *e-government* 2012) e le politiche per le imprese al fine di perseguire una profonda innovazione tecnologica della pubblica amministrazione;

riferisce che è in via di elaborazione il nuovo Codice delle autonomie, nel cui ambito saranno definite le funzioni fondamentali degli enti locali, la qual cosa rappresenta un passaggio decisivo nell'attuazione del federalismo e del disegno costituzionale delineato nel titolo V della parte II della Costituzione;

rilevato altresì con favore che:

risultando l'economia italiana meno esposta ai fattori specifici della crisi economica internazionale, non vi è stata, in Italia, la necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario in modo così massiccio come in molti altri Paesi avanzati;

il Governo incentra la manovra di finanza pubblica su interventi di razionalizzazione della spesa, di modernizzazione del quadro istituzionale e di riforma della pubblica amministrazione, finalizzati a conseguire risparmi di spesa, in modo da non dover gravare sui cittadini mediante un aumento della pressione tributaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza
(C. 2258, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato e C.
1511 Grimoldi).**

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI

All'emendamento 1.1., all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso con le seguenti: . L'attività del commissario non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 1. 1. 1. Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza).

1. I comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.

Conseguentemente:

a) aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2.

(Adempimenti amministrativi).

1. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempi-

menti di rispettiva competenza necessari all'attuazione dell'articolo 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Monza e della Brianza, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.

4. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più adempimenti non siano espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti

in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

b) sostituire il titolo con il seguente: « Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione ».

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

**Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di
Parma (Nuovo testo C. 2434 Governo).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno
di legge C. 2434 Governo, risultante dagli
ulteriori emendamenti approvati nel corso
dell'esame in sede referente, recante « Ri-
conoscimento della personalità giuridica
alla Scuola per l'Europa di Parma »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (Nuovo testo unificato C. 624 Binetti ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 624 Binetti ed abb., recante « Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore »,

considerato che le ulteriori modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente hanno tenuto conto di quanto evidenziato nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 6 maggio 2009,

preso atto, in particolare, che è stato tenuto in considerazione il fatto che la vigente normativa (articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996) prevede che quote del Fondo sanitario nazionale pos-

sono essere vincolate dal CIPE solo con intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, appare opportuno indicare se il richiamo al « decreto di cui all'articolo 5, comma 2 » è riferito « all'accordo » di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero ad altro provvedimento;

b) all'articolo 11, comma 1, il riferimento al « rapporto di cui all'articolo 8, comma 2 » va sostituito con quello al « rapporto di cui all'articolo 9, comma 2 ».

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 (C. 2539 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2539 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (C. 2541 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2541 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006»;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007 (C. 2554 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2554 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale » (C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale »

considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2411 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2411 Governo recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno »

considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello

Stato con l'Unione europea », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 10

**Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
(C. 2602 Cirielli ed emendamenti).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposte di legge C. 2602 Cirielli, recante « Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali », nonché gli emendamenti presentati nel corso della discussione in sede legislativa,

considerato che il provvedimento e gli emendamenti presentati incidono sulle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « difesa e Forze armate », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « previdenza sociale », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

tenuto conto che il testo della proposta di legge riproduce in gran parte le disposizioni dell'articolo 24, commi da 1 a

72 e 76 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante « provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali », il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera (C. 2561),

preso atto che la proposta di legge provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti, diversamente da quanto stabilito dal comma 76 dell'articolo 24 del citato decreto-legge, che demanda ad un atto di rango non legislativo (decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze) la ripartizione tra le singole voci di spesa,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	89
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. C. 2554, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali C. 2602 Cirielli (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole sulla proposta di legge C. 2602 e nulla osta sugli emendamenti</i>)	94
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 104 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 1235 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.****C. 44 Zeller ed abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 16 luglio 2009.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato*) che si incentra particolarmente su due condizioni relative all'emendamenti 22.25 (*nuova formulazione*) del relatore ed all'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore, relativi rispettivamente al prelievo di liquidi biologici da parte del personale della polizia stradale ed all'attribuzione di nuove competenze del giudice penale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Montenegro. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

Gli obiettivi dell'Accordo con il Montenegro, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono quelli di: favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento in esso della democrazia e dello Stato di diritto; sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e il Montenegro; promuovere la cooperazione regionale.

I principi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'ASA sono: il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini nella ex Jugoslavia – e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, queste ultime da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo

della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone e di stupefacenti; la lotta contro ogni forma di terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per quanto concerne specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnalo il titolo Titolo VII, che disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto, nonché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato (articolo 80).

È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. In materia di riammissione, è già in vigore dal 1° gennaio 2008 tra la CE e il Montenegro un Accordo bilaterale, che detta le procedure per la riammissione di cittadini e apolidi illegalmente presenti nel territorio di ciascuna delle Parti.

L'ASA impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi, terrorismo, eccetera), e nella lotta alla droga. La cooperazione tra le Parti in questi settori comprende anche assistenza amministrativa e tecnica.

Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'ASA, competente a decidere è il CSA, salvo che per alcune materie specificamente indicate, per le quali, dopo due mesi, potrà essere adita la procedura arbitrale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

C. 2553, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, osserva che i due Accordi in oggetto, stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea, sono intesi a facilitare alcuni aspetti giuridici, procedurali e logistici delle missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento o ristabilimento della pace, di gestione delle crisi.

L'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003, concerne lo statuto dei militari e del personale civile che si trovino in posizione di distacco presso le istituzioni dell'Unione europea, nonché lo statuto dei Quartieri generali e delle Forze eventualmente messe a disposizione dell'Unione europea per lo svolgimento dei compiti previsti in ambito PESD (articolo 17 TUE). Da ultimo, l'Accordo in commento riguarda parimenti lo statuto dei militari e del personale civile di ciascuno Stato membro, messi a disposizione dell'Unione europea per l'impiego negli ambiti suddetti.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, se-

gnalo la Parte II (articoli 7 e 8), che riporta disposizioni che si applicano esclusivamente ai militari e ai civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea. È in particolare previsto che tali categorie possano detenere e portare armi nelle attività di preparazione delle missioni PESD, e naturalmente quando a tali missioni partecipano.

Inoltre, i militari e i civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea godono dell'immunità giurisdizionale in ordine a dichiarazioni, scritti o azioni ad essi riconducibili nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, ma le istituzioni dell'Unione vigilano per evitare un abuso di tali immunità: e infatti previsto che esse siano sospese dall'autorità competente dello Stato di origine o dalla pertinente istituzione dell'Unione, qualora siano tali da ostacolare il corso della giustizia. In caso di controversie su possibili abusi del sistema delle immunità, nell'ambito delle quali non sia possibile raggiungere una composizione mediante consultazioni, la pertinente istituzione dell'Unione europea stabilisce dettagliate modalità per la composizione del contenzioso, le quali sono adottate all'unanimità dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

La Parte III dell'Accordo detta norme applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze, inclusi i militari e i civili in essi impiegati.

Viene riconosciuto alle varie unità di personale militare o civile ospitate il diritto di esercitare funzioni di polizia negli ambienti e installazioni di pertinenza dei rispettivi contingenti – mentre al di fuori di tali ambiti le attività di polizia potranno essere esercitate solo previo accordo con le autorità ospitanti e solo qualora necessario per il mantenimento della disciplina tra i membri delle unità ospiti.

In relazione ai poteri di giurisdizione penale e disciplinare, le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitarli sui militari nonché sul personale civile inviati nello Stato ospitante, le autorità del quale ultimo, tuttavia, hanno a loro volta il diritto di esercizio della giurisdizione sui militari e sui civili ospitati,

nonché sulle persone a loro carico, con riferimento a reati commessi nel territorio dello Stato ospitante e punibili in base alla legge in esso vigente.

D'altra parte, sia le autorità dello Stato d'origine che le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva nei confronti dei militari e del personale civile inviati nello Stato ospitante medesimo, qualora siano compiuti reati punibili solo in forza di norme vigenti, rispettivamente, nel solo Stato di origine o nel solo Stato ospitante.

È egualmente disciplinata l'ipotesi del concorso di entrambe le giurisdizioni: in tale eventualità le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di priorità con riferimento a reati rivolti meramente contro la proprietà o la sicurezza dello Stato di origine, o a reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di militari o civili dello Stato di origine (ovvero di persone a loro carico). La priorità giurisdizionale dello Stato di origine si applicherà anche ai reati che derivino da atti od omissioni compiuti in servizio dal personale militare civile inviato. In tutti gli altri casi il diritto di priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato ospitante.

Viene quindi disciplinata in modo analitico la materia relativa alle richieste di indennizzo di uno Stato membro verso un altro Stato membro a seguito di danni a cose o persone conseguenti all'espletamento delle attività connesse alla preparazione e allo svolgimento delle missioni PESD.

Vengono poi previste dettagliate procedure per il caso di atti o omissioni compiuti da un militare o civile nell'esecuzione delle funzioni ufficiali di cui al presente Accordo, e dai quali derivino danni a terzi. È comunque previsto che nessun militare o civile sia sottoposto a procedimenti esecutivi in base a sentenze pronunciate contro di lui nello Stato ospitante, se la controversia in sede civile è stata originata da un atto compiuto comunque nell'esecuzione delle sue funzioni istituzionali.

Per quanto riguarda, segnatamente, le richieste di indennizzo fondate su atti od omissioni compiuti nello Stato ospitante dal personale militare o civile, ma non in esecuzione di funzioni ufficiali, sono anche qui previste procedure per i relativi indennizzi. L'eventuale contenzioso riguardante la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possano risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati verrà deferito all'arbitrato, ma, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona all'uopo qualificata.

L'Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, sottoscritto dagli Stati membri dell'Unione europea, riguarda le richieste di indennizzo per danni ricevuti a cose o persone nell'ambito di un'operazione PESD quale contemplata dall'articolo citato articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea, consta di un breve Preambolo e di 9 articoli.

Nel Preambolo si prende atto che l'Accordo in precedenza illustrato, noto come SOFA UE, si applica in linea generale solo nel territorio metropolitano degli Stati membri, e conseguentemente le disposizioni dell'articolo 18 del SOFA UE, che concerne le richieste di indennizzo, non possono applicarsi qualora i danni o le perdite patiti si siano verificati nel territorio di paesi terzi in cui si conduce un'operazione PESD, ovvero in alto mare. Sulla base di ciò — e considerato anche che sarà necessario concludere specifici accordi con i Paesi terzi ospitanti le operazioni PESD per consentire a tali Paesi o a loro cittadini di presentare eventuali richieste di indennizzo — si è convenuto di stipulare tra gli Stati membri della UE l'Accordo in esame.

L'articolo 2 riguarda l'applicabilità dell'Accordo in esame, per la quale occorrono due condizioni, ossia che i danni o le perdite si siano verificati nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti

PESD di cui all'articolo 17, comma 2 del TUE, e che essi si siano verificati al di fuori dei territori di applicazione del SOFA UE.

Anche in questo Accordo vengono poi disciplinate in modo analitico le varie ipotesi di richiesta di indennizzo di uno Stato membro verso un altro Stato membro.

L'eventuale contenzioso (articolo 7) riguardante la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possono risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati verrà deferito all'arbitrato, e, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona particolarmente qualificata.

Per quanto concerne, segnatamente, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi in esame, questo si compone di quattro articoli. I primi due riportano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 4 prevede come sempre l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3, invece, detta norme relative all'esercizio della giurisdizione in correlazione all'esecutività nell'ordinamento nazionale italiano dei due accordi in esame.

È previsto in particolare che un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, individui le autorità competenti e definisca le procedure per l'attuazione di alcune parti del primo accordo (cosiddetto « SOFA UE »). Il decreto dovrà essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988.

Propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2554, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che il disegno di legge in oggetto, già approvato dal Senato, consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Arabia Saudita del 6 novembre 2007 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura degli oneri finanziari. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore delle legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo tra Italia e Arabia Saudita, concluso a Roma il 6 novembre 2007 sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare nella lotta contro la criminalità. La negoziazione e la definizione dell'Accordo ha risposto all'esigenza di rendere la collaborazione di polizia più aderente alle attuali esigenze dei due Paesi, favorendo l'apertura e lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione.

L'Accordo si compone di 13 articoli e, nel regolare la collaborazione tra i due Paesi contraenti nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni, indica specificamente talune fattispecie criminose, verso le quali la collaborazione è maggiormente indirizzata (articolo 1).

Sono previste forme di collaborazione quali lo scambio di informazioni e di esperienze, il ricorso alla procedura della « consegna controllata » nei casi di traffico di stupefacenti, l'analisi strategica per la prevenzione e il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di droga (articoli 2 e 3). Ai sensi dell'articolo

4 le Parti si impegnano a cooperare nel settore della formazione in materia di sicurezza, attraverso lo svolgimento di programmi e corsi di formazione, l'organizzazione di conferenze, di seminari e di incontri, nonché tramite scambi di visite e di ausili didattici destinati alla formazione.

L'articolo 5 prevede che le Parti possano rifiutare, del tutto o in parte, la cooperazione nei casi in cui essa violi la sovranità o la sicurezza dei rispettivi Paesi, quando sia in conflitto con la normativa nazionale, qualora metta in pericolo attività o indagini in corso nel territorio di una delle Parti e, infine, quando sia in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.

L'articolo 6 disciplina la tutela delle informazioni e dei dati sensibili.

L'articolo 7 precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dall'Arabia Saudita.

La procedura per la risoluzione delle controversie che eventualmente dovessero sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo è indicata dall'articolo 8.

L'articolo 9 stabilisce che le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno sostenute dalla Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate.

Le autorità deputate all'applicazione dell'Accordo sono indicate dall'articolo 10: per l'Italia il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza; per l'Arabia Saudita il Ministero dell'Interno. Le suddette autorità competenti sono tenuti ad indicare, in forma scritta, i punti di contatto nazionali e i mezzi di comunicazione da utilizzare per i rapporti bilaterali.

L'articolo 11 istituisce una Commissione di esperti nella lotta alla criminalità e nella formazione in materia di sicurezza dei due Paesi, incaricata di discutere le questioni relative alla cooperazione nei due settori e di proporre le raccomandazioni necessarie allo sviluppo dell'Accordo. La Commissione si riunirà alternativa-

mente in Italia e in Arabia Saudita, ogni qualvolta sia necessario o su richiesta di una delle Parti contraenti.

L'articolo 12 contiene le clausole relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, che sarà illimitata salvo denuncia con effetto a sei mesi dalla notifica alla controparte.

L'articolo 13, infine, dispone — come accennato — che con la sua entrata in vigore l'Accordo sostituisca il « Memorandum d'Intesa » in materia di terrorismo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata, firmato dal Ministero dell'interno della Repubblica italiana e dal Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita a Riyadh il 16 dicembre 1995.

Propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2602 Cirielli.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione — Parere favorevole sulla proposta di legge C. 2602 e nulla osta sugli emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di legge C. 2602 e sugli emendamenti ad essa presentati. Ricorda che la predetta proposta si trova all'esame in sede legislativa delle Commissioni riunite III e IV. Per quanto attiene agli emendamenti presentati osserva che questi non attengono alle disposizioni della proposta di legge che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione giustizia.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame

reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

In relazione alla proposta di legge in esame si segnala che essa è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 24, commi 1-72 e 76 del decreto-legge n. 78 del 2009 (« decreto legge anti-crisi » A.C. 2561), attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. Rispetto al citato articolo una differenza significativa si ravvisa nel fatto che, mentre ai sensi dell'articolo 24, comma 76, del decreto-legge anti-crisi la ripartizione tra le singole voci di spesa è demandata ad un atto di rango non legislativo (decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari), viceversa, la proposta di legge in esame provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dal provvedimento.

Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.

Il capo I, composto dal solo articolo 1, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

La citata norma, è dedicata essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009. Per quanto di interesse di questa Commissione, l'articolo in esame autorizza, tra l'altro, dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 133.168 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato

dal Ministero della giustizia – nell'ambito della missione europea EUJUST LEX.

Il capo II provvede alla proroga al 31 ottobre 2009 il termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia (articolo 2) e le relative autorizzazioni di spesa. Detta inoltre norme sul personale (articolo 3), in materia penale (articolo 4) e contabile (articolo 5). Si segnala in particolare l'articolo 4, che reca disposizioni in materia penale, prevedendo l'applicazione del codice penale militare di pace e le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Propone pertanto parere favorevole sulla proposta di legge e nulla osta sugli emendamenti non riguardando l'articolo 4, che è l'unico di competenza della Commissione Giustizia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, osserva che il DPEF 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, reca il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2009-2013, aggiornato alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive; ciò anche a seguito delle

misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, per fronteggiare la crisi economica. A tali misure si aggiunge il più recente provvedimento anticrisi, costituito dal decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 con il quale, come precisato nel DPEF, sono previsti impieghi per circa 11,5 miliardi negli anni 2009-2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al decreto stesso, con effetti neutrali sulla finanza pubblica. Nel Documento viene ribadita la volontà del Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopo-crisi, il percorso di risanamento dei conti.

Si sofferma quindi sulla parte relativa alla giustizia. Nel documento si legge che il Ministero della giustizia è impegnato in una vasta opera riformatrice al fine di soddisfare le richieste di cambiamento del « sistema » che pervengono dal paese, in coerenza con il Programma di governo. L'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi di definizione dei processi sia civili che penali richiede interventi sulle risorse e sulle strutture, nell'ottica dell'informaticizzazione complessiva dei servizi e del conseguimento di significativi risparmi di spesa. La condizione necessaria per conseguire i risultati attesi, nell'attuale quadro di restrizioni economiche, è l'offerta di un servizio qualitativo agli utenti attraverso il processo della programmazione strategica.

Sono individuati alcuni obiettivi strategici che il Ministero della giustizia intende perseguire nel quadriennio 2010-2013, in un'ottica di stretto vincolo di coerenza con il programma di Governo, e che potranno essere sostenuti esclusivamente con adeguate risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziare in bilancio.

Il primo obiettivo è la valorizzazione delle risorse umane prevedendo anche un piano di nuove assunzioni per sopperire alle gravi carenze di organico degli uffici giudiziari. Il costo stimato della riqualificazione per i soli passaggi di area è di 40 milioni di euro. Il costo stimato delle nuove assunzioni (3.000 unità) è di 114 milioni di euro.

Il secondo obiettivo è la razionalizzare dell'uso delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notarili. Il Ministero della giustizia, coordina, sul territorio nazionale, un complesso di quasi tremila organismi tra uffici giudiziari, istituti penitenziari, uffici per l'esecuzione penale esterna, entità funzionali per il trattamento dei minori devianti. Occorre quindi uno sforzo incisivo per il potenziamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza di tutte le strutture giudiziarie, penitenziarie e minorili, nonché per la costruzione di nuovi edifici. Le risorse necessarie ammontano, nel quadriennio di riferimento, a circa 700 milioni di euro per l'edilizia giudiziaria e 1000 milioni di euro per l'edilizia penitenziaria e minorile, oltre le risorse, pari a circa 200 milioni di euro, già affidate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 6 marzo 2009 e quelle rese disponibili dalla Riforma della Cassa delle ammende per circa 100 milioni di euro.

Terzo obiettivo è l'attuazione della riforma legislativa in materia, attraverso la riduzione dei centri di ascolto e la razionalizzazione dell'uso dello strumento investigativo in questione, consentirà di ottenere notevoli risparmi di spesa eliminando gli effetti distorsivi e dispersivi del precedente sistema. Il risparmio stimato è pari a circa 150 milioni di euro in ragione d'anno.

Il quarto obiettivo è l'accelerazione del processo civile e penale. Si tratta di un obiettivo qualificante dell'azione di Governo quello di procedere alla riforma funzionale sia del processo civile, peraltro già varata, sia del processo penale, per il quale è stato avviato l'iter parlamentare. Le riforme predette mutuano gran parte del proprio successo dalla messa a regime del processo telematico, oltre che dall'attuazione di istituti giuridici innovativi, quale la mediazione civile, misure, queste, ritenute in grado di abbattere le criticità temporali dell'attività giudiziaria. Il costo previsto per tale obiettivo è pari, nel quadriennio, a 300 milioni di euro.

Il quinto obiettivo è il miglioramento delle condizioni di detenzione. Uno dei problemi ricorrenti del sistema penitenziario è costituito dal sovraffollamento degli istituti. Certamente la realizzazione dell'obiettivo concernente l'edilizia penitenziaria può concorrere, attraverso l'aumento della capienza detentiva, a migliorare le condizioni di vita nelle carceri, in modo tale da rendere effettiva la differenziazione delle condizioni di detenzione fra detenuti in attesa di giudizio e condannati nello stato di esecuzione della pena. Non meno importanti sono le politiche di coordinamento dei rapporti tra enti ed istituzioni locali, al fine di accrescere le offerte trattamentali e il reinserimento lavorativo dei detenuti.

Il sesto obiettivo è la tutela dei diritti dei minori. L'obiettivo del Governo di porre in essere tutte le attività volte ad arginare e affrontare le situazioni di devianza minorile, rafforzando la tutela dei diritti e dei doveri dei minori stessi, anche attraverso il volontariato e la cooperazione sociale e internazionale.

Il settimo ed ultimo obiettivo è la cooperazione internazionale.

Al fine di prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e le altre attività criminali transnazionali il Ministero della giustizia intende offrire ogni possibile contributo operativo e professionale per il rafforzamento e l'ampliamento della cooperazione e dello scambio reciproco di informazioni, sia attraverso la realizzazione di accordi bilaterali per la gestione dei detenuti stranieri, sia attraverso l'ampliamento e la maggiore efficacia delle reti europee, come la rete dei Consigli della magistratura, delle Corti supreme e della formazione giudiziaria. Il costo totale degli interventi proposti è pari, nel quadriennio, a 2.004 milioni di euro. Il costo medio annuo è, pertanto, pari a 501 milioni di euro, corrispondente al 6,6 per cento del bilancio della giustizia per l'anno 2009 (7.561 milioni di euro).

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angela NAPOLI (Pdl) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore pur condividendo gli obiettivi in materia di giustizia contenuti nel provvedimento in esame. L'astensione è motivata da una forte preoccupazione per la copertura economico-finanziaria necessaria per poter raggiungere tali obiettivi.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere il provvedimento in esame nonché la proposta di parere favorevole del relatore, in quanto si tratta di un documento che sembra essere una vera e proprio «presa in giro» da parte del Governo in materia di giustizia. A tale materia non viene dato lo spazio e l'attenzione che meriterebbe poiché vengono individuati in maniera estremamente generica degli obiettivi, che di per sé sarebbero condivisibili, senza prevedere in alcun modo le soluzioni necessarie per poterli raggiungere. Ad esempio, viene fatto riferimento ad assunzioni di personale presso il Ministero della giustizia senza specificare se si tratti di personale amministrativo o togato. La genericità del documento, a suo parere, è tale da poterlo paragonare piuttosto ad un programma elettorale. Esso è carente non solamente in relazione alle modalità attraverso le quali raggiungere gli obiettivi prefissati, ma anche in ordine a quanto secondo il Governo si sarebbe fatto in materia di giustizia dall'inizio della legislatura. Nel documento sono riportati in maniera enfatica degli interventi che in realtà non hanno prodotto alcun miglioramento per lo stato della giustizia. L'unica realtà della quale bisogna tenere conto è, a suo parere, l'incapacità totale del Governo di trovare soluzioni per garantire efficienza al sistema giustizia. Invita il Governo a svolgere una seria azione di rilevazione e monitoraggio delle problematiche in materia di giustizia, per poter poi individuare gli strumenti adeguati per risolverle. Una volta effettuata tale attività sarà possibile, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, intervenire con successo.

Roberto RAO (UDC) condivide l'intervento critico dell'onorevole Ferranti nonché le perplessità espresse dall'onorevole Angela Napoli. Ritiene che non si possa esprimere un parere favorevole in merito ad un provvedimento che non affronta in maniera adeguata, sotto il profilo finanziario, la materia della giustizia, la quale continua invece ad essere oggetto di tagli da parte del Governo. Evidenzia ad esempio come il Governo non abbia trovato una soluzione per risolvere la situazione nella quale versano i giudici di pace ed i giudici onorari in generale, i quali si vedono attribuite nuove competenze senza che si proceda contemporaneamente ad una riqualificazione del loro ruolo. Rileva poi come nel documento in esame non sia affrontato in maniera adeguata l'intollerabile problema del sovraffollamento delle carceri.

Cinzia CAPANO (PD) osserva come in realtà il documento in esame non presenti alcun problema di copertura economico-finanziaria in ragione della genericità del suo contenuto. Si tratta in sostanza di un provvedimento che non tiene conto della realtà della giustizia italiana, come risulta chiaro se ci si sofferma, ad esempio, sul primo obiettivo generale relativo alla valorizzazione delle risorse umane, in ordine al quale non viene fatto alcun riferimento al dato obiettivo che nei prossimi anni ci saranno circa 800 magistrati in meno rispetto a quelli attuali per arrivare nei prossimi quattro anni ad un decremento di circa 1.500 magistrati. A tale questione non è dato alcun peso dal provvedimento in esame. Dopo aver sottolineato la carenza di qualsiasi piano strategico in materia di giustizia, rileva come il documento finisca per costituire una vera e propria presa in giro nei confronti del Parlamento e del Paese a causa della sua frammentazione ed eccessiva genericità. Ritiene che sia estremamente grave che il Governo minimizzi la crisi economica in atto e, in materia di giustizia, faccia passare come riforme degli interventi legislativi che in realtà non hanno provo-

cato alcun effetto migliorativo a favore dei cittadini. Ritiene che sia estremamente grave anche il modo in cui il Governo ha affrontato le questioni connesse alla introduzione del Fondo unico sulla giustizia, le quali, invece, dovrebbero essere risolte in maniera celere ed adeguata, essendo strettamente connesse al buon andamento della giustizia.

Pietro TIDEI (PD) esprime stupore per la forte discrasia tra le dichiarazioni di principio contenute nel documento in esame e le cifre effettivamente stanziare. Ritiene inoltre che risulti piuttosto evidente come il Governo abbia intenzione di stanziare risorse molto inferiori rispetto all'anno precedente, anziché aumentare gli investimenti come stanno facendo gli altri Paesi europei per fronteggiare la grave crisi economico-finanziaria.

Per quanto concerne specificamente il settore della giustizia, sottolinea come alle parole del ministro Alfano non siano seguiti interventi tempestivi e adeguati. Questo risulta particolarmente evidente, ad esempio, nel settore penitenziario dove a fronte di una capienza di circa 37 mila posti vi sono attualmente quasi 65 mila detenuti. Nonostante la situazione di drammatica emergenza, non è dato riscontrare alcun programma o intervento concreto ma, anzi, occorre segnalare che i lavori di costruzione o ristrutturazione di molti edifici carcerari, pur essendo quasi completi, sono fermi da molto tempo.

Conclusivamente sottolinea come il documento di programmazione economico-finanziaria sia costituito solo da « chiacchiere », e sia del tutto privo di soluzioni concrete. Auspica pertanto che il Governo cessi di dimostrarsi così ostinato nel rifiutare consigli e indicazioni provenienti dall'opposizione e che si possa collaborare fattivamente per affrontare questo periodo di grave crisi economica.

Nessuno altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 104.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giancarlo LEHNER (PdL), *relatore*, osserva che la legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 32 dispone che il riparto degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero, importo inserito annualmente nella Tabella C della legge finanziaria, sia effettuato da ciascun Ministro con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Per l'anno 2009, il capitolo 1160 « Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi » presenta, allo stato, uno stanziamento pari a euro 88.292,00 ed il Ministro della giustizia ha ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2009, quale unico ente destinatario dei contributi, per un importo pari ad euro 88.000,00, il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, in considerazione del ruolo attivo svolto dallo stesso Ente, sin dal 1948, nei settori legati al sistema della

prevenzione del crimine, della giustizia penale e della difesa sociale, nonché il rilievo delle iniziative e delle ricerche promosso nel campo dei problemi giuridici e dell'amministrazione della giustizia in genere.

Ciò premesso, dichiara di essere assolutamente contrario a forme di finanziamento pubblico a favore di enti sostanzialmente privati e sottolinea come sia singolare che ogni anno il contributo in questione sia sempre stato assegnato al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, il quale, peraltro, svolge un'attività di rilievo regionale e non nazionale. Rileva inoltre come il bilancio dell'ente non sembri liberamente consultabile via Internet.

Esprime conclusivamente forti perplessità sul provvedimento in esame e chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati osserva che la scelta dell'ente destinatario dei fondi previsti dal provvedimento in esame non è effettuata dal Governo bensì da una legge. Ciò significa che la Commissione con il proprio parere può unicamente verificare se tale ente, in base all'attività concretamente svolta, sia meritevole dei benefici previsti dal provvedimento. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere in maniera adeguata tale compito mette a disposizione della stessa una serie di documenti dai quali risulta l'attività svolta dal medesimo ente.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che la Commissione prima di esprimere un parere debba prendere visione di tale documentazione.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con l'onorevole Costa.

Antonino LO PRESTI (Pdl) osserva che per quanto importante sotto il profilo politico il parere parlamentare non ha comunque natura vincolante per il Governo. Chiede al rappresentante del Go-

verno se la somma disposta a favore dell'ente interessato sia quella complessivamente a disposizione del Ministero.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati osserva che si tratta sostanzialmente della somma prevista dalla legge.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rilevato che la Commissione dovrà valutare la documentazione depositata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.10

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) in considerazione della rilevanza del tema oggetto del provvedimento, riterrebbe utile che la Commissione svolgesse un ciclo di audizioni di esperti in materia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che non vi è ancora stato un dibattito in Commissione sulla proposta di legge in esame, nonostante questa sia inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di settembre. Se dal dibattito dovesse emergere l'esigenza di procedere ad audizioni, le relative richieste potranno essere valutate dall'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 1235 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller ed abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione giustizia,

esaminati gli emendamenti Toto 1.2, 5.6 del relatore, 6.3 (*nuova formulazione*) del relatore, 8.3 del relatore, Compagnon 12.8, 12.7 del relatore, Zeller e Brugger 15.6, Giammanco 21.01 (*nuova formulazione*), 22.25 (*nuova formulazione*) del relatore, identici emendamenti Graziano 22.18 (*nuova formulazione*), 22.19 (*nuova formulazione*), 22.20 (*nuova formulazione*) e 22.21 (*nuova formulazione*), gli articoli aggiuntivi Ceroni 22.03 (*nuova formulazione*) e Baldelli 22.04 (*nuova formulazione*), 22.09 del relatore, Montagnoli 22.010, il subemendamento 0.22.08.2 Zeller e Brugger, l'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore, gli emendamenti Zeller e Brugger 27.3, Montagnoli 39.1 e l'articolo aggiuntivo 39.01 del relatore;

rilevato che:

l'emendamento 22.25 (*nuova formulazione*) del relatore è diretto a modificare l'articolo 187 del codice della strada prevedendo, in riferimento alla guida sotto l'effetto dell'alcool o di stupefacenti, la possibilità per gli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti non invasivi su campioni di liquidi biologici anche nel caso in cui non abbiano avuto esito positivo gli accertamenti o le prove di cui al comma 2 del predetto articolo 187 senza dover necessariamente accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate o comunque ad esse equiparate, dove effettuare il prelievo di campioni e la relativa visita medica;

l'emendamento di cui sopra non appare condivisibile in quanto attribuisce

ad organi di polizia il potere di compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quale gli accertamenti su campioni di liquidi biologici, senza tener conto di quanto dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 224, secondo comma, del codice di procedura penale, ritenendo che possano essere disposte dall'Autorità misure che incidano sulla libertà personale solo in casi specificamente previsti dalla legge e con modalità dalla medesima definite, al fine di garantire i diritti costituzionalmente riconosciuti dei soggetti da sottoporre ai predetti accertamenti;

al fine di rendere compatibile l'emendamento 22.25 (*nuova formulazione*) a quanto sancito dalla Corte costituzionale si potrebbe prevedere che l'accertamento da parte degli agenti di polizia possa essere effettuato solo su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle Forze di polizia a condizione che gli accertamenti di cui al comma 2 dell'articolo 187 abbiano fornito esito positivo ovvero si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

sarebbe altresì opportuno prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a stabilire le modalità di effettuazione degli accertamenti da parte della Polizia stradale sia emanato con il concerto anche del Ministro della giustizia;

sempre in relazione all'emendamento 22.25 viola il diritto di difesa la

disposizione secondo cui il conducente, per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo, deve comunque essere sempre considerato in stato di alterazione psicofisica, in quanto si tratterebbe di una presunzione assoluta mentre invece dovrebbe trattarsi di un fatto che comunque dovrebbe essere oggetto di prova dibattimentale;

gli identici emendamenti Graziano 22.18 (*nuova formulazione*), 22.19 (*nuova formulazione*), 22.20 (*nuova formulazione*) e 22.21 (*nuova formulazione*), sono diretti a modificare gli articoli 589 e 590 del codice penale, prevedendo che le pene previste rispettivamente per l'omicidio colposo e per le lesioni gravi e gravissime qualora il fatto sia stato commesso da conducente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si applichino anche in caso di rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico o dell'assunzione di sostanze stupefacenti;

la predetta modifica al codice penale suscita forti perplessità in quanto parifica ai fini dell'applicazione della pena fatti di diversa gravità senza peraltro tenere conto che costituisce reato il rifiuto degli accertamenti volti a verificare uno stato di alterazione psicofisica del conducente;

L'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore disciplinando le modalità del ricorso al giudice di pace prevede, tra l'altro, l'esclusione della possibilità di impugnare con ricorso al giudice di pace i verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati in dipendenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per cui la competenza dell'annullamento del verbale spetta soltanto al giudice penale, il quale, in presenza di gravi e documentati motivi, previo contraddittorio tra le parti, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali;

anche in relazione all'ingente carico di lavoro del giudice penale non appare opportuno attribuire a tale organo competenze già previste in capo al giudice di pace;

L'emendamento 6.3 (*nuova formulazione*) del relatore, che introduce l'articolo 94-bis del codice della strada in materia di intestazione fittizia, non appare essere formulato in maniera sufficientemente determinata laddove faccia riferimento alla « effettiva responsabilità » del veicolo da intestare;

in relazione al medesimo emendamento suscita dubbi anche la disposizione secondo cui « ogni mutamento giuridico dell'intestazione deve essere registrato nell'archivio di cui al comma 4 », senza tuttavia prevedere un termine per la registrazione ed una conseguente sanzione nel caso di non rispetto del medesimo termine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'emendamento 22.25 (*nuova formulazione*) del relatore:

a) la lettera *b-bis*) sia sostituita dalla seguente: *b-bis*). Dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accerta-

menti di cui al precedente periodo e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi »;

b) la lettera *b-ter*) sia sostituita dalla seguente: *b-ter*). Il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nei casi previsti dal comma 2-*bis* qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso »;

2) all'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore sia soppressa l'attribuzione al giudice penale della competenza in merito ai verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati in dipendenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

e con la seguente osservazione:

all'emendamento 6.3 (*nuova formulazione*) del relatore la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere al comma 1, capoverso « articolo 94-*bis* », comma 1 le seguenti parole: « o ne abbia l'effettiva responsabilità ». Ogni mutamento giuridico dell'intestazione deve essere registrato nell'archivio di cui al comma 4;

PARERE CONTRARIO

sugli identici emendamenti Graziano 22.18 (*nuova formulazione*), 22.19 (*nuova formulazione*), 22.20 (*nuova formulazione*) e 22.21 (*nuova formulazione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	104
7-00194 Stefani: Sull'integrazione europea dei Balcani occidentali (<i>Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione numero 8-00049</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione - 8-00049</i>) ..	119
7-00183 Boniver: Sulla situazione dei diritti umani in Birmania (<i>Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione numero 8-00048</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione - 8-00048</i>) ..	121
7-00193 Narducci: Sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero. (<i>Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione numero 8-00050</i>)	108
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione - 8-00050</i>) ..	123

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	111
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C. 1076 Sarubbi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2542 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	115

RISOLUZIONI

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che è stato richiesto che la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro MARAN (PD) chiede un'inversione dell'ordine del giorno, al fine di iniziare la seduta con la discussione della risoluzione sull'integrazione europea dei Balcani occidentali.

Stefano STEFANI, *presidente*, accoglie la richiesta del deputato Maran, non essendovi obiezioni.

7-00194 Stefani: Sull'integrazione europea dei Balcani occidentali.

(Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione numero 8-00049).

Stefano STEFANI, *presidente*, nell'illustrare la risoluzione presentata sull'integrazione europea dei Balcani occidentali, ne sottolinea la natura *bipartisan*, considerato che l'atto di indirizzo in oggetto reca oltre alla sua firma quella dei presidenti dei due maggiori gruppi di maggioranza e opposizione, gli onorevoli Antonione e Maran. Esprime pertanto il proprio compiacimento per la visione condivisa e il convinto appoggio che sia la maggioranza che l'opposizione non mancano di assicurare quando si tratta di contribuire al processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali. L'iniziativa conferma peraltro un impegno di lungo periodo assunto dalla Commissione esteri della Camera che anche in questa legislatura ha fissato la questione dei Balcani occidentali tra le proprie priorità, a partire dalla missione a Belgrado svolta nel dicembre 2008, dalla risoluzione sull'integrazione europea della Serbia, da lui presentata e approvata all'unanimità dalla Commissione lo scorso 22 gennaio, fino alla più recente partecipazione nel mese di marzo dell'onorevole Maran come rappresentante della Commissione all'VIII Riunione del Forum parlamentare di Cettigne, ma soprattutto all'avvio dell'esame del disegno di legge ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Montenegro.

Per quanto riguarda il testo in discussione, anche alla luce delle novità prodotesi nelle fasi successive alla presentazione della risoluzione, riformula il penultimo punto della parte dispositiva al fine di impegnare il Governo a promuovere in particolare il celere completamento del processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini dell'Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, ad incoraggiare Albania e Bosnia a proseguire nell'attuazione delle misure richieste nelle

rispettive *Road Map*, nonché a condurre con convinzione un'azione di tipo politico-diplomatico volta a rimuovere i veti posti all'entrata in vigore dell'Accordo interinale tra UE e Serbia ed all'avvio delle ratifiche dell'ASA da parte degli Stati membri, oltre che a proseguire celermente il percorso di ratifica degli Accordi di Stabilizzazione e di Associazione con il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nel ringraziare per l'opportunità data al Governo di ribadire la propria attenzione ai Balcani occidentali, ricorda che la Commissione europea, lo scorso 15 luglio, ha avviato la liberalizzazione dei visti per FYROM; Serbia e Montenegro, escludendo per il momento Albania e Bosnia-Erzegovina. Soffermandosi sulla difficile situazione di tale ultimo Paese, che sta vivendo una fase delicata anche sotto il profilo della missione *Althea* e del ruolo del Rappresentante speciale dell'UE, sottolinea l'importanza di un gesto di apertura e di speranza dell'Unione anche in vista delle elezioni dell'ottobre 2010 e delle necessarie riforme costituzionali.

Fa quindi riferimento al perdurante problema della denominazione della FYROM, menzionando l'ipotesi prospettata di chiamarla « Macedonia del Nord », ma dando atto della persistente opposizione greca. Considera particolarmente problematico anche il blocco dell'adesione della Croazia per il contenzioso sollevato dalla Slovenia circa le acque territoriali con particolare riguardo al porto di Capodistria. Nel solidarizzare con il tentativo di mediazione messo in atto dal commissario europeo Rehn, esprime l'auspicio che possano riprendere i contatti tra i rispettivi premier, dopo l'avvicendamento al vertice di Zagabria. In generale, rammenta come la questione dei confini si ponga criticamente per tutti gli stati successori dell'ex Jugoslavia e possa perciò essere oggetto di facili strumentalizzazioni. Rivendicata l'azione dell'Italia sulla Slovenia per una soluzione della controversia, sottolinea il rilievo per la regione dell'Iniziativa Adriatico-Jonica, di cui la Serbia ha

chiesto di restare parte nonostante la separazione dal Montenegro. Accennato infine agli investimenti italiani nel settore energetico, esprime il parere favorevole del Governo sul testo ed in particolare sul dispositivo come riformulato dal presentatore.

Alessandro MARAN (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando l'importanza di non disperdere il patrimonio di fiducia e consenso verso l'Europa che si è formato nell'opinione pubblica dei Paesi dei Balcani occidentali.

Matteo MECACCI (PD), nel condividere le finalità della risoluzione, chiede chiarimenti al Governo circa il veto in sede europea nei confronti dell'applicazione in via interinale dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia, in connessione con la questione dei criminali di guerra.

Aldo DI BIAGIO (Pdl) richiama l'importanza degli accordi in materia energetica con la Bosnia-Erzegovina.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente che allo stato il veto è posto dalla sola Olanda, nonostante la chiarezza dei rapporti resi noti circa gli sforzi del governo serbo per la cattura dell'ultimo grande criminale di guerra ancora a piede libero. Ricorda positivamente il fatto che anche parte dell'opposizione serba ha votato in favore dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione.

Stefano STEFANI, *presidente*, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa il suo riferimento la situazione del porto di Capodistria.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA chiarisce che il porto di Capodistria è coinvolto nella controversia sloveno-croata in relazione al movimento delle navi. Ricorda che anche l'Italia ha una questione aperta con Lubiana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00194 come riformulata, che assumerà il numero 8-00049 (*vedi allegato 1*).

7-00183 Boniver: Sulla situazione dei diritti umani in Birmania.

(Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione numero 8-00048).

Margherita BONIVER (Pdl), prima firmataria della risoluzione in titolo, ne ricorda la genesi a partire dalla volontà di solidarizzare con la signora Aung San Suu Kyi nel giorno del suo ultimo compleanno. Alla luce dei successivi sviluppi, ne riformula il testo della parte motiva che si concluderebbe con le seguenti parole: « nel corso della visita nel Paese svoltasi all'inizio di luglio il Segretario generale dell'ONU Ban Ki-Moon non ha potuto avere un colloquio con Aung San Suu Kyi ed al suo ritorno ha ribadito la necessità della liberazione di tutti i prigionieri politici, dell'avvio di un dialogo costruttivo e dello svolgimento nel 2010 di elezioni libere, corrette ed inclusive; analogo auspicio è contenuto anche nel comunicato diramato il 20 luglio 2009 al termine dell'incontro dei ministri degli esteri dell'ASEAN svoltosi in Thailandia ». Riformula altresì il secondo paragrafo del dispositivo con le seguenti parole: « ad agire, di concerto con i partner dell'Unione europea, al fine di adottare ogni misura ritenuta adeguata verso la Birmania, ivi compreso un possibile rafforzamento dell'attuale regime sanzionatorio, senza escludere di valutare eventuali interventi relativi agli strumenti di intermediazione assicurativa e finanziaria; ».

Osserva che la prima riformulazione è motivata dall'intercorsa visita in Birmania del Segretario generale dell'ONU, Ban Ki Moon, che è stata la presa d'atto del fallimento collettivo della comunità internazionale. La Giunta militare birmana si è confermata impermeabile ad ogni appello, mentre proseguono e si intensificano le

persecuzioni contro Aung San Suu Kyi e gli oppositori. Manifesta viva preoccupazione poi per le prossime elezioni politiche che offriranno alla Giunta la possibilità di auto perpetuarsi.

Quanto alla seconda riformulazione, motiva l'alleggerimento del dispositivo sulla base dell'esigenza di dare al Governo maggiori margini di trattativa in sede europea. Rammenta che la formulazione originaria era stata ispirata dall'importante audizione svolta con la dottoressa Cecilia Brighi. Conclude con una nota di pessimismo sulla tragica situazione della popolazione birmana.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel dare la parola al deputato Fassino, gli esprime il vivo apprezzamento di tutti i colleghi della Commissione per il lavoro che svolge nella sua qualità di inviato speciale dell'UE per la Birmania.

Piero FASSINO (PD), nel concordare sulla difficoltà della situazione descritta dalla risoluzione in esame, condanna la gestione unilaterale da parte della Giunta militare del cosiddetto processo di democratizzazione. Le proposte di mediazione dell'inviato ONU Gambari non hanno infatti avuto alcun esito: non si è aperto il dialogo con l'opposizione politica né con le minoranze etniche; non si è allentata la repressione né si è avviata una gestione consensuale, mentre duemila detenuti politici resterebbero incarcerati. A fronte di una situazione talmente chiusa, osserva che la visita del Segretario generale dell'ONU allo stato attuale sembra aver mancato l'obiettivo, anche se occorrerà attendere il resoconto integrale. Colpisce negativamente il mancato incontro con Aung San Suu Kyi, motivato incredibilmente dalla sua posizione processuale. Il solo risultato è rappresentato da un generico impegno per rispettare nelle elezioni del 2010 gli *standard* internazionali.

Nel rimarcare come la Birmania resti una priorità dell'agenda internazionale e come debba continuare la pressione sul suo governo, richiama il passaggio cruciale delle elezioni del 2010 che la Giunta

militare terrà comunque. La comunità internazionale è impegnata perché questa occasione possa essere il primo passo di una possibile transizione, ma resta pronta a rigettarne l'esito ove un simile spiraglio non si apra. Al riguardo, ritiene essenziale la liberazione di Aung San Suu Kyi, l'apertura del dialogo e la riforma della legge elettorale.

Invita quindi la Commissione a riflettere su alcuni fattori di novità delle ultime settimane che configurano un atteggiamento più determinato dei Paesi asiatici, soprattutto Cina, India e Indonesia. Anche presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è in corso una *policy review* che potrebbe condurre ad un orientamento più pragmatico. Dà poi notizia dell'intesa raggiunta tra la presidenza svedese dell'UE e quella successiva spagnola per un'iniziativa politica congiunta volta a sbloccare la situazione, d'intesa con l'inviato speciale. Coglie peraltro l'occasione per ringraziare il Ministro Frattini per il supporto che riceve nell'espletamento di tale mandato.

Nell'approvare il testo presentato e riformulato dalla collega Boniver, sottopone alla sua attenzione alcune ulteriori riformulazioni. Propone innanzitutto di modificare il paragrafo della parte motiva sulle imprese italiane come segue: « alcune imprese italiane continuano ad avere rapporti commerciali con la Birmania, nei settori sanzionati dalla UE. In alcuni casi, oltre ad infrangere una decisione europea, fatto di per sé grave, potrebbero contribuire allo sfruttamento di una manodopera priva di qualsiasi protezione giuridica e al saccheggio delle risorse naturali del Paese; ». Propone inoltre di integrare il dispositivo con il seguente paragrafo, da collocarsi in terza posizione: « a garantire le risorse finanziarie necessarie per proseguire il contributo italiano all'azione umanitaria per le popolazioni colpite dal ciclone Nargys e per i profughi, in particolare sostenendo l'azione delle ONG e delle Agenzie internazionali delle Nazioni Unite e i programmi dell'Unione europea; ». Propone infine di concludere la risoluzione con il seguente impegno ulteriore al Governo: « a sostenere l'azione del

Segretario generale dell'ONU e del suo Rappresentante e dell'Inviato speciale dell'Unione europea. ».

Margherita BONIVER (Pdl) accetta le proposte di riformulazione avanzate dal collega Fassino, ringraziandolo per il suo operato.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea l'esigenza che l'Italia prosegua negli interventi di cooperazione allo sviluppo anche bilaterale nei confronti della Birmania, soprattutto con riferimento alle organizzazioni democratiche in esilio.

Piero FASSINO (PD) ricorda l'impegno della cooperazione italiana sia in territorio birmano che ai suoi confini a favore di profughi e rifugiati.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime il parere favorevole del Governo sul testo della risoluzione come riformulata dal presentatore ed in particolare sul dispositivo. Con riferimento all'impianto sanzionatorio europeo, ricorda che è stato prorogato l'ultima volta lo scorso 27 aprile. Dà atto all'onorevole Fassino del grande impegno profuso nell'incarico di inviato speciale dell'UE per la Birmania, che rappresenta per l'Italia un importante riconoscimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00048 (*vedi allegato 2*).

7-00193 Narducci: Sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero.

(Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione numero 8-00050).

Franco NARDUCCI (PD), primo firmatario della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto osservando che essa nasce da uno spirito costruttivo che ha raccolto l'offerta di dialogo del Governo al Parlamento. Ribadisce come un'ulteriore de-

strutturazione della rete consolare rappresenti uno svantaggio soprattutto economico per il nostro Paese ed una nuova penalizzazione per le nostre comunità all'estero che costituiscono un'importantissima risorsa strategica.

Invita a valutare al riguardo i fatti nuovi della protesta dei concittadini nelle realtà interessate dal provvedimento, senza distinzione di schieramento politico; della nascita di numerosi comitati locali contro la chiusura degli uffici consolari; dell'appello inviato al Ministro Frattini da rappresentanti di molte istituzioni politiche straniere in particolare tedesche; dei riflessi negativi manifestatisi sui mezzi di comunicazione che hanno dato ampio risalto al malcontento dei nostri connazionali.

A titolo di esempio, menziona le assicurazioni circa la sussistenza dei consolati australiani che lo stesso Presidente del Consiglio avrebbe dato al suo omologo di Canberra a margine del G8 dell'Aquila.

Ritiene, quindi, che ci siano tutte le condizioni per riconsiderare la manovra progettata, anche alla luce dei tempi che saranno necessari per l'informatizzazione. Insiste comunque sull'insostituibile funzione dei consoli anche per il raccordo con gli uffici ICE e le locali Camere di commercio. Cita il caso della Svizzera, il quarto partner commerciale dell'Italia, in cui l'ICE non è presente. Ribadisce l'insostenibilità delle scarse risorse finanziarie comunque a disposizione della rete. Pur ringraziando per le offerte di locali che sono pervenute da autorità estere, considera che il prestigio del nostro Paese ci imponga di provvedere autonomamente.

Ribadisce la gravità delle conseguenze che deriverebbero dalle previste chiusure di sedi in particolare in Svizzera e in Germania, su cui si è già più volte soffermato, da ultimo presso il Comitato permanente istituito in seno alla Commissione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nel confermare l'apertura del Governo al dialogo, fa presente che la rete consolare italiana è la seconda al mondo dopo quella

statunitense. Ricorda che, sulla base dei dati AIRE, risultano censiti all'estero circa 4 milioni di cittadini italiani, per metà concentrati in America Latina. Richiama l'incidenza della legislazione in materia di cittadinanza che ha ancora margini molto ampi di riconoscimento. Venendo al testo della risoluzione, contesta l'uso nel dispositivo del verbo « congelare » che rischia di lasciar cadere nel nulla tutto il processo avviato. Ribadisce invece l'impegno a procedere a metà ottobre alla sperimentazione dei nuovi sistemi informatici con la partecipazione dei parlamentari delle Commissioni interessate per verificare le potenzialità del cosiddetto sportello permanente consolare. Tali sportelli potrebbero anche trovare ospitalità in sedi locali, in considerazione del radicamento delle comunità italiane all'estero, senza escludere l'appoggio dei consoli onorari e dei patronati. Fa presente come ancora non sia stata disposta la chiusura di nessuna sede, precisando di essere aperto a valutare ogni indicazione parlamentare, ferma restando l'esigenza di delimitarne il livello di approfondimento. Chiede buona fede nello svolgimento del dialogo con il Parlamento, altrimenti si dovrebbe arrivare alla dichiarazione di non poter chiudere alcun consolato — prevedendo però allora lo stanziamento delle risorse necessarie — mentre invece il mondo cambia e la rete dovrebbe seguirne il ritmo, come dimostrano le sedi di Bombay e di Dubai. Ripetendo che il congelamento è un principio inaccettabile, ritiene che il piano presentato abbia aperto un processo e non sia quindi un articolo di fede intoccabile. Auspica tuttavia la concentrazione del confronto parlamentare, che rischia di disperdersi in troppe sedi dal momento che alle Commissioni permanenti si affiancano i Comitati specializzati, senza dimenticare il CGIE. Sottolinea la novità della triennialità del piano presentato, rispetto ai provvedimenti assunti di anno in anno dal precedente esecutivo.

Franco NARDUCCI (PD) chiarisce che il congelamento previsto nel dispositivo

della risoluzione da lui presentata sarebbe comunque limitato nel tempo.

Aldo DI BIAGIO (PdL) rimarca i punti di criticità e debolezza della rete consolare italiana e condivide gli obiettivi di razionalizzazione e snellimento, ma contesta la chiusura di oltre venti sedi, riferendosi in particolare a Detroit, Saarbrücken, Philadelphia e Norimberga. Manifesta viva preoccupazione per il grave danno che ne deriverebbe alla struttura economica, sociale e culturale del Paese, all'erogazione dei servizi alle collettività all'estero, ai rapporti commerciali. Richiama al riguardo la grande mobilitazione degli italiani all'estero, le petizioni ricevute, gli autorevoli interventi dei politici locali. Auspicando la revisione del piano ministeriale, rileva l'esiguità dei risparmi sottesi.

Propone conclusivamente, anche a nome dei colleghi Pianetta, Picchi, Angeli, Berardi, Biancofiore, al primo firmatario della risoluzione una riformulazione del dispositivo nei seguenti termini: « a riconsiderare le modalità di razionalizzazione degli uffici consolari all'estero, promuovendo un'accelerazione del processo di revisione e ammodernamento delle procedure amministrative, nonché l'informatizzazione destinata al funzionamento del « consolato digitale », e a presentare il progetto complessivo al Parlamento e al CGIE entro il 2009; a verificare le modalità transnazionali di accesso alle strutture consolari da parte dei nostri cittadini per evitare loro di dover percorrere centinaia di chilometri (esempio: Mulhouse/Basilea anziché Metz), nonché ad avviare una consultazione volta al recepimento dell'indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari e un coinvolgimento degli organismi di rappresentanza delle nostre comunità all'estero sul dimensionamento futuro della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo. ».

Furio COLOMBO (PD) contesta il riferimento del sottosegretario Mantica al precedente esecutivo che, pur avendo chiuso taluni consolati, non ha mai fatto mancare le risorse al Ministero degli esteri. Denun-

cia la discrasia tra le presunte « economie di guerra » del piano ministeriale e i proclami del Presidente del Consiglio sulla gloria dell'Italia nel mondo. Invita il Governo a trovare un punto di equilibrio che non porti al declassamento del Paese. Facendo riferimento all'esperienza personale maturata negli Stati Uniti, come direttore dell'Istituto di cultura di New York, come presidente della FIAT USA e del GEI, richiama il grande attaccamento per il nostro Paese non solo dell'emigrazione storica, ma anche delle nuove generazioni e di tutta la società statunitense. Nel richiamarsi al radicamento della presenza italiana in molte città, come Detroit e Philadelphia, i cui consolati si vorrebbe inopinatamente chiudere, ricorda la felice collaborazione intercorsa con l'allora console generale a New York, Alberto Boniver, che ebbe il merito di rilanciare la festa nazionale del 2 giugno, facendone un evento di quella metropoli. Contesta poi il ricorso ai consoli onorari che non ritiene degno di un paese come l'Italia. Conclude rimarcando la delusione degli italiani di tutte le generazioni e dei tanti statunitensi che amano l'Italia.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, segnalando che, sulla base dei dati AIRE, risiedono negli Stati Uniti circa 130 mila cittadini italiani, invita a concordare parametri statistici che siano conosciuti e riconosciuti da tutti. Osserva poi che la Francia ha 57 consoli onorari in territorio italiano.

Marco FEDI (PD) osserva che il dispositivo della risoluzione che è in discussione parte da una richiesta precisa: congelare la manovra di « razionalizzazione » che è stata proposta dal Governo e contestualmente verificare, far progredire, accelerare il processo di modernizzazione sia delle procedure amministrative che delle dotazioni tecnologiche, dell'informatizzazione. In questo senso, nella risoluzione si propone il coinvolgimento pieno delle Commissioni parlamentari competenti e degli organismi di rappresentanza delle comunità italiane nel mondo.

In queste settimane di protesta, di iniziative che hanno riguardato Durban, Adelaide, Brisbane, e che riguarderanno Liegi e tante altre città toccate dalla proposta di « razionalizzazione » è emersa – almeno a suo avviso – una volontà comune: non rifugiarsi in un semplice rifiuto, ma rendersi disponibili a lavorare per assicurare l'individuazione di possibili risparmi, ove la questione si ponesse in termini di risorse, evidenziando anche dove realizzare detti risparmi, come ad esempio sugli affitti esorbitanti di alcune sedi, oppure in direzione di una maggiore efficienza,

Con riferimento a rimedi come le agenzie consolari, gli sportelli consolari, i consoli onorari, ritiene che si perda sempre qualcosa, per cui si rende necessaria una fase di ulteriore approfondimento, oltre la conflittualità relativa al tradizionale confronto tra maggioranza, Governo ed opposizioni.

Invitando il Governo a cogliere tale opportunità, ringrazia comunque il sottosegretario Mantica per la disponibilità al dialogo e ne comprende le ragioni contrarie all'uso del termine « congelamento », precisando che però non dovrebbe essere inteso come un periodo di mera dilazione e potrebbe quindi in tal senso essere mantenuto. Occorre infatti a suo avviso un confronto preliminare sui criteri. La sua parte politica non si sottrae del resto anche ad affrontare la riforma della cittadinanza, come dimostrano gli atti della I Commissione permanente della scorsa legislatura. Sottolinea come punto fermo il forte senso dello Stato manifestato dalle comunità italiane nel loro attaccamento alle sedi consolari ed alla presenza del corpo diplomatico, per cui occorre garantire un giusto equilibrio in termini di risorse umane che non penalizzi tale decisiva categoria, realizzando una rete estesa, ma più efficiente e meno costosa.

Fabio PORTA (PD) chiarisce come la rete consolare non serva solo alle comunità italiane all'estero, ma anche alla promozione del turismo e del commercio. Dichiarò di non comprendere il metodo

che avrebbe ispirato il piano di ristrutturazione né quale ne sia la logica ovvero le reali motivazioni, lamentando il mancato confronto preventivo con la rappresentanza parlamentare, oltre che con le collettività, le associazioni ed i sindacati. Associandosi alle considerazioni sulla modestia dei risparmi previsti, protesta invece per la scarsità dei fondi a cui è costretta la nostra rete estera, al punto che, ad esempio, da Brasilia è stato fortemente ridotto l'inoltro del corriere diplomatico. Manifesta quindi stupore per il contrasto tra tale mancanza di risorse e il ruolo internazionale cui il Paese aspira, da ultimo rivendicato in occasione del G8 all'Aquila. Invita quindi il Governo a riconsiderare il piano in questione.

Aldo DI BIAGIO (Pdl) rinnova la proposta di riformulazione del dispositivo precedentemente illustrata.

Franco NARDUCCI (PD), nell'accettare la proposta del collega Di Biagio, riformula in tal senso la risoluzione di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime il parere favorevole del Governo sul testo della risoluzione ed in particolare sul dispositivo come riformulato, pur non apprezzando l'espressione « consolato digitale » che vi figura. Dichiarò che il Governo accetta gli impegni ivi contenuti nel senso che fino al 31 dicembre si procederà soltanto ai declassamenti e non alle chiusure di sedi e che comunque il processo in corso sarà sottoposto in autunno alle verifiche richieste. Ringrazia infine la Commissione per il dialogo che si è avviato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00193 come riformulata, che assumerà il numero 8-00050 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 16.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento, e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del Documento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Bilancio, secondo quanto previsto all'articolo 118-bis del regolamento. Da un punto di vista procedurale, al pari dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, l'esame del DPEF coinvolge tutte le Commissioni permanenti, chiamate ad esprimere un parere alla Commissione Bilancio per le questioni di propria competenza. La Commissione Bilancio, al termine di un'attività conoscitiva svolta congiuntamente al Senato, predispone una relazione per l'Assemblea, che inizia l'esame del Documento non oltre 30 giorni dall'assegnazione del provvedimento alle Commissioni. L'esame del DPEF si conclude con l'approvazione, nei due rami del Parlamento, di una risoluzione che rende vincolanti per il Governo obiettivi e indicazioni programmatiche.

Enrico PIANETTA (Pdl) *relatore*, illustra il provvedimento il DPEF per gli anni 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, rilevando che esso reca il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2009-2013, aggiorn-

nato alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive; ciò anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, per fronteggiare la crisi economica. Nonostante le misure adottate dai rispettivi governi, persistono fattori di rischio nell'andamento congiunturale dei paesi industrializzati. La dinamica degli investimenti potrebbe risentire dell'irrigidimento dei meccanismi di erogazione del credito al settore privato, in un contesto nel quale permane un'elevata avversione al rischio. Ulteriore fattore di rischio per la solidità della ripresa mondiale è il venir meno degli stimoli fiscali e monetari nel medio termine, considerati anche gli alti livelli di indebitamento degli Stati che sostengono la ripresa.

Sottolinea che il DPEF 2010-2013 presenta una revisione delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2010. In particolare, per il 2009 il PIL è stimato ridursi del -5,2 per cento, rispetto al -4,2 per cento indicato nella Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza pubblica (RUEF) presentata nell'aprile scorso. Una inversione del ciclo è prevista a partire dal 2010, anno nel quale il prodotto dovrebbe ricominciare a crescere ad un tasso pari allo 0,5 per cento. Nel triennio successivo la crescita media annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi rimasti molto contenuti. Il DPEF sottolinea come l'economia italiana si presenti meno esposta ai fattori specifici della crisi finanziaria, grazie ad alcune caratteristiche strutturali quali il ridotto indebitamento delle famiglie rispetto alla media dell'area dell'euro; la minore vulnerabilità del settore immobiliare; una redditività del settore bancario superiore agli altri paesi dell'area dell'euro. In conseguenza del protrarsi della situazione congiunturale negativa, il DPEF 2010-2013, oltre a stimare una ulteriore

contrazione della crescita del PIL nel 2009 (-5,2 per cento), rivede al ribasso anche l'obiettivo di indebitamento netto, fissandolo al 5,3 per cento del PIL per il 2009, rispetto al 4,6 per cento indicato dal Governo ad aprile nella citata Relazione Unificata per l'Economia e la Finanza pubblica (RUEF).

Osserva che il quadro tendenziale dei conti di finanza pubblica prospetta per il 2010 un indebitamento netto pari al 5 per cento del PIL, in miglioramento di 0,3 per cento rispetto al livello di deficit fissato per il 2009. Per gli anni successivi, si evidenzia una discesa progressiva dell'indebitamento netto che si mantiene peraltro ampiamente al di sopra del livello del 3 per cento per tutto il periodo. Infine, per quanto attiene al rapporto debito pubblico/PIL, la previsione per il 2009 è fissata al 115,3 per cento, più alta di 9,6 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto nel 2008, mentre arriverebbe al 118,2 per cento nel 2010. A partire dal 2011, il debito pubblico dovrebbe tornare a ridursi, attestandosi al 118 per cento in tale anno, per poi continuare a scendere in modo più significativo nel biennio successivo, collocandosi al 114,1 per cento nel 2013.

Venendo ai profili di competenza della III Commissione, sottolinea il riferimento, nell'ambito del capitolo dedicato all'attuazione del programma di governo, alla ratifica del Trattato di Lisbona, alla ratifica del Trattato italo-libico nonché alle proroghe della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Si riprendono, infine, alcune misure inserite nel decreto-legge anticrisi su cui questa Commissione si è già soffermata in sede consultiva. Mi riferisco alle misure di contrasto al fenomeno dei cosiddetti « paradisi fiscali » e agli arbitrari fiscali internazionali, in attuazione delle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all'OCSE; al nuovo ruolo di svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti in sinergia con la SACE, finalizzato ad abbassare i costi di finanziamento a medio termine delle imprese esportatrici; nonché all'op-

portunità di valorizzare lo sviluppo dell'interscambio commerciale italiano verso i Paesi dell'area mediterranea.

Infine, evidenzia il contributo dato dall'Italia alla strategia globale in tema di economia e commercio internazionale, definita in occasione del Vertice G8 de L'Aquila, con particolare riferimento alla prospettiva di conclusione del Round di Doha, all'attenzione alla dimensione sociale della crisi, allo sviluppo di standard e principi comuni in tema di finanza internazionale a partire dal cosiddetto « Lecce Framework », che sarà sottoposto al prossimo Summit G20 di Pittsburgh.

Ai fini di una più completa comprensione del nodo problematico delle risorse poste a disposizione della nostra politica estera, ritiene opportuno « anticipare », in un certo senso, alcune considerazioni sui profili di competenza della Commissione contenuti nel disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2009, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Gli stanziamenti previsti, fissati in 2.045,11 milioni di euro dalla legge di bilancio per il 2009, rappresentano poco meno dello 0,4 per cento delle spese finali riguardanti il complesso dei ministeri.

Il disegno di legge di assestamento per il 2009 conferma sostanzialmente questi dati: le previsioni per il 2009 si assesterebbero infatti, per il Ministero degli affari esteri, a 2.163,93 milioni di euro con un incremento di 118,82 milioni di euro, in larga parte imputabile alle esigenze poste dalla proroga delle missioni internazionali di pace (63,21 milioni di euro) e da quelle emerse (55,16 milioni di euro) per l'integrazione di spese indifferibili, tenuto conto della situazione della finanza pubblica e delle capacità operative dell'Amministrazione. Si tratta comunque di una quota percentuale molto ridotta, in linea con una tendenza alla contrazione delle risorse poste a disposizione della nostra politica estera che dura ormai da troppi anni. Lo 0,4 per cento è sicuramente troppo poco per una rilevante potenza economica a livello globale e per uno degli Stati che maggiormente contribuisce al bilancio delle Nazioni Unite. Si tratta di una nota

dolente non si può fare a meno di evidenziare ancora una volta, stante l'inadeguatezza delle risorse stanziare per il Ministero degli affari esteri rispetto al ruolo dell'Italia nel mondo. D'altra parte, la tendenza verso una graduale e inesorabile riduzione di risorse a favore della politica estera italiana appare di lungo periodo e non certo riconducibile alle responsabilità di questa legislatura. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, prospetta la presentazione di una proposta di parere favorevole sul documento in titolo, sulla base degli ulteriori elementi che potranno emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA segnala tra le maggiori novità evidenziate dal DPEF, per quanto concerne le competenze del Ministero degli affari esteri, nell'obiettivo di rafforzare ed accrescere il sostegno istituzionale alla proiezione internazionale del nostro Paese, l'istituzione della « Cabina di regia per l'Italia Internazionale », sulla scorta del forte impulso politico impresso dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico. Si tratta di uno strumento flessibile e non burocratico che prevede la continua collaborazione, ai massimi livelli amministrativi, delle due Amministrazioni coinvolte e delle diverse istituzioni interessate.

Per quanto concerne la rete delle sedi italiane all'estero, segnala la realizzazione di due nuovi strumenti gestionali, volti ad introdurre elementi di flessibilità ed a semplificare le procedure per le spese di funzionamento, consentendo altresì il ricorso a finanziamenti provenienti da sponsorizzazioni e donazioni: il Fondo di sede (o cap. 1613) che, attraverso la progressiva unificazione di numerosi capitoli di bilancio, consente oggi agli uffici all'estero di disporre di un unico finanziamento per le spese di funzionamento con significativi miglioramenti in termini di flessibilità e semplificazione delle procedure di spesa; il Fondo speciale, previsto dalla legge n. 296 del 2006 e istituito con decreto ministeriale 5 ottobre 2007, che per la prima volta consente alle sedi di disporre, accanto ai finanziamenti di bilancio, di entrate pro-

prie provenienti da donazioni e sponsorizzazioni, da destinare al finanziamento di attività di istituto, contratti di servizio, manutenzione degli immobili e spese di funzionamento delle sedi. Segnala inoltre che con il disegno di legge di assestamento, all'esame dell'altro ramo del Parlamento, è inoltre prevista per la prima volta l'assegnazione al bilancio del Ministero degli affari esteri di una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 40 milioni di euro. Si tratta quindi di un'importante innovazione che trova nel disegno di legge oggi all'esame la sua prima concreta applicazione. Sul versante della razionalizzazione della rete consolare, prospetta un'azione di riassetto delle processi organizzativi e dei metodi di lavoro, in coerenza con quanto previsto dal Piano industriale per la Pubblica Amministrazione, lungo due principi-guida: riorganizzazione dei processi e dei moduli organizzativi e semplificazione delle procedure mediante il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Infine, rileva che, in tema di cooperazione allo sviluppo, l'Italia è al momento indietro per quanto riguarda il rispetto degli impegni quantitativi: a sensi di quanto concordato dal Consiglio Europeo di Barcellona nel 2002, infatti, il rapporto APS/PIL nel 2006 avrebbe dovuto essere pari allo 0,33 per cento, mentre la percentuale italiana si è attestata allo 0,20 per cento, per scendere allo 0,19 per cento nel 2007 e attestarsi allo 0,22 per cento nel 2008. Sarà quindi priorità del Governo la messa a punto di un piano di riallineamento verso l'adempimento degli impegni in materia di aiuto pubblico allo sviluppo assunti anche nell'ambito dell'Unione Europea e riconfermati dal G8 de l'Aquila. Nel contempo, la cooperazione italiana è impegnata per l'eliminazione di sprechi e duplicazioni nel quadro dell'Agenda di Accra sull'efficacia degli aiuti e per concorrere attivamente sul piano internazionale all'affermazione di un concetto evolutivo di aiuto allo sviluppo.

Paolo CORSINI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla prospettata proposta di parere favorevole del relatore in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto esposto dal sottosegretario Mantica, nel Documento di programmazione economico-finanziaria all'esame non sono presenti riferimenti alle questioni di competenza di questa Commissione. Emerge, in altre parole, la lacunosa attenzione da parte dell'attuale Governo verso la politica estera dell'Italia, come peraltro il collega Pianetta non ha mancato di segnalare quando ha parlato di « note dolenti », esprimendo così lo sconforto presente nella stessa maggioranza parlamentare. Inoltre, osserva che il Documento si fonda su una non condivisibile impostazione della situazione dell'Italia nell'attuale congiuntura internazionale che evidenzia una sottovalutazione della gravità della crisi che sta interessando il nostro Paese.

Enrico PIANETTA (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul Documento in titolo, che procede ad illustrare (*vedi allegato 4*).

Paolo CORSINI (PD), integrando le proprie considerazioni alla luce della proposta testé formulata dal relatore, ritiene che il parere confermi le perplessità già avanzate considerato che solo gli ultimi capoversi della premessa riguardano le materie di competenza della III Commissione. In generale, si evidenzia la tendenza a favore di grandi enunciati di principio sui temi di politica internazionali senza la previsione di adeguati strumenti di sostegno.

Margherita BONIVER (Pdl) non concorda con le considerazioni del collega Corsini. Indubbiamente il Documento in titolo risente del generale contesto di crisi internazionale, che impone al Governo innanzitutto di operare per la buona gestione dei conti pubblici, considerato che il nostro Paese si colloca al vertice della classifica dei Paesi OCSE con il maggior debito pubblico. A suo avviso, la proposta di parere favorevole formulata dal collega

Pianetta contiene aspetti importanti, quali la presa di visione dell'effettiva minor esposizione del nostro Paese agli effetti più negativi della crisi; inoltre al forte calo del PIL nel nostro Paese non ha fatto riscontro il grave innalzamento della disoccupazione, come è invece avvenuto in Spagna. Anche le misure di contrasto ai paradisi fiscali e i riferimenti al reperimento delle risorse per fare fronte agli impegni assunti in occasione del Vertice G8 sono rilevanti ed attestano la presenza di aspetti significativi di competenza del Ministero degli affari esteri. Nell'auspicare che alla ripresa della situazione economica corrisponda anche un incremento degli impegni in materia di politica estera, richiama le significative conclusioni del Forum Economico Euro-Med, svoltosi in questi giorni a Milano, per il rilancio di un'area di libero scambio nel Mediterraneo. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, predisposta dal relatore, sul Documento in titolo.

La seduta termina alle 16.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 16.35.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato.

C. 1076 Sarubbi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stato formulato l'auspicio per una sollecita presentazione da parte del Governo del disegno di legge di ratifica del protocollo in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA segnala che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 luglio scorso, ha deliberato il disegno di legge di ratifica del protocollo in titolo, il cui testo si differenzia da quello della proposta di legge in esame essenzialmente per quanto riguarda gli aspetti di copertura finanziaria.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, auspica la sollecita presentazione al Parlamento dell'iniziativa legislativa del Governo ai fini di un esame abbinato con la proposta di legge in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, in vista della presentazione del disegno di legge di ratifica da parte del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2542 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo osservando che l'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra la Comunità europea ed il Marocco, concluso il 12 dicembre 2006, costituisce un significativo supera-

mento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo esso prevede l'allineamento completo delle parti contraenti – in questo caso del Marocco – ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Sottolinea che l'accordo in esame è il primo stipulato con un Paese non europeo sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore. Va peraltro ricordato lo stretto legame tra l'accordo in esame e l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e il Marocco, in vigore dal 1° marzo 2000, che ne costituisce in qualche modo la cornice, al punto tale che il comma 3 dell'articolo 28 dell'accordo in esame prevede la cessazione dei suoi effetti o la sospensione di essi, nel caso dell'eventuale cessazione o sospensione dell'accordo di associazione. Passando propriamente al contenuto dell'accordo in esame, esso si compone di un preambolo, 30 articoli e 6 allegati. Già nelle premesse – come nota la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – sono contenuti i punti principali che hanno ispirato la stipula dell'Accordo, il cui articolo 1 procede a una serie di definizioni, tra le quali spiccano quella di « licenza comunitaria di esercizio », quella di « convenzione » – che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 –, nonché la precisa delimitazione dei concetti di sovvenzione, prezzo, onere di uso e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del progetto della Commissione « Cielo unico europeo »). Il Titolo I dell'Accordo è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli 2-13. L'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità

operative concesse ai sensi dell'accordo ai vettori di una parte con riferimento al territorio dell'altra parte: in nessun caso, tuttavia, i vettori europei in Marocco e quelli marocchini nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno. In base all'articolo 3 le autorità competenti di una parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle parti contraenti l'accordo in esame, nonché nella subordinazione del vettore medesimo al controllo regolamentare effettivo e costante da parte dello Stato di riferimento, e, infine, nel soddisfare il vettore tutti i requisiti legislativi, regolamentari ed amministrativi in vigore per l'esercizio del trasporto aereo internazionale del territorio della parte contraente che rilascia l'autorizzazione. Il disposto dell'articolo 4 è strettamente correlato al precedente articolo, poiché riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio. Ai sensi dell'articolo 5 sarà il comitato misto istituito dall'accordo in esame, con decisione preliminare, a stabilire le questioni relative alla partecipazione di maggioranza o al controllo effettivo di un vettore aereo: nella decisione verranno altresì precisate le condizioni di gestione dei servizi oggetto dell'accordo, inclusi quelli implicanti paesi terzi. In base al successivo articolo 6 vige l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle parti contraenti l'accordo. Particolarmente rilevanti risultano gli obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie. Per quanto riguarda la concorrenza, sulla scorta dell'articolo 7 è prevista l'applicazione delle pertinenti disposizioni (Titolo IV) dell'Accordo di associazione CE-Ma-

rocco, salvo che per eventuali norme più specifiche contenute nell'accordo in esame.

Segnala che il Titolo IV dell'Accordo, di cui fanno parte gli articoli dal 33 al 41 compreso, s'intitola « Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche ». In tale contesto le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi ad operazioni correnti. Esse garantiscono inoltre, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco insieme alla liquidazione e al rimpatrio dei corrispondenti profitti. In materia di concorrenza l'Accordo prevede che alle imprese marocchine venga applicata la normativa comunitaria. Le Parti assicurano, inoltre, come stabilisce l'articolo 39, un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, in conformità ai massimi standard internazionali. L'articolo 10 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei: si tratta di previsioni largamente utilizzate, su base di reciprocità, nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.

Osserva che l'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento sottolineato, con riferimento all'articolo 10, le esenzioni fiscali e daziarie ivi previste: nella relazione introduttiva, d'altra parte, è riportato il parere dell'Agenzia delle dogane, per la quale solo una parte del gettito che in virtù di quelle esenzioni verrà a mancare riguarderà la finanza pubblica italiana, giacché i dazi doganali da tempo costituiscono pro-quota una risorsa propria della Comunità europea, sottratta alle competenze nazionali. Segnala al proposito come meritevole di approfondimento la possibilità di una più puntuale quantificazione della parte di mancato gettito di competenza dello Stato italiano. Concludono il Titolo I gli articoli

11, 12 e 13, in base ai quali è vietato per una parte imporre ai vettori dell'altra parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali. D'altra parte è prevista la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE. Infine, le parti si comunicano vicendevolmente le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali ai sensi del presente accordo.

Il Titolo II, dedicato alla cooperazione in campo normativo, è composto dagli articoli 14-20. In base all'articolo 14, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano ad applicare la pertinente normativa comunitaria quale analiticamente specificata nella parte A dell'allegato VI. In particolare, è prevista la facoltà di ispezione a bordo e attorno ad un aeromobile impiegato nel traffico aereo internazionale, a fini di controllo dei documenti e dello stato della macchina.

Particolare rilievo assume l'articolo 15, il cui comma 1 richiama tutta una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre la restante parte dell'articolo 15 riguarda la cooperazione tra le parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia. In particolare, le parti si conformano alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) ed allegata alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale. Gli articoli 17-20 riportano l'impegno delle parti al rispetto della normativa comunitaria nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente, della tutela dei consumatori, dei sistemi telematici di prenotazione e per quanto concerne gli aspetti sociali. Il Titolo III, composto dagli articoli 21-30, contiene le disposizioni istituzionali e finali. In particolare, l'articolo 22 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vinco-

lanti per le parti. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, ma ciascuna delle parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'accordo. L'articolo 23 è invece dedicato alla risoluzione delle controversie, che in primis vanno sottoposte al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco. In mancanza di una decisione risolutiva della controversia si ricorrerà alla procedura arbitrale. L'articolo 26 riguarda il rapporto dell'accordo in esame con altri strumenti pattizi, e dispone che il presente accordo sostituisca quelli bilaterali vigenti tra il Marocco e alcuni degli Stati membri dell'Unione europea, salvo le parti da esso non coperte. Per quanto concerne gli allegati, il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'allegato II elenca gli accordi bilaterali fra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea che l'accordo in esame è destinato a sostituire. L'allegato III riporta l'elenco delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici. L'allegato IV contiene disposizioni transitorie, mentre l'allegato V elenca gli Stati europei non comunitari (quelli dello Spazio economico europeo) ai

cui cittadini l'accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea la rilevanza dell'Accordo in esame che costituisce il primo caso di accordo con un Paese terzo in materia di trasporto aereo, ancor prima che un simile accordo sia siglato con gli Stati Uniti. Sottolinea che la ratifica dell'Accordo consentirà al nostro Paese di godere di benefici immediati in termini di investimenti, di liberalizzazione e apertura dei rispettivi mercati aerei. Per tali ragioni auspica un sollecito *iter* di ratifica del disegno di legge in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00194 Stefani: Sull'integrazione europea dei Balcani occidentali.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE (8-00049)**

La III Commissione,

premessi che:

l'urgenza di consolidare il ruolo esterno dell'Europa quale efficace attore di politica internazionale, oltre che di preservare la sicurezza e la stabilità nel cuore del Vecchio Continente, impone di mantenere al vertice delle priorità dell'Italia in materia di politica estera il processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali (Croazia, Serbia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Kosovo), da perseguire con convinzione sia nei rapporti bilaterali che nei diversi *fora* multilaterali, a partire dalle sedi europee;

in tal senso appare pienamente condivisibile il Piano sui Balcani occidentali articolato in otto punti, predisposto dal Governo italiano e finalizzato a trasmettere ai Paesi coinvolti immediati e credibili segnali circa le determinazioni dell'Unione europea a mantenere fede agli impegni assunti a partire dal Consiglio di Copenaghen del 1993 e fino alla risoluzione sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali, approvata dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile 2009;

in tema di liberalizzazione dei visti, in conformità con il primo degli otto punti previsti dal citato Piano e in considerazione dei sostanziali progressi maturati dai Paesi dell'area nel campo dei diritti fondamentali e dello stato di diritto, appare essenziale procedere fin da subito a rimuovere gli ostacoli che si frappongono

alla liberalizzazione dei visti per i cittadini dell'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, nonché di Serbia e Montenegro, trattandosi di Paesi che hanno compiuto i passi necessari e sono pronti ad affrontare questo passaggio cruciale del loro percorso di avvicinamento all'Unione;

per quanto concerne la richiesta di adesione presentata dal Montenegro nel dicembre 2008, anche alla luce dell'*iter* di ratifica, in corso presso il Parlamento italiano, dell'Accordo di Stabilizzazione e Accessione, è auspicabile che, anche a seguito dell'invito da parte del Consiglio europeo, la Commissione europea acceleri la presentazione della propria opinione sulla domanda di adesione del Montenegro, oltre che dell'Albania;

ai fini del completamento del percorso di adesione della Croazia all'Unione europea, sospeso dal dicembre 2008 per il veto della Slovenia a causa del contenzioso sul confine marittimo, anche in considerazione dell'ingresso della Croazia nella NATO, avvenuto nel 2009 dopo il superamento di analoghe difficoltà di carattere territoriale, occorre assicurare pieno sostegno alla nuova *leadership* di Zagabria affinché mantenga inalterato il carattere prioritario dell'obiettivo dell'ingresso nell'Unione europea nel quadro della definizione delle linee direttrici di politica estera;

per quanto concerne la Bosnia Erzegovina, è opportuno operare per il rafforzamento del ruolo svolto dall'Alto Rappresentante UE, alla luce del sostegno che

l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno dichiarato di garantire per l'integrazione euroatlantica del Paese a condizione che le autorità locali realizzino le condizioni per il completamento della difficile transizione verso la democrazia e per le necessarie riforme costituzionali;

un'ulteriore questione aperta concerne l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione e Stabilizzazione (ASA) tra l'Unione europea e la Serbia. Tale Paese ha avviato da tempo un virtuoso processo di riforme interne finalizzate alla modernizzazione del proprio assetto istituzionale e del tessuto economico, ottenendo la fiducia delle istituzioni finanziarie internazionali; ha inoltre intensificato in modo sensibile la propria collaborazione con il Tribunale dell'Aja. Per tali ragioni è giunto il momento di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il celere compimento del percorso di adesione della Serbia all'Unione europea, a partire dalle resistenze opposte da taluni Stati membri all'attuazione dell'Accordo interinale, sospeso dal Consiglio dei ministri dell'Unione sulla base del veto olandese;

alla luce del positivo evolversi dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite sulla controversia internazionale in ordine all'impiego della denominazione di « Macedonia », si deve operare per sostenere il definitivo superamento della crisi tra Grecia ed Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM) che, come noto, costituisce un ostacolo all'integrazione euroatlantica della FYROM;

in merito all'impegno rivolto ad assicurare adeguato sostegno economico al Kosovo – nuova entità statale riconosciuta da 22 Stati dell'Unione europea e di recente entrata a far parte della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale – non deve cessare l'impegno europeo finalizzato al consolidamento della pace e della stabilità, anche in considerazione della perdurante fragilità politica concentrata nelle regioni settentrionali del Paese al confine con la Serbia;

vista la rilevanza del processo di integrazione europea dei Balcani occiden-

tali nel quadro complessivo delle relazioni tra Europa e Stati Uniti e del comune impegno per la soluzione delle crisi internazionali, per la stabilizzazione e la pace, appare opportuno promuovere un Vertice UE-Balcani-Stati Uniti, da tenere auspicabilmente entro il 2010;

impegna il Governo:

ad operare attivamente in tutte le sedi internazionali affinché l'Unione europea non venga meno agli impegni presi per l'integrazione di tutti i Paesi dei Balcani occidentali, a partire dai Paesi già candidati all'adesione;

a sollecitare le istituzioni europee a promuovere progressi concreti nella direzione indicata con gli otto punti contenuti nel Piano italiano sui Balcani, anche ai fini della necessità di non disperdere il patrimonio di consenso da parte dei cittadini dei Paesi balcanici nei confronti della prospettiva di adesione all'Unione europea;

a promuovere in particolare il celere completamento del processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini dell'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, e ad incoraggiare Albania e Bosnia a proseguire nell'attuazione delle misure richieste nelle rispettive *Road Map*;

a condurre con convinzione un'azione di tipo politico-diplomatico volta a rimuovere i veti posti all'entrata in vigore dell'Accordo interinale tra l'Unione europea e la Serbia, e all'avvio delle ratifiche dell'ASA da parte degli Stati membri, oltre che a proseguire celermente il percorso di ratifica degli Accordi di Stabilizzazione ed Associazione con il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina;

a far sì che sia tempestivamente data risposta alle domande di adesione di Albania e Montenegro, conferendo loro al più presto lo *status* di Paesi candidati.

(8-00049)

« Stefani, Maran ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00183 Boniver: Sulla situazione dei diritti umani in Birmania.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE (8-00048)**

La III Commissione,

premesso che:

il Premio Nobel per la pace Daw Aung San Suu Kyi, *leader* dell'opposizione alla giunta militare birmana, ha passato 13 degli ultimi 19 anni agli arresti domiciliari e a poche settimane dalla scadenza di tale misura coercitiva è stata ricondotta in prigione, nonostante la necessità di sottoporsi a cure mediche, e sottoposta ad un processo nel quale non vengono rispettate le più elementari garanzie per la difesa;

le autorità birmane hanno permesso l'accesso al processo a giornalisti e diplomatici stranieri per un solo giorno;

vi sono nel Paese ancora più di duemila detenuti politici, sottoposti a maltrattamenti e condizioni carcerarie molto dure;

non si registrano progressi in nessuna delle questioni che caratterizzano come particolarmente brutale e repressivo il regime militare birmano, quali la pratica del lavoro forzato, il reclutamento di bambini soldato, la negazione dei fondamentali diritti umani e delle libertà sindacali;

numerose iniziative sono state assunte in tutto il mondo per il sostegno al popolo birmano e a Daw Aung San Suu Kyi e lei stessa ha recentemente auspicato l'avvio di un processo di riconciliazione nazionale;

undici Premi Nobel per la pace, in un appello al Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon hanno defi-

nito una farsa il processo a Daw Aung San Suu Kyi e richiesto che della questione sia investito al più presto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

durante l'incontro dei Ministri degli esteri dell'*Asia-Europe Meeting* (ASEM) del 25-26 maggio 2009 è stata espressa preoccupazione per la situazione birmana e richiesta la liberazione di tutti i prigionieri politici;

nella sessione annuale della Conferenza annuale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in corso a Ginevra, è stato approvato un documento che chiede alla giunta militare birmana la revisione della Costituzione appena approvata per allinearla alla Convenzione sul lavoro forzato e la liberazione di Daw Aung San Suu Kyi e di tutti i detenuti politici, degli attivisti sindacali e delle persone incarcerate per avere segnalato abusi;

proseguono le violenze contro le minoranze etniche che hanno recentemente portato ad un nuovo afflusso massiccio di profughi nel territorio thailandese;

alcune imprese italiane continuano ad avere rapporti commerciali con la Birmania, nei settori sanzionati dalla UE. In alcuni casi, oltre ad infrangere una decisione europea, fatto di per sé grave, potrebbero contribuire allo sfruttamento di una manodopera priva di qualsiasi protezione giuridica e al saccheggio delle risorse naturali del Paese;

nel corso della visita nel Paese svoltasi all'inizio di luglio il Segretario

generale dell'ONU Ban Ki-Moon non ha potuto avere un colloquio con Aung San Suu Kyi ed al suo ritorno ha ribadito la necessità della liberazione di tutti i prigionieri politici, dell'avvio di un dialogo costruttivo e dello svolgimento nel 2010 di elezioni libere, corrette ed inclusive;

analogo auspicio è contenuto anche nel comunicato diramato il 20 luglio 2009 al termine dell'incontro dei ministri degli esteri dell'ASEAN svoltosi in Thailandia;

impegna il Governo:

a chiedere con forza e in tutte le sedi opportune l'immediata rilascio del Premio Nobel Daw Aung San Suu Kyi e di tutti i detenuti politici;

ad agire, di concerto con i *partner* dell'Unione europea, al fine di adottare ogni misura ritenuta adeguata verso la Birmania, ivi compreso un possibile rafforzamento dell'attuale regime sanzionatorio, senza escludere di valutare eventuali interventi relativi agli strumenti di intermediazione assicurativa e finanziaria;

ad effettuare una efficace vigilanza in sede di applicazione delle attuali sanzioni, emanando precise direttive alle ammini-

strazioni interessate, in particolare alla Agenzia delle dogane, per contrastare comportamenti elusivi;

a garantire le risorse finanziarie necessarie per proseguire il contributo italiano all'azione umanitaria per le popolazioni colpite dal ciclone Nargys e per i profughi, in particolare sostenendo l'azione delle ONG e delle Agenzie internazionali delle Nazioni Unite e i programmi dell'Unione europea;

a prendere iniziative nelle sedi internazionali, in particolare alle Nazioni Unite e attraverso contatti con i Paesi del Sud Est asiatico, per sostenere la liberazione di Daw Aung San Suu Kyi e di tutti i detenuti politici nonché l'avvio del dialogo tra le parti interessate ad una rapida transizione verso la democrazia attraverso un processo costituzionale concordato con l'opposizione che superi l'inaccettabile situazione presente e fornisca adeguate garanzie affinché le elezioni previste per il 2010 si realizzino sulla base di standard democratici internazionalmente riconosciuti;

a sostenere l'azione del Segretario generale dell'ONU e del suo Rappresentante e dell'Inviato speciale dell'Unione europea.

(8-00048)

« Boniver ».

ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00193 Narducci: Sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE (8-00050)**

La III Commissione,

premesso che:

nella seduta del 10 giugno 2009 il Governo ha comunicato alle Commissioni affari esteri di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, le linee portanti del processo di razionalizzazione della rete degli uffici consolari all'estero da attuarsi tra la fine del 2009 e il 2011. Il processo di razionalizzazione prevede la chiusura di 18 sedi consolari (13 in Europa, 2 negli Stati Uniti d'America, 2 in Australia, 1 in Sud Africa), la chiusura dell'Ambasciata di Lusaka in Zambia e il declassamento di 4 consolati generali a consolati (Alessandria d'Egitto, Basilea, Gedda, Karachi);

la rete diplomatico-consolare italiana nel mondo è stata sottoposta, in particolare a partire dall'inizio degli anni '90, a successive misure di razionalizzazione che hanno già ridotto (in alcune aree geografiche drasticamente) la presenza dell'amministrazione dello Stato italiano. Il progetto presentato dal Governo, impropriamente denominato 4a fase di ristrutturazione, seguirebbe la manovra di razionalizzazione determinata dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 404) che si è conclusa da poco;

la chiusura dell'elevato numero di rappresentanze consolari previsto dalla manovra costituirebbe un duro colpo per gli interessi strategici italiani nel mondo,

in particolare in termini di supporto al nostro sistema economico-imprenditoriale, un compito che non può essere svolto affidandosi, *sic et simpliciter*, agli strumenti tecnologici di cui oggi disponiamo;

la manovra di razionalizzazione della rete consolare annunciata dal Governo ha suscitato forti perplessità nelle istituzioni e tra le autorità politiche dei Paesi coinvolti dalle chiusure, nei quali sono in gioco rapporti commerciali, culturali ed economici di primo piano per l'Italia. Si segnalano, infatti, le numerose prese di posizione a mezzo stampa di dette autorità, nonché gli appelli indirizzati al nostro Ministero degli affari esteri. Il ridimensionamento delle nostre strutture pubbliche andrebbe a detrimento della proiezione verso la realtà locale, soprattutto in Paesi centrali nel quadro dei nostri rapporti bilaterali (come la Germania), nonché in Paesi la cui struttura federale (Australia, Belgio, Germania, Svizzera, Sudafrica) rende il rapporto con le autorità regionali altrettanto importante rispetto a quello con le autorità centrali e tale da non poter essere assolutamente trascurato. In Germania, ad esempio, i due Consolati generali di prima classe di Francoforte e Monaco ed il Consolato Generale di Stoccarda sono rimasti o saranno presto privi del Vice Console: non si considera che il Baden-Württemberg e la Baviera hanno da soli un interscambio commerciale con l'Italia superiore a quello che il nostro

Paese intrattiene con la Cina, e che il quadro degli interessi che vantiamo in questi due Länder li rende centrali per la crescita dell'industria italiana, a cominciare da quella della subfornitura nel settore dell'auto. E non si considera la nostra presenza in Paesi come l'Australia – strategici nell'area Asia-Pacifico – oggi all'avanguardia di importanti progetti internazionali sul versante dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica, o la presenza della nostra diplomazia in Paesi di grande interesse del continente africano verso i quali, per altro, l'attenzione internazionale è in forte crescendo;

la promozione del turismo verso l'Italia presuppone anche una rete relazionale di valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, un'attribuzione a cui non possono far fronte unicamente gli Istituti italiani di cultura, confrontati, tra l'altro, con i tagli di bilancio posti in essere con la manovra di finanza pubblica. Inoltre, in due delle sedi minacciate di chiusura (Amburgo e Durban) si registra un importante ruolo dei rispettivi consolati a supporto del traffico mercantile italiano, così come è evidente che il consolato di Detroit, avendo la FIAT acquisito gli asset della Chrysler, diventa un punto chiave della nostra industria automobilistica. In tal senso, sono da considerare di assoluto rilievo le perplessità espresse da molti parlamentari in sede di audizione del Ministro degli affari esteri;

la manovra di razionalizzazione costituisce un duro colpo per le comunità di italiani residenti all'estero e per i servizi ad esse diretti. Ci riferiamo alle comunità calcolate al 31 dicembre 2008 in base ai dati dell'Anagrafe degli italiani all'estero, secondo i quali i cittadini italiani nel mondo sono 4.008.563, di cui 2.169.144 (54,1 per cento) in Europa. Si deve inoltre notare che le rilevazioni trimestrali dei dati anagrafici condotte dagli uffici consolari mostrano un quadro di andamento e di tendenze che non lascia dubbi alle interpretazioni: in svariate aree geografiche europee si assiste ad un notevole incremento delle presenze italiane, ricon-

ducibile per lo più alle nuove mobilità professionali transnazionali;

si registrano sempre minor personale e minori risorse finanziarie a disposizione, congiuntamente a procedure amministrative sempre più complesse: questo il quadro destinato a penalizzare il livello dei servizi che la rete diplomatica e consolare sarà in grado di fornire agli italiani residenti all'estero ed il suo contributo alla promozione dei complessivi interessi italiani nel mondo;

le riduzioni delle voci del bilancio tracciate dalla legge finanziaria 2009 hanno penalizzato fortemente la dotazione di personale della rete diplomatica italiana. L'impatto, in termini di organico, è stato pesante soprattutto per gli Uffici consolari, drasticamente ridimensionati tanto nel personale amministrativo quanto in quello diplomatico. Il ridimensionamento del personale ha posto molti consolati in condizioni operative difficili, tenendo conto che la complessità delle norme che regolano il funzionamento dei vari servizi richiede conoscenze tecniche sempre più specifiche e non improvvisabili (è il caso – ad esempio – della funzione notarile, che si è andata col tempo sempre più evolvendo per seguire i sempre più complessi ed articolati rapporti – anche economici – delle nostre comunità con l'Italia). L'attività dei Consolati ne risente fortemente, con l'accumulo di arretrati (ad esempio nella trasmissione degli atti di stato civile ai comuni) e l'allungamento dei tempi di erogazione dei servizi. Il tutto mentre gli uffici sono gravati da compiti aggiuntivi imposti dalla organizzazione delle operazioni elettorali *in loco* (due solo nel corso di quest'anno, almeno una il prossimo) e dall'aumento dei servizi (per esempio: lo scorso anno con l'emissione della carta d'identità, quest'anno con l'imminente rilascio del passaporto con rilevazione delle impronte digitali);

in aggiunta alle contrazioni d'organico del personale amministrativo ed aggirando la farraginoso convenzione che il Ministro degli affari esteri aveva a suo

tempo stipulato con la Conferenza dei rettori universitari italiani, lo stesso Ministero ha dato inoltre istruzione alle sedi estere di porre termine alla prassi di accogliere *stagiaire* (i partecipanti ai « tirocini formativi e di orientamento » regolati dalla legge n. 196 del 1997, articolo 18 e dal Decreto interministeriale n. 142 del 1998), la maggior parte dei quali erano segnalati da università italiane. Con tale indicazione i consolati hanno quindi perso non solo un apporto lavorativo apprezzato da tutti (personale interno ed utenza esterna), ma anche la carica di innovazione e disponibilità apportata da giovani volontariamente propostisi;

le distanze tra sedi in chiusura e sedi riceventi sono in molti casi un ostacolo insormontabile per i cittadini italiani all'estero. Il Nord-Est della Francia rimarrà completamente privo di servizi consolari e si dovrà far riferimento ad una sede, quella di Parigi, distante centinaia di chilometri, così come la chiusura delle rappresentanze in Australia – Adelaide e Brisbane – comporterà ore di volo per recarsi alle sedi consolari riceventi (Sydney e Melbourne). Ma la stessa situazione si determinerà anche in Inghilterra a causa della chiusura della sede di Manchester;

i risparmi derivanti dalla manovra di razionalizzazione, così come comunicati dal Governo, sarebbero irrisori oltre che improbabili: non sono quantificati i costi veramente notevoli derivanti dal trasferimento del personale, degli archivi, del mobilio, del riallineamento delle reti informatiche nelle sedi riceventi, degli spazi insufficienti, e altro. Non vi è un minimo accenno alla lotta agli sprechi né tanto meno si prendono in considerazione misure di razionalizzazione delle procedure amministrative, promesse da anni e mai realizzate. Ci si chiede, in particolare, che fine abbia fatto lo sportello unico. Inoltre non si comprende come si possa realizzare senza gravi danni la chiusura del consolato generale di Losanna, a cui fanno capo oltre 60 mila cittadini italiani registrati all'Anagrafe degli italiani all'estero, per trasferire il tutto al consolato generale di

Ginevra, palesemente inadeguato ad accogliere il personale e l'archivio del consolato in chiusura, nonché ad erogare i servizi ad una consistente comunità come quella della città vodese: la concentrazione, in questo caso così come in quello di Charleroi, poggia su un presupposto visibilmente errato;

la fiducia nel cosiddetto « consolato digitale », che dovrebbe sopperire alle strutture materiali, nell'erogazione di determinati servizi, appare concretamente fuori misura. Attualmente è in corso una sperimentazione nel consolato di Bruxelles e, a quanto è dato di capire, il sistema necessita di vari anni (e investimenti cospicui) prima che possa passare a regime. Non vi è dubbio da parte nostra che il forte ricorso alle innovazioni tecnologiche possa costituire una rivoluzione nella rete consolare. Ma smantellare la rete in attesa del divenire appare controproducente e autolesionista: oltre ai già citati interessi del sistema produttivo italiano, occorre sottolineare con forza gli enormi vantaggi economici che l'Italia ricava dalla presenza dei propri cittadini nel mondo, sia per il turismo di ritorno, sia per l'indotto economico, sia per tanti altri aspetti ancora);

impegna il Governo

a riconsiderare le modalità di razionalizzazione degli uffici consolari all'estero, promuovendo un'accelerazione del processo di revisione e ammodernamento delle procedure amministrative, nonché l'informatizzazione destinata al funzionamento del « consolato digitale », e a presentare il progetto complessivo al Parlamento e al CGIE entro il 2009;

a verificare le modalità transnazionali di accesso alle strutture consolari da parte dei nostri cittadini per evitare loro di dover percorrere centinaia di chilometri (esempio: Mulhouse/Basilea anziché Metz), nonché ad avviare una consultazione volta al recepimento dell'indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari e un coinvolgimento degli organismi di rap-

presentanza delle nostre comunità all'estero sul dimensionamento futuro della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo.

(8-00050) « Narducci, Maran, Fedi, Porta, Corsini, Barbi, Tem-

pestini, Mecacci, Garavini, Evangelisti, Di Biagio, Pianetta, Tremaglia, Picchi, Angeli, Biancofiore, Bernardi, Bucchino, Gianni Farina, Ricardo Antonio Merlo ».

ALLEGATO 4

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF), relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2);

richiamata la complessiva prestazione negativa dell'economia mondiale nel 2009, per i noti effetti della crisi economico-finanziaria, espressa in una riduzione del PIL globale pari all'1,7 per cento e del 16,2 per cento per quanto riguarda il commercio internazionale;

segnalato l'impegno profuso dal nostro Paese per la definizione di una « risposta europea » alla crisi, concertata con gli altri Paesi dell'Unione, e il contributo dato alla strategia globale in tema di economia e commercio internazionale, definita in occasione del Vertice G8 de L'Aquila, con particolare riferimento alla prospettiva di conclusione del Round di Doha, all'attenzione alla dimensione sociale della crisi, allo sviluppo di *standard* e principi comuni in tema di finanza internazionale a partire dal cosiddetto « Lecce Framework », che sarà sottoposto al prossimo Summit G20 di Pittsburgh;

sottolineato che in Italia non si sono rese necessarie le massicce misure di sostegno pubblico diretto, adottate in altri Stati, mentre si è reso essenziale adottare stringenti vincoli di bilancio per limitare il deterioramento dei conti pubblici e per proseguire nell'impegno verso il pareggio di bilancio e per una riduzione costante del rapporto debito/PIL;

osservato che, pur nella minor esposizione dell'Italia rispetto ai fattori specifici della crisi finanziaria nel raffronto con gli altri Stati dell'area dell'euro, il nostro Paese ha registrato un significativo calo in termine di mancata crescita complessiva e diminuzione del Pil, pari al 5,2 per cento per l'intero 2009, e ha in particolare risentito del crollo degli scambi internazionali e della forte riduzione degli investimenti;

rilevati i segnali positivi provenienti dai mercati finanziari e dagli indicatori qualitativi elaborati dall'OCSE, per cui si intravede una svolta nel ciclo economico ed è possibile stimare la ripresa nel nostro Paese per il 2010 con un aumento dello 0,5 del PIL e una crescita annua del 2,0 per cento nel triennio successivo, anche grazie al recupero del commercio internazionale;

apprezzato, nel quadro programmatico della finanza pubblica per il triennio 2010-2013 e alla luce del collegamento operato dal Documento in esame al decreto-legge n. 78 del 2009, il reperimento delle risorse anche attraverso misure di contrasto al fenomeno dei cosiddetti « paradisi fiscali » e agli arbitraggi fiscali internazionali, in attuazione delle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all'OCSE;

ritenuta significativa la conferma per il 2009 delle risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione in atto, nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso;

apprezzato il nuovo ruolo di *benchmarking* svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti in sinergia con la SACE, finalizzato ad abbassare i costi di finanziamento a medio termine delle imprese esportatrici sulle operazioni garantite dalla SACE;

segnalata, in tema di internazionalizzazione delle imprese italiane, l'opportunità di valorizzare lo sviluppo dell'interscambio commerciale italiano verso i Paesi dell'area mediterranea, tenuto conto del ruolo dell'Italia quale primo partner commerciale europeo e del sensibile incre-

mento registrato in tale area in un contesto di globale contrazione degli scambi con l'estero;

ribadita in ogni caso la necessità di promuovere un assetto della rete diplomatico-consolare conforme all'obiettivo della proiezione internazionale del sistema Paese e di allineare ai livelli degli altri grandi paesi europei la quota di bilancio destinata alla politica estera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	129
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	130
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004 C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno C. 2411 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GARO-

FANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.40.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, propone di modificare l'ordine dei lavori nel senso di passare immediatamente all'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per

gli anni 2010-2013, per poi procedere all'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge di ratifica iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto SPECIALE (PdL), *relatore*, ricorda che il Documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi della legge n. 362 del 1988, ha la funzione di fissare i saldi di finanza pubblica e di definire i caratteri della manovra finanziaria volta a conseguirli, per un periodo non inferiore a tre anni.

Evidenzia, inoltre, come esso si articola in due parti: una prima parte, di carattere descrittivo-previsionale, ove si esaminano e si valutano gli andamenti reali; una seconda invece, di natura prescrittivo-programmatica, in cui si fissano gli obiettivi macroeconomici e i saldi di finanza pubblica, individuando le linee guida volte a conseguirli.

Per quanto riguarda gli andamenti macroeconomici tendenziali, il DPEF 2010-2013 reca il nuovo quadro di finanza pubblica, aggiornato alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive. Tali previsioni si fondano, innanzitutto, sulla contrazione della crescita economica a livello mondiale, determinata dagli effetti della crisi economico-finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007 e riverberatasi rapidamente sulle altre economie avanzate nel 2008.

Per contrastare gli effetti della crisi, che nei paesi industrializzati condurrà nel 2009 ad una riduzione del PIL stimata nell'ordine del 4 per cento, sono state adottate misure antirecessive e misure straordinarie di iniezione della liquidità dirette a stabilizzare i sistemi bancari e finanziari. Tuttavia, nonostante le misure adottate dai rispettivi governi, persistono fattori di rischio nell'andamento congiunturale dei paesi industrializzati, anche se il DPEF evidenzia come la velocità di peggioramento della crescita possa aver raggiunto il picco nel primo trimestre dell'anno in corso.

Con riferimento all'economia nazionale, il DPEF presenta una revisione delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2010. In particolare, per il 2009 è stimata una riduzione del PIL del 5,2 per cento, rispetto alla riduzione del 4,2 per cento, indicata nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica presentata nell'aprile scorso. Un'inversione del ciclo è invece prevista a partire dal 2010, anno nel quale il prodotto interno lordo dovrebbe ricominciare a crescere ad un tasso pari allo 0,5 per cento. Nel triennio successivo la crescita media annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo dei livelli produttivi rimasti molto contenuti.

Il DPEF evidenzia anche come l'economia italiana si presenti meno esposta ai fattori specifici della crisi finanziaria, grazie ad alcune caratteristiche strutturali, quali il ridotto indebitamento delle famiglie rispetto alla media dell'area dell'euro, la minore vulnerabilità del settore immobiliare e una redditività del settore bancario superiore agli altri Paesi dell'area dell'euro. Il DPEF afferma quindi che in Italia, rispetto alle strategie di contrasto adottate negli altri Paesi industrializzati, vi è stata una minore necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario.

In ragione di ciò il piano in funzione anticrisi, è stato attivato dal Governo con una pluralità di strumenti, sviluppati in

fasi successive, che hanno riguardato: la normalizzazione delle condizioni operative del sistema finanziario e del credito all'economia, l'allargamento della copertura degli ammortizzatori sociali per ridurre l'impatto negativo della crisi, nonché il rafforzamento degli investimenti pubblici e il sostegno al sistema sociale e produttivo. Secondo quanto riportato dal DPEF, in termini finanziari, escludendo gli interventi a favore del settore bancario e il più recente decreto-legge n. 78 del 2009, il piano anticrisi ha reperito un ammontare di risorse lorde pari a circa 27,3 miliardi per il quadriennio 2008-2011, corrispondenti all'1,8 per cento del PIL.

In conseguenza del protrarsi della situazione congiunturale negativa, il DPEF 2010-2013, oltre a stimare una ulteriore contrazione della crescita del PIL nel 2009 (-5,2 per cento), rivede al ribasso anche l'obiettivo di indebitamento netto, fissandolo al 5,3 per cento del PIL per il 2009, sia a causa dell'ulteriore ridimensionamento del gettito tributario, sia per l'impegno assunto dal Governo di accelerare i pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese. Infine, per quanto attiene al rapporto debito pubblico/PIL, la previsione per il 2009 è fissata al 115,3 per cento, superiore di 9,6 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto nel 2008.

Come detto in precedenza, il DPEF prevede una inversione di tendenza a partire dal 2010, in cui si prospetta un indebitamento netto pari al 5 per cento del PIL, in miglioramento dello 0,3 per cento rispetto al livello del *deficit* fissato per il 2009. Per gli anni successivi, il quadro tendenziale evidenzia una discesa progressiva dell'indebitamento netto che si mantiene peraltro ampiamente al di sopra del livello del 3 per cento per tutto il periodo, in quanto condizionato dal peso crescente della spesa per interessi.

Per quanto riguarda il quadro programmatico di finanza pubblica, il DPEF, tenuto conto dell'andamento tendenziale, traccia i nuovi obiettivi finanziari, da realizzare attraverso manovre correttive che dovranno privilegiare interventi non peg-

giorativi della pressione fiscale verso i settori economici operanti nel rispetto delle regole, nonché interventi che non siano non riduttivi del livello dei servizi alla collettività, bensì finalizzati all'efficienza e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse. Tali obiettivi confermano per il 2010 il livello di indebitamento tendenziale, mentre per gli anni successivi evidenziano una riduzione progressiva del *deficit* che, dal 5 per cento del 2010, scende al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2012.

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, il quadro tendenziale evidenzia, in relazione al ridimensionamento della crescita dell'economia, un incremento nel 2010, superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2009, attestandosi al 118,2 per cento. A partire dal 2011, il quadro programmatico prevede un inversione di tendenza, posto che il debito pubblico dovrebbe tornare a ridursi, attestandosi al 118 per cento del PIL, per poi continuare a scendere in modo più significativo nel biennio successivo, collocandosi al 114,1 per cento nel 2013.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Difesa, segnala che il DPEF, nel delineare il quadro programmatico, menziona anche gli effetti del decreto-legge n. 78 del 2009, il cui esame è attualmente in corso presso le Commissioni bilancio e finanze della Camera. In questo quadro, il citato documento di programmazione sottolinea che « per l'anno 2009, vengono assicurate risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi di cooperazione, allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione in atto, nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso ». Ricorda, inoltre, che la Commissione già ha avuto modo di sottolineare favorevolmente la dimensione di tali risorse nel corso dell'esame in sede consultiva del citato decreto-legge, senza tuttavia tralasciare i numerosi profili procedurali problematici di quest'ultimo, come ampiamente emerso nel corso del dibattito.

Sempre in relazione agli aspetti di competenza della Commissione Difesa, segnala altresì che il DPEF, con riferimento all'attuazione del programma di Governo, sottolinea come siano state avviate iniziative concrete a favore del comparto sicurezza e difesa e come, nel campo della politica estera comunitaria e di difesa, siano stati approvati provvedimenti per le missioni internazionali.

Per quanto riguarda le specifiche iniziative assunte dal Governo nel settore della Difesa, il DPEF, ne fornisce un quadro di sintesi in un apposito allegato, in cui sono raccolti i contributi dei singoli ministeri. In particolare, nella parte dedicata alla Difesa si fa presente, innanzitutto, che, nell'alveo dell'obiettivo strategico di conseguire la riduzione del costo complessivo dello Stato, rendendone nel contempo più efficace l'azione, è stata costituita presso il Ministero della difesa un'apposita Commissione di alta consulenza e studio ai fini della predisposizione di un disegno di legge delega volto a ridisegnare l'assetto organizzativo delle Forze armate e più in generale dell'intero dicastero, nell'ottica di disporre di uno strumento militare più ridotto quantitativamente, ma più efficiente, efficace e flessibile.

Secondo il predetto allegato, muovono dalle stesse finalità anche le iniziative legislative per la costituzione, con azioni interamente sottoscritte dal Ministero della difesa, della società « Difesa Servizi S.p.a. », quale strumento organizzativo attraverso il quale il citato Ministero potrà realizzare la gestione efficace, efficiente e produttiva di attività e risorse non direttamente connesse all'operatività delle Forze armate.

Riguardo all'obiettivo strategico di realizzare l'indispensabile cornice di sicurezza per il Paese per competere ed evolvere, si pongono invece, sempre secondo il predetto allegato, gli interventi legislativi che hanno consentito e consentiranno alla Difesa di fornire ogni possibile concorso per il sostegno delle esigenze di mantenimento della sicurezza, con operazioni di concorso nei servizi preventivi e di vigi-

lanza svolti dalle Forze di polizia e in quelli di contenimento del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Sono altresì richiamate le iniziative assunte dal Ministero della difesa a favore della società civile per avvicinare i giovani ai valori delle Forze armate, come elemento determinante di coesione sociale, dopo la sospensione del servizio militare obbligatorio, anche prevedendo la frequenza, su base volontaria, di brevi corsi di formazione teorico-pratica presso reparti delle Forze armate.

Infine, nel richiamare l'impegno del Ministero della difesa per fornire, unitamente a tutti i Paesi alleati, il sostegno alla difesa e alla sicurezza internazionale, nel citato allegato si assicura, compatibilmente con l'attuale fase congiunturale, lo stanziamento delle risorse finanziarie occorrenti per le Forze armate per la partecipazione alle missioni internazionali secondo i medesimi criteri seguiti nel corso dell'anno 2009.

A questo proposito svolge alcune brevi considerazioni.

Per quanto riguarda il problema dell'attuale congiuntura economica e delle risorse da destinare alla Difesa, intende sottolineare come il Ministero della difesa, negli ultimi anni, abbia contribuito più di ogni altro dicastero alle misure di contenimento della spesa pubblica, sopportando notevoli sacrifici. Reputa, quindi, che sia venuto ora il momento di affrontare i problemi di bilancio, non attraverso tagli indiscriminati agli stanziamenti (i cosiddetti tagli lineari), ma attraverso un'opera di razionalizzazione della spesa, che metta comunque al primo posto le risorse destinate ai mezzi per la protezione del personale militare, con particolare riguardo a quello impiegato in missioni internazionali, come la Commissione Difesa ha avuto modo di segnalare in numerose occasioni.

Ben vengano, quindi, la revisione del modello di difesa e l'attività della Commissione di studio che sta operando in tal senso, se ciò consentirà di dar corso finalmente a quest'opera di razionalizzazione, fermo restando che, fin dalla fase di

predisposizione di tale progetto, pur nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna istituzione, dovrà esservi un adeguato livello di coinvolgimento del Parlamento, attraverso un'opportuna attività informativa da parte del Governo.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sul documento in oggetto, anche alla luce di ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOSI (UdC), *relatore*, ricorda che i due Accordi in oggetto, stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea, sono intesi a facilitare alcuni aspetti giuridici, procedurali e logistici delle missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento o ristabilimento della pace, di gestione delle crisi, quali previste dall'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea nell'ambito della PESD.

Il primo, e più rilevante, dei due Accordi concerne lo statuto dei militari e del personale civile che si trovino in posizione di distacco presso le istituzioni dell'Unione

europea, lo statuto dei Quartieri generali e delle Forze eventualmente messe a disposizione dell'Unione europea per lo svolgimento dei compiti previsti in ambito PESD, nonché lo statuto dei militari e del personale civile di ciascuno Stato membro messi a disposizione dell'Unione europea per l'impiego nei suddetti ambiti. L'Accordo è composto da 19 articoli suddivisi in quattro parti.

La Parte I reca disposizioni comuni ai militari e al personale civile (articoli da 1-6). In particolare, le citate disposizioni prevedono, tra l'altro: l'obbligo degli Stati membri di facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini istituzionali del personale e delle relative persone a carico; il riconoscimento delle patenti di guida militari sul territorio dello Stato ospitante, sempre che si tratti di patenti concernenti veicoli comparabili, nonché la facoltà del personale di ciascuno degli Stati membri di fornire assistenza medica e dentistica al personale delle Forze o dei Quartieri generali proveniente da qualsiasi altro Stato membro. Il personale militare e civile è altresì tenuto ad indossare le rispettive uniformi in base ai regolamenti vigenti nello Stato di invio, ed è altresì contemplato che i veicoli di ciascuno degli Stati membri rechino una targa distintiva della loro nazionalità.

La Parte II detta le disposizioni che si applicano esclusivamente ai militari e ai civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea (articoli 7 e 8). In particolare, è previsto che tali categorie possano – quando partecipano alle missioni PESD – detenere e portare armi nelle attività di preparazione delle suddette missioni. Inoltre, è previsto che i militari e i civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea godano dell'immunità giurisdizionale in ordine a dichiarazioni, scritti o azioni ad essi riconducibili nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, e che le istituzioni dell'Unione vigilino per evitare un abuso di tali immunità.

La Parte III (articoli 9-18) è la più rilevante dell'accordo e detta norme ap-

plicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze, inclusi i militari e i civili in essi impiegati.

È anzitutto prevista per i Quartieri generali e le Forze impegnate nella preparazione dei compiti PESD, e per il relativo personale, l'autorizzazione a transitare e installarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro, naturalmente con il consenso di quest'ultimo. È fatta salva l'esclusiva responsabilità delle autorità dello Stato ospitante per le decisioni che riguardano la localizzazione e la logistica correlate all'installazione di Quartieri generali o di Forze di altri Stati membri.

Particolarmente rilevante è il diritto riconosciuto alle varie unità di personale militare o civile ospitate di esercitare funzioni di polizia negli ambienti e installazioni di pertinenza dei rispettivi contingenti – mentre, al di fuori di tali ambiti, le attività di polizia potranno essere esercitate solo previo accordo con le autorità ospitanti e solo qualora necessario per il mantenimento della disciplina tra i membri delle unità ospiti.

È prevista inoltre la possibilità, sia per i militari, sia per il personale civile, di detenzione e porto di armi di servizio, purché conformemente alla normativa dello Stato di invio e con il consenso dallo Stato ospitante.

I Quartieri generali e le Forze beneficiano inoltre in materia di imposte, telecomunicazioni, trasporti e tariffe, delle stesse agevolazioni accordate alle Forze dello Stato ospitante.

Per quanto concerne gli archivi i documenti ufficiali dei Quartieri generali essi sono inviolabili, salvo rinuncia dei Quartieri generali medesimi.

Sono poi previste disposizioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi dei militari e del personale civile temporaneamente presenti dello Stato ospitante. Sono altresì disciplinati i poteri di giurisdizione penale e disciplinare delle autorità dello Stato di origine e di quelle dello Stato ospitante.

Sono inoltre previste disposizioni che disciplinano le richieste di indennizzo di

uno Stato membro verso un altro Stato membro a seguito di danni a cose o persone conseguenti all'espletamento delle attività connesse alla preparazione e allo svolgimento delle missioni PESD.

Inoltre, sono disciplinate dettagliate procedure per il caso di atti o omissioni compiuti da un militare o civile nell'esecuzione delle funzioni ufficiali di cui al presente Accordo, e dai quali derivino danni a terzi.

Infine, la Parte IV contiene le disposizioni finali (articolo 19). In particolare, è previsto che l'ambito di applicazione dell'Accordo si riferisca al solo territorio metropolitano degli Stati membri, tuttavia ciascuno di essi può notificare al depositario l'applicazione anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali ha la responsabilità. Inoltre, è previsto che le disposizioni contenute nella parte I e III si applichino solo qualora la medesima materia non sia già disciplinata da altro accordo. In caso affermativo, si possono tuttavia stabilire specifiche intese tra l'Unione europea, gli Stati o le Organizzazioni internazionali interessate, al fine di individuare quale accordo sia meglio applicabile per l'operazione in atto. Infine, l'Accordo in esame può essere modificato per intesa scritta e unanime dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio dei ministri UE.

Il secondo Accordo, composto da un breve Preambolo e da 9 articoli, riguarda le richieste di indennizzo per danni ricevuti a cose o persone nell'ambito di un'operazione PESD quale contemplata dall'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea.

Nel Preambolo si prende atto che il precedente Accordo si applica in linea generale solo al territorio metropolitano degli Stati membri e che, conseguentemente, le disposizioni che riguardano le richieste di indennizzo non possono applicarsi qualora i danni patiti o le perdite subite si siano verificati nel territorio di Paesi terzi in cui si conduce un'operazione PESD, ovvero in alto mare. Sulla base di ciò – e considerato che sarà necessario concludere anche specifici accordi con i

Paesi terzi ospitanti le operazioni PESD – si è pertanto convenuto di stipulare tra gli Stati membri della UE l'Accordo in esame.

In particolare ricorda che: l'articolo 1 contiene le consuete definizioni; l'articolo 2 riguarda le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'Accordo, ossia che i danni o le perdite si siano verificati nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti PESD, e che essi si siano verificati al di fuori dei territori di applicazione del precedente Accordo; gli articoli 3 e 4, prevedono la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per perdite o ferimento di appartenenti al proprio personale militare o civile nonché per danni a beni di sua proprietà, a meno che non vi sia stata grave negligenza o comportamento doloso; l'articolo 5 prevede il ricorso a trattative tra gli Stati membri interessati per le richieste di indennizzo (purché non inferiori a 10.000 euro) legate ad attività istituzionali in ambito PESD diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi dei citati articoli 3 e 4; l'articolo 6 stabilisce che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutare il pagamento di un indennizzo per danni a beni forniti da una parte diversa dai contraenti dell'Accordo in esame; l'articolo 7, infine, regola l'eventuale contenzioso riguardante la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possono risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati.

Segnala, inoltre, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi, approvato dal Senato nella seduta del 24 giugno 2009, si compone di quattro articoli. I primi due riportano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3, invece, detta norme relative all'esercizio della giurisdizione in correlazione all'esecutività nell'ordinamento nazionale italiano dei due accordi in esame; l'articolo 4, da ultimo, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, considerate le finalità dell'Accordo in esame, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione nella seduta odierna, osserva che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di sua una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contiene disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, dei quali è necessaria la ratifica.

L'Accordo in esame comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati e 8 Protocolli.

Il Titolo I (articoli da 1 a 9) delinea gli obiettivi dell'Accordo e detta i principi generali per l'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione, quali il rispetto dei principi democratici, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e del diritto internazionale, con particolare

riferimento alla piena collaborazione con il Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini nella *ex* Jugoslavia.

Il Titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, nonché a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

Il Titolo III (articoli da 14 a 17) impegna il Montenegro a promuovere attivamente la cooperazione regionale.

Il Titolo IV (articoli da 18 a 48) reca, invece, disposizioni commerciali – rispetto alle quali si assicura la piena compatibilità dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione con il quadro normativo dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), regolata dal precedente articolo 9.

Il Titolo V (articoli da 49 a 71) prevede disposizioni in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale.

Il Titolo VI (articoli da 72 a 79) reca disposizioni finalizzate a un graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria, prevedendo norme in materia di concorrenza e altre disposizioni di carattere economico.

Il Titolo VII (articoli da 80 a 87) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni prevedendo che essa si sviluppi relativamente alla protezione dei dati personali, ai visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione, alla prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina e riammissione, al riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo, alla cooperazione della lotta contro le droghe illecite, alla lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite, alle azioni di prevenzione e, infine, alla lotta al terrorismo.

Il Titolo VIII (articoli da 88 a 114), con riguardo alle politiche di cooperazione, prevede che le Parti si impegnino ad un

rafforzamento dei legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica del Montenegro, nel più ampio contesto regionale balcanico.

Il Titolo IX (articoli da 115 a 118), in materia di cooperazione finanziaria, stabilisce norme per consentire al Montenegro di beneficiare dell’assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti.

Il Titolo X (articoli da 119 a 133) contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. Per assicurare il corretto funzionamento dell’Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta decisioni vincolanti in merito all’attuazione dell’Accordo, ma può anche formulare raccomandazioni. La durata dell’Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica, ovvero di sospendere l’applicazione con effetto immediato, in caso di non applicazione di uno degli elementi essenziali di esso.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Montenegro, mentre l’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala, nell’ambito del Titolo II dell’Accordo, l’articolo 10 che prevede la collaborazione delle Parti nella lotta contro la proliferazione di ADM (armi di distruzione di massa), nonché nel controllo efficace delle operazioni di *import/export* e di transito delle tecnologie suscettibili di utilizzazione a fini bellici o terroristici (*dual use*).

In conclusione, poiché l’Accordo in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio RUGGHIA (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo di cooperazione in esame si riferisce a un Sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System-GNSS*) ad uso civile ed è stato stipulato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

L'Accordo segue quelli già conclusi sulla stessa materia dall'Unione europea con Cina, Stati Uniti d'America, Ucraina Corea e Israele.

In proposito, ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati, rispettivamente, dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri.

Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il programma comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva si dovrebbe concludere nel 2013 di modo che il sistema possa essere ope-

rativo a metà di quello stesso anno. La fase costitutiva, così come le fasi precedenti, dovrà essere finanziata integralmente dalla Comunità europea in mancanza di un impegno concreto del settore privato. La fase operativa di sfruttamento del sistema potrà essere oggetto di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato.

Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei segnali del sistema statunitense GPS e del sistema russo GLO-NASS al fine di garantirne l'affidabilità su una vasta area geografica.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, i costi stimati del Programma GALILEO si attestano sui 3,8 miliardi di euro; a seguito delle difficoltà subentrate nei negoziati per il contratto di concessione, la Commissione europea, che inizialmente contava di reperire i due terzi dell'onere dal settore privato, prevede ora l'integrale attribuzione delle spese a carico dell'Unione.

La relazione illustrativa sottolinea che GALILEO consentirà la collaborazione tra Ue e Marocco in molteplici ambiti quali scienza, tecnologia, ambiente, energia, industria, agricoltura e pesca, che sono gli stessi previsti nell'Accordo euro-mediterraneo di associazione (in vigore dal 1° marzo 2000) che rappresenta la principale cornice di riferimento delle relazioni bilaterali.

L'Accordo è composto da 18 articoli. La durata dell'Accordo è prevista in cinque anni, con possibilità di proroga automatica per ulteriori periodi di cinque anni.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione difesa, segnala gli articoli 8, comma 3, e 12.

L'articolo 8, comma 3, stabilisce che le esportazioni di beni e tecnologie «sensibili» dal Marocco verso Paesi terzi siano sottoposte, ove previsto, all'autorizzazione preventiva dell'Autorità per la sicurezza del programma GALILEO, di cui si dirà in seguito.

L'articolo 12, in materia di sicurezza, prevede che le Parti si impegnino a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare contro ogni abuso, interferenza,

interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, l'Unione europea e il Marocco designano un'autorità competente per le questioni connesse alla sicurezza GNSS, che sia in grado di salvaguardare la continuità dei servizi.

In conclusione, poiché l'Accordo non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2411 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *relatore*, osserva che la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è stata adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 2 novembre 2001, ed è entrata in vigore il 2 gennaio 2009, tre mesi dopo il deposito presso l'UNESCO dello strumento di ratifica da parte del ventesimo Paese aderente alla Convenzione, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione stessa.

Come risulta dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Italia ha contribuito al lungo e complesso negoziato, che mirava a mettere a punto uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela dei beni culturali sommersi al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati co-

stieri (massimo 24 miglia), colmando le lacune della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («*United Nations Convention on the Law of the Sea*, «UNCLOS»), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.

La Convenzione UNCLOS stabilisce, infatti, norme specifiche per la zona archeologica marina, limitata alle 24 miglia misurate a partire dalla linea di base del mare territoriale, e per l'Area internazionale, che si estende oltre le 200 miglia. Tale Convenzione, tuttavia, non sottopone ad alcuna particolare disposizione la zona che si estende tra le 24 e le 200 miglia marine. Peraltro, la stessa Convenzione obbliga gli Stati a proteggere gli oggetti archeologici o storici scoperti in mare e a cooperare a tale fine, considerando la possibilità di integrare il regime di protezione esistente per i beni archeologici e storici con altri accordi internazionali e con le norme di diritto internazionale.

Come sottolineato dalla citata relazione illustrativa, la Convenzione in oggetto, che migliora il regime del diritto internazionale del mare con riferimento alla protezione dei beni culturali sommersi da almeno cento anni, rappresenta un ragionevole compromesso tra le posizioni degli Stati che, come l'Italia, avrebbero voluto un'incondizionata estensione dei diritti dello Stato costiero al patrimonio culturale situato sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva e quelle degli Stati che, invece, non erano disposti ad accettare questa innovazione.

La titolarità dei vari adempimenti nella gestione del patrimonio culturale che si trova sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva è descritta agli articoli 9 e 10. In particolare, l'articolo 9 attribuisce a ogni Stato la responsabilità della salvaguardia del patrimonio situato nella propria zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale. Pertanto, qualunque ritrovamento in esse effettuato dovrà essere oggetto di notifica alle Autorità nazionali competenti. Nel caso, invece, di una scoperta effettuata in un'area posta sotto la giurisdizione di un altro Stato

parte, la Convenzione esige che gli Stati che sottoscrivono la Convenzione, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, dichiarino le modalità per trasmettere tali notifiche all'altro Stato. Nel caso esista un legame verificabile di natura culturale, storica o archeologica con un bene ritrovato sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di un altro Paese, ciascuno Stato può dichiarare l'interesse a essere coinvolto nelle operazioni di salvaguardia dello stesso. L'articolo 10 prevede le modalità di intervento sul patrimonio culturale subacqueo rintracciato nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale. Viene stabilito che lo Stato costiero ha diritto al pieno controllo sulle attività che, riguardando il patrimonio culturale sottomarino, interferiscano con i diritti di cui esso è già titolare sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Si conferisce, inoltre, allo Stato costiero la funzione di Stato coordinatore delle consultazioni tra gli Stati che hanno dichiarato un interesse sull'area.

Gli articoli 11 e 12 riguardano i ritrovamenti nell'Area internazionale: ogni Stato deve prevedere che eventuali scoperte e attività dirette al patrimonio subacqueo, effettuate da persone fisiche o da navi battenti bandiera nazionale, siano comunicate alle competenti Autorità che provvederanno, tra l'altro, a informare il Direttore generale dell'UNESCO che avvierà le consultazioni con tutti i Paesi interessati per stabilire le misure di protezione più appropriate e per individuare lo Stato coordinatore degli interventi.

Ciò posto, per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala che l'articolo 13, precisa che i mezzi delle Forze armate, impegnati in attività non commerciali e comunque in attività non dirette alla tutela del patrimonio culturale subacqueo, non sono obbligati ad applicare la procedura informativa contemplata negli articoli 9, 10, 11 e 12 della Convenzione, con riguardo a eventuali scoperte relative al patrimonio stesso.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso reca 12

articoli che, oltre alle consuete norme relative all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 11) e all'entrata in vigore (articolo 12), prevede alcune disposizioni – volte principalmente all'adeguamento del diritto interno alla disciplina di cui alla Convenzione in oggetto – tra le quali segnala il comma 6 dell'articolo 5, che, dando attuazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della Convenzione, dispone che « quando il ritrovamento è effettuato da una nave militare italiana, le informazioni previste dal presente articolo sono fornite tenuto conto della necessità di non compromettere le capacità operative della nave ovvero lo svolgimento di operazioni che sono o che possono essere affidate alla nave stessa ».

Infine sottolinea come l'esame del presente disegno di legge di ratifica possa rappresentare l'occasione per riuscire a comprendere se le Forze Armate non possano fare di più per il mare e l'ambiente marino, ad esempio considerando anche l'idea di produrre, con affondamenti di navi radiate dal registro militare ed opportunamente « ripulite », futuri beni culturali sommersi, che, tra l'altro, con il tempo si potrebbero trasformare in zone di interesse turistico subacqueo.

In questa prospettiva, ritiene pertanto auspicabile al riguardo un'apposita iniziativa legislativa.

In conclusione, nel valutare positivamente le citate disposizioni, e nel ritenere che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento stesso.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, dichiara la piena disponibilità del Governo a favorire iniziative legislative che vadano nella direzione auspicata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo unificato C. 44 e abb. ed emendamenti (Parere alla IX Commissione) (<i>Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	140
ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)	143

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo unificato C. 44 e abb. ed emendamenti. (Parere alla IX Commissione).

(*Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia il riesame del provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire ulteriori valutazioni al testo del provvedimento e sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in linea di principio nel corso dell'esame in sede legislativa (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo risulta necessario procedere all'espressione di un nuovo parere sul testo e sugli emendamenti.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, rilevando di non condividere alcune valutazioni contenute nella documentazione del Governo su alcune specifiche proposte emendative, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 44 e abb., recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 24 del testo trasmesso dalla Commissione, concernente la possibilità di affidare i veicoli sequestrati in custodia alla polizia giudiziaria anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, è suscettibile

di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura in relazione agli indennizzi da corrispondere al legittimo proprietario del veicolo il cui valore commerciale è ridotto;

dalle disposizioni di cui all'articolo 32, in materia di circolazione dei ciclomotori, deriva una perdita per l'erario di circa 25,5 milioni di euro imputabile all'anno 2010.

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 24, comma 1, capoverso « ART. 214-ter. », sopprimere il comma 1.

all'articolo 32, sopprimere il comma 2;
sugli emendamenti trasmessi:

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici articoli aggiuntivi 8.01 (nuova formulazione) e 8.02 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Aggiungere, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.3 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « I relativi costi sono posti integralmente a carico dei soggetti richie-

di. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.7 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

nella parte consequenziale, sopprimere la lettera b);

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamento 12.2 (nuova formulazione) e 12.6 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente: « 2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 13.1 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo il comma 01 aggiungere il seguente comma) « 02. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 22.08, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 1, lettera *d*) sopprimere le parole da « oppure avvocati delegati » fino alla fine della lettera;

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici articoli aggiuntivi 33.02 e 33.03, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Aggiungere in fine il seguente comma: « *2-bis*. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti che richiedono la patente di guida di cui al comma 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 39.01 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Aggiungere in fine il seguente comma: « *2-bis*. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 40.3 (*nuova formulazione*);

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

Si intende conseguentemente revocato il parere espresso in data 15 luglio 2009 sul provvedimento in oggetto e sui relativi emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Nuovo testo unificato C. 44 e abb.)**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Testo.

In via preliminare, si ribadisce il parere contrario formulato nella precedente nota di questo Dipartimento, n. 57896 del 28 maggio 2009, relativamente all'articolo 32 e all'articolo 24, comma 1, riportati senza alcuna modifica nel testo unificato adottato come testo base.

Come osservato dal Dipartimento delle Finanze nella nota n. 5805 del 13 maggio 2009, l'articolo 32 della proposta normativa comporta una perdita per l'erario pari a circa 25.5 milioni di euro imputabile all'anno 2010, priva dell'indicazione della necessaria copertura finanziaria. Conseguentemente tale disposizione non risulta assentibile.

Quanto al disposto del comma 1 dell'articolo 24, si ribadisce la necessità di sopprimere, al capoverso, il comma 1 dell'articolo 214-ter, che prevede la possibilità di affidare i veicoli sequestrati in custodia alla polizia giudiziaria anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria.

Ciò in quanto, l'uso del veicolo da parte degli organi di Polizia espone il bene sequestrato, oltre che alla normale usura e ai rischi connessi alla circolazione stradale del mezzo stesso, anche a situazioni di particolare pericolo propri delle operazioni di particolare pericolo propri delle operazioni istituzionali dei predetti organi.

Considerato che il provvedimento di sequestro – a differenza del provvedimento di confisca divenuto definitivo – può comportare la restituzione del bene, il proprietario tornato in possesso del veicolo il cui valore commerciale è ridotto, secondo consolidati principi dell'ordina-

mento giuridico, è legittimato a chiedere un indennizzo, per far fronte al quale non è prevista alcuna copertura finanziaria.

Emendamenti.

Emendamenti 5.6 - 6.3: La commissione Bilancio chiede chiarimenti in ordine ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione della sanzione della confisca per irregolarità amministrative. Al riguardo si ritiene che l'attività di confisca per tali sequestri, possa rientrare negli ordinari compiti già previsti a legislazione vigente.

Emendamento 7.2: In relazione alla richiesta di chiarimenti sul regime fiscale avanzati dalla commissione si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Emendamenti 8.01 - 8.02: La Commissione Bilancio chiede chiarimenti in ordine ad eventuali oneri aggiuntivi determinati da un ampliamento dei corsi e delle prove pratiche.

Al riguardo, si conferma quanto precedentemente osservato nel precedente parere dello scrivente in ordine alla presumibile assenza di oneri per le amministrazioni pubbliche, tenuto conto del contributo posto a carico dei richiedenti. Ciò posto si ritiene comunque opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria.

Emendamento 10.3: In ordine alla necessità di escludere l'insorgenza di oneri

con riferimento ai corsi di formazione, si concorda con quanto esposto dalla commissione Bilancio.

Emendamento 12.7: L'articolo 21 del testo (modifiche agli articoli 174 e 178 decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 176 e 179 in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di dispositivo e l'emendamento 12.7 del Relatore, poiché contengono modifiche alle disposizioni sanzionatorie riferite a violazioni di disposizioni contenute nel Regolamento (CE) N. 561/2006, ai sensi dell'articolo 19 del citato Regolamento, devono essere notificati alla Commissione Europea.

Si esprime, inoltre, parere contrario in merito alla lettera *b*), comma 2, che prevede esenzioni dal pagamento del pedaggio per i veicoli con targa C.P., in quanto suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti.

Emendamenti 12.2 - 12.3 - 12.6: Per quanto riguarda l'attività di studio e di sperimentazione si concorda con quanto esposto dalla commissione bilancio, rinviando alle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che deve dare dimostrazione con relazione tecnica della realizzabilità di tali compiti con le proprie risorse disponibili a legislazione vigente, ovvero quantificare i relativi oneri individuando la relativa copertura finanziaria.

Emendamento 13.1: si esprime parere contrario, in quanto la disposizione è suscettibile di recare oneri non quantificati e privi di copertura connessi agli emolumenti da corrispondere ai medici in quiescenza incaricati all'effettuazione degli accertamenti sanitari.

Emendamento 15.9 e subemendamenti 0.15.9.3 e 0.15.9.2: parere contrario, in quanto potenzialmente lesivo degli equilibri finanziari dell'ente accertatore, attuale destinatario dei proventi delle sanzioni. Inoltre la proposta emendativa delinea un

quadro di riscossione dei proventi delle sanzioni farraginoso e di difficile attuazione.

Emendamento 21.01: si ritiene che dalla proposta emendativa non discendano nuovi o maggiori oneri, in quanto anche precedentemente la previsione dell'obbligo era comunque possibile per tali fattispecie il ricorso al servizio veterinario pubblico.

Emendamento 22.25: la proposta emendativa prevede la possibilità, per gli organi di Polizia, di sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico-tossicologici, e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici. Si conferma che, in assenza di una assicurazione sulla invarianza degli oneri da dimostrare con adeguata relazione tecnica, la proposta, in particolare per il prevedibile uso di specifica strumentazione, è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Emendamento 12.8: nulla da osservare, previa assicurazione che la trasmissione all'agente accertatore della copia autentica della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili con cui si decurtano i punti dalla patente di guida, non comportino oneri aggiuntivi.

Emendamento 22.08: Si ritiene che il riconoscimento in capo al Prefetto della facoltà di stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati sia suscettibile di determinare oneri per il bilancio dello Stato e che non risulti la clausola di invarianza.

Il legale, infatti, è chiamato a svolgere un'attività professionale che, come tale, deve essere retribuita. Non si comprende come si farebbe fronte agli onorari di spettanza degli avvocati per i casi di soccombenza o di vittoria con compensazione delle spese.

Emendamenti 33.02 e 33.03: L'assenza di oneri deve comunque essere esplicitata, prevedendo che le spese di certificazione siano poste a carico del soggetto richiedente.

Emendamento 39.01: nulla da osservare nel presupposto che dall'attività di verifica ivi prevista non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Si richiede l'inserimento di una clausola di invarianza di oneri.

Emendamento 40.3: parere contrario, in quanto le risorse sono destinate prioritariamente ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi strumentali di politica economica.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Montenegro. C. 2539 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del
Presidente Gianfranco CONTE.*

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Montenegro. C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2539, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Montenegro, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

Evidenzia innanzitutto come l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, di cui si propone la ratifica, sia finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia – ridottasi nel frattempo alla Serbia dopo l'indipendenza del Montenegro e del Kosovo –, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania).

Passando ai contenuti dell'Accordo, esso si articola in 139 articoli, suddivisi in 10 Titoli, e a esso sono annessi 7 allegati, 8 protocolli ed un Atto finale.

Il Titolo I dell'Accordo, costituito dagli articoli da 2 a 7, reca i principi generali concordati tra le Parti per l'attuazione

dell'Accordo, i quali consistono: nel rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; nel rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini nella ex Jugoslavia – e dello Stato di diritto; nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; nello sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone e di stupefacenti; nella lotta contro ogni forma di terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

È previsto un periodo transitorio della durata massima di cinque anni – suddiviso in due fasi – per la realizzazione dell'Associazione, durante il quale verranno applicate gradualmente le disposizioni dell'Accordo: le due fasi hanno lo scopo di consentire, dopo i primi tre anni, una completa revisione sull'applicazione dell'Accordo da parte del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA), istituito dall'articolo 119 dell'Accordo stesso.

Il Titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

Il dialogo bilaterale si svolge, a livello ministeriale, all'interno del Consiglio di stabilizzazione e associazione. Su richiesta delle Parti il dialogo politico, sia bilaterale che multilaterale, può avvenire anche a livello di alti funzionari. È inoltre previsto che il dialogo politico si possa svolgere a livello parlamentare, attraverso un appo-

sito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, previsto dall'articolo 125 dell'Accordo.

Ai sensi del Titolo III, l'Accordo impegna il Montenegro a promuovere attivamente, con il sostegno della Comunità, la cooperazione regionale, la quale si attua attraverso la stipula di convenzioni con altri Paesi interessati che hanno già firmato un Accordo di associazione al fine, tra l'altro, di favorire il dialogo politico, di instaurare una zona di libero scambio, di stabilire concessioni reciproche in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e circolazione di capitali. Il Montenegro si impegna inoltre ad avviare la cooperazione con gli altri Paesi interessati al PSA, oltre che con altri Paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

Il Titolo IV reca le disposizioni in materia commerciale, rispetto alle quali si segnala in specie l'articolo 9, il quale afferma la piena compatibilità dell'ACCORDO con il quadro normativo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO).

Per la libera circolazione delle merci si prevede l'instaurazione progressiva di una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come, all'entrata in vigore dell'Accordo, ai sensi degli articoli 20 e 21, saranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari del Montenegro.

Parimenti, in base agli articoli 22 e 23, i dazi doganali applicabili alle importazioni in Montenegro di merci provenienti da Paesi della Comunità sono aboliti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo ovvero, per le merci di cui all'Allegato I dell'Accordo medesimo, progressivamente ridotti secondo un calendario prestabilito. Sono inoltre aboliti: le restrizioni quantitative sulle importazioni di merci originarie della Comunità; i dazi doganali al-

l'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, nonché tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e le misure ad esse equivalenti.

Per quanto attiene al quadro delle previsioni commerciali riguardanti taluni prodotti agricoli trasformati, ai sensi dell'articolo 26 la Comunità europea si impegna, all'entrata in vigore dell'Accordo, ad abrogare restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sulle importazioni agricole dal Montenegro, come anche i dazi e gli oneri di effetto equivalente, con l'esclusione di animali vivi e carni bovine fresche o congelate, nonché di vini e zucchero. Per quanto concerne invece ortaggi, legumi, tuberi mangerecci, frutta commestibile, si eliminerà solo da parte del dazio calcolata sul valore. Con riferimento ai cosiddetti prodotti *baby beef* – definiti nell'Allegato II – la Comunità si impegna ad applicare dazi del 20 per cento sia sulla parte *ad valorem* sia su quella specifica, come previste dalla tariffa doganale comunitaria, ma limitando l'importazione ad un contingente annuo di 800 tonnellate.

Per quanto concerne il Montenegro, l'articolo 27 prevede l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli originari della Comunità europea, assieme all'impegno ad abolire i dazi applicabili alle importazioni di prodotti agricoli quale specificati nella parte *a)* dell'Allegato III. Il Montenegro ridurrà invece progressivamente i tassi applicabili alle importazioni elencate nell'Allegato terzo, lettere *b)* e *c)*, secondo il calendario ivi indicato.

In base agli articoli da 28 a 30, mentre i regimi applicabili agli scambi di bevande alcoliche tra la Comunità europea e il Montenegro è definito dal Protocollo 2, per i prodotti della pesca le Parti aboliscono qualunque dazio o restrizione quantitativa – salvo che per i prodotti elencati nell'Allegato IV.

Gli articoli 31 e 32, in considerazione della particolare delicatezza che i settori dell'agricoltura e della pesca rivestono per l'economia del Montenegro, nonché al fine di salvaguardare l'equilibrio delle risorse

alieutiche del mare Adriatico, contengono rispettivamente una clausola di revisione entro tre anni delle disposizioni dell'Accordo, e una clausola di salvaguardia in base alla quale, nel caso in cui l'importazione nel territorio di una delle due Parti di prodotti agricoli e della pesca provochi gravi turbamenti di mercato, si darà luogo a consultazioni per l'adozione di opportune contromisure.

Gli articoli 36 e 37 vietano inoltre la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali.

In base all'articolo 39 l'Accordo sarà compatibile con altri accordi di libero scambio o la partecipazione a unioni doganali del Montenegro, qualora ciò non alteri le condizioni commerciali dell'Accordo stesso.

È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure *anti-dumping*, sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 41, sia, ai sensi dell'articolo 42, qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice. Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'Accordo per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale. In tale contesto l'articolo 45 specifica che tale facoltà non deve costituire una restrizione commerciale dissimulata tra le Parti.

L'articolo 43 regola i monopoli nazionali che presentino carattere commerciale, prevedendo che il Montenegro elimini le discriminazioni tra i cittadini dell'Unione europea e quelli del Montenegro.

Nel Titolo V, riguardante la circolazione dei lavoratori, lo stabilimento di attività economiche, la prestazioni di servizi e la circolazione dei capitali, si stabilisce, all'articolo 49, che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna

discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. L'Accordo prevede altresì che vengano ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia; si stabilisce inoltre che vengano previste norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori montenegrini ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri della UE.

L'articolo 53 prevede che ciascuna delle due Parti conceda, per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le facilitazioni verranno estese fino a ricomprendere lo stabilimento di lavoratori autonomi nei rispettivi territori.

L'Accordo riconosce il diritto di consociate e filiali comunitarie di utilizzare e locare proprietà immobiliari in territorio montenegrino. Le consociate di società comunitarie hanno altresì il diritto di acquistare proprietà immobiliari e di godere dei diritti derivanti da tali proprietà.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala in particolare l'articolo 54, il quale prevede che, per quanto riguarda i servizi finanziari, elencati nell'Allegato VI, le Parti potranno adottare misure a titolo cautelare nel caso di rischi per investitori, risparmiatori o titolari di polizze assicurative, in presenza di instabilità del sistema finanziario o di « sofferenze » da parte di banche o intermediari finanziari. In tale contesto si esclude altresì che le norme dell'Accordo possano intendersi come obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari o alla contabilità di singoli clienti ovvero informazioni riservati di enti pubblici.

L'articolo 59 dell'Accordo promuove anche – a partire dal quarto anno suc-

cessivo alla sua entrata in vigore – la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell'altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi.

La libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita, ai sensi dell'articolo 63, a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. In tale contesto le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio parimenti all'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendosi in particolare, ai sensi dell'articolo 62 che « qualsiasi pagamento e bonifico... sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e il Montenegro » verranno autorizzati in moneta liberamente convertibile. Le Parti hanno inoltre facoltà di adottare, per non oltre sei mesi, eventuali misure emergenziali di salvaguardia sui movimenti di capitale, nel caso in cui possano causare difficoltà al funzionamento della politica di cambio o monetaria di una delle Parti, ad esempio in caso di gravi squilibri nella bilancia dei pagamenti.

Le disposizioni generali dell'Accordo in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale sono soggette ad alcune limitazioni. Esse infatti non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Le disposizioni dell'Accordo, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

In tale contesto l'articolo 68 prevede che il trattamento di nazione più favorita concesso a norma del Titolo V dell'Accordo non si applica alle agevolazioni

fiscali già concesse o concesse in futuro in base ad accordi contro le doppie imposizioni o altre intese in materia fiscale. Inoltre le norme dell'Accordo non possono interpretarsi nel senso di vietare alle Parti di adottare o applicare misure contro l'evasione fiscale, ovvero di impedire distinzioni nel trattamento tributario tra contribuenti che si trovino in situazioni diverse, in applicazione della rispettiva legislazione tributaria.

Al fine di avvicinare il Montenegro all'*acquis communautaire*, il Titolo VI prevede un graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria. Inizialmente, l'attenzione si concentrerà sul ravvicinamento negli elementi fondamentali del mercato interno e su alcune questioni commerciali, mentre, in un secondo momento, con l'ausilio della Commissione europea il Montenegro si attiverà per colmare le restanti lacune, con particolare attenzione agli aspetti legislativi e applicativi delle leggi.

L'Accordo contiene anche, agli articoli da 74 a 77, disposizioni specifiche relative: alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi; alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale; all'aggiudicazione di appalti pubblici; alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

Il Titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI).

In tale ambito l'articolo 80 riconosce l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto, nonché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato.

È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 84 impegna le Parti a collaborare

nella lotta al riciclaggio di denaro, prevenendo che la cooperazione tra le Parti in questo settore comprende anche l'assistenza amministrativa e tecnica. Inoltre l'articolo 86 stabilisce che la collaborazione tra le Parti contro le attività criminali riguarda, tra l'altro, la frode fiscale e la falsificazione di valuta.

Il Titolo VIII disciplina le politiche di cooperazione, nel cui ambito le Parti si impegnano ad un rafforzamento dei legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica del Montenegro, anche qui nel più ampio contesto regionale balcanico.

La Comunità si impegna in particolare a fornire assistenza tecnica, su richiesta del Montenegro, per aiutare quest'ultimo nel ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico europeo.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 91 prevede che la cooperazione si concentri sui settori prioritari connessi all'*acquis communautaire* in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari, nonché per promuovere e tutelare gli investimenti privati, nazionali ed esteri.

In base agli articoli 99 e 100, la cooperazione riguarda, inoltre, il settore delle dogane, per il quale il Protocollo n. 6 stabilisce specifiche regole di assistenza amministrativa, nonché quello della fiscalità. A tale ultimo riguardo si stabilisce che la cooperazione è finalizzata alla riforma del sistema fiscale ed alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale del Montenegro, con particolare attenzione alla lotta alla concorrenza fiscale dannosa ed allo scambio di informazioni.

Il Titolo IX reca le norme in materia di cooperazione finanziaria, con le quali si consente al Montenegro di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. L'assistenza finanziaria consiste in aiuti per il potenziamento delle istituzioni e investimenti, ed è finalizzata a contribuire alla riforma democratica, economica e istitu-

zionale in Montenegro, in Accordo con quanto stabilito dal Processo di stabilizzazione. L'assistenza comunitaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione previste dall'Accordo, compreso quello relativo alla giustizia e agli affari interni.

La Comunità europea, in caso di circostanze eccezionali, può concedere assistenza macrofinanziaria, ma solo nel preciso quadro di un Accordo tra il Montenegro e il Fondo monetario internazionale. L'Accordo prevede inoltre l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti.

Il Titolo X reca le disposizioni istituzionali, generali e finali. In tale ambito l'articolo 119 istituisce un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA), composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro, a è affidato il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo. Il CSA, che adotta decisioni vincolanti in merito all'attuazione dell'ACCORDO, ma può anche formulare raccomandazioni, è assistito nel suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (ComSA).

L'articolo 125 istituisce altresì un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento montenegrino.

L'Accordo dispone che le Parti adottino tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo stesso e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati e stabilisce che possano essere adottate, dopo l'esame da parte del CSA, opportune misure in caso di inottemperanza. Ulteriori clausole generali riguardano la garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti; nonché la possibilità di adottare eventuali misure restrit-

tive per ragioni di sicurezza interna e internazionale. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, competente a decidere è il CSA, salvo che per le materie di cui al Protocollo 7, per le quali, dopo due mesi, potrà essere adita la procedura arbitrale.

A norma dell'articolo 133, la durata dell'Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica, ovvero di sospendere l'applicazione con effetto immediato, in caso di non applicazione di uno degli elementi essenziali di esso.

Come ricordato in precedenza, il Protocollo n. 6 stabilisce specifiche regole nell'espletamento dell'assistenza amministrativa nel settore doganale contemplata dall'articolo 99 dell'Accordo. Il Protocollo stabilisce che, su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità amministrativa dell'altra Parte interpellata fornisca informazioni, adotti misure per il controllo di persone, luoghi, merci o mezzi di trasporti, consegni documenti o notifichi decisioni. Si regolamentano inoltre la forma e contenuto delle domande di assistenza, le modalità di espletamento delle stesse, i casi nei quali le Parti possono derogare agli obblighi di assistenza, per ragioni di tutela della sovranità, dell'ordine pubblico o della sicurezza. Specifiche disposizioni sono altresì dedicate alla tutela della riservatezza negli scambi di informazioni.

Il Protocollo prevede anche la prestazione spontanea di assistenza reciproca, regola la comparizione di funzionari dell'Autorità amministrazione interpellata, in qualità di periti o testimoni, nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso presso l'altra Parte, e disciplina la regolazione delle spese di assistenza.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, evidenzia innanzitutto come il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, rechi il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2009-2013, aggiornato alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si rilevano segnali di attenuazione delle spinte recessive; ciò anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, per fronteggiare la crisi economica.

A tali misure si aggiunge il più recente provvedimento anticrisi, costituito dal decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 con il quale, come precisato nel DPEF, sono previsti impieghi per circa 11,5 miliardi negli anni 2009-2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al decreto stesso, con effetti neutrali sulla finanza pubblica.

Nel Documento viene ribadita la volontà del Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopo-crisi, il percorso di risanamento dei conti, prospettando una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica a partire dal 2011, in linea con le aspettative di miglioramento del quadro economico.

Il DPEF 2010-2013 presenta inoltre una revisione delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2010. In particolare, per il 2009 il PIL è stimato ridursi del -5,2 per cento, rispetto al -4,2 per cento indicato nella Relazione Unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) presentata nell'aprile scorso,

mentre un'inversione del ciclo è prevista a partire dal 2010, anno nel quale il prodotto dovrebbe ricominciare a crescere ad un tasso pari allo 0,5 per cento.

Nel triennio successivo la crescita media annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi rimasti molto contenuti.

I consumi finali sono complessivamente previsti in calo dell'1,5 per cento, cui tuttavia dovrebbe seguire una crescita dello 0,3 per cento nel 2010, che continuerà negli anni seguenti.

La contrazione della crescita attesa per il 2009 è ascrivibile altresì alla riduzione degli investimenti fissi lordi (-11,6 per cento). La riduzione stimata tiene conto delle agevolazioni fiscali di detassazione degli acquisti dei beni di investimento delle imprese previste dal decreto-legge n. 78 del 2009 con effetti dalla seconda metà del 2009, che contribuirebbero a un rialzo degli investimenti a partire dal 2010.

Il tasso di disoccupazione subirà un aumento sia nel 2009 (+8,8 per cento) che nel 2010 (8,9 per cento), mentre l'occupazione in termini di unità di lavoro standard farà registrare valori negativi nel 2009 (-2,7 per cento), per poi rallentare la contrazione nel 2010 (-0,2 per cento) e stabilizzarsi su livelli positivi dell'1 per cento nel 2011-2013. La previsione relativa all'inflazione, infine, stima un livello dei prezzi che si manterrà contenuto lungo tutto il periodo previsionale.

Il DPEF sottolinea quindi come l'economia italiana si presenti meno esposta ai fattori specifici della crisi finanziaria, grazie ad alcune caratteristiche strutturali quali il ridotto indebitamento delle famiglie rispetto alla media dell'area dell'euro; la minore vulnerabilità del settore immobiliare; una redditività del settore bancario superiore agli altri paesi dell'area dell'euro.

Tra i segnali positivi per una ripresa dell'economia italiana, il DPEF annovera il rialzo dei corsi azionari rispetto ai minimi

registrati nella prima metà del marzo scorso, la riduzione dei differenziali di interesse rispetto ai tassi di riferimento e l'attenuazione del calo della produzione industriale. Tra le incognite che pesano sulle prospettive della ripresa rimangono invece la qualità del credito ed il deterioramento del mercato del lavoro.

Le stime di finanza pubblica per il 2009 sono state riviste più volte dal Governo nei vari documenti di previsione presentati nel corso dell'anno, in relazione all'aggravarsi della crisi internazionale.

Rispetto alle strategie di contrasto adottate negli altri paesi industrializzati, il DPEF afferma che in Italia vi è stata una minor necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario.

Secondo quanto riportato dal DPEF, in termini finanziari, escludendo gli interventi a favore del settore bancario e il più recente decreto – legge n. 78 del 2009, il piano anticrisi ha reperito un ammontare di risorse lorde pari a circa 27,3 miliardi per il quadriennio 2008-2011 (2,7 miliardi nel 2008, 11,4 nel 2009, 7,5 nel 2010 e 5,8 nel 2011), corrispondenti all'1,8 per cento del PIL.

In considerazione dei vincoli di bilancio gravanti sul nostro paese, tali interventi sono stati adottati curandone un impatto finale il più possibile neutrale sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'utilizzo di coperture recate nei provvedimenti di intervento, ovvero con riallocazione di risorse già disponibili.

In conseguenza del protrarsi della situazione congiunturale negativa, il DPEF 2010-2013, oltre a stimare una ulteriore contrazione della crescita del PIL nel 2009 (-5,2 per cento), rivede al ribasso anche l'obiettivo di indebitamento netto, fissandolo al 5,3 per cento del PIL per il 2009, rispetto al 4,6 per cento indicato dal Governo ad aprile nella Relazione Unificata per l'economia e la finanza pubblica (RUEF).

Il valore dell'indebitamento netto stimato per il 2009 risulta da un peggioramento del saldo primario, che scende ad un valore negativo di 0,4 per cento del PIL.

La spesa per interessi si mantiene sostanzialmente stabile, pari al 5,0 per cento.

Dal confronto tra le stime per il 2009 fornite nella RUEF e quelle contenute nel DPEF risulta un peggioramento dell'indebitamento netto di 0,7 punti percentuali di PIL. Secondo quanto riportato nel DPEF, il suddetto peggioramento è sostanzialmente dovuto ad un ulteriore ridimensionamento, rispetto a quanto previsto già nella RUEF, del gettito tributario per circa 4,6 miliardi (in particolare, minori imposte indirette per circa 1,8 miliardi, minori imposte dirette per 0,9 miliardi, e contributi sociali inferiori alla precedente stima per 2,2 miliardi), pari a circa lo 0,3 per cento del PIL.

Il Documento evidenzia inoltre come sul peggioramento del *deficit* 2009 rispetto alle stime della RUEF abbia inciso, in parte, anche l'impegno assunto da parte del Governo di accelerare i pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese, che ha comportato un incremento delle dotazioni di cassa nel disegno di legge di assestamento per il 2009.

A tale riguardo ricorda che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2009, (A.S. 1646), attualmente all'esame del Senato, prevede un incremento complessivo delle dotazioni di cassa di circa 18 miliardi per il 2009, al fine del pagamento di quota parte dei residui passivi iscritti in bilancio e dell'accelerazione dello smaltimento dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 nei confronti delle Amministrazioni. Di questi 18 miliardi, 5 miliardi (in termini di cassa e di competenza) sono iscritti in aumento dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti, di parte corrente e in conto capitale, quale integrazione « necessaria per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste inevase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili ». Ulteriori 5,5 miliardi sono iscritti in aumento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Per quanto attiene al rapporto debito pubblico/PIL, la previsione per il 2009 è

fissata al 115,3 per cento, più alta di 9,6 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto nel 2008.

Rispetto a quanto stimato dalla RUEF di aprile, il DPEF stima un ulteriore peggioramento dell'andamento del rapporto tra debito pubblico e PIL di circa 1 punto percentuale, affermando che la gestione del debito nell'anno in corso rimane ancora fortemente influenzata dalle conseguenze della crisi finanziaria internazionale.

Con riguardo alla previsioni per il 2010 e per gli anni successivi, il quadro tendenziale dei conti di finanza pubblica prospetta per il 2010 un indebitamento netto pari al 5 per cento del PIL, in miglioramento di 0,3 per cento rispetto al livello di deficit fissato per il 2009.

La nuova previsione del DPEF risulta peggiorativa di 0,4 punti percentuali rispetto a quanto stimato nella RUEF di aprile 2009.

Secondo quanto riportato nel Documento, il nuovo livello dell'indebitamento netto tendenziale è sostanzialmente legato ad una significativa riduzione delle entrate tributarie (1,8 miliardi rispetto ai dati di aprile), in particolare di quelle dirette, che dimostrano un'elasticità coerente con il ridimensionamento della crescita dell'economia nel 2009, la quale, a causa del meccanismo del prelievo, incide con un certo ritardo sul gettito.

Il quadro tendenziale ricomprende gli interventi del decreto-legge n. 78/2009, i cui effetti positivi, in termini di gettito delle entrate tributarie, si manifestano alla fine del periodo, nel 2012 e nel 2013, per lo 0,1 per cento.

Le spese risultano lievemente superiori alle stime riportate nella RUEF, in considerazione di una previsione di crescita delle spese in conto capitale (circa 1,5 miliardi), parzialmente compensata dalla previsione di una minore spesa per interessi (circa 0,9 miliardi). Il DPEF evidenzia che la maggiore spesa in conto capitale incorpora anche gli effetti derivanti del decreto-legge a favore delle aree colpite dal terremoto in Abruzzo.

Il livello dell'indebitamento netto nel 2010 risulterebbe da una previsione di avanzo primario pari allo 0,2 per cento del PIL (in miglioramento di 0,6 punti rispetto al 2009), e da una spesa per interessi pari al 5,1 per cento del PIL.

Per quanto attiene agli aspetti di più diretto interesse per la Commissione Finanze, rileva come il Documento evidenzia, in merito all'evoluzione delle entrate, una riduzione nel 2009 rispetto al 2008, in particolare per le entrate tributarie (-2,6 per cento), mentre nel 2010 viene indicata una leggera crescita (+0,7), per poi assestarsi sopra il 3 per cento a partire dal 2011.

Il DPEF indica nel 2010 una riduzione della pressione fiscale dal 43,4 al 43,0 per cento.

Con riferimento al conto economico tendenziale 2010-2013, successivamente all'adozione del decreto-legge n. 78 del 2009, l'andamento delle entrate tributarie presenta, in valore percentuale del PIL, un valore del 29,1 nel 2008, del 29,3 nel 2009, del 28,9 nel 2010, del 28,8 nel 2011, del 29 nel 2012, del 29,1 nel 2013.

Il quadro programmatico di finanza pubblica conferma per il 2010 il livello di indebitamento tendenziale, mentre per gli anni successivi gli obiettivi programmatici evidenziano una riduzione progressiva del *deficit* che dal 5,0 per cento del 2010 scende al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2012.

Per l'avanzo primario il Governo si prefissa l'obiettivo di un suo graduale aumento, dallo 0,2 per cento del 2010 al 3,5 per cento del 2013. Ciò, anche a fronte di una spesa per interessi che, anche in via programmatica, si mantiene sostanzialmente stabile nel periodo.

Tenuto conto dell'andamento tendenziale, i nuovi obiettivi finanziari individuano dunque una manovra correttiva sul saldo primario pari, in termini cumulati, a circa l'1,2 per cento del PIL nel triennio 2011-2013.

Il DPEF afferma che le manovre correttive dovranno privilegiare interventi non peggiorativi della pressione fiscale verso i settori economici operanti nel ri-

spetto delle regole, nonché interventi non riduttivi del livello dei servizi alla collettività, bensì finalizzati all'efficienza e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

A tal fine, il DPEF prevede, dal lato dell'entrata, il rafforzamento delle forme di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, e, dal lato della spesa, il completamento del risanamento dei *budget* sanitari delle Regioni in disavanzo, anche attraverso la fissazione di costi standard dei servizi pubblici.

Relativamente alla spesa per prestazioni sociali, il DPEF ritiene necessario un confronto con le parti sociali al fine di possibili percorsi di contenimento della spesa pensionistica.

Infine, per ciò che attiene il bilancio dello Stato, il DPEF fissa l'obiettivo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, in 61,4 miliardi di euro nel 2010, 48,1 miliardi nel 2011 e 40,6 nel 2012.

Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, il quadro tendenziale evidenzia, in relazione al ridimensionamento della crescita dell'economia, un incremento più accentuato di quanto stimato ad aprile nella RUEF, attestandosi a 118,2 per cento nel 2010, superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2009.

A partire dal 2011, nel profilo programmatico, il debito pubblico dovrebbe tornare a ridursi, attestandosi al 118,0 per cento in tale anno, per poi continuare a scendere in modo più significativo nel biennio successivo, collocandosi al 114,1 per cento nel 2013.

Per quanto concerne le materie e gli interventi che ricadono nella competenza specifica della Commissione Finanze, il Governo ricorda come, a seguito dell'acuirsi della crisi finanziaria, di concerto con i Paesi dell'Unione Europea, abbia varato misure atte a fronteggiare la recessione con interventi sia di supporto del settore finanziario, sia di stimolo fiscale.

Sotto il primo profilo, il Documento rileva che in Italia non vi è stata necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario in modo così massiccio come

invece, è avvenuto in molti altri paesi; specialmente nell'area anglosassone, sono stati infatti posti in essere provvedimenti di sostegno pubblico diretto.

Con riguardo alla politica fiscale, al fine di evitare effetti negativi legati a un potenziale aumento dei tassi di interesse sul debito, il Governo ha coniugato l'esigenza di massimizzare l'efficacia degli interventi, a fronte di vincoli di bilancio più stringenti che in altri Paesi, con la volontà di aderire pienamente ai principi concordati in ambito europeo.

Gli interventi anticrisi hanno previsto, tra l'altro, sia provvedimenti a salvaguardia del sistema creditizio e del risparmio (recati dal decreto – legge n. 155 del 2008 e dal decreto – legge n. 157 del 2008, successivamente riuniti in sede di conversione) sia interventi a favore dell'economia reale, anche settoriali e finalizzati allo stimolo dei consumi nel triennio 2009-2011.

Il decreto – legge n. 185 del 2008 e il decreto – legge n. 5 del 2009 hanno inoltre concesso agevolazioni fiscali, previsto meccanismi di finanziamento e recato interventi di sostegno alla domanda per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale.

Con riguardo alle misure varate per fronteggiare le difficoltà delle piccole e medie imprese, soprattutto in termini di provvista finanziaria, il decreto – legge n. 5 del 2009 ha incrementato la dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), con uno stanziamento complessivo di 1,5 miliardi.

Sempre in merito alle questioni relative al finanziamento delle imprese, il Documento richiama inoltre le risorse che, in base all'accordo quadro ABI-MEF del 25 marzo scorso, dovranno essere versate nel Fondo dalle banche che emetteranno strumenti ibridi di patrimonializzazione sottoscritti dallo Stato. Gli interventi del Fondo, al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI alle migliori condizioni, riducendo il rischio di credito delle banche finanziatrici, sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. A tale proposito si segnala come,

nel corso del primo quadrimestre dell'anno, le richieste della garanzia del Fondo e il volume dei finanziamenti concessi sono infatti aumentati rispettivamente del 43,3 per cento e del 62,4 per cento e come, seguendo l'attuale politica di gestione del rischio da parte del Fondo, le nuove risorse consentirebbero di attivare nuovi finanziamenti per oltre 20 miliardi.

Il Documento sottolinea quindi il passaggio fondamentale nell'attuazione del programma del Governo costituito dall'approvazione della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, con cui è stata data attuazione alle norme costituzionali sul finanziamento degli Enti decentrati e si è delegato il Governo ad emanare decreti legislativi in materia di coordinamento della finanza dei vari livelli di governo, autonomia tributaria degli Enti decentrati e perequazione delle risorse finanziarie.

A tale riguardo si rileva come i principi di autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali, accompagnata a una loro maggiore responsabilizzazione, ispirino il nuovo sistema di finanziamento, essendo infatti assegnati ai livelli inferiori di governo tributi autonomamente istituiti, tributi propri derivati da leggi statali, quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

Con riguardo alla distribuzione di risorse alle autonomie territoriali, è soppresso il precedente sistema di trasferimenti erariali e viene previsto il superamento del criterio della spesa storica per la determinazione delle somme trasferite, prevedendosi l'introduzione di fondi perequativi, alimentati dalla fiscalità generale.

Il coinvolgimento diretto dei vari livelli istituzionali nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, con meccanismi premiali, viene previsto direttamente dalla legge n. 42.

In relazione alle prestazioni che impongono costituzionalmente alle Regioni la garanzia di livelli essenziali (sanità, assi-

stenza e funzioni amministrative dell'istruzione) e per quelle legate alle funzioni fondamentali degli Enti locali, la nuova disciplina dispone la copertura finanziaria integrale – nei limiti della spesa valutata in base a parametri standard – affidata a trasferimenti perequativi, per colmare il divario tra fabbisogno di spesa standard (calcolato direttamente sulla spesa standard corrente per gli Enti locali e in base all'applicazione di costi standard per i livelli essenziali delle prestazioni delle Regioni) e le entrate tributarie associate alle predette funzioni, valutate anch'esse in termini standardizzati.

La copertura è lasciata all'autonomia tributaria per le altre funzioni, dovendo la perequazione ridurre le differenze nelle basi imponibili (capacità fiscale), senza penalizzare lo sforzo fiscale.

Inoltre, la legge sul federalismo fiscale definisce i rapporti tra i vari livelli di governo, prevedendo regole di condivisione degli obiettivi nazionali perseguiti nell'ambito del Patto di Stabilità e Crescita. La delega prevede altresì, in sede di predisposizione della legge finanziaria e in accordo con la Conferenza Unificata, l'adozione di norme di coordinamento della finanza pubblica che per ciascun livello di governo definiscano, tra l'altro, gli obiettivi programmatici della pressione fiscale e siano volte a garantire il coordinamento della fiscalità dei vari livelli di governo all'interno dell'ordinamento tributario nazionale, assicurando una correlazione tra prelievo e beneficio fruito nel territorio ed evitando doppie imposizioni.

Si riserva quindi di formulare una compita proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01541 Ghizzoni: Situazione finanziaria degli istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine, in provincia di Modena	157
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	165
5-01557 Gatti: Sulla sicurezza degli edifici scolastici della provincia di Pisa	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	166
5-01562 De Pasquale: Questioni relative all'adozione dei libri di testo nella scuola primaria	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	169
5-01571 Murgia: Sulla <i>governance</i> dell'Accademia delle belle arti di Roma	159
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011 (Atto n. 102) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	159
Schema di riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazione ed altri organismi. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	159

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	161
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 Binetti (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 11.45.

5-01541 Ghizzoni: Situazione finanziaria degli istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine, in provincia di Modena.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta, rilevando innanzitutto che la risposta si pone nel solco di quelle già fornite dal Governo in materia, soprattutto per quello che riguarda le scuole dell'Emilia Romagna. Segnala, in particolare, che anche in questa sede, il Ministro, continua a promettere fondi, che non risultano effettivamente erogati. Nello specifico, evidenzia poi che al momento della presentazione dell'interrogazione le scuole indicate ancora vantavano un debito di 19 milioni di euro, che al momento non risultano ancora pervenuti. Rileva in particolare che le scuole in mancanza dei fondi in questione sono impossibilitate a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche e amministrative. Sottolinea quindi che insieme agli altri deputati dell'opposizione, continuerà a fare sollecitazione e a continuare a porre le indicate questioni al Governo, affinché vengano stanziati le cifre che sono continuamente promesse, ma mai erogate. Auspica, in conclusione, che il sottosegretario Pizza possa farsi parte diligente presso il Governo, al fine di evitare che la mancata attribuzione di risorse agli istituti scolastici possa di fatto comportare un'interruzione dell'attività didattica.

5-01557 Gatti: Sulla sicurezza degli edifici scolastici della provincia di Pisa.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Grazia GATTI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, poiché non fornisce elementi chiarificatori; esiste un grave problema relativo alla sicurezza per gli edifici scolastici e per il personale che opera all'interno delle scuole della provincia di Pisa. Rileva che il numero delle scuole è rimasto lo stesso, ma risulta aumentato il numero degli alunni iscritti. In questa situazione, sottolinea che è stato ridotto di 66 unità il numero dei collaboratori scolastici: la si-

tuazione indicata comporterà problemi per l'apertura e la chiusura degli edifici in termini di sorveglianza e di sicurezza, soprattutto per quel che riguarda gli edifici posti su più piani. Aggiunge che sono stati effettuati anche tagli ad altre tipologie di personale tecnico-amministrativo e per far fronte a tali mancanze le scuole stanno pensando di provvedere chiudendo le attività di laboratorio: si tratta di un fatto grave, che andrebbe evitato. Rileva, altresì, che circolano voci su eventuali aumenti dei buoni-pasto e che se tali voci venissero confermate, si verificherebbe un ulteriore aggravio per le famiglie. Rammenta altresì che neanche il recente incontro tra il prefetto e i sindacati ha contribuito a risolvere le problematiche poste con l'atto di sindacato ispettivo. Si sofferma, infine, sulla questione relativa alla ventilata ipotesi della non attivazione del ciclo degli studi classici presso la città di Volterra – in quanto risulterebbero solo 13 iscritti alla quarta ginnasio –, rilevando che ciò costituirebbe un grave vulnus alle tradizioni culturali di una città come Volterra.

5-01562 De Pasquale: Questioni relative all'adozione dei libri di testo nella scuola primaria.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta ricevuta. Sottolinea di avere presentato un atto molto articolato, con punti precisi, con cui si prefigurava l'inopportunità di bloccare, da un punto di vista editoriale, i testi scolastici per la durata di un quinquennio. Ritene in particolare che la situazione prospettata nell'atto di sindacato ispettivo rappresenti una situazione problematica relativa ai testi in uso presso la scuola primaria. Ricorda, peraltro, che tali testi, nelle scuole primarie sono distribuiti gratuitamente alle famiglie. Aggiunge, inoltre, rappresentando precise istanze provenienti da insegnanti delle

scuole primarie, che i testi per la tipologia indicata di scuola necessitano di un adeguamento molto più veloce. Ricorda, infine, che nella risposta ci si limita a citare le parole contenute in una sentenza della magistratura amministrativa, senza peraltro entrare nel merito delle problematiche poste, in particolare per ciò che riguarda la scuola primaria, nell'ambito della quale l'adozione dei libri di testo non comporta oneri a carico delle famiglie.

5-01571 Murgia: Sulla governance dell'Accademia delle belle arti di Roma.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina APREA, *presidente*, in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del Presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011.

(Atto n. 102).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali una documentazione, relativa al provvedimento in oggetto, che rimane agli atti della Commissione.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, prende atto della documentazione trasmessa. Si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti, sottolineando la necessità che la Commissione richieda al Presidente della Camera una proroga del termine per l'espressione del parere.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazione ed altri organismi.

Atto n. 105.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di riparto in esame, corredato da tre allegati, reca la ripartizione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2009, pari a euro 3.046.700, fra gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. La legge finanziaria per il 2009, legge n. 203 del 2008 aveva determinato lo stanziamento del capitolo 1261 in euro 3.125.880; la riduzione a euro 3.046.700 quale risulta dallo schema di decreto in esame è derivata quindi dall'accantonamento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 482, della

legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, e da successive riduzioni lineari intervenute fra il 2008 e il 2009, ad opera di decreti legge intervenuti nel corso dell'indicato periodo, come ricordato dalla documentazione predisposta dagli uffici, alla quale si rinvia. L'importo disponibile è, pertanto, inferiore di 79.180 euro rispetto a quello originario, anche se rispetto allo stanziamento effettivamente disponibile nell'esercizio finanziario 2008, pari a 2.940.135,00 euro – quello da ripartire per il 2009 registra, comunque, un aumento di 106.565 euro, pari a +3,6 per cento. In presenza di tale incremento, il Ministero ha proposto quindi un conseguente aumento in pari misura, cioè del +3,6 per cento per tutti gli enti.

Osserva che dalla relazione di accompagnamento dello schema di riparto predisposta dal Ministero emerge, inoltre, come già nello schema inviato nel 2008, che le assegnazioni ad associazioni professionali e enti musicali, indicate nel prospetto verranno ripartite in un secondo tempo, sulla base dei progetti presentati; l'importo complessivo previsto per le istituzioni per ciechi e sordomuti, inoltre, verrà ripartito in relazione alle spese sostenute e documentate. Allo schema di riparto sono allegati i bilanci preconsuntivi del Museo nazionale della scienza e della tecnologia « Leonardo Da Vinci » e dell'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, nonché il bilancio preconsuntivo e una relazione sull'attività dell'Opera Nazionale Montessori. Non risulta allegata, come era invece avvenuto per il riparto 2008, la documentazione sull'attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Ricorda quindi che la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica, istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 258 del 1999e risultante dalla trasformazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, ha ricevuto uno stanziamento per il 2009 pari a 1.171.785 euro, rispetto a 1.130.799 euro del 2008 e 1.126.784 euro del 2007. L'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, UNLA, costituita nel 1947 ed

elevata in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 1952, ha invece ricevuto uno stanziamento pari a 246.279 euro, rispetto ai 237.665 del 2008 e ai 227.937 del 2007. L'Opera nazionale Montessori percepisce, secondo l'attuale riparto, 122.277 euro, rispetto ai 118.000 euro assegnati nel 2008 e ai 109.432 del 2007; all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita dall'articolo 1, commi 610 e 611, della legge finanziaria 2007, sono quindi stati assegnati 1.254.337 euro, rispetto a 1.210.464 euro del 2008 e 1.206.670 euro del 2007.

Per quanto riguarda invece gli enti musicali – cioè quelli finanziati dal ministero per il 2008, la Fondazione Italiana per la musica antica, la Fondazione « Guido D'Arezzo » e l'AGIMUS – gli stanziamenti previsti per il 2009 ammontano a 7.352 euro, rispetto ai 7.095 del 2008 e ai 7.025 del 2007; mentre alle Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti – nel 2008 risultavano essere assegnatari dei contributi la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi; l'istituto per sordomuti « T. Pellegrini » di Saliceta S. Giuliano (Modena); l'Istituto « Figlie della provvidenza » di Modena, nonché sei istituti intitolati a Filippo Smaldone situati a Roma, Napoli, Salerno, Foggia, Bari, Lecce – sono assegnati 126.930 euro, rispetto ai 122.490 euro del 2008 e ai 121.304 euro del 2007. Aggiunge infine che alle Associazioni nazionali per discipline – nel 2008 ventidue strutture tra Associazioni nazionali di docenti, Società per lo studio di varie discipline, tra le quali figura, inoltre, l'Istituto italiano per la storia del movimento di liberazione e alle quali è stato destinato pari importo – sono destinati 114.055 euro, a fronte dei 110.066 nel 2008 e 109.001 del 2007; mentre al Museo ceramica di Faenza risultano assegnati 3.685 euro, a fronte dei 3.556 del 2008 e dei 3.522 del 2007. Dal punto di vista formale, evidenzia che la legge n. 448 del 2001 non è indicata tra le leggi in base alle quali è effettuato il riparto, come già evidenziato dalla VII Commissione nella premessa al parere favorevole espresso

sullo schema di riparto relativo al 2008. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.10.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA, *relatore*, ricorda che la Commissione cultura è chiamata ad esprimere il proprio parere sul Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013. Si sofferma quindi brevemente sul quadro generale tracciato dal DPEF per poi dare conto in termini di dettaglio degli aspetti di più stretta competenza della nostra Commissione. Ricorda che il DPEF 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, reca il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2009-2013, aggiornato alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive; ciò anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, per fronteggiare la crisi economica, da ultimo con il decreto-legge n. 78 del 2009 attualmente all'esame del Parlamento. Sot-

tolinea al riguardo che il DPEF ribadisce la volontà del Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopo-crisi, il percorso di risanamento dei conti con una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica a partire dal 2011, in linea con le aspettative di miglioramento del quadro economico. Com'è noto, le stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2010 prevedono una riduzione del PIL per il 2009 pari a 5,2 per cento, mentre una inversione del ciclo è prevista a partire dal 2010, anno nel quale il prodotto dovrebbe ricominciare a crescere ad un tasso pari allo 0,5 per cento. Nel triennio successivo la crescita media annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi rimasti molto contenuti. Riguardo alle misure anticrisi, il DPEF afferma che in Italia vi è stata una minor necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario. In ragione di ciò il piano in funzione anticrisi, attivato con una pluralità di strumenti e sviluppato in fasi successive, ha operato secondo una pluralità di linee di indirizzo: normalizzazione delle condizioni operative del sistema finanziario e del credito all'economia; allargamento della copertura degli ammortizzatori sociali per ridurre l'impatto negativo della crisi; rafforzamento degli investimenti pubblici e sostegno al sistema sociale e produttivo.

Quanto agli aspetti di più stretta competenza della Commissione cultura, nell'ambito dei citati interventi adottati in risposta alla crisi economica internazionale, ricorda innanzitutto, nel campo dell'istruzione, il processo di razionalizzazione del personale, accompagnato da una serie di interventi volti a premiare il merito e l'impegno degli studenti, tra i quali l'avvio del sistema nazionale di valutazione degli apprendimenti. È stata altresì riorganizzata la rete scolastica ed è stata valorizzata l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Osserva che il sistema universitario è stato interessato da un più

generale riordino delle procedure di reclutamento dei docenti che favoriscano il merito, compresa la possibilità di chiamata diretta di studiosi provenienti da università straniere, da nuovi criteri di assegnazione delle risorse che tengono conto della qualità dell'offerta formativa degli atenei, da interventi per favorire il diritto allo studio dei meritevoli, e dalla facoltà di trasformare le università in fondazioni di diritto privato mantenendo il sistema di finanziamento pubblico. È stato anche avviato un processo di riorganizzazione della politica del settore ricerca, mirata a sostenere e accompagnare la ristrutturazione e il rilancio competitivo del sistema produttivo e dei servizi. I passaggi essenziali sono rappresentati: dai lavori di elaborazione del nuovo Programma Nazionale della Ricerca, quale strumento di programmazione unitaria, che si concentrerà sui settori-chiave dell'economia e svilupperà una rigorosa pianificazione attuativa; — dalle iniziative volte alla riconfigurazione degli enti pubblici di ricerca, che dovranno crescere nella capacità di « fare sistema » e di rispondere alla domanda strategica delle « new economies »; dalla stipula del Protocollo d'Intesa con le Regioni della Convergenza per rendere operative le risorse e avviare le procedure di selezione degli interventi relativi al PON Ricerca e Competitività; dalla Direttiva Ministeriale di riparto del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) e del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) per l'avvio degli interventi previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1999; dalla presentazione al CIPE di una proposta organica di grandi progetti di alta valenza scientifica e di innovazione tecnologica a favore del sistema Paese, che punta anche alla realizzazione di una rete di infrastrutture tecnologiche immateriali, a servizio delle imprese e del sistema formativo. Nell'ambito delle politiche culturali è stato definito un insieme di interventi per garantire la tutela, rilanciare la valorizzazione dei beni e delle attività culturali e offrire risposte efficaci ai bisogni di innovazione e qualità dei servizi.

Tra le principali azioni si ricordano: il completamento della sede che ospiterà il museo nazionale delle arti del XXI secolo, MAXXI; l'attuazione delle convenzioni UNESCO; la tutela e la protezione dal rischio sismico e l'attività svolta in occasione del recente terremoto in Abruzzo, per la salvaguardia del patrimonio danneggiato; la valutazione ambientale strategica e i tavoli tecnici attivati con gli enti territoriali ai fini di co-pianificazione; le attività atte a garantire migliori condizioni per l'accessibilità e la fruizione del patrimonio archivistico e documentario e per la sua diffusione attraverso la rete web; il monitoraggio sull'attuazione della carta della qualità e dei servizi. Nel settore del cinema sono state rese operative le misure di incentivazione fiscale, *tax-shelter*, per agevolare la produzione, mentre per il settore dello spettacolo dal vivo è stata attuata la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico sinfoniche. Al fine di colmare il ritardo nella diffusione delle tecnologie di comunicazione, è stato presentato un progetto di ampliamento della banda larga per raggiungere tutte le aree prive di tale servizio, che consentirebbe una velocità di connessione a Internet tra i 2 e i 20 *megabyte* al secondo entro il 2012. Il progetto ha trovato una collocazione nelle disposizioni recentemente varate dal Parlamento. Rileva che una moderna infrastruttura di comunicazione di questo tipo determina nuove opportunità e possibilità di lavoro per cittadini e imprese, favorisce la creazione di posti di lavoro, avvicina i cittadini e la Pubblica Amministrazione e attrae investimenti, costituendo così uno strumento per il rilancio economico del Paese. Osserva inoltre che il Governo ha stabilito un calendario relativamente alla data di passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico a quello digitale, il cosiddetto *switch-off*.

Per quanto riguarda, infine, la formazione professionale, ricorda che all'esito dei lavori della Commissione di indagine sulla formazione in Italia, il Governo proporrà alle Regioni un patto per il cambiamento dei criteri attuali di finanziamento e della concezione delle iniziative

formative sulla base di tre linee di azione. In primo luogo il lavoro deve essere considerato parte essenziale di tutto il percorso educativo di una persona. In secondo luogo l'impresa, l'ambiente produttivo, appaiono il contesto più idoneo per lo sviluppo delle professionalità. La certificazione formale, infine, deve interessare la reale verifica delle conoscenze, delle competenze e delle esperienze di un lavoratore a prescindere dai corsi frequentati. L'attenzione deve essere diretta alle conoscenze, competenze o abilità che la persona ha acquisito ed è in grado di dimostrare in una logica di vera occupabilità piuttosto che concentrarsi sui soli fattori formali e burocratici dei percorsi formativi. Segnala che l'Allegato Infrastrutture reca i finanziamenti – pari a un miliardo di euro – riguardanti il Piano straordinario per l'edilizia scolastica, nonché i primi interventi in Abruzzo di messa in sicurezza degli edifici scolastici colpiti dal sisma del 6 aprile per un importo pari a 226, 42 milioni di euro, di cui alla scheda 4 dell'Allegato. Nell'allegato al DPEF 2010-2013 sono raccolti inoltre i contributi dei singoli ministeri. In particolare, con riferimento agli aspetti di più stretta competenza della Commissione Cultura, si segnalano il contributo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che reca, per ciascuno dei tre settori, gli obiettivi ministeriali, le azioni da avviare e, limitatamente all'istruzione scolastica e universitario, il fabbisogno finanziario per il 2010. Quest'ultimo è stimato in 689 milioni di euro per l'istruzione scolastica e in 815 milioni di euro per l'istruzione universitaria; il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, dove oltre a dare conto degli interventi legislativi già adottati – e già richiamati nel DPEF – si illustrano brevemente le strategie politiche per il periodo 2010-2013. Tra queste ricorda, in particolare, il potenziamento delle intese con i livelli territoriali di governo, ferma restando la competenza statale in materia di tutela; l'introduzione di nuovi strumenti di detassazione delle erogazioni liberali; la promozione del coinvolgimento dei privati; l'incremento

dello stanziamento per il FUS nell'esercizio finanziario 2010, con la previsione di un adeguamento ai livelli del 2008; la riforma del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche e, più in generale, del sistema di finanziamento agli organismi operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Nuovo testo unificato C. 624 Binetti.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Valentina APREA (Pdl), *presidente*, intervenendo i sostituzione del relatore, ricorda che la VII Commissione aveva già espresso nella seduta del 26 maggio 2009 un parere favorevole sul testo unificato trasmesso, con due condizioni, relative all'articolo 13, comma 6. La prima condizione era volta a prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'istituzione di un *master* professionalizzante in cure palliative destinato a medici specialisti in anestesiologia e rianimazione, neurologia, oncologia, pediatria e geriatria, non fosse adottato in violazione dell'autonomia didattica dei singoli atenei in materia di definizione e organizzazione dei master universitari. La seconda condizione stabiliva che l'adozione definitiva dell'indicato decreto avvenisse previa espressione del parere obbligatorio e vincolante degli organi parlamentari competenti. Rileva peraltro che l'ulteriore nuovo testo unificato stabilisce all'articolo 8, comma 1, che con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca, adottati di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e in terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di master professionalizzanti in cure palliative. Ricorda quindi che l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, sia disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con i Ministri interessati. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.05.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

C. 2434 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2009.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole sull'ulteriore nuovo testo del provvedimento in esame. Si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-01541 Ghizzoni: Situazione finanziaria degli istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine, in provincia di Modena**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come già fatto presente dall'onorevole interrogante sulla questione riguardante i finanziamenti alle istituzioni scolastiche della provincia di Modena si è già riferito in questa stessa sede nell'aprile scorso in occasione della discussione di analoga interrogazione n. 5-00895 presentata dal medesimo interrogante.

In merito agli ulteriori chiarimenti richiesti faccio presente che alle istituzioni scolastiche della provincia di Modena alla data odierna sono stati già assegnati, nell'anno 2009, complessivamente 11.082.287,83 euro, di cui 58.230,00 per le spese di funzionamento riguardanti residui 2008 e 586.468,83 per spese di personale riguardanti residui 2008.

Sono ora in corso di erogazione ulteriori risorse per il fondo d'istituto e le

supplenze brevi, sulla base dell'ultimo monitoraggio effettuato dal Ministero.

Come altresì già fatto presente la questione riguardante il finanziamenti delle istituzioni scolastiche, e non soltanto quelle della provincia di Modena, è all'attenzione dell'Amministrazione. Nella consapevolezza che le scuole devono essere messe in condizione di assicurare lo svolgimento del servizio scolastico sono state tempestivamente segnalate al Ministero dell'economia e delle finanze le esigenze finanziarie degli anni pregressi nonché la necessità di integrare gli attuali stanziamenti riguardanti le spese di funzionamento.

Le risorse necessarie per il funzionamento sono in via di reperimento e quanto prima saranno rese disponibili.

ALLEGATO 2

5-01557 Gatti: Sulla sicurezza degli edifici scolastici della provincia di Pisa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il problema segnalato nell'atto in discussione, riguardante la situazione finanziaria delle scuole della provincia di Pisa, è analogo a quello delle istituzioni scolastiche di altre regioni del territorio nazionale. Sull'argomento si è già avuto occasione di riferire in questa stessa sede, pertanto confermo quanto già comunicato in risposta ad interrogazioni di analogo contenuto.

Come già fatto presente nelle precedenti occasioni, le difficoltà finanziarie delle scuole sono conseguenti alle misure di contenimento della spesa introdotte dalle leggi finanziarie degli anni pregressi che hanno comportato, analogamente a quanto avvenuto anche in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie.

I provvedimenti assunti dal precedente Governo non hanno affatto migliorato il quadro finanziario delle istituzioni scolastiche.

Aggiungo poi che, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza per l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia contenuta nella legge finanziaria del 2007. Come è noto, la stessa legge aveva previsto misure di razionalizzazione del personale della scuola la cui mancata attuazione ha comportato il taglio di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali, determinando così un impoverimento del servizio scolastico.

Per l'anno 2008, la suddetta riduzione di 560 milioni di euro è stata compensata mediante l'intervento di recupero di circa 153 milioni di euro, disponibili sulle con-

tabilità speciali riferite all'amministrazione scolastica, effettuato con il decreto ministeriale 26 marzo 2008 emanato in applicazione della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

Questa è la situazione che abbiamo trovato.

Per dare una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, si è incrementato di 200 milioni di euro il « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ».

Ulteriori stanziamenti sono stati previsti dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009 all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, che ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Le risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono in via di reperimento e quanto prima saranno rese disponibili.

Con riguardo alle supplenze va sottolineato che, a seguito delle misure introdotte dalla citata legge n. 133 del 2008, sono notevolmente diminuite a livello nazionale le assenze per malattia del personale della scuola. Il trend in diminuzione prosegue, come risulta dalla recente elaborazione dei dati effettuata dal Servizio Statistico del Ministero, che ha riguardato il 97,5 per cento delle istituzioni scolasti-

che statali chiamate a rispondere alla rilevazione. Ciò potrà avere riflessi positivi sia sulla continuità didattica che sulla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.

Analoghi riflessi positivi sulla situazione finanziaria delle scuole potrà avere la disposizione contenuta nel decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, che pone a carico delle aziende sanitarie locali gli oneri relativi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate.

Quanto alle attività di recupero delle carenze formative nelle scuole secondarie di secondo grado, faccio presente che le scuole possono avvalersi di risorse pari a 55 milioni di euro; è in corso di erogazione agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che ne hanno diritto il 50 per cento di detto importo; sarà cura del Ministero provvedere alla ripartizione ed erogazione del restante 50 per cento appena sarà disponibile sull'apposito capitolo di bilancio atteso che, a norma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 65 del 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989, nel primo semestre di ciascun esercizio possono essere assunti impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli di bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto.

Sul rischio del mancato rispetto dei parametri di sicurezza nella formazione delle classi, ricordo che il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, prevede che per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale n. 331 del 1998, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riguardo all'organico, faccio presente che con circolare n. 38 del 2 aprile

2009, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, sono state tra l'altro impartite istruzioni per la ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali ed alle singole istituzioni scolastiche. Nella stessa circolare è stato precisato che i responsabili degli uffici scolastici regionali, stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le regioni e con gli enti locali, provvedono alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.

Relativamente alla messa a norma degli edifici scolastici premesso che tutto ciò che attiene alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei circa 45.000 edifici scolastici pubblici statali, compresi l'adeguamento e la messa a norma ed in sicurezza degli stessi, rientra nelle dirette ed esclusive competenze degli enti locali - ricordo che al fine di garantire la prosecuzione degli interventi previsti dal Piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole, con particolare riguardo a quelle insistenti nelle zone a rischio sismico, l'articolo 7-bis della legge 169 del 2008 ha previsto un finanziamento strutturale, e quindi stabile negli anni, del piano straordinario citato, con una somma non inferiore al 5 per cento delle risorse complessivamente stanziata per il Programma nazionale delle infrastrutture strategiche, nel quale esso è compreso.

A fronte di ciò, il CIPE - con delibera del 6 dicembre 2008 - ha assegnato per l'avvio del terzo piano stralcio una somma pari a circa 120 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 212 del decreto-legge n. 185 del 2008. Inoltre, tra le altre iniziative recentemente assunte, giova ricordare:

l'approvazione nella Conferenza unificata del 13 ottobre u.s. del D.P.C.M. con il quale è stata ripartita tra le Regioni la somma di 20 milioni di euro per la messa

in sicurezza sismica delle scuole, rinveniente dai risparmi sulle cosiddette « spese della politica » ed — a decorrere dal 2008 — destinata annualmente a tale finalità;

l'attivazione dell'intesa istituzionale del 28 gennaio 2009, attualmente in corso, per il tempestivo accertamento di eventuali rischi di carattere non strutturale negli edifici scolastici;

l'intervenuta definizione con l'INAIL del Bando 2008-2009 — pubblicato il 29 dicembre 2008 — per l'assegnazione agli enti locali di una somma complessiva di 70 milioni per la messa in sicurezza e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole secondarie;

l'assegnazione — con delibera CIPE del 6 marzo 2009 — di 1.000 milioni di euro al MIT, destinati alla messa in sicurezza delle scuole, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2009.

Quanto sopra, a fronte della considerazione che l'edilizia scolastica costituisce una delle priorità nazionali, con conseguente impegno all'assunzione di ogni possibile iniziativa per favorirne il miglioramento.

In tale ottica si pone anche la più ampia collaborazione sinergica con il Dipartimento della protezione civile ed ogni altra componente comunque interessata (regioni, enti locali, Ministero infrastrutture e trasporti, eccetera), per il raggiungimento del fine ultimo di pervenire con la massima tempestività alla soddisfazione delle primarie esigenze dell'intera utenza scolastica al migliore esercizio del diritto allo studio, in ambienti idonei e, soprattutto, sicuri.

Giova, inoltre, ricordare che l'articolo 7 della legge n. 23 del 1996 ha previsto l'attivazione presso questo Ministero di un'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, articolata per regioni e con il supporto degli enti locali direttamente interessati, con lo scopo primario di far conoscere a tutti i soggetti istituzionalmente competenti l'effettivo stato del patrimonio

edilizio scolastico, anche ai fini della programmazione dei rispettivi interventi.

L'iniziativa è stata particolarmente complessa ed ha comportato, in particolare — oltre al necessario raccordo tra i vari soggetti istituzionali coinvolti — la definizione delle schede di rilevazione e del relativo manuale con numerose domande anche di carattere tecnico, la formazione presso il Ministero di circa 150 formatori regionali che, a loro volta, hanno istruito circa 1.500 rilevatori (tratti prioritariamente dai competenti enti locali), i quali hanno puntualmente visitato gli oltre 42.000 edifici scolastici acquisendo le informazioni richieste e transitandole, tramite le rispettive regioni, al sistema informativo del Ministero.

Al momento, è in corso l'elaborazione finale delle informazioni acquisite a tutto il 9 dicembre 2008 dalle competenti regioni ed enti locali, al fine della produzione, a breve, di un primo prodotto di sintesi dei dati rilevati, dal quale potrà evidenziarsi con maggiore certezza anche l'eventuale possesso, da parte delle scuole, delle varie certificazioni richieste, fermo restando che anche tali questioni rientrano nelle dirette ed esclusive competenze e responsabilità degli enti locali rispettivamente interessati.

Detto questo, relativamente alle preoccupazioni espresse nell'interrogazione circa le dotazioni organiche della provincia di Pisa per il prossimo anno scolastico, la competente direzione scolastica regionale ha fatto presente che le preoccupazioni stesse non hanno consistenza stante la loro genericità. La medesima direzione scolastica ha a tal proposito rilevato che l'autorizzazione delle classi viene definita attraverso un procedimento di particolare complessità nel quale più soggetti operano secondo le normative di ambito, ivi comprese quelle relative alla sicurezza, considerate anche le connesse responsabilità; l'Amministrazione valuta con adeguata attenzione le specifiche situazioni di edilizia scolastica che vengono prospettate ed assume le proprie determinazioni in coerenza.

ALLEGATO 3

5-01562 De Pasquale: Questioni relative all'adozione dei libri di testo nella scuola primaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 30 ottobre 2008, n. 169 che ha convertito, con modificazioni il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, all'articolo 5 ha previsto che l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.

Tale disposizione è stata inserita nell'annuale circolare ministeriale sulle adozioni dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2009 ed in particolare nella circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009.

Questa disposizione è stata impugnata dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio e, successivamente, è stato proposto dal Ministero ricorso al Consiglio di Stato che con ordinanza del 19 maggio 2009 ha confermato la scansione pluriennale delle adozioni dei libri di testo.

Il suddetto Consesso ha ritenuto che « l'impostazione... seguita dall'amministrazione nella circolare impugnata, secondo la quale il trasferimento dell'insegnante non costituisce specifica e motivata esigenza che consente, ai sensi dall'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, il cambio di libri di testo prima del decorso del quinquennio, appare conforme

al dettato normativo, che sottolinea l'eccezionalità dei casi nei quali è consentito il suddetto cambio, e non appare irrazionale, in quanto le valutazioni del docente subentrante non costituiscono evento obiettivo, tale da imporsi come eccezione alla volontà del legislatore ».

La conferma quinquennale delle adozioni non incide sui contenuti e sulla qualità dei testi scolastici, potendo, comunque, gli editori, ove necessario produrre aggiornamenti dei testi medesimi, fascicolati in dispense da rendere separatamente.

Ricordo infine che nell'ambito della progettualità di ogni scuola e della discrezionalità professionale degli insegnanti, l'uso dei testi scolastici, centrati sui nuclei essenziali delle varie discipline di studio, è accompagnato dal ricorso alle diverse risorse strumentali: da quelle digitali o disponibili sulla rete Internet a quelle offerte dalle biblioteche scolastiche, recentemente arricchite grazie al progetto « Amico libro ».

I vincoli posti dall'articolo 5 della legge n. 169 del 2008 rafforzano l'esigenza di libri di testo che privilegino i contenuti principali e determinanti di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana azione dei docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari.

ALLEGATO 4

5-01571 Murgia: Sulla *governance* dell'Accademia delle belle arti di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli aspetti rilevati dall'onorevole interrogante sono sostanzialmente due: il primo strettamente legato alle vicissitudini interne all'Accademia di Belle Arti di Roma, che ha goduto nel passato come oggi di un grande prestigio internazionale, non solo perché è stata la prima del mondo occidentale, ma anche perché è un luogo di incontro e di studio per artisti di riconosciuta fama; il secondo riferito invece ad alcune opinioni, manifestate ultimamente anche a mezzo stampa, in merito alla supposta necessità di rivedere in qualche modo le regole della governante degli Istituti di alta formazione artistica e musicale.

Sul primo aspetto faccio presente che i disagi, lamentati soprattutto dagli studenti, hanno costituito negli ultimi mesi oggetto di una apposita ispezione ministeriale le cui risultanze hanno evidenziato disfunzioni nella gestione della didattica e una situazione di conflittualità tra gli organi di governo e tra i singoli docenti dell'Accademia, con inevitabili ripercussioni sul grado di soddisfazione degli studenti. Questi motivi hanno sicuramente inciso, insieme ad altri quali, le nuove tipologie di accesso che prevedono esami di ammissione, la fase di transizione per il passaggio nel comparto universitario, al lamentato calo della popolazione studentesca.

Sulla questione è stato richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato

che dovrebbe essere reso a breve. Una volta acquisito detto parere saranno valutati i possibili interventi da adottare da parte del Ministero, nel rispetto dell'assetto gestionale autonomo dell'Istituzione, al fine di ripristinare un clima di proficua valorizzazione delle competenze e delle funzioni a tutela soprattutto dell'interesse degli studenti.

In merito al secondo aspetto riguardante la revisione delle regole della governante delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, ricordo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» ha determinato i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia prevedendo la presenza di due organi di vertice, il presidente e il direttore, con l'attribuzione a ciascuno di specifiche competenze. Per dare compiuta attuazione all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999 è stato ora predisposto uno schema di regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale tecnico-amministrativo.

Tenendo conto delle specificità del settore, il provvedimento si ispira al modello universitario, adottando i medesimi criteri e a standard riconosciuti, al fine di favorire l'integrazione e la cooperazione tra i due sistemi.

Faccio infine presente che l'insegnamento « Elementi di morfologia e dinamica della forma » esiste da circa 35 anni e che l'insegnamento « Fondamenti di informatica delle arti visive e plastiche » è previsto nell'attuazione della riforma.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	172
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI:

5-01389 Caparini: sull'ammontare dei canoni dovuti all'ANAS per gli accessi lungo le strade statali all'esterno dei centri abitati	177
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	179
5-01413 Fiano: misure per accelerare le procedure di gara negli appalti pubblici	177
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	181

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 17.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere il proprio parere sul Documento di programmazione eco-

nomico-finanziaria 2010-2013 e sul relativo Allegato infrastrutture. Si sofferma quindi brevemente sul DPEF per poi dare conto in termini di dettaglio del nuovo Allegato infrastrutture, di più stretta competenza della Commissione.

Ricorda che il DPEF 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, reca il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2009-2013, aggiornato alla luce delle previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive; ciò anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009 per fronteggiare la crisi economica, da ultimo con il decreto-legge n. 78 del 2009 attualmente all'esame del Parlamento.

Al riguardo, desidera innanzitutto sottolineare che il DPEF ribadisce la volontà

del Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopo-crisi, il percorso di risanamento dei conti con una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica a partire dal 2011, in linea con le aspettative di miglioramento del quadro economico. Com'è noto, le stime dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2010 prevedono una riduzione del PIL per il 2009 pari a 5,2 per cento, mentre una inversione del ciclo è prevista a partire dal 2010, anno nel quale il PIL dovrebbe ricominciare a crescere ad un tasso pari allo 0,5 per cento. Nel triennio successivo la crescita media annua del PIL è prevista attestarsi al 2 per cento, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi rimasti molto contenuti.

Rileva, quindi, con riferimento alle misure anticrisi, che il DPEF afferma che in Italia vi è stata una minor necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario. In ragione di ciò il piano in funzione anticrisi, attivato con una pluralità di strumenti e sviluppato in fasi successive, ha operato secondo una pluralità di linee di indirizzo: normalizzazione delle condizioni operative del sistema finanziario e del credito all'economia; allargamento della copertura degli ammortizzatori sociali per ridurre l'impatto negativo della crisi; rafforzamento degli investimenti pubblici e sostegno al sistema sociale e produttivo.

Con riferimento agli aspetti di competenza della VIII Commissione, segnala che nell'ambito dell'analisi dell'economia italiana in relazione alla crisi economico-finanziaria internazionale, il DPEF sottolinea come gli investimenti in costruzioni abbiano subito «in misura contenuta» l'impatto della crisi del settore immobiliare che ha colpito soprattutto altre economie industrializzate. Si è registrato un indebolimento della domanda relativa al settore residenziale, con una riduzione delle compravendite del 18,7 per cento. Analogamente è stato riscontrato un rallentamento della produzione nel settore

delle costruzioni e della relativa attività, anche se le prospettive del settore a medio termine appaiono positive: a fronte di un 2010 con investimenti (in costruzioni) in lieve contrazione, nel triennio successivo si dovrebbe registrare una crescita, seppur contenuta, pari all'1,9 per cento.

Sottolinea, inoltre, che l'azione di stimolo dell'economia in funzione anticiclica è stata supportata dalla mobilitazione di risorse destinate agli investimenti in infrastrutture, che superano i 16 miliardi di euro su un orizzonte pluriennale più esteso: esse rappresentano il 9 per cento delle risorse stanziato nel 2009 (3 per cento nel 2010 e 3,5 per cento nel 2011). Un ulteriore fattore che ha permesso lo sviluppo infrastrutturale è stato raggiunto con la semplificazione delle procedure, il riordino della relativa normativa e una più chiara ripartizione delle competenze tra i vari livelli decisionali coinvolti nell'azione di investimento.

Segnala, quindi, che ulteriori interventi connessi all'attuazione del programma di governo riguardano: gli specifici interventi a sostegno dell'emergenza abitativa, soprattutto nei confronti di particolari categorie sociali attraverso un incremento dell'offerta di alloggi popolari (con il piano casa previsto dal decreto legge 112 del 2008) e la proroga degli sfratti; l'emergenza rifiuti in Campania e il sisma in Abruzzo; gli interventi in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità ambientale dei corpi idrici; ai controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione ambientale, ad una nuova disciplina in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti, alla modifica della disciplina in materia di terre e rocce da scavo e, infine, alle numerose norme di modifica al Codice ambientale, per il cui riordino è prevista una delega al Governo.

Quanto alle politiche ambientali perseguite dal Ministero dell'ambiente, recate dall'allegato III al DPEF, osserva che esse recano numerose previsioni di spesa per il prossimo triennio. In particolare: per le bonifiche dei siti inquinati si prevedono risorse pari a 1.698 milioni di euro nel

triennio 2010-2012; per la difesa del suolo si quantificano investimenti, nel prossimo triennio, per circa 14 miliardi di euro a carico di soggetti pubblici e privati, di cui 2 miliardi a carico dello Stato. Per tale motivo, dovrebbero essere rifinanziati gli interventi di cui alla legge quadro n. 183 del 1989 per complessivi 810 milioni di euro per il triennio 2010-2012, e le iniziative di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 per complessivi 1.200 milioni di euro; per le tecnologie a basso contenuto di carbonio e per l'attuazione del Protocollo di Kyoto vengono stimati complessivamente 450 milioni di euro nel 2010, 425 milioni di euro nel 2011 e 400 milioni di euro nel 2012; per le risorse idriche, in particolare per interventi urgenti per i servizi di adduzione, fognatura e depurazione, si prevedono risorse pari ad almeno 500 milioni di euro per il prossimo triennio che saranno utilizzate quale cofinanziamento rispetto a quanto già assentito dalle regioni sui relativi programmi operativi regionali, nonché risorse FAS ad esse assegnate. Ulteriori finanziamenti dovranno essere individuati per la tutela della biodiversità e per l'educazione ambientale.

Riguardo, infine, all'Allegato infrastrutture, ricorda innanzitutto che la legge obiettivo ha operato sulla base della convinzione che esistessero 21 opere fondamentali inderogabili, che rappresentavano la priorità del Paese. Solo per fare un esempio, riferisce che tra le 21 infrastrutture strategiche figuravano e figurano opere come Il Mo.SE., l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, il Grande Raccordo Anulare di Roma, il Passante di Mestre, l'Asse AV/AC Torino-Milano-Brescia-Vercelli-Trieste, la metropolitana regionale campana, gli schemi idrici. Così come l'AV Milano-Genova, il Valico del Brennero, la Strada Statale Jonica.

In tale ambito, osserva che l'aggiornamento del Programma di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001 reca un valore deliberato pari a 116,8 miliardi di euro, con una disponibilità di 66,9 miliardi ed un fabbisogno pari a 49,9 miliardi. Gli impegni di spesa ammontano nel triennio

a 10,9 miliardi di euro di fondi pubblici e 19 miliardi di fondi privati; oltre il 2011 sono impegnati 13,7 miliardi di euro.

A fronte di tale quadro economico e quantitativo del Programma, rileva che il documento mette in evidenza la necessità di introdurre una valutazione qualitativa sulla base dei seguenti indicatori: l'impatto, sulle economie dei territori, dell'accessibilità di uomini e merci ai mercati; l'impatto dei processi di programmazione infrastrutturale, lo sforzo non solo finanziario ma soprattutto economico dei processi di programmazione; l'uscita dal sottosviluppo economico del Mezzogiorno ma anche di ampie aree del Nord, l'uscita cioè dalla logica delle aree sottoutilizzate.

In tal senso osserva che l'Allegato infrastrutture reca anche una serie di valutazioni generali sulle scelte realizzate e da programmare. Sono innanzitutto definite quattro aree programmatiche: le opere avviate, con disponibilità impegnate pari a 31,6 miliardi di euro, di cui 14,2 al Sud, pari al 44,81 per cento; le opere deliberate, per un valore pari a 116,8 miliardi di euro, di cui 30,881 al Sud, pari al 26,57 per cento; le opere in corso di istruttoria presso la Struttura tecnica di missione del Ministero per le infrastrutture, per un valore pari a 39 miliardi di euro, a fronte di 64 miliardi di euro di opere in attesa di perfezionamento della documentazione progettuale; le opere proposte dalle regioni ed inserite nelle Intese generali quadro.

In tale ambito, sottolinea che lo sforzo programmatico interessa le seguenti opere: il Tunnel del Fréjus sull'asse Torino-Lione; il Tunnel ferroviario del Brennero lungo il Corridoio Berlino-Palermo; il Terzo valico dei Giovi lungo il Corridoio Rotterdam-Genova; le opere connesse con l'EXPO 2015; le reti metropolitane della città di Roma; l'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria; il Ponte sullo Stretto di Messina; la componente tecnologica del Mo.S.E.; i nodi intermodali configurati come *hub* di Taranto e di Trieste; le sette Piastre logistiche definite nell'Allegato Infrastrutture dello scorso anno. Osserva, quindi, che un'attenzione particolare è stata riservata

a quattro aree tematiche trasversali: il Mezzogiorno, l'emergenza Abruzzo, il Piano energetico e l'EXPO 2015.

Nel Mezzogiorno, l'attenzione andrà riposta su un doppio ordine di interventi: uno di tipo programmatico, coordinando ed imponendo l'aggiornamento nell'area dei piani di investimento, l'altro di tipo più operativo, attribuendo risorse: al riassetto della rete metropolitana campana; alle reti metropolitane di Palermo e di Catania; ai nodi urbani di Bari e di Palermo; al sistema viario sardo (completamento funzionale dell'asse stradale « Carlo Felice »); al sistema viario calabrese e lucano (Autostrada Salerno-Reggio Calabria e Strada Statale n. 106); al collegamento autostradale Termoli-San Vittore; al sistema viario siciliano (asse Agrigento-Caltanissetta, Catania-Siracusa e « Ragusana »); alle Piastre logistiche di Augusta, Cagliari, Gioia Tauro, Taranto e Brindisi.

Per quanto riguarda l'Abruzzo, riferisce che è stato sottoscritto un Atto aggiuntivo alla Intesa generale quadro con la regione il 28 maggio 2009 e che affronta cinque aree tematiche: sistema stradale; sistema ferroviario; sistema portuale; sistema aeroportuale; schemi idrici.

Quanto, invece, al Piano energetico, nell'ambito del quale è prioritario potenziare le infrastrutture per la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Allegato infrastrutture parte dal presupposto che per poter attuare una politica di autonomia energetica occorre agire nel settore dei trasporti con l'eliminazione delle congestioni stradali e autostradali, attraverso il rilancio della ferrovia e dell'alta velocità, mediante la promozione dell'uso dei trasporti pubblici nelle città ed infine tramite il potenziamento del trasporto marittimo. Poiché l'incidenza del costo del trasporto e della logistica sul valore del prodotto è nel nostro Paese pari al 22 per cento mentre negli altri Paesi si attesta intorno al 16 per cento, l'Allegato chiarisce che se fossimo efficienti almeno quanto i nostri competitori europei non perderemmo ogni anno 56 miliardi di euro solo per il trasporto e la logistica.

Infine, in relazione all'EXPO 2015, la Tabella 1 reca lo stato di dettaglio della programmazione.

Le altre aree tematiche di intervento riguardano: la liberalizzazione della rete ferroviaria; la prevenzione e il controllo del territorio, la sicurezza nei lavori; la mobilità urbana; una offerta portuale capace di interagire con le reti; l'abbattimento della incidenza del costo del trasporto e della logistica sul trasportato; l'avvio della realizzazione dei valichi ferroviari del Fréjus e del Brennero; l'interazione tra gli ambiti produttivi e la offerta trasportistica su ferro e su strada; la importanza della logistica e l'avvio di PPP per garantire la realizzazione di piastre logistiche portuali ed interportuali; un nuovo rapporto con il Mezzogiorno; il nuovo ruolo del Mediterraneo; un nuovo approccio tra mobilità e sicurezza; le azioni mirate nel trasporto aereo; il Piano Casa.

Sottolinea, inoltre, che al fine di analizzare il Programma da un punto di vista regionale, l'Allegato infrastrutture reca opportunamente – in 21 schede di dettaglio – le opere scomposte a livello regionale nonché gli interventi programmatici che hanno modificato le Intese generali quadro. Il paragrafo 11 – nell'ambito dell'analisi di 15 aree tematiche per la definizione di possibili impegni da intraprendere nel corso della legislatura – reca quindi le emergenze e le azioni da effettuare prioritariamente nelle regioni.

Da ultimo, segnala che nell'Allegato viene attribuita particolare importanza alla realizzazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, per il quale si individuano 3 aree. Una prima area è quella diretta ad incentivare l'intervento degli investitori istituzionali e privati attraverso una rete di fondi immobiliari. Per tali interventi è previsto un « prestito » da parte dei fondi stessi a livello locale che potrà coprire il 40 per cento dell'investimento. Il Fondo nazionale, costituito da fonti statali sino al limite di 150 milioni di euro, potrà intervenire a sostegno dell'iniziativa fino al 40 per cento dell'investimento. La seconda area è quella assorbita

dal Piano di 550 milioni di euro, mirata a finanziare l'edilizia residenziale pubblica. Tale linea di intervento sugli immobili già individuati o su quelli che le regioni individueranno in sostituzione degli interventi non più realizzabili, avranno integrale finanziamento statale e, nel primo anno dovranno essere attivati nel limite di 200 milioni di euro, secondo una priorità collegata, fra l'altro, alla cantierabilità dell'intervento stesso: la residua parte, sino alla concorrenza degli originali 550 milioni di euro, sarà attivata non appena saranno rese disponibili le risorse. La terza area, infine, riguarda gli interventi che potranno essere attivati, in forma residuale, rispetto agli altri due nel limite delle risorse disponibili annualmente.

Ritiene, in conclusione, che si debba riconoscere che lo stato di realizzazione degli interventi e il quadro delle risorse finanziarie impegnate e programmate contenuti nell'Allegato hanno raggiunto una maturità ricognitiva ed un livello di dettaglio adeguati ad una discussione approfondita. Auspica, pertanto che la Commissione intenda dare un coerente impulso, anche in sede parlamentare, a questo quadro di interventi, per poter concludere entro la fine della legislatura l'ambizioso programma di ammodernamento del Paese.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 17.25.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi.

C. 2423 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 15 luglio 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendosi al relatore, impossibilitato ad intervenire in seduta, svolge alcune precisazioni anzitutto in ordine al fatto che il provvedimento in titolo non si riferisce alla ricostruzione del ponte crollato qualche mese fa, ma alla costruzione di un nuovo ponte sul Po per collegare meglio territori ad altissima densità produttiva. Rileva, inoltre, che la proposta di legge intende far fronte alla necessità di fornire una risposta alle esigenze delle popolazioni residenti nella zona che necessitano di un nuovo collegamento fra le province di Piacenza e di Lodi, esigenze alle quali le amministrazioni locali non sono state, a tutto oggi, in grado di fornire una risposta concreta.

Raffaella MARIANI (PD), pur condividendo le finalità sottostanti la presentazione della proposta in esame, ritiene che lo strumento utilizzato, quello della presentazione di un'apposita proposta di legge, non risulti appropriato, avendo la Commissione la possibilità di indirizzare le scelte del Governo sulle nuove opere infrastrutturali da porre in essere. Al riguardo, ricorda che la Commissione è attualmente chiamata ad esprimere il prescritto parere sul documento di programmazione economico-finanziaria e sull'Allegato relativo alle opere infrastrutturali, mentre sono ancora in fase di definizione alcune intese-quadro con le regioni ed è in fase di approvazione il piano triennale relativo al contratto di programma con l'Anas.

Mauro LIBÈ (UdC) dichiara che sta valutando l'opportunità di sottoscrivere la proposta di legge in esame, dato che la stessa sembra marcare – in un settore importante come è quello della definizione delle opere pubbliche prioritarie – un'inversione di tendenza rispetto alla volontà del Governo di definire ogni scelta, compresa quella relativa alle infrastrutture, attraverso decreti-legge o con il ricorso a

voti di fiducia in Parlamento. Esprime, peraltro, preoccupazione che l'iniziativa dei presentatori della proposta di legge in esame possa indurre all'immobilismo il Governo e che per la realizzazione di ogni opera pubblica si debba in futuro passare per l'approvazione di una legge. Sotto questo profilo, ritiene che la presenza del rappresentante del Governo e la sua partecipazione al dibattito odierno sarebbero state quanto mai opportune e utili. Infine, rileva che la riferita lentezza delle regioni interessate nella definizione del carattere prioritario dell'opera in questione non possa esimere il Governo dall'assumere le proprie responsabilità in questa direzione e il Parlamento, ove questo non avvenga, a farsi promotore di iniziative idonee alla sua realizzazione.

Chiara BRAGA (PD), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Mariani, esprime preoccupazione per la disposizione contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge, che autorizza l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dell'opera in questione senza la necessità di un bando di gara. Nel richiamare, inoltre, le perplessità sul contenuto del provvedimento manifestate nella precedente seduta dal rappresentante del Governo, ricorda che la questione della costruzione di un nuovo ponte sul Po è stata già affrontata dall'Assemblea nella seduta del 19 maggio scorso e che, in tale circostanza, il Governo aveva dichiarato la propria disponibilità a valutare la possibilità di inserire l'opera pubblica in discorso nell'Allegato infrastrutture al DPEF. Oggi, nel prendere atto con rammarico che il Governo non ha inserito tale opera nel citato Allegato al DPEF, ritiene auspicabile che la Commissione, nell'accingersi a discutere tale documento, sappia operare con convinzione in questa direzione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, ribadisce che l'iniziativa legislativa in esame è stata presentata proprio per sopperire ad un'inerzia delle regioni interessate in tale ambito, che non si sono premurate di far inserire tale progetto nel

piano delle opere prioritarie da realizzare. Ritiene che il testo è sicuramente perfezionabile, anche in relazione alle procedure ivi delineate purché resti fermo l'obiettivo di una celere realizzazione del progetto del nuovo ponte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 17.40.

INTERROGAZIONI

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 18.30.

5-01389 Caparini: sull'ammontare dei canoni dovuti all'ANAS per gli accessi lungo le strade statali all'esterno dei centri abitati.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco GIDONI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, apprezza quanto comunicato dal Governo in merito alla volontà dell'Anas di seguire con attenzione i numerosi reclami riguardanti l'aumento delle nuove tariffe ed auspica che in tale contenzioso sia prestato particolare riguardo alle ragioni esposte dai contribuenti.

5-01413 Fiano: misure per accelerare le procedure di gara negli appalti pubblici.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta articolata e puntuale, che si riserva di leggere con attenzione, ritiene di doversi soffermare brevemente sul punto relativo alla riferita facoltatività delle stazioni appaltanti di procedere alla verifica di congruità delle offerte. Rileva, infatti, che proprio la frequente applicazione di tale

procedura da parte degli uffici comunali sta determinando a Milano un ingiustificato allungamento dei tempi di affidamento dei lavori e di completamento delle opere, osserva che tale pratica dilatoria è all'origine origine della presentazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle 18.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01389 Caparini: sull'ammontare dei canoni dovuti all'ANAS per gli accessi lungo le strade statali all'esterno dei centri abitati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La disciplina dei canoni che ANAS applica per le autorizzazioni e le concessioni rilasciate in base al titolo II del codice della strada « Della Costruzione e della tutela delle strade » (e, dunque, anche per gli accessi carrai), è dettata dall'articolo 27 comma 8 del codice della strada, in base al quale « nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava ».

L'adeguamento dei canoni ANAS è stato poi disciplinato dall'articolo 55, comma 23, legge 449/1997, disposizione che, oltre a stabilire un tetto massimo di aumento dei canoni in sede di primo adeguamento (il 150 per cento del canone o corrispettivo precedentemente dovuto), ha anche delineato una scansione procedimentale per la determinazione annuale dei canoni stessi. Tale determinazione avviene con atto dell'amministratore di ANAS in base a delibera del Consiglio da comunicare al Ministero per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni.

Ne consegue che l'adeguamento dei canoni da parte di Anas — che rappresenta per la società un dovere e non un semplice diritto — è effettuato in base alla seguente procedura: *a)* delibera del Consiglio d'amministrazione; *b)* provvedimento del Presidente; *c)* esercizio della vigilanza da

parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti; *d)* pubblicazione dei canoni in *Gazzetta Ufficiale*.

I canoni così fissati vengono applicati dalle strutture ANAS compartimentali, per le strade di rispettiva competenza, in maniera del tutto oggettiva e non discriminatoria e senz'altro uniforme su tutto il territorio nazionale; del resto, la natura stessa della rete stradale gestita da ANAS (che è appunto la « rete stradale di interesse nazionale ») non consente la previsione di esenzioni o di trattamenti di favore riferiti a determinate aree geografiche.

È comunque data massima trasparenza al provvedimento ANAS che, annualmente, determina sia le « categorie » degli accessi sia la formula matematica completa per il calcolo dei canoni. Di tale provvedimento, si provvede a dare pubblicità sia con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, obbligatoria per legge, sia sul sito *internet* aziendale.

La formula matematica per il calcolo dei canoni contiene e rispecchia fedelmente i criteri fondamentali individuati dal legislatore (nel citato articolo 27 comma 8 del codice della strada) per la costruzione « quantitativa » del canone.

Nella formula-base dei canoni di accesso giocano, infatti, sia la larghezza dell'accesso in metri lineari sia il coefficiente connesso all'importanza della strada (distanza dai centri abitati, importanza di questi ultimi, eccetera).

Il risultato della formula-base viene, a sua volta, moltiplicato per un coefficiente che è legato non solo alla « categoria »

fondamentale di accesso (accessi civili abitazione, accessi agricoli, accessi industriali e commerciali, accessi ad impianti carburanti, accessi commerciali con impianto carburanti) ma anche a ben precisi sottotipi (per esempio: l'accesso agricolo può avere a sua volta 6 coefficienti diversi, a seconda dell'estensione del fondo servito dall'accesso e della presenza o meno di fabbricati sul terreno).

Emerge quindi, da quanto esposto, come la formula matematica scelta per la determinazione dei canoni traduca puntualmente, nei diversi casi concreti, quei fattori di «soggezione derivante alla strada», «valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione» e «vantaggio goduto dall'utente» che l'articolo 27 comma 8 del codice della strada impone di prendere in considerazione.

Dopo il primo adeguamento dei canoni per accessi carrai effettuato in base alla citata legge 449/97, i successivi adeguamenti nel periodo 2002-2008 (complessivamente pari al 12,80 per cento) hanno tenuto conto esclusivamente della crescita del tasso di inflazione (pari al 13,80 per cento).

Gli introiti complessivi per Anas derivanti da autorizzazioni e concessioni a vario titolo (tra cui i canoni per accessi carrai) sono stati pari a 17,4 milioni di euro nel 2008 e a 17 milioni di euro nel 2007.

Quanto alle situazioni di richieste di pagamento di canoni ANAS aventi importi considerevoli, nella maggior parte dei casi si tratta in alcuni casi di mera richiesta di arretrati e, in altri, di riallineamento di pregresse irregolarità a seguito di appositi controlli effettuati su strada (ad esempio: accesso a un'attività commerciale o industriale originariamente qualificato come accesso agricolo).

I predetti controlli si inseriscono nell'ambito di un'azione di riordino della materia, di efficientamento della gestione amministrativa e di recupero dei crediti vantati dalla società, che sta evolvendo su tutto il territorio nazionale. A tal fine si è approntata una soluzione organica e

strutturata in tutta Italia mediante uno specifico progetto di censimento, già avviato, che è in corso di attuazione.

Tale attività di controllo, rafforzata nel corso degli ultimi anni, ha permesso di far emergere nuove situazioni (interferenze stradali prima non conosciute in quanto abusive) e di modificarne altre (accessi le cui caratteristiche fisiche o di destinazione sono variate rispetto a quelle iniziali), con la conseguente applicazione dei principi fissati, come detto, dalla legge.

Ad ogni modo, gli uffici ANAS sono stati e sono sempre a disposizione per fornire, in riferimento a ciascuna pratica, lo sviluppo di calcolo del canone, nonché per dare ogni altro utile elemento informativo.

Le argomentazioni di cui sopra sono state esposte al «Comitato Vittime ANAS» anche in occasione dell'incontro tenutosi il 6 maggio 2009. Nel corso della riunione ANAS, sempre ribadendo la legittimità del sistema di quantificazione e riscossione dei canoni in oggetto.

In tale sede ANAS si è comunque resa disponibile a venire incontro alle posizioni di maggiore sofferenza, valutando la possibilità di eseguire una verifica a campione su alcuni casi pilota, a fronte di lamentate situazioni particolarmente incongrue o inique a detta del Comitato e concedere il beneficio della rateizzazione. Ad oggi non sono ancora disponibili i risultati delle verifiche effettuate in sede compartimentale né risultano essere pervenute richieste di fruizione del beneficio di rateizzazione dei canoni stessi.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, a tal fine, ogni collaborazione e partecipazione alla determinazione di ogni possibile ed auspicabile soluzione che possa contemperare, da una parte l'applicazione della legge e, dall'altra, le richieste di quelle imprese e di privati che possono incontrare maggiori difficoltà a fare fronte alle richieste maggiormente onerose avanzate da ANAS quale dovuto pagamento di situazioni pregresse ovvero risultanti da accertamenti di eventuali irregolarità.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01413 Fiano: misure per accelerare le procedure di gara negli appalti pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 152/08 (terzo correttivo) al Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163/06) in materia di anomalia dell'offerta, si riferiscono al comma 9 dell'articolo 122 per i lavori, e al comma 8 dell'articolo 124 per i servizi e le forniture.

Con tali modifiche si mantiene una residua possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale che, si ricorda è una facoltà e non un obbligo.

Se la stazione appaltante decide di avvalersi di questa facoltà, la stessa è, tuttavia, sottoposta a due condizioni a seconda che si tratti di lavori ovvero di servizi e forniture.

Per i lavori l'importo deve essere pari o inferiore ad 1 milione di euro e il numero delle offerte ammesse deve essere pari o superiore a dieci; per i servizi e le forniture, invece, l'importo deve essere pari o inferiore ad 100.000 euro fermo restando, come per i lavori, che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

Le modifiche introdotte adeguano il Codice degli appalti alla sentenza della Corte di giustizia europea del 15 maggio 2008 che ha ritenuto illegittima la disciplina italiana dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia in relazione agli appalti di interesse transfrontaliero.

La citata sentenza si riferisce innanzitutto alla previgente norma della legge Merloni (articolo 21, comma 1-bis) che imponeva l'esclusione automatica, laddove nella vigente disposizione del Codice questa è una facoltà da prevedersi nel bando. Inoltre, la sentenza, che riguarda esclusi-

vamente appalti che presentano un interesse transfrontaliero, non appare volta ad eliminare del tutto la facoltà di ricorrere all'esclusione automatica.

La sentenza, difatti, stabilisce che « anche in presenza di un interesse transfrontaliero certo, l'esclusione automatica di talune offerte a causa del loro carattere anormalmente basso potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a tale regola sia giustificato dal numero eccessivamente elevato delle offerte, circostanza questa che potrebbe obbligare l'amministrazione aggiudicatrice interessata a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la capacità amministrativa della detta amministrazione aggiudicatrice ovvero da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare ».

Il dispositivo della Corte continua inoltre prevedendo che in siffatte circostanze, una normativa nazionale o locale o ancora l'amministrazione aggiudicatrice stessa potrebbe legittimamente fissare una soglia ragionevole per l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Tuttavia, la soglia di cinque offerte valide fissata all'articolo 21, n. 1-bis, terzo comma, della legge n. 109/94 non può essere considerata ragionevole ».

Sempre nella medesima sentenza, ai punti 26 e 28, precisa che « l'applicazione agli appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo della regola dell'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse può configurare una discriminazione indiretta, danneggiando in pratica gli operatori degli

altri Stati membri che, essendo dotati di strutture dei costi diverse, potendo beneficiare di economie di scala rilevanti o desiderando ridurre al minimo i propri margini di profitto al fine di inserirsi più efficacemente nel mercato di riferimento, sarebbero in grado di presentare un'offerta competitiva e nel contempo seria e affidabile, della quale l'amministrazione aggiudicatrice non potrebbe tuttavia tenere conto a causa della suddetta normativa.

Pertanto, l'applicazione della regola dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse agli appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo potrebbe privare gli operatori economici degli altri Stati membri della possibilità di porre in essere una concorrenza più efficace nei confronti degli operatori situati nello Stato membro considerato e pregiudica così il loro accesso al mercato di tale Stato, ostacolando in tal modo l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, il che costituisce una restrizione di tali libertà».

Pertanto, si evidenzia che il terzo correttivo al Codice non ha eliminato la possibilità dell'esclusione automatica delle offerte anomale ma la ha limitata in ottemperanza alle disposizioni comunitarie. Inoltre, è evidente che tale «limitazione» è applicabile ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/06.

In merito, poi, al rimando, presente negli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del Codice della verifica di congruità ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del medesimo Codice, si segnala che lo stesso deve essere inteso come facoltà; il citato articolo 86, comma 3 stabilisce difatti che le stazioni appaltanti possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Infine, con riferimento alla indicata «prima soluzione possibile per abbreviare i tempi delle procedure possa essere la previsione della obbligatorietà di pubblicità *on line* per tutte le procedure di

gara», nel rilevare che la questione non è attinente all'anomalia dell'offerta, di cui in ogni caso deve essere data contezza nei verbali di gara, si precisa che la pubblicità (anche *on line*) connessa ai termini di presentazione delle offerte, è già prevista ed obbligatoria ai sensi delle disposizioni del Codice, ed in particolare degli articoli 63, 65, 66, 70, 79, 122 e 124.

Rispetto alla normativa antecedente al Codice, è stata resa più incisiva l'obbligatorietà della pubblicazione sui siti informatici già prevista nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 6 aprile 2001, emanato in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 24, commi 1, 2, 3 della legge 340/2000.

Tale articolo è stato abrogato dall'articolo 256, comma 1 del Codice e, in sostanza, i citati commi 1, 2, 3 sono stati riprodotti, con adattamenti, nell'articolo 252, comma 3 del Codice che stabilisce: «le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale... *omissis*».

Inoltre, è prevista la pubblicità di bandi ed avvisi anche sul sito informatico dell'Osservatorio presso l'autorità di vigilanza.

Infine, si segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la propria specifica direzione generale, cura la gestione del sito informatico «*www.serviziocontrattipubblici.it*» di pubblicazione *on line* dei bandi, avvisi ed esiti di contratti pubblici e dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti, il cui accesso è a disposizione di tutte gli operatori economici interessati.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	183
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame conclusione – Nulla osta)</i>	184
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	185
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2411 Governo (Parere alle Commissioni III e VII) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	186
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	188
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	189

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta <i>(Seguito della discussione del testo unificato e approvazione)</i>	191
ALLEGATO 1 <i>(Ulteriore emendamento del Relatore nuove formulazioni)</i>	210
ALLEGATO 2 <i>(Proposte emendative approvate)</i>	220
ALLEGATO 3 <i>(Ordini del giorno)</i>	238
ALLEGATO 4 <i>(Correzioni di forma)</i>	259

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani e il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere in primo luogo la votazione del parere sul disegno di legge comunitaria per il 2009, quindi all'esame della ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 e dei successivi disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno. Propone quindi di procedere all'esame in sede legislativa del testo unificato in materia di sicurezza stradale e, infine, all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

Legge comunitaria 2009.**Emendamenti C. 2449 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative al disegno di legge comunitaria, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Jonny CROSIO (LNP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a propria firma 7.09 fa presente che questo tratta un tema assai rilevante per il Paese, perché introduce un sistema che garantisce gli utenti e che rico-

nosce la competenza del Garante per la protezione dei dati personali. Osserva che l'articolo aggiuntivo 7.09 è volto a migliorare una situazione esistente molto grave quindi dichiara il proprio impegno a ritirare l'emendamento presso la XIV Commissione. Contestualmente richiede tuttavia un impegno serio da parte del Governo ad affrontare e risolvere la questione oggetto del proprio articolo aggiuntivo.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, rileva che l'argomento in questione necessita di un approfondimento e di una riflessione che porti a valutare le conseguenze derivanti dall'applicazione della nuova disciplina.

Il viceministro Paolo ROMANI rileva che l'emendamento, pur essendo completo, non risolverebbe il problema posto in termini adeguati. Ritiene infatti necessaria una consultazione tra le parti. Dichiara l'impegno del Governo a risolvere definitivamente la questione posta dall'articolo aggiuntivo del deputato Crosio.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a propria firma 7.02, chiede al relatore e al Governo di fornire ulteriori chiarimenti in relazione al parere contrario espresso.

Il viceministro Paolo ROMANI fa presente che sulla questione oggetto dell'emendamento è stato svolto un ampio dibattito e che si è finalmente giunti alla soluzione del problema. Ricorda che in base ad una graduatoria del 1999, un'emittente nazionale non ha avuto le frequenze idonee a trasmettere. Sulla base di un'indicazione data dalla Commissione europea, è stata operata nei mesi scorsi e conclusa nel giugno del 2009 una ricanalizzazione della banda VHF, che ha coinvolto 14 milioni di italiani attraverso la quale è stata ottenuta una nuova frequenza nazionale, peraltro non soggetta all'affollamento che ha caratterizzato le frequenze in chiaro delle emittenti nazionali. Rileva che l'emittente Europa 7 può quindi finalmente attivare gli investimenti dichiarati. Sottolinea che la ricanalizzazione non ha sottratto frequenze alle

emittenti nazionali, e in particolare a Rai 1, che può trasmettere anch'essa sulla banda VHF, immediatamente contigua alla banda UHF. Ricorda che a seguito di un accordo con il Ministero della difesa è stata concordata la riconsegna del canale 13 e che quindi la radio digitale è stata interamente riallocata su quel canale e sono stati liberati gli altri canali su cui tali frequenze erano state temporaneamente allocate. Esprime soddisfazione per il lavoro di ricanalizzazione da poco concluso dal Ministero dello sviluppo economico. Sottolinea peraltro che la procedura infrazione aperta dalla Commissione europea rispetto ad alcune disposizioni della cosiddetta « legge Gasparri » si è proceduto, come chiesto dalla Commissione, alla sostituzione del titolo della licenza con quello dell'autorizzazione generale e d'accordo con la Commissione europea è stato deciso di chiudere la procedura di infrazione sulla base di un dividendo digitale, essendo stati liberati canali sulla rete SFN. Ricorda i principali passaggi con i quali si è proceduto alla risoluzione della vicenda oggetto dell'articolo aggiuntivo Misiti 7.02, ossia la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 181e la disposizione introdotta nella legge comunitaria per il 2008.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) in considerazione dei chiarimenti forniti dal Vice ministro, si impegna a ritirare presso la XIV Commissione l'articolo aggiuntivo a propria firma 7.02.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in ragione dell'impegno dei presentatori a ritirare presso la XIV Commissione gli articoli aggiuntivi Misiti 7.02 e Crosio 7.09, invita il relatore a riformulare la proposta di parere nel senso di proporre l'espressione di un nulla osta.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, riformula quindi la propria proposta di parere nel senso richiesto dal presidente. Propone pertanto che la Commissione esprima nulla osta sugli articoli aggiuntivi Misiti 7.02 e Crosio 7.09.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP) *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge AC 2541, di ratifica dell'Accordo stipulato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, in tema di cooperazione per il sistema di navigazione satellitare Galileo.

Rileva che l'Accordo appartiene alla categoria degli accordi « misti », cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dalla Comunità europea e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.

Segnala che la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sintetizza la cornice nella quale si inquadra l'Accordo tra la Comunità europea e il Marocco, che segue quelli già conclusi con Cina, Stati Uniti d'America, Ucraina e Corea; fa presente che l'Accordo è, dopo quello con Israele, il secondo concluso in ambito mediterraneo e che in tale ambito l'Ue ha intenzione di coinvolgere in un programma specifico denominato *Euro-Mediterranean Satellite Navigation Project* i 12 partner Euromed.

Osserva che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS); tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Sottolinea che ciascuna delle due infrastrut-

ture comprende satelliti e stazioni terrestri. Ricorda che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, i costi stimati del programma GALILEO si attestano sui 3,8 miliardi di euro; a seguito delle difficoltà subentrate nei negoziati per il contratto di concessione, la Commissione europea, che inizialmente contava di reperire i due terzi dell'onere dal settore privato, prevede ora l'integrale attribuzione delle spese a carico dell'Unione.

Evidenzia che l'ambito e la tipologia della cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitare sono definiti negli articoli 4 e 5 del Trattato; si tratta di ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati al sistema, certificazione e protezione dello stesso. Fa presente che l'eventuale estensione della cooperazione ad altri settori specifici – quali beni sensibili sottoposti a misure di controllo dell'esportazione, crittografia e tecnologie di sicurezza dell'informazione, scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare – potrà essere oggetto di accordi separati tra le Parti. Rileva che l'articolo 4 chiarisce che l'Accordo lascia impregiudicata l'applicazione della normativa comunitaria sull'istituzione dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo e le misure in materia di non proliferazione e di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

Chiarisce che in base all'articolo 10, le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, sostengono lo sviluppo di norme GALILEO e ne promuovono l'applicazione su scala mondiale; le Parti sono chiamate inoltre a cooperare in tutte le questioni attinenti al GNSS nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Unione internazionale comunicazioni e ad adottare le misure che permettano la piena utilizzazione di Galileo nel proprio territorio.

Osserva che con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteg-

gere i sistemi globali di navigazione satellitare contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. Rileva che a tal fine, l'Unione europea e il Marocco designano un'autorità competente per le questioni connesse alla sicurezza GNSS, che sia in grado di salvaguardare la continuità dei servizi.

Fa presente che l'articolo 15 stabilisce che l'entità e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO saranno oggetto di un accordo distinto. Sottolinea che ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù dell'Accordo, si applicheranno i principi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sulla base del predetto Accordo euro-mediterraneo di associazione del marzo 2000.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 16, le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni – anche tra imprese – e si impegnano a istituire punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'Accordo.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

Il viceministro Paolo ROMANI esprime il proprio assenso sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2411 Governo.

(Parere alle Commissioni III e VII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP) *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 dagli Stati membri dell'UNESCO allo scopo di mettere in grado le Parti di tutelare al meglio il loro patrimonio sommerso. Fa presente che la Convenzione, entrata in vigore il 2 gennaio 2009, si compone di un preambolo, 35 articoli e un allegato.

Osserva che la Convenzione chiarisce innanzitutto, all'articolo 1, che il patrimonio culturale subacqueo è costituito da tutte le tracce di esistenza umana che abbiano carattere culturale, storico o archeologico, e che siano state parzialmente o totalmente sommerse da almeno cento anni; la definizione di patrimonio culturale subacqueo include dunque siti, strutture, edifici, resti umani, navi affondate e il loro carico, oggetti preistorici. Da tale definizione, viene esplicitato, sono esclusi oleodotti, cavi posizionati sui fondali marini ed altri impianti.

Sottolinea che i principi generali della Convenzione, delineati all'articolo 2, sono i seguenti: obbligo per le Parti di preservare il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità e di adottare misure conseguenti; conservazione in situ del patrimonio culturale subacqueo come opzione prioritaria prima di autorizzare o intraprendere qualsiasi intervento su di esso; divieto di sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo a fini commerciali. Evidenzia che viene inoltre prevista la vigilanza degli Stati membri sul rispetto dei resti umani sommersi, mentre gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati, vengono messi in deposito e gestiti in modo da garantire la loro conservazione a lungo termine. Fa presente che l'articolo 3 precisa che le disposizioni della Convenzione in esame non pregiudicano i diritti, la giurisdizione e i doveri derivanti agli Stati dal diritto internazionale e dalla loro adesione alla Convenzione ONU sul diritto del mare.

Quanto invece alle acque interne, arcipelagiche e al mare territoriale, osserva

che, ai sensi dell'articolo 7, gli Stati hanno il diritto esclusivo di regolamentare e di autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo immerso in tali aree.

Evidenzia che gli articoli 9 e 10 regolano la gestione del patrimonio culturale subacqueo che giace nella zona economia esclusiva e sulla piattaforma continentale, la cui tutela è a carico dello Stato cui pertengono tali aree, mentre gli articoli 11 e 12 riguardano il patrimonio culturale subacqueo situato nell'Area, intesa quale zona che comprende i fondi marini ed il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale. Sottolinea che la protezione di tale patrimonio è a carico di tutti gli Stati parte.

Sottolinea che, sia per quanto riguarda i ritrovamenti nella zona esclusiva e nella piattaforma continentale, sia per quelli effettuati nell'Area, l'articolo 13 stabilisce un regime di cooperazione internazionale che comprende la reciproca informazione, la consultazione e il coordinamento nell'attuazione delle misure. Fa presente inoltre che gli articoli 17 e 18 riguardano le sanzioni destinate a colpire le violazioni delle misure adottate in attuazione della Convenzione, e i provvedimenti adottati dagli Stati per procedere, sul proprio territorio, alla confisca dei beni recuperati in modo non conforme al dettato della Convenzione.

Infine rileva che l'articolo 22 prevede l'istituzione (o il rafforzamento) di Autorità nazionali competenti per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, responsabili della sua inventariazione, dell'effettiva protezione, della conservazione e della sua valorizzazione. Segnala che l'articolo 8 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, stabilisce che per l'Italia tali compiti saranno affidati al Ministero per i beni e le attività culturali, e che per le navi di Stato o da guerra, le operazioni saranno condotte in cooperazione con il Ministero della difesa.

Fa presente in ultimo che gli articoli 23 e 24 riguardano la Conferenza delle Parti – che si è tenuta per la prima volta a Parigi il 26 e 27 marzo 2009 – e il Segretariato della Convenzione, che viene

assicurato dal Direttore generale dell'UNESCO e che i restanti articoli della Convenzione dettano norme per la risoluzione delle controversie, regole procedurali per l'adozione degli emendamenti al testo, e clausole relative alla eventuale rinuncia di una delle Parti.

Ricorda infine che l'Allegato alla Convenzione contiene 36 Regole, costituite da dettagliate disposizioni riguardanti le attività dirette alla tutela del patrimonio culturale subacqueo e che tali regole, già largamente riconosciute e applicate, sono diventate, negli anni, una base comune di riferimento nel campo degli scavi e dell'archeologia subacquea.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Settimo NIZZI (Pdl) *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge AC 2539, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

Fa presente che l'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei

singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica ed è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

Sottolinea che l'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque Paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia – ridottasi nel frattempo alla Serbia dopo l'indipendenza del Montenegro e del Kosovo –, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania). Rileva che il PSA prevede, oltre all'elaborazione di accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA), lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la regione e al suo interno; lo sviluppo degli aiuti economici e finanziari già disponibili; l'aiuto al processo di democratizzazione, alla società civile, all'istruzione e allo sviluppo istituzionale; la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; lo sviluppo del dialogo politico.

Evidenzia che gli obiettivi principali degli ASA sono, in considerazione della situazione specifica di ciascun Paese, il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto, dello sviluppo economico e della cooperazione regionale, la definizione di un quadro ufficiale per il dialogo politico a livello bilaterale e regionale, la formazione, una volta compiuti progressi sufficienti nella riforma dell'economia, di una o più zone di libero scambio, il sostegno alla cooperazione economica, sociale, civile e in settori quali l'istruzione, la scienza, la tecnologia, l'energia, l'ambiente e la cultura.

Segnala che l'Accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati, 8 Protocolli e Dichiarazioni.

Fa presente che gli obiettivi dell'Accordo con il Montenegro, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono quelli di

favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento in esso della democrazia e dello Stato di diritto; sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e il Montenegro; promuovere la cooperazione regionale.

Ricorda che il Titolo I definisce i principi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'ASA, quali in particolare il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e il rispetto dei principi del diritto internazionale. Il Titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il Titolo III regola gli impegni del Montenegro a promuovere attivamente la cooperazione regionale, con il sostegno della Comunità. Il Titolo IV ha per oggetto le disposizioni di natura commerciale: per la libera circolazione delle merci si prevede l'instaurazione progressiva di una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni; all'entrata in vigore dell'ASA verranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari del Montenegro. Nel Titolo V, riguardante la circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Osserva che l'ASA promuove anche — a partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore — la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell'altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi.

Segnala la specifica trattazione, contenuta nel Protocollo n. 4 dell'Accordo, relativa alla prestazione tra le Parti di ser-

vizi di trasporto. In particolare, per i trasporti terrestri, sottolinea che si mira a garantire un livello di traffico stradale illimitato tra i territori del Montenegro e della CE, assieme alla progressiva armonizzazione della normativa montenegrina con quella comunitaria; nel campo dei trasporti marittimi le Parti si impegnano ad applicare la più ampia liberalizzazione commerciale, contestualmente all'adeguamento della normativa del Montenegro a quella comunitaria nei settori del trasporto aereo e fluviale.

Rileva che il Titolo VI concerne il graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria; il Titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; il Titolo VIII concerne le politiche di cooperazione. In questo ambito è compresa la cooperazione nel settore delle comunicazioni radiotelevisive, della informatizzazione e dello sviluppo tecnologico; il Titolo IX disciplina la materia della cooperazione finanziaria; il Titolo X, infine, reca disposizioni istituzionali e finali.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) **Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;** b) **Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.**

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Settimo NIZZI (PdL) *relatore*, avverte che avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul dise-

gno di legge AC 2553, di ratifica degli Accordi tra gli Stati membri della UE in materia di missioni umanitarie effettuate nell'ambito della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa).

Fa presente che i due Accordi in oggetto, stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea, sono intesi a facilitare alcuni aspetti giuridici, procedurali e logistici delle missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento o ristabilimento della pace, di gestione delle crisi, quali previste dall'articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea nell'ambito della PESD.

Sottolinea che il primo, e più rilevante, dei due Accordi concerne lo statuto dei militari e del personale civile che si trovino in posizione di distacco presso le istituzioni dell'Unione europea, nonché lo statuto dei Quartieri generali e delle Forze eventualmente messe a disposizione dell'Unione europea per lo svolgimento dei compiti previsti in ambito PESD. Osserva che l'Accordo in commento riguarda parimenti lo statuto dei militari e del personale civile di ciascuno Stato membro, messi a disposizione dell'Unione europea per l'impiego negli ambiti suddetti.

Rileva che la Parte I prevede l'obbligo degli Stati membri di facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini istituzionali del personale e delle relative persone a carico, mentre dal lato di questi ultimi vige l'obbligo del rispetto delle leggi vigenti nello Stato ospitante, astenendosi altresì da comportamenti contrari allo spirito dell'Accordo in esame; è inoltre previsto che le patenti di guida militari siano riconosciute sul territorio dello Stato ospitante, per veicoli comparabili, nonché la facoltà del personale di ciascuno degli Stati membri di fornire assistenza medica e dentistica al personale delle Forze o dei Quartieri generali proveniente da qualsiasi altro Stato membro. Ricorda che il personale militare e civile è altresì tenuto ad indossare le rispettive uniformi in base ai regolamenti vigenti nello Stato di invio, ed è contemplato che i veicoli di ciascuno degli Stati membri rechino una targa distintiva della loro nazionalità.

Sottolinea che la Parte II riporta disposizioni che si applicano esclusivamente ai militari e ai civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea; è in particolare previsto che tali categorie possano detenere e portare armi nelle attività di preparazione delle missioni PESD, e naturalmente quando a tali missioni partecipano.

Evidenzia inoltre che la Parte III dell'Accordo detta norme applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze, inclusi i militari e i civili in essi impiegati mentre, la Parte IV contiene disposizioni finali, tra le quali la previsione dell'approvazione dell'Accordo negli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali, e della figura del Segretario generale del Consiglio dei ministri UE quale depositario dell'Accordo.

Quanto al secondo accordo, sottoscritto dagli Stati membri dell'Unione europea, e riguardante le richieste di indennizzo per danni ricevuti a cose o persone nell'ambito di un'operazione PESD, fa presente che consta di un breve Preambolo e di 9 articoli.

Tra questi segnala in particolare: l'articolo 2, che riguarda l'applicabilità dell'Accordo in esame, per la quale occorrono due condizioni, ossia che i danni o le perdite si siano verificati nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti PESD, e che si siano verificati al di fuori dei territori di applicazione di cui all'accordo SOFA UE; l'articolo 3, che prevede la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per perdite o ferimento di appartenenti al proprio personale militare o civile, a meno che non vi sia stata grave negligenza o comportamento doloso; l'articolo 4, che dispone la rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato membro che abbia ricevuto danni a beni di sua proprietà, se il danno è causato da un militare o un civile dell'altro Stato membro nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Accordo, e anche se il danno è causato da un veicolo, natante o aereo utilizzato in relazione ai compiti citati.

Evidenzia infine che la rinuncia è subordinata all'assenza di negligenza grave o dolo.

Ricorda che, in base alla relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, entrambi gli Accordi non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.20.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

(Seguito della discussione del testo unificato e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 14 luglio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il parere sugli emendamenti approvati in linea di principio di propria competenza e dà conto dei pareri espressi. In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni IV (Finanze), VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura), hanno espresso parere favorevole con condizioni e, in alcuni casi anche con osservazioni e parere contrario sul alcune proposte emendative, le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) VII (Cultura, scienza e istruzione), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Avverte altresì che il relatore ha presentato il nuovo emendamento 24.2, con il quale si recepisce la condizione sul testo posta nel parere dalla V Commissione Bilancio (*vedi allegato 1*).

Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.15 del relatore (*nuova formulazione*), gli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21, nella nuova formulazione e Montagnoli 40.3, nella nuova formulazione, sui quali hanno espresso parere contrario, rispettivamente, la Commissione Politiche dell'Unione europea, la Commissione Giustizia e la Commissione Bilancio. Ricorda infatti che l'approvazione di un emendamento su cui le Commissioni competenti hanno espresso parere contrario, comporta il venir meno della sede legislativa.

Avverte altresì che il relatore ha predisposto una riformulazione degli emendamenti già approvati in linea di principio in modo da tener conto delle condizioni e, in alcuni casi, anche delle osservazioni contenute nei pareri trasmessi (*vedi allegato 1*). Propone quindi di procedere alla votazione dei singoli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite.

La Commissione approva l'emendamento Toto 1.2 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ritira il proprio emendamento 1.15 (nuova formulazione), su cui la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha espresso parere contrario. Illustra quindi l'ulteriore

nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 1.3 (*vedi allegato 1*), che recepisce la condizione espressa nel parere reso dalla XIV Commissione, in quanto prevede l'adozione di un decreto ministeriale, previa verifica della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 1.3.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) accoglie l'ulteriore nuova formulazione del proprio emendamento 1.3 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 1.3. (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Compagnon 2.4 e Antonino Foti 2.2, l'emendamento 2.5 del relatore, l'emendamento Iapicca 2.3 e l'emendamento Brugger 2.6 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 2

La Commissione approva l'articolo 2.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 2.

La Commissione approva l'articolo 3.
Approva quindi la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Bratti 3.01 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 4

La Commissione approva l'articolo 4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi la nuova formulazione dell'emendamento 5.5 del relatore e l'emendamento 5.6 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 5.

La Commissione approva l'articolo 5.

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, illustra la ulteriore nuova formulazione del proprio emendamento 6.3 (*vedi allegato 1*), con la quale si recepisce l'osservazione della I Commissione (Affari costituzionali), con cui si chiede che il decreto ministeriale stabilisca anche i criteri di segnalazione delle fattispecie che fanno presumere intestazioni fittizie, nonché l'osservazione della II Commissione Giustizia, con cui si prospetta la soppressione del riferimento all'effettiva responsabilità e all'obbligo di registrazione di ogni mutamento giuridico relativo ai veicoli.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.3 del relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.3 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 6.

La Commissione approva l'articolo 6.

Approva quindi la nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 7.2 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 7.

La Commissione approva l'articolo 7.

Approva quindi l'emendamento 8.3 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 8.

La Commissione approva l'articolo 8.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'ulteriore nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Mussolini 8.01 e Vannucci 8.02, con cui si recepisce la condizione di invarianza finanziaria formulata dalla V Commissione Bilancio e la condizione formulata dalla VII Commissione Cultura, con cui si richiede che il decreto ministeriale volto a dettare la disciplina attuativa sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Mussolini 8.01 e Vannucci 8.02.

Maurizio IAPICCA (PdL) accoglie l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Mussolini 8.01 proposta dal relatore.

Mario LOVELLI (PD) accoglie l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Vannucci 8.02 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Mussolini 8.01 e Vannucci 8.02 (*vedi allegato 2*).

Approva quindi l'emendamento 9.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 9.

La Commissione approva l'articolo 9.

Approva quindi l'emendamento Montagnoli 10.2 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento Velo 10.3, che recepisce la condizione posta dalla V Commissione Bilancio nel senso di prevedere che i costi relativi ai corsi di formazione per istruttori siano

posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Velo 10.3.

Silvia VELO (PD), accoglie la nuova formulazione del proprio emendamento 10.3.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la nuova formulazione dell'emendamento Velo 10.3 e la nuova formulazione dell'emendamento 10.4 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 10.

La Commissione approva l'articolo 10.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 11.

La Commissione approva l'articolo 11. Approva quindi l'emendamento Compagnon 12.8 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la nuova formulazione del proprio emendamento 12.7 (*vedi allegato 1*), che recepisce la condizione della V Commissione Bilancio, con cui si richiede di sopprimere l'esenzione dal pedaggio per i veicoli con targa Capitaneria di porto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 12.7 del relatore.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento 12.7 del relatore (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'ulteriore nuova formulazione degli emendamenti Brugger 12.2 e Montagnoli 12.6 (*vedi allegato 1*), che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio di

inserimento della clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione degli emendamenti Brugger 12.2 e Montagnoli 12.6.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la nuova formulazione dell'emendamento Brugger 12.2 proposta dal relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la nuova formulazione del proprio emendamento 12.6 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione degli identici emendamenti Brugger 12.2 e Montagnoli 12.6 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 12.

La Commissione approva l'articolo 12.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 13.1 (*vedi allegato 1*) che recepisce la condizione del parere della Commissione Bilancio per cui le spese relative agli accertamenti sanitari, inclusi gli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico del soggetti richiedenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 13.1.

Vincenzo GAROFALO (PdL) accoglie la nuova formulazione del proprio emendamento 13.1 proposta dal relatore.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 13.1 (*vedi allegato 2*).

Approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Pedoto 13.2 e l'emendamento 13.4 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 13.

La Commissione approva l'articolo 13.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 14.

La Commissione approva l'articolo 14. Approva quindi l'emendamento Zeller 15.6 (*vedi allegato 2*).

Silvia VELO (PD) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 15.9 del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la nuova formulazione del subemendamento Misiti 0.15.9.2, il subemendamento Zeller 0.15.9.3. e la nuova formulazione dell'emendamento 15.9 del relatore (*vedi allegato 2*). Approva quindi la nuova formulazione dell'emendamento Baldelli 15.7 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 15.

La Commissione approva l'articolo 15.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 16.

La Commissione approva l'articolo 16.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 17.

La Commissione approva l'articolo 17. Approva quindi la nuova formulazione dell'emendamento Bratti 18.1 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Bratti 18.1, risulta soppresso l'articolo 18.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 19.

La Commissione approva l'articolo 19.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 20.

La Commissione approva l'articolo 20.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 21.

La Commissione approva l'articolo 21.

Sandro BIASOTTI (PdL) e Barbara MANNUCCI (PdL) chiedono di aggiungere la propria firma all'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 (*vedi allegato 1*), che recepisce l'osservazione contenuta nel parere della XII Commissione (Affari sociali), con cui si richiede di adottare l'espressione « animali d'affezione, da reddito o protetti » e si chiede di formulare in termini più ampi, l'obbligo relativo all'intervento di soccorso, anziché prevedere espressamente l'intervento di un medico veterinario.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01.

Antonino FOTI (PdL), a titolo di cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, accoglie l'ulteriore nuova formulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'ulteriore nuova formulazione del proprio emendamento 22.25 (*vedi allegato 1*), che recepisce le condizioni contenute nel parere della II Commissione Giustizia, con le quali si prevede che gli accertamenti, consistenti nel prelievo di campioni di mucosa del cavo orale, siano effettuati dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia soltanto quando si ha ragionevole

motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si richiede altresì di prevedere che un caso di impossibilità di effettuare il prelievo da parte del personale sanitario ausiliario o di rifiuto del conducente, questi si a accompagnato presso strutture sanitarie fisse o mobili o presso le strutture sanitarie pubbliche. Risulta conseguentemente assorbita la condizione contenuta nel parere della I Commissione (Affari costituzionali), secondo cui è necessario precisare che i soggetti autorizzati a sottoporre i conducenti agli accertamenti sono gli organi di polizia stradale.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 22.25 del relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 22.25 del relatore (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, l'identica nuova formulazione degli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 22.

La Commissione approva l'articolo 22.

Approva quindi, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Ceroni 22.03 (*nuova formulazione*) e Baldelli 22.04 (*nuova formulazione*), l'articolo aggiuntivo 22.09 del relatore e l'articolo aggiuntivo Montagnoli 22.010 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 22.08, che recepisce la condizione contenuta nel parere della II Commissione Giustizia, con cui si richiede la soppressione dell'attribuzione al giudice penale della competenza in merito ai verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati in dipendenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Recepisce altresì la condizione contenuta nel parere della V

Commissione (Bilancio) con la quale si richiede di sopprimere la previsione di convenzione delle prefetture con l'ordine degli avvocati.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la riformulazione sopprime la parte dell'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore alla quale si riferisce il subemendamento Zeller 0.22.08.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio subemendamento Zeller 0.22.08.2.

La Commissione approva, quindi, la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore (*vedi allegato 2*).

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 23.6 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 23.

La Commissione approva l'articolo 23.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra il proprio emendamento 24.2, volto a recepire la condizione posta dalla V Commissione (Bilancio) sul testo, finalizzata ad escludere l'uso da parte delle forze di polizia di veicoli sequestrati in quanto il sequestro può comportare la restituzione al proprietario.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 24.2 del relatore (*vedi allegato 2*). Approva quindi la nuova formulazione dell'emendamento Meta 24.1 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 24.

La Commissione approva l'articolo 24.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 25.

La Commissione approva l'articolo 25.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 26.

La Commissione approva l'articolo 26. Approva quindi l'emendamento Zeller 27.3 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 27

La Commissione approva l'articolo 27.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 28

La Commissione approva l'articolo 28.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 29.

La Commissione approva l'articolo 29.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 30.

La Commissione approva l'articolo 30.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 31.

La Commissione approva l'articolo 31.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che l'emendamento Toto 32.1 permette di recepire la condizione espressa sul testo dalla V Commissione Bilancio, in quanto, eliminando l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente alla richiesta e all'ottenimento del certificato di circolazione e della targa per i ciclomotori già in circolazione, esclude che dalle disposizioni del medesimo articolo 32 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione approva l'emendamento Toto 32.1 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 32.

La Commissione approva l'articolo 32.

Approva quindi l'emendamento 33.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 33.

La Commissione approva l'articolo 33.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'identica nuova formulazione degli articoli aggiuntivi Montagnoli 33.02 e Compagnon 33.03 (*vedi allegato 1*), che recepisce la condizione contenuta nel parere della XII Commissione (Affari sociali), in base alla quale la certificazione richiesta per chi esercita attività professionale di trasporto su strada deve escludere l'abuso di sostanze alcoliche ovvero l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. È inoltre previsto che il decreto ministeriale attuativo sia adottato acquisito il parere del dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si recepisce altresì la condizione posta nel parere della V Commissione Bilancio con cui si prevede che le spese connesse al rilascio della certificazione siano a carico dei soggetti che richiedono la patente di guida.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'identica nuova formulazione degli articoli aggiuntivi Montagnoli 33.02 e Compagnon 33.03.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 33.02, proposta dal relatore.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie la nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 33.01, proposta dal relatore.

La Commissione approva la nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Montagnoli 33.02 e Compagnon 33.03 (*vedi allegato 2*).

Approva quindi l'emendamento 34.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 34.

La Commissione approva l'articolo 34.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 35.

La Commissione approva l'articolo 35.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 36.

La Commissione approva l'articolo 36.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 37.

La Commissione approva l'articolo 37.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 38.

La Commissione approva l'articolo 38. Approva quindi l'emendamento Montagnoli 39.1 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 39.

La Commissione approva l'articolo 39.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 39.01, che recepisce la condizione posta nel parere della V Commissione Bilancio, con la quale si richiede l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 39.01 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 39.01 del relatore (*vedi allegato 2*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo con riferimento al proprio emendamento 40.3, ribadisce che l'emendamento si riferisce ad un tema ampiamente discusso ed è finalizzato semplicemente ad assicurare l'applicazione del codice della strada. Dichiarò peraltro di ritirare l'emendamento in considerazione del fatto che comunque il testo unificato reca una disposizione sul tema, con cui si introduce il principio che gli impianti semaforici devono visualizzare il tempo residuo di accensione della luce gialla.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 40.

La Commissione approva l'articolo 40.

Approva quindi la nuova formulazione dell'emendamento Bratti 41.1 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione l'articolo 41.

La Commissione approva l'articolo 41.

Mario VALDUCCI, *presidente*, essendo esaurito l'esame degli articoli, propone di passare all'esame degli ordini del giorno presentanti (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire per l'illustrazione degli ordini del giorno, invita il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO accoglie l'ordine del giorno Garofalo 0/44 e abb./IX/22, accoglie con riformulazione gli ordini del giorno Motta 0/44 e abb./IX/5 e Bratti 0/44 e abb./IX/6, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Montagnoli 0/44 e abb./IX/36, accoglie l'ordine del giorno Buonanno 0/44 e abb./IX/1, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Moffa 0/44 e abb./IX/15, accoglie gli ordini del giorno Iapicca 0/44 e abb./IX/20, Desiderati 0/44

e abb./IX/28, Terranova 0/44 e abb./IX/33 e Pianetta 0/44 e abb./IX/16, accoglie con riformulazione l'ordine del giorno Ciccanti 0/44 e abb./IX/7, accoglie l'ordine del giorno Crosio 0/44 e abb./IX/2, accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Libe' 0/44 e abb./IX/10 e Misiti 0/44 e abb./IX/29, accoglie l'ordine del giorno Di Stanislao 0/44 e abb./IX/31, accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Baldelli 0/44 e abb./IX/21 e Razzi 0/44 e abb./IX/26, accoglie con riformulazione gli ordini del giorno Alessandri 0/44 e abb./IX/24 e Garagnani 0/44 e abb./IX/11, esprime parere contrario sull'ordine del giorno Drago 0/44 e abb./IX/9, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Monai 0/44 e abb./IX/27, esprime parere contrario sull'ordine del giorno Compagnon 0/44 e abb./IX/8, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Brugger 0/44 e abb./IX/13, accoglie l'ordine del giorno Valducci 0/44 e abb./IX/23 e di conseguenza invita i presentatori a ritirare gli ordini del giorno Zeller 0/44 e abb./IX/12 e Nizzi 0/44 e abb./IX/18, accoglie gli ordini del giorno Favia 0/44 e abb./IX/30, Caparini 0/44 e abb./IX/3, Proietti Cosimi 0/44 e abb./IX/19 e Farina Coscioni 0/44 e abb./IX/32, accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Froner 0/44 e abb./IX/14, Antonino Foti 0/44 e abb./IX/35 e Siliquini 0/44 e abb./IX/34.

Sandro BIASOTTI (PdL) dichiara di aggiungere la propria sottoscrizione agli ordini del giorno Garofalo 0/44 e abb./IX/22, Moffa 0/44 e abb./IX/15, Iapicca 0/44 e abb./IX/20, Terranova 0/44 e abb./IX/33 e Pianetta 0/44 e abb./IX/16, Baldelli 0/44 e abb./IX/21, Garagnani 0/44 e abb./IX/11, Valducci 0/44 e abb./IX/23, Nizzi 0/44 e abb./IX/18, Proietti Cosimi 0/44 e abb./IX/19 e Antonino Foti 0/44 e abb./IX/35 e Siliquini 0/44 e abb./IX/34.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, con riferimento all'ordine del giorno Motta 0/44 e abb./IX/5 prospetta una riformulazione che elimini la definizione dei criteri quantitativi relative alle

iniziative delle amministrazioni locali, l'elaborazione delle modiche del codice concernenti l'utenza debole, la previsione di meccanismi per verificare che gli enti locali conseguano gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità, la modifica del sistema di riclassificazione delle strade, la standardizzazione degli itinerari ciclopedonali, la possibilità per le biciclette di transitare in senso contrario nei sensi unici l'obbligo per gli enti locali di garantire la continuità territoriale in ambito urbano.

Carmen MOTTA (PD), osserva che riformulazione proposta dal Sottosegretario elimina parti rilevanti dell'ordine del giorno. evidenzia altresì che l'ordine del giorno è stato predisposto con molta attenzione, recuperando i contenuti di diversi emendamenti che aveva presentato insieme al collega Bratti. rileva altresì che tali contenuti riprendono indicazioni forniti da organi di carattere sovranazionale. invita pertanto il Sottosegretario a rivedere il proprio parere sull'ordine del giorno.

Mario LOVELLI (PD) e Silvia VELO (PD) sottoscrivono gli ordini del giorno Motta 0/44 e abb./IX/5 e Bratti 0/44 e abb./IX/6.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO modifica il proprio parere sull'ordine del giorno Motta 0/44 e abb./IX/5, dichiarando di accoglierlo integralmente come raccomandazione.

Carmen MOTTA non insiste per la votazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO modifica il proprio parere sull'ordine del giorno Bratti 0/44 e abb./IX/6, dichiarando di accoglierlo come raccomandazione.

Mario LOVELLI (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV) e Settimo NIZZI (PdL) chiedono di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno Montagnoli 0/44 e abb./IX/36.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) evidenzia la rilevanza degli interventi a favore della mobilità ciclistica. Non insiste, ampiamente disciplinati nella proposta di legge, presentata dal collega Guido Dussin. Dichiaro quindi di non insistere per la votazione.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, dichiara di non insistere per la votazione del proprio ordine del giorno 0/44 e abb./IX/15.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO modifica il proprio parere sull'ordine del giorno Ciccanti 0/44 e abb./IX/7, dichiarando di accoglierlo come raccomandazione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), non insiste per la votazione del proprio ordine del giorno 0/44 e abb./IX/29.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara di accogliere l'ordine del giorno Alessandri 0/44 e abb./IX/24 purché sia riformulato nel senso di eliminare l'ultimo capoverso del dispositivo.

Gianluca BUONANNO (LNP), a titolo di cofirmatario dell'ordine del giorno, accetta la riformulazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO accoglie l'ordine del giorno Garagnani 0/44 e abb./IX/11 purché sia riformulato nel senso di eliminare il primo ed il terzo capoverso del dispositivo, mantenendo invece il secondo.

Sandro BIASOTTI (PdL), a titolo di cofirmatario dell'ordine del giorno, accetta la riformulazione.

Angelo COMPAGNON (UdC), con riferimento all'ordine del giorno Drago 0/44 e abb./IX/9, evidenzia l'opportunità di una revisione delle disposizioni che prevedono una confisca, anche al di là delle specifiche disposizioni relative ai reati connessi con la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO modifica il proprio parere sull'ordine del giorno Drago 0/44 e abb./IX/9 nel senso di accoglierlo come raccomandazione.

Carlo MONAI (IdV), intervenendo con riferimento al proprio ordine del giorno 0/44 e abb./IX/27, evidenzia l'opportunità di una revisione delle disposizioni che prevedono la confisca con specifico riferimento alle fattispecie in cui l'imputato scelga la definizione del processo mediante patteggiamento. Rileva che un tale intervento comporterebbe un notevole alleviamento dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari. Segnala altresì che la confisca rappresenta una sanzione assolutamente discriminatoria. A suo avviso occorre evitare automatismi. Si dichiara pertanto soddisfatto che il proprio ordine del giorno sia accolto come raccomandazione e non insiste per la votazione.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che il proprio ordine del giorno 0/44 e abb./IX/8, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, mira ad attenuare l'ottica repressiva del provvedimento e ad incentivare piuttosto gli interventi di informazione e di educazione.

La Commissione respinge l'ordine del giorno Compagnon 0/44 e abb./IX/8.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sull'ordine del giorno Brugger 0/44 e abb./IX/13 di cui è cofirmatario, rileva che tale ordine del giorno prospetta l'interpretazione di una disposizione del testo unificato che dovrebbe essere assolutamente condivisa, in quanto la revoca della patente non può che applicarsi nel caso in cui sia stato registrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO modificando il proprio parere sull'ordine del giorno Brugger 0/44 e abb./IX/13, dichiara di accoglierlo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), con riferimento al proprio ordine del giorno 0/44 e abb./IX/12, si dichiara disponibile a ritirarlo, aggiungendo la propria sottoscrizione all'ordine del giorno Valducci 0/44 e abb./IX/23, purché quest'ultimo sia riformulato nel senso di prospettare non solo una regolare uniforme, ma anche il superamento del divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte.

Mario VALDUCCI, *presidente*, riformula il proprio ordine del giorno 0/44 e abb./IX/23, nel senso richiesto dal deputato Zeller.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO accoglie l'ordine del giorno Valducci 0/44 e abb./IX/23, (*nuova formulazione*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio ordine del giorno 0/44 e abb./IX/12.

Carmen MOTTA (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno Farina Coscioni 0/44 e abb./IX/32.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), esprime la soddisfazione per l'accoglimento da parte del rappresentante del Governo del proprio ordine del giorno. Osserva infatti come il recepimento e l'effettiva operatività del contrassegno per disabili previsto a livello comunitario costituisce un elemento essenziale per garantire alle persone disabili il diritto alla mobilità.

Antonino FOTI (PdL) non insiste per la votazione del proprio ordine del giorno 0/44 e abb./IX/35.

Settimo NIZZI (PdL) ritira il proprio ordine del giorno 0/44 e abb./IX/18.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame degli ordini del giorno e propone di procedere alle dichiarazioni di voto finale.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto finale, ritiene che sia necessario fare una breve riflessione sulle modalità con le quali si è giunti all'approvazione del testo e in particolare sulla sede legislativa. Esprime la propria stima verso il presidente, il relatore e il Governo, ma rileva tuttavia una notevole distanza rispetto alla propria posizione. Osserva che nel testo sono state inserite molte disposizioni positive e che vanno incontro alle reali necessità di incrementare i livelli di sicurezza stradale, ma ritiene il provvedimento troppo repressivo. Rileva che molti ordini del giorno sono stati accolti come raccomandazione e che questo rileva una certa disponibilità del Governo a risolvere le numerose questioni aperte ma, come evidenziato anche nell'intervento del relatore Moffa, su alcuni temi occorre una maggiore e più attenta riflessione, altrimenti si rischia di emanare leggi vessatorie e che non producono i risultati sperati. Non comprende le ragioni per le quali alcuni emendamenti a sua firma non sono stati approvati e in particolare sull'istituto della confisca ribadisce la propria posizione contraria in conseguenza ai reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e giudica pertanto positivo l'impegno finale del Governo. Ricorda che è stato recentemente approvato dal Parlamento un provvedimento in materia di sicurezza pubblica che inasprisce molte sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada e che in generale il codice della strada contiene molte sanzioni di tipo penale, mentre in altre circostanze, come quella del falso in bilancio, il governo ha deciso di seguire la strada della depenalizzazione. Ribadisce la propria contrarietà alla sede legislativa ritenendo necessario che argomenti di tale importanza siano dibattuti dall'Assemblea. Ricorda che l'accordo per l'assenso alla sede legislativa era stato dato sulla base di un testo che contenesse poche disposizioni condivise e che invece sono state introdotte numerose altre disposizioni a seguito della presentazione di emendamenti da parte del relatore. Auspica quindi che si

possa tornare a discutere del codice della strada, e di procedere nella direzione della prevenzione e non della repressione. Quanto al divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte, ritiene che anche in questo caso il dibattito sia stato troppo veloce e non abbia consentito gli approfondimenti necessari. Fa presente di aver appreso da alcune notizie di stampa che il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e ritiene che anche questo sia un segnale della fretta che ha caratterizzato il dibattito su questo provvedimento. Dichiaro quindi l'astensione del proprio gruppo nella votazione finale del testo unificato in esame.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo per dichiarazione di voto finale, ricorda che il testo dal quale si era partiti era molto diverso da quello posto in votazione. Sottolinea che si tratta di un lavoro di grande rilievo, svolto dalla Commissione nel suo complesso. Ringrazia il Presidente, il relatore e il sottosegretario Giachino per l'impegno profuso e per la ricerca di punti di convergenza rispetto a questioni assai rilevanti, come la depenalizzazione delle violazioni conseguenti alla guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro e l'introduzione di criteri di maggiore proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni. Ritiene tuttavia che sia venuto meno l'accordo preso relativo all'abolizione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche da parte dei locali di intrattenimento dopo le due di notte e quindi dichiara quindi l'astensione del proprio gruppo nella votazione finale del testo unificato in esame..

Sandro BIASOTTI (PdL), intervenendo per dichiarazione di voto finale, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. Ringrazia tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi sul provvedimento e, in particolare il relatore, il presidente, il sottosegretario e l'onorevole Meta, che ha posto la questione della sicurezza stradale all'attenzione della Commissione con la presentazione di un'articolata proposta di

legge a sua firma, che è stata la base di partenza del testo oggi posto in votazione. Ritiene che l'approvazione di questo provvedimento potrà portare a risultati efficaci di miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e si augura che anche il Senato possa, sulla base delle medesime motivazioni, giungere ad una rapida approvazione del provvedimento. Esprime soddisfazione anche per la scelta della sede legislativa, che ha consentito di pervenire all'approvazione di un testo ampiamente condiviso. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul testo unificato in esame.

Silvia VELO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, osserva che il tema della sicurezza ha caratterizzato l'attività del Governo e in particolare l'ultima campagna elettorale. Osserva che il Governo ha inteso intervenire sulla sicurezza come lotta alla microcriminalità e all'immigrazione clandestina, ma che in Italia le principali cause di morte avvengono sui posti di lavoro e sulle strade. Sottolinea che in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro il governo e la maggioranza hanno assunto la responsabilità di rendere meno stringenti le norme approvate dal precedente Governo. In ordine alla sicurezza stradale rivendica il ruolo importante avuto dalle opposizioni e in particolare dal proprio gruppo, anche in ragione della proposta di legge firmata dal capogruppo che ha costituito lo scheletro del provvedimento oggi posto in votazione e ha portato all'attenzione della Commissione il tema della sicurezza stradale. Sottolinea che è stato fatto uno sforzo unitario per giungere ad un testo condiviso e riconosce il rilevante impegno profuso dal Presidente, dal relatore e dal Sottosegretario Giachino. Ritiene che il testo sia equilibrato e giudica positivamente l'introduzione di norme repressive a carico dei comportamenti statisticamente individuati come maggiormente pericolosi. Sottolinea l'importanza della prevenzione, soprattutto verso i giovani e della formazione, attuata attraverso lo strumento della guida accompagnata. Ritiene assai importante

l'introduzione della targa personale e le disposizioni introdotte in materia di passaggi di proprietà che recano delle importanti semplificazioni. Evidenzia, tuttavia, la carenza di controlli sulle strade, dovuta anche alla scarsità di risorse destinate alle forze dell'ordine, che, intervenendo in audizione presso la Commissione, hanno dichiarato di non riuscire ad acquisire neanche la strumentazione necessaria. Ritiene quindi indispensabile un rafforzamento dei controlli, anche in ragione del differente rispetto delle regole nei vari territori del Paese. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul testo unificato in esame.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto finale, esprime apprezzamento per l'impegno del relatore, del Governo e delle opposizioni e per la conduzione equilibrata delle sedute da parte del Presidente della Commissione. Ritiene che oggi la Camera approvi un testo estremamente importante e che questa approvazione non avrebbe avuto luogo se non si fosse ricorsi alla sede legislativa. A suo giudizio si tratta di un testo moderno, che tiene conto delle innovazioni che si sono verificate in questo settore. Concorda con la collega Velo sulle difficoltà relative alla carenza dei controlli. Ricorda tuttavia che nell'ultimo anno tali controlli si sono triplicati, anche se il loro numero risulta molto inferiore a quello di altri Paesi dell'Unione europea. Ritiene che questo provvedimento costituisca un segnale importante del Parlamento sulla materia della sicurezza stradale, sulla quale il Governo negli anni passati è intervenuto con disposizioni inserite all'interno di decreti-legge. Esprime rammarico per il fatto che il testo non sarà approvato all'unanimità e ringrazia i deputati Zeller e Compagnon per gli stimoli offerti nel dibattito. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul testo unificato in esame.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto finale, ritiene che il testo posto in votazione

sia assai importante e dia un segnale forte nella direzione della sicurezza stradale. Esprime il proprio rammarico per il voto di astensione dichiarato dai colleghi Zeller e Compagnon, determinato dal comportamento del relatore delle ultime settimane e dal mancato rispetto degli accordi presi. Ricorda gli obiettivi dell'Unione europea di diminuzione degli incidenti stradali e sottolinea che il provvedimento si è concentrato sulle categorie maggiormente a rischio, come giovani, neopatentati e autotrasportatori, rispetto ai quali si rammarica che non sia stato approvato l'emendamento a propria firma che li sottraeva dalla disciplina più restrittiva prevista per i giovani neopatentati rispetto alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Ritiene corretti la depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro e l'inasprimento delle sanzioni conseguenti alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5. Ritiene che siano stati approvati importanti emendamenti relativi al settore dell'autotrasporto, volti a proteggere i lavoratori delle imprese nazionali dalla concorrenza sleale operata dai Paesi dell'est, ad introdurre il principio della responsabilità condivisa e ad escludere la possibilità di esercitare la professione di autotrasportatore nel caso di assunzione di sostanze stupefacenti. Riguardo ai dispositivi di segnalazione della luce gialla semaforica, ritiene che sia giusto differenziare gli amministratori locali capaci da quelli che invece abusano di tali strumenti di controllo. Giudica assai importante la finalizzazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada all'aumento dei controlli. Auspica che il Governo, attraverso la delega che il Parlamento gli conferirà per la riforma del codice della strada, possa risolvere le questioni rimaste irrisolte e tra queste ricorda la disciplina dei dossi artificiali, dei veicoli storici e, infine, del divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte. In relazione a quest'ultima questione, esprime il proprio rammarico per l'atteggiamento del relatore, sottolineando

che tre Ministri si erano dichiarati d'accordo sull'eliminazione di questo divieto. Esprime, in conclusione, apprezzamento per il testo che la Commissione si accinge ad approvare, e che è il frutto di un approfondito lavoro comune. Dichiarata, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sul testo unificato in esame.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo a titolo personale, ritiene corretta la scelta della sede legislativa, che ha portato all'approvazione di un provvedimento assai importante con il quale si dà un segnale di grande rilievo sul tema della sicurezza stradale. Auspica che anche al Senato si pervenga in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento. Invita il Governo a presentare tempestivamente un disegno di legge che rechi una delega per la riforma complessiva del codice della strada, affinché questo possa essere riordinato in modo più efficace. Giudica che attraverso questo provvedimento sia stato fatto un passo avanti verso l'Europa e che sarebbe importante anche recepire la direttiva sul trasporto ferroviario delle merci e anticipare i contenuti della disciplina sulla liberalizzazione del trasporto passeggeri. Esprime rammarico per il voto astensione dichiarato dai colleghi Zeller e Compagnon. Pur evidenziando all'interno del testo alcune contraddizioni, ritiene che il testo sia stato migliorato rispetto alla formulazione originaria, con l'introduzione di importanti disposizioni che vanno nella direzione del rafforzamento della sicurezza stradale e ritiene pertanto di esprimere un ringraziamento per il lavoro svolto dal relatore Moffa, dal Presidente, dal Governo, da tutti i membri della Commissione e dagli uffici.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che si è giunti alla fine di un lungo e complesso lavoro che ha portato ad un risultato straordinario. Sottolinea che il testo, composto da un notevole numero di articoli, raccoglie numerosissime proposte di legge e conclude un processo iniziato nella precedente legislatura. Giudica il risultato ottenuto assai importante soprat-

tutto per i giovani e le famiglie delle vittime della strada che, nel corso dell'audizione svolta presso questa Commissione, hanno chiesto l'impegno della Commissione nella direzione della sicurezza stradale. Evidenzia che le modifiche sono state apportate al fine di migliorare il testo, tenendo presente la complessità e l'articolazione del Governo. Ritiene di voler esprimere un sentito ringraziamento al Presidente, al Governo, ai Ministri intervenuti nel corso dell'attività della Commissione, agli uffici della IX Commissione e agli uffici del Ministero. Auspica che possa essere presentato tempestivamente un disegno di legge che rechi una delega per la riforma del codice della strada, che costituisce un testo estremamente complesso, che necessita di un complessivo intervento di semplificazione e di coordinamento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si associa ai ringraziamenti espressi dal relatore. Auspica che il Senato approvi tempestivamente il provvedimento. Ritiene che il Parlamento possa dimostrarsi all'altezza del proprio ruolo istituzionale nella misura in cui risulti capace di rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze del Paese.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ringrazia la Commissione nel suo complesso per il lavoro svolto. Ritiene che il dibattito abbia comunque avuto un esito estremamente proficuo, essendosi trovate soluzioni di mediazione ampiamente condivise. Sottolinea che attraverso questo provvedimento la politica recupera un ruolo unico e centrale di difesa degli interessi dei cittadini. In ordine al tema dei controlli, ricorda che sono state approvate importanti disposizioni nel settore dell'autotrasporto, che hanno costituito una risposta estremamente veloce a problemi ventennali del settore, e che l'applicazione di tali disposizioni, che prevedono anche maggiori controlli su questa categoria, produrranno un cambiamento nei comportamenti e incideranno sui costumi. Ricorda che i Ministri Maroni e Matteoli

hanno recentemente firmato un protocollo avente ad oggetto i controlli verso i mezzi pesanti. Ritiene che i cambiamenti che interverranno a seguito dell'applicazione di questo provvedimento saranno di gran lunga superiori alle aspettative. Dichiarata che notizie di stampa hanno trattato oggi il tema della sicurezza stradale e ricorda che il titolo di un articolo del Giornale di Sicilia parla di « un silenzio assordante » che a suo giudizio viene oggi rotto attraverso l'approvazione di questo provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 4*).

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di correzioni di forma.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore (*vedi allegato 4*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione acconsente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni avvertendo che i deputati Ceroni, Fallica, Ceccacci, Tortoli, Zeller e Moffa sostituiscono rispettivamente i deputati Grimaldi, Terranova, Verdini, Colucci, Nicco e Tagliatela.

Indice quindi la votazione nominale sul testo unificato di cui si è concluso l'esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e

C. 2480 Bratti e Motta, come modificato dalle proposte emendative approvate.

La seduta termina alle 18.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani e il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 18.30

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo agli anni 2010-2013 e sull'Allegato infrastrutture relativo al medesimo quadriennio.

Quanto al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) sottolinea che esso prende le mosse dalla crisi economico-finanziaria che è partita dagli Stati Uniti nello scorso anno e che si è rapidamente diffusa al resto del mondo, producendo effetti anche sull'economia reale; segnala che la crisi si è approfondita all'inizio del 2009 in concomitanza con la più forte contrazione del commercio mondiale dal secondo dopoguerra. Ricorda che l'attività produttiva italiana, con la sua

forte propensione all'esportazione e il peso rilevante del settore manifatturiero, ha particolarmente risentito del crollo degli scambi internazionali e della forte riduzione degli investimenti. Sottolinea comunque che la nostra economia è meno esposta ai fattori specifici della crisi finanziaria, in considerazione del minore indebitamento delle famiglie italiane, rispetto alla media europea, e alla minore vulnerabilità del settore immobiliare.

Fa presente che le previsioni per l'economia italiana, in un contesto internazionale caratterizzato da un sensibile deterioramento del mercato del lavoro, vedono una riduzione del PIL del 5,2 per cento per il 2009, ma che già a partire dal 2010 si dovrebbe assistere a una ripresa, con un aumento del PIL dello 0,5 per cento e ulteriori incrementi del 2 per cento annuo per il triennio 2011-2013. Rileva che per il 2009 cresceranno, in rapporto al PIL, sia l'indebitamento netto (dal 2,7 per cento del 2008 al 5,3 per cento), che il debito pubblico (dal 105,7 per cento al 115,3 per cento) e quest'ultimo dovrebbe toccare nel 2010 il 118,2 per cento, in conseguenza della prevista contrazione del PIL, e successivamente dovrebbe tornare a ridursi (118 per cento nel 2011, 116,5 per cento nel 2012 e 114,1 per cento nel 2013). Segnala che anche per l'indebitamento netto è prevista una riduzione, in questo caso già a partire dal 2010.

Mette in risalto che, nonostante l'elevata incertezza delle prospettive economiche, sia a livello internazionale che nazionale, il Documento evidenzia alcuni segnali positivi; il Governo ritiene infatti che la velocità di peggioramento della congiuntura abbia raggiunto un massimo nel primo trimestre del 2009 e che attualmente gli indicatori di fiducia segnalino un recupero in diversi settori, pur attestandosi a livelli storicamente modesti. Osserva che anche sui mercati azionari, dopo i minimi registrati nel mese di marzo 2009, si assiste a una tendenza alla ripresa e le tensioni sui mercati finanziari si sono ridotte.

Evidenzia che il Governo intende incoraggiare questi segnali di ripresa conti-

nuando a garantire condizioni di stabilità per la finanza pubblica, a dare supporto all'economia e ad assicurare la coesione sociale.

Riguardo all'Allegato infrastrutture 2010-2013, fa presente che esso si articola in quattro aree programmatiche: opere avviate, con disponibilità impegnate pari a 31,6 miliardi di euro; opere deliberate, per un valore pari a 116,8 miliardi di euro; opere in corso di istruttoria presso la Struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture, pari a circa 39 miliardi di euro; opere proposte dalle regioni ed inserite nelle Intese Generali Quadro.

In tale ambito, segnala che lo 'sforzo programmatico' del Governo si appunta prioritariamente sulle seguenti opere: tunnel del Fréjus sull'asse Torino - Lione; tunnel ferroviario del Brennero lungo il Corridoio Berlino - Palermo; terzo valico dei Giovi lungo il Corridoio Rotterdam - Genova; opere connesse con l'EXPO 2015; reti metropolitane della città di Roma; asse autostradale Salerno-Reggio Calabria; Ponte sullo Stretto di Messina; componente tecnologica del Mo.S.E.; nodi intermodali configurati come *hub* di Taranto e di Trieste; le sette Piastre Logistiche definite nell'Allegato Infrastrutture dello scorso anno.

Ricorda che la manovra triennale programmatica approvata dal CIPE nella seduta del 26 giugno 2009 ammonta a circa 28 miliardi di euro, di cui oltre il 64 per cento di capitali privati, ed il 36 per cento di capitali derivanti da fondi FAS.

Per quanto riguarda specificamente i diversi settori del comparto trasporti, segnala che l'Allegato esamina, in chiave programmatica, sostanzialmente tutti i principali aspetti della politica dei trasporti nazionale.

Per quanto concerne i Corridoi europei, l'Allegato reca un quadro dettagliato dei costi e dello stato di avanzamento dei Corridoi di interesse del nostro Paese. Sottolineato come l'Unione europea abbia recentemente fornito, con riferimento a tali progetti, una specifica interpretazione della «dichiarazione di interesse comunitario», in base alla quale le opere stradali,

ferroviarie, intermodali sono da considerarsi interventi legati allo sviluppo dell'intera Unione, e non dei singoli Paesi. Osserva che a questo approccio vanno quindi ricondotti anche i flussi di finanziamento derivanti dall'ultimo bilancio comunitario, che per l'Italia prevede l'assegnazione di 25,6 miliardi di euro a valere sui fondi strutturali 2007-2013, e oltre il 16 per cento dei 6,8 miliardi del bilancio complessivo dedicato alle reti TEN. Sottolinea che tali risorse vengono prevalentemente destinate alle parti delle reti TEN di interesse dell'Italia (Torino-Lione, Trieste-Divaccia). Ricorda che il costo complessivo delle opere ferroviarie relative ai Corridoi 1 (Berlino-Palermo), 5 (Lisbona-Torino-Trieste-Kiev) e 24 (Rotterdam-Genova), ammonta a circa 104 miliardi di euro. I progetti già deliberati dal CIPE ad oggi corrispondono a lavori per 75 miliardi di euro, di cui opere già cantierate per un totale di 45,2 miliardi. Ritiene utile segnalare che il Corridoio 8 (Bari-Varna) non venne a suo tempo inserito nel novero dei principali progetti delle reti TEN, in quanto attraversava Paesi ancora non facenti parte dell'Unione e che dopo l'ingresso della Bulgaria, l'Italia ha chiesto che anche questo progetto potesse rientrare fra le reti TEN, e la Commissione europea sta attualmente valutando tale proposta.

In ordine alla liberalizzazione delle ferrovie rileva che il processo di liberalizzazione del sistema ferroviario non si è sviluppato in questi anni secondo criteri omogenei e con tempi contestuali, dato che alcuni Paesi, fra i quali l'Italia, hanno applicato integralmente i principi contenuti nelle direttive comunitarie, mentre ciò è avvenuto solo parzialmente in altri Stati membri, determinandosi pertanto, nel territorio europeo, una situazione di non piena rispondenza ai predetti principi. Osserva che da ciò derivano conseguenze negative in termini di qualità dei servizi, e, soprattutto, forti squilibri sul piano della competitività e della concorrenza fra le imprese dei vari Paesi e che occorre quindi procedere, in tutti i Paesi dell'Europa comunitaria, alla piena applicazione

delle regole della liberalizzazione, anche in considerazione delle difficili prospettive del mercato ferroviario. Segnala che, secondo le più recenti previsioni, nei prossimi anni la rete ferroviaria potrebbe assorbire solo il 9 per cento della domanda complessiva di trasporto e che questa tendenza rischia di accentuare lo spostamento già in atto verso il trasporto su strada, con pesanti conseguenze in termini di congestionamento della rete stradale e di impatto ambientale. Rileva quindi l'evidente la necessità di un rilancio di questa modalità di trasporto.

Quanto al trasporto nelle aree urbane, osserva che il crescente congestionamento delle aree urbane, accompagnato dalla inadeguatezza del sistema di trasporto pubblico locale in molte zone geografiche, costituisce una delle emergenze del nostro Paese. Riporta i dati disponibili sono in tal senso: il costo sopportato dalle famiglie per il trasporto è superiore a 30 miliardi di euro all'anno; il costo della congestione nel 2008 è stato superiore a 9 miliardi di euro (di cui 900 milioni solo a Roma); oltre il 45 per cento degli incidenti stradali sono avvenuti nelle aree urbane, a cui va aggiunto il crescente livello di inquinamento riscontrato nelle città.

Sottolinea che una delle risposte a questa emergenza consiste nel rafforzamento dei sistemi pubblici di trasporto, e in particolare delle reti metropolitane; a tale scopo, la delibera del CIPE del 26 giugno scorso ha assegnato risorse per complessivi 1.424 milioni di euro, che si aggiungono ai 1.440 milioni assegnati alle Regioni nel corso del 2008 per i contratti di servizio con Trenitalia.

In relazione al trasporto pubblico locale, evidenzia che restano tuttavia aperti i principali problemi già segnalati nell'Allegato dell'anno scorso, e in particolare l'indebitamento delle aziende e la mancata liberalizzazione del settore; per avviare a soluzione tali problemi, rileva che nell'Allegato si ritiene opportuno che la Conferenza Stato-Regioni possa diventare la sede per la elaborazione di un piano organico che permetta, nel giro di un

quinquennio, il recupero della situazione debitoria ed il progressivo risanamento gestionale delle Aziende.

Quanto alla riforma portuale, fa presente che all'interno della logistica marittima internazionale, la posizione del nostro Paese è tuttora penalizzata dalla scarsa efficienza e funzionalità del sistema portuale. Ricorda che l'incremento del traffico marittimo registratosi negli ultimi anni è stato fortemente frenato dagli effetti della crisi economica mondiale, effetti che presumibilmente non potranno esaurirsi in tempi brevi.

Segnala che il Governo attribuisce grande rilievo strategico al rilancio del portualità nazionale, che può diventare uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle attività commerciali italiane nel nuovo contesto globalizzato; è peraltro necessario, a tal fine, intervenire con forza per rimuovere le criticità che caratterizzano il settore, e lo rendono scarsamente competitivo. Sottolinea che in primo luogo, occorre completare il percorso indirizzato alla piena autonomia finanziaria delle autorità portuali, presupposto per una gestione efficiente delle risorse e per una visione integrata delle esigenze delle singole realtà portuali. Rileva che il mancato completamento di tale processo ha contribuito a penalizzare le opere di infrastrutturazione ed a ritardare lo sviluppo del sistema delle autostrade del mare.

Rileva che non si può d'altronde prescindere da una complessiva revisione della legge n. 84 del 1994, mirata ad una semplificazione delle procedure di approvazione dei piani regolatori portuali, ad uno sviluppo delle connessioni intermodali, a promuovere l'offerta di servizi efficienti, alla modernizzazione del sistema di assegnazione delle concessioni demaniali delle aree per le operazioni portuali. Osserva che nel nuovo contesto, la figura del presidente dell'Autorità portuale deve identificarsi in quella di un vero e proprio manager, dotato di autonomia decisionale e finanziaria, e quindi in grado di assumere gli impegni più opportuni per una gestione delle molteplici attività e competenze che gli sono attribuite. Sottolinea

che in tal senso, nell'Allegato, si sottolinea la opportunità di valutare eventuali modifiche alla disciplina di nomina dei presidenti delle autorità portuali, attualmente caratterizzata da procedure complesse e non di rado oggetto di ricorsi in sede giurisdizionale.

Segnala che l'Allegato rilancia anche il concetto di « distretto logistico », quale strumento in grado di integrare funzioni non solo su base esclusivamente territoriale ma anche in relazione ad uno specifico complesso di attività economiche; fra i grandi porti italiani, quello di Trieste e quello di Genova, per le loro potenzialità commerciali e per la loro posizione strategica, vengono indicati fra i più idonei a concretizzare tale concetto.

In ordine all'integrazione delle reti, ricorda che uno dei temi che vengono sottolineati con particolare forza nel documento è costituito dalla esigenza di procedere ad una efficiente integrazione delle reti di trasporto. Segnala che l'obiettivo è quello di assicurare, nel nuovo regime liberalizzato dei trasporti, una struttura intermodale che sia efficiente; collegata con il territorio; priva di soluzioni di continuità e capace di offrire condizioni di competitività agli operatori. Rileva che per garantire l'effettivo perseguimento di tale obiettivo, si prevede l'opportunità di costituire un apposito Fondo Rotativo, con una dotazione di almeno 2 miliardi di euro, per l'integrazione funzionale delle reti con gli impianti portuali e interportuali strategici.

Quanto alla sicurezza stradale, fa presente che fra le attività programmatiche del Governo indicate nell'Allegato, figura un'ampia analisi delle problematiche connesse alla circolazione stradale. Ricorda che malgrado i notevoli risultati conseguiti a partire dal 2003, con l'introduzione della patente a punti, e negli anni successivi, con il progressivo l'incremento dei controlli degli organi di polizia, l'Italia resta fra i Paesi europei maggiormente interessati dal tema della sicurezza stradale. Evidenzia che alla base di tale questione vanno registrati i crescenti volumi di traffico stradale, dato che negli ultimi 30 anni, il

numero di veicoli circolanti è passato da 20 a 50 milioni. Rileva che l'Italia è inoltre il Paese europeo con la più alta quota di veicoli *pro capite* (oltre 850 ogni 1000 abitanti) e che la rete stradale non appare più idonea e adeguata a gestire tali volumi di traffico. Segnala che un altro elemento fortemente critico è da individuarsi in una regolamentazione del traffico poco razionale ed efficiente, caratterizzata da scarsa uniformità e dall'incidenza di fattori che alterano la corretta applicazione dei principi sanzionatori, come nel caso dei limiti di velocità del ricorso, e dall'uso, in qualche caso strumentale, che viene fatto del connesso apparato sanzionatorio. Osserva che la strategia indicata nell'Allegato per affrontare tale emergenza si impernia su cinque punti prioritari: riforma del codice della strada, sulla base di una delega di ampia portata e a tale proposito mette in evidenza che nell'Allegato si sottolinea peraltro positivamente l'iniziativa della IX Commissione di procedere all'esame in sede legislativa del provvedimento che interviene sul codice per introdurre una prima serie di interventi più urgenti; aggiornamento del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; rafforzamento delle sedi di coordinamento e confronto sulle misure di sicurezza adottate e sui risultati conseguiti; realizzazione di un sistema di monitoraggio degli interventi e dei risultati; miglioramento della educazione e formazione stradale nelle scuole.

In ordine alle azioni mirate nel trasporto aereo, nel quadro delle varie modalità di trasporto, rileva come il settore del trasporto aereo possa rappresentare un importante fattore di sviluppo, idoneo a generare quote importanti di occupazione, di beni e di servizi. Osserva che tale prospettiva si scontra con gravi ritardi infrastrutturali e con una legislazione che da molti anni è in attesa di una revisione e che occorre quindi, da un lato, promuovere il coinvolgimento di capitali privati per favorire lo sviluppo e la competitività del sistema aeroportuale, e, dall'altro, intervenire sul sistema tariffario, che appare ormai inadeguato a garantire i necessari investimenti. Su questo aspetto, il docu-

mento segnala la possibilità che l'ENAC e le società di gestione giungano a concordare sistemi di tariffazione pluriennale, orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, nonché alla remunerazione del capitale investito.

Quanto agli interventi relativi al Mezzogiorno, ricorda che questi compaiono fra i temi prioritari individuati nell'Allegato infrastrutture. Fa presente che in particolare, con riguardo alle opere concernenti i trasporti, si prevede di avviare concretamente i lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina e per il collegamento ferroviario Napoli-Bari; di avviare l'adeguamento della tratta ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria; di predisporre il progetto per il collegamento veloce Palermo-Catania; di avviare la realizzazione degli HUB portuali di Augusta, Taranto e Brindisi; di completare i lavori sulla strada statale n. 131 (Cagliari-Torres).

Ricorda che i costi complessivi ammontano a 16 miliardi di euro, dei quali sono attualmente disponibili 2,4 miliardi e che per colmare il divario di risorse finanziarie, l'intento enunciato dal Governo è quello di promuovere un partenariato pubblico privato, capace di coinvolgere lo Stato, le Regioni (con i FAS regionali) e i privati. Osserva che il contributo di tutti i soggetti interessati potrebbe in tal senso imprimere una svolta sostanziale alla politica di sviluppo delle aree meridionali del nostro Paese.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta)

**ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE
E NUOVE FORMULAZIONI**

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità ».

1-*ter*. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1-*bis* del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3. (*ulteriore nuova formulazione*) Garofalo.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie dei veicoli).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 94-*bis*. – (*Divieto di intestazioni fittizie dei veicoli*). – 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con

facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.

3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi, i criteri e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazioni fittizie dei veicoli. »

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano

le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93 ».

6. 3 (ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « finale » è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo

116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **8. 01** (*ulteriore nuova formulazione*)
Mussolini, Iapicca.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « finale » è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **8. 02** (*ulteriore nuova formulazione*)
Vannucci.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I relativi costi sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

10. 3. (*nuova formulazione*) Velo.

ART. 12.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: b) al capoverso « ART. 174 », le parole: « Comma 4 - 2 », « Comma 5 - 2 » e « Comma 7 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 - 5 », « Commi 6 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) al capoverso « Art. 178 », le parole: « Comma 3 - 2 » e « Comma 4 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 - 5 », « Commi 6 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 174:

1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;

3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

5) dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559;

6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;

7) sopprimere i commi 8 e 9;

8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;

b) soppresso;

c) al comma 3, capoverso ART. 178:

1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;

3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 »;

4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1 »

5) dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo di durata dei periodi di riposo settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se i limiti di durata di cui al periodo prece-

dente non sono rispettati per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000;

6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;

7) sopprimere i commi 8 e 9;

8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;

12.7 (nuova formulazione) Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **12. 2 (ulteriore nuova formulazione)** Brugger, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base

delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **12. 6. (ulteriore nuova formulazione)** Montagnoli.

ART. 13.

Premettere i seguenti commi:

01. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « in servizio permanente effettivo » sono inserite le seguenti: « o in quiescenza »;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni ».

02. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).

13. 1. *(nuova formulazione)* Garofalo.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, » sono inserite le seguenti: « nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: « 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. *(ulteriore nuova formulazione)*
Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al precedente periodo e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1 il conducente per il quale gli accertamenti di cui

al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico, che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo VI del titolo II del libro III del codice di procedura penale.»;

b-ter) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi previsti dal comma 2-bis qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

b-quinquies) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;

b-sexies) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».

22.25 (*ulteriore nuova formulazione*) Il Relatore.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis – (*Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285*

del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) – 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa data, se l'interessato risiede all'estero»;

b) soppresso;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari

e agenti delle Ferrovie dello Stato Spa, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura – ufficio territoriale del Governo.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. »;

d) al comma 6, le parole: « che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso » sono soppresse;

e) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore ».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

22. 08 (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso ART. 214-ter, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

24.2. Il Relatore.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

« ART. 33-bis. – (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di tossicodipendenza per chi esercita attività di autotrasporto). – 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui

al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio

2-bis. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti che richiedono la patente di guida di cui al comma 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

* **33. 02.** (nuova formulazione) Montagnoli.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

« ART. 33-bis. – (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di tossicodipendenza per chi esercita attività di autotrasporto). – 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio

2-bis. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti che richiedono la patente di guida di cui al comma 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previ-

ste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

* **33. 03.** (nuova formulazione) Compagnon.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis. – (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). – 1. Dopo l'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « Art. 46-bis. – (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). – 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni ».

2. Il quarto comma dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente

attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica « .

39. 01. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6, 7 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, nonché di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

1. 2. Toto.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità ».

1-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3. (ulteriore nuova formulazione) Garofalo.

ART. 2.

Premettere il seguente comma:

01. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 ».

* **2. 4.** Compagnon.

Premettere il seguente comma:

01. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 ».

* **2. 2.** Antonino Foti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle atti-

vità commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e di pertinenze delle strade)

2.5. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. 3. Iapicca.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche

in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. 6 (ex 2.09 nuova formulazione) Brugger.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli;
- b) i tricicli;
- d) i quadricicli;
- e) le autovetture;
- f) gli autobus;

g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

h) i veicoli a trazione animale »;

b) al comma 4, le parole: « un'auto-vettura adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

3. 01 (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Al comma 4 dell'articolo

100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « I rimorchi e » sono soppresse »;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « il proprietario del veicolo » sono inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, » »;

c) al comma 4:

1). dopo le parole: « della legge 23 agosto 1988, n. 400 » inserire le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari, »;

2) sostituire le parole: degli articoli 94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103;

d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti:

« 5-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

5-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 5-bis, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94,

100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi)

5.5 (nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al comma 15 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « Alle violazioni di cui al comma 12 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 ».

5. 6. Il Relatore.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie dei veicoli).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 94-bis. – (Divieto di intestazioni fittizie dei veicoli). 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si

applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.

3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi, i criteri e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazioni fittizie dei veicoli. »

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93 ».

6. 3. (ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'arti-

colo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.

7. 2. (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

8.3. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « finale » è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 8. 01. (ulteriore nuova formulazione)**
Mussolini, Iapicca.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « finale » è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

2-*bis*. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **8. 02.** (*ulteriore nuova formulazione*) Vannucci.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.»

9.1. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 5, lettera c), numero 2), dopo la parola: categoria, inserire le seguenti: A, BS, BE,.

10. 2. Montagnoli.

All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I relativi costi sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

10. 3. (*nuova formulazione*) Velo.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: « è inserito il seguente », con le seguenti: « sono inseriti i seguenti: »;

b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente: « 11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma ».

10.4. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

12. 8. (ex 3.3 nuova formulazione) Compagnon.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: b) al capoverso « Art. 174 », le parole: « Comma 4 - 2 », « Comma 5 - 2 » e « Comma 7 - 1 » sono sostituite, rispet-

tivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 - 5 », « Commi 6 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) al capoverso « Art. 178 », le parole: « Comma 3 - 2 » e « Comma 4 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 - 5 », « Commi 6 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 174:

10) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

11) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;

12) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

13) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

14) dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559;

15) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;

16) sopprimere i commi 8 e 9;

17) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

18) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;

b) soppresso;

c) al comma 3, capoverso Art. 178:

10) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

11) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;

12) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 »;

13) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1 »

14) dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo di durata dei periodi di riposo settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000;

15) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;

16) sopprimere i commi 8 e 9;

17) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

18) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;

12.7. (nuova formulazione) Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **12. 2.** (ulteriore nuova formulazione) Brugger, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di ido-

neità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **12.6.** (ulteriore nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 13.

Premettere i seguenti commi:

01. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « in servizio permanente effettivo » sono inserite le seguenti: « o in quiescenza »;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni ».

02. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).

13. 1. (nuova formulazione) Garofalo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo la parola informando, aggiungere le seguenti: per iscritto.

13. 2. Pedoto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: presso le quali *fino a:* in coma.

13.4. Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi *con le seguenti:* da uno a tre mesi.

15. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 12-bis, sostituire le parole: « sono devoluti » *con le seguenti:* « sono attribuiti ».

Conseguentemente, al comma 12-ter, sostituire le parole: « le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma » *con le seguenti:* « le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma. »

0. 15. 9. 2. (nuova formulazione) Misiti.

Al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: sono devoluti all'ente proprietario

della strada *aggiungere le seguenti*: o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

0. 15. 9. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento. All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma, nonché l'entità e le modalità di assegnazione all'ente da cui dipende l'organo accertatore della quota di cui al secondo periodo del comma 12-bis ».

15.9. (nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a di-

stanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità ».

15. 7. (nuova formulazione) Baldelli.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

18. 1. (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le

parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, » sono inserite le seguenti: « nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: « 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. *(ulteriore nuova formulazione)*
Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ov-

vero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al precedente periodo e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1 il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico, che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo VI del titolo II del libro III del codice di procedura penale. »;

b-ter) Il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di

campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

b-quinquies) al comma 6, dopo le parole: « sulla base » sono inserite le seguenti: « dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero »;

b-sexies) al comma 8, le parole: « di cui ai commi 2, 3 o 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 ».

22. 25. (*ulteriore nuova formulazione*) Il Relatore.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
ART. 22-bis. – (*Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni*). – 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**** 22. 03.** (*nuova formulazione*) Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
ART. 22-bis. – (*Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni*). – 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**** 22. 04.** (*nuova formulazione*) Baldelli.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
ART. 22-bis. – (*Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE*) – 1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 6-bis, e 178, commi 5, 6 e 6-bis, è commessa da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente

trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis ».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: « Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis »;

b) il comma 4-bis è abrogato.

22. 09. Il Relatore.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
« ART. 22-bis. — (Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie) — 1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 202-bis. — (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). — 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministra-

tiva pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione del-

l'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-*bis*. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infra-

strutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. ».

22. 010. (ex 23. 01 nuova formulazione) Montagnoli.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
ART. 22-bis. – (Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione). – 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « sessanta giorni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa data, se l'interessato risiede all'estero »;

b) soppresso;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-*bis*, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-*bis*. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene

istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato Spa, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura – ufficio territoriale del Governo. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. »;

d) al comma 6, le parole: « che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso » sono soppresse;

e) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore ».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

22. 08. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: all'ammodernamento e al potenziamento con le seguenti: all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;

b) alla medesima lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: di installazione e potenziamento con le seguenti: di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;

c) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole: di ammodernamento e di potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;

d) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole: e al potenziamento con le seguenti: , all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: ammodernamento e potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione.

23. 6. Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso ART. 214-ter, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

24. 2. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

24. 1. (nuova formulazione) Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 27.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di tre anni.

27. 3. Zeller, Brugger.

ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: devono conseguirli inserire le seguenti; con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97;

b) sopprimere il comma 2.

32. 1. Toto.

ART. 33.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: può emanare inserire le seguenti: sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali;

b) dopo le parole: «idoneo a rilevare», inserire le seguenti: « , allo scopo di garantire la sicurezza stradale, ».

33. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente: « ART. 33-bis – (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di tossicodipendenza per chi esercita attività di autotrasporto). – 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio

2-bis. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti che richiedono la patente di guida di cui al comma 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

* **33. 02.** (nuova formulazione) Montagnoli.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:
« **ART. 33-bis** – (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di tossicodipendenza per chi esercita attività di autotrasporto). – 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio

2-bis. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti che richiedono la patente di guida di cui al

comma 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

* **33. 03.** (nuova formulazione) Compagnon.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei natanti ».

34. 1. Il Relatore.

ART. 39.

Premettere i seguenti commi:

01. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *7-bis.* Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

02. Al comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

39. 1. (ex 27. 4 nuova formulazione) Montagnoli.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:
ART. 39-bis. — (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). — 1. Dopo l'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 46-bis. — (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). — 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo

207 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni ».

2. Il quarto comma dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

39. 01. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 41.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di locazione finanziaria » inserire le seguenti: « o di noleggio con riscatto »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 ».

41. 1. (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

ORDINI DEL GIORNO

La IX Commissione,

premessi che:

il provvedimento in esame rappresenta un intervento assai articolato e di ampia portata su numerosi aspetti del codice della strada che attengono prevalentemente al tema della sicurezza stradale;

anche a seguito di tale intervento, risulta rafforzata l'esigenza di una revisione complessiva del codice, che, dalla sua adozione, nel 1992, è stato modificato un gran numero di volte;

la revisione del codice dovrebbe essere ispirata a finalità di semplificazione, sia per quanto concerne la struttura del codice medesimo, sia per quanto riguarda le disposizioni in esso contenute,

impegna il Governo

1) ad adottare tutte le opportune iniziative per pervenire tempestivamente ad una revisione del codice della strada che:

a) sotto il profilo della struttura del codice, distingua, anche in atti separati, la disciplina della rete stradale, quella dei veicoli e quella delle norme di comportamento;

b) sotto il profilo dei contenuti, preveda un'armonizzazione della disciplina, per superare i problemi di coordinamento derivanti dai frequenti e spesso frammentari interventi di modifica, e un'ampia delegificazione delle materie che hanno carattere tecnico e sono suscettibili di frequenti aggiornamenti in corrispondenza con l'evoluzione tecnologica;

2) per quanto attiene ad aspetti specifici:

a) preveda un aggiornamento e una completa ridefinizione della normativa in materia di mobilità ciclistica, anche al fine di favorire tutte le forme di mobilità sostenibile;

b) preveda, in coerenza con la normativa comunitaria, l'equipaggiamento degli autoveicoli con dispositivi idonei a potenziare la sicurezza.

0/44 e abb./IX/22. Garofalo, Toto, Teranova.

La IX Commissione,

premessi che:

la Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale ha individuato nella seduta del 15 maggio 2009 come azione a mas-

sima priorità e criticità nazionale la sicurezza stradale nelle grandi aree urbane e la protezione dell'utenza debole;

secondo i dati forniti, le aree urbane in Italia sono caratterizzate dalla maggiore incidenza d'Europa di infortuni gravi (44 per cento dei morti, 73 per cento dei feriti e 77 per cento degli incidenti), mentre nelle aree urbane metà dei morti sono da ascrivere all'utenza debole (nel 2007 350 ciclisti e 630 pedoni);

il 15 maggio 2009, 27 comuni d'Europa hanno firmato la Carta di Bruxelles con la quale si impegnano a portare nei Paesi dell'unione Europea l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto abituale dall'attuale 5 per cento al 15 per cento entro il 2020 ed a ridurre del 50 per cento, entro lo stesso termine, gli incidenti mortali che colpiscono i ciclisti migliorando la sicurezza delle strade;

i paesi nei quali la ripartizione modale vede un uso della bicicletta superiore al 15 per cento raggiungono i maggiori livelli di sicurezza stradale ed i minori tassi di incidentalità;

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea con delega ai Trasporti, ha affermato il 12 maggio 2009 a Bruxelles «È nostro dovere promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano a emissione zero»;

i principi informativi del Codice della Strada (articolo 1 comma 2) prevedono che: «Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione»;

appare evidente che i costi economici e sociali (35 miliardi di Euro/anno) ed ambientali (95 miliardi di Euro/anno) della mobilità sono da imputare al traffico veicolare e che tutte le altre modalità di spostamento (collettivo – autobus, treno –

o non veicolare – bicicletta/velocipede o piedi) dovranno essere favorite dal Codice stesso;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per pervenire a una revisione del Codice della Strada che contenga disposizioni atte a:

ridurre l'incidentalità stradale con particolare riferimento ai centri urbani;

proteggere l'utenza debole della strada (con particolare riferimento all'utenza non motorizzata, ovvero pedoni e ciclisti) e ridurre drasticamente l'incidentalità;

favorire la diffusione dell'utenza non motorizzata sposando i principi della mobilità sostenibile;

definire dei criteri quantitativi che permettano di monitorare le iniziative delle amministrazioni locali;

coinvolgere le organizzazioni che rappresentano l'utenza debole nella definizione delle priorità da perseguire per il raggiungimento della sicurezza stradale;

a prevedere, nel breve termine, una revisione significativa del Codice della Strada al fine di realizzare una maggiore armonizzazione delle norme in esso contenuto, una sua semplificazione sostanziale, nonché una maggiore funzionalità al fine di rispondere ai dettami comunitari di dimezzamento dell'incidentalità stradale;

a dare piena attuazione al citato principio di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Codice della Strada, che pone come prioritario il fine del perseguimento della sicurezza stradale, della riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare e del miglioramento del livello della qualità della vita dei cittadini, eliminando o correggendo tutte le norme che siano in contrasto con il principio richiamato;

garantire che il Codice persegua la sicurezza di tutti gli utenti della strada,

avvalendosi per il raggiungimento di tale obiettivo di studi ed elaborazioni statistiche sul rapporto tra quadro normativo e tasso di incidentalità;

ad elaborare modifiche ed integrazioni al Codice finalizzate, in particolare, a facilitare l'utenza debole – riducendo così anche il carico veicolare sulla rete urbana e rendendo più fluido il traffico – e ad integrare i diversi segmenti della mobilità onde renderli compatibili e quindi fare sì che la sicurezza degli utenti della strada risulti esser criterio primario di progettazione;

prevedere meccanismi per verificare che gli Enti locali individuino gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità, definiscano le misure per raggiungere gli obiettivi e predispongano gli strumenti per verificarne il conseguimento;

modificare il sistema di classificazione delle strade in modo definire un criterio di priorità nell'utilizzo delle strade, in modo da estendere in modo capillare la diffusione delle zone 30 ed introducendo ovunque sistemi di moderazione del traffico;

correggere imprecisioni ed incongruità del codice in modo da renderlo più confacente ad una corretta interazione tra i ciclisti e gli altri utenti della strada;

a non considerare veicolo la bicicletta quando viene condotta a mano;

a definire e standardizzare una segnaletica per gli itinerari ciclopedonali e a prevedere inoltre – dove possibile – la continuità delle piste ciclabili;

a riformulare in modo più coerente la norma relativa alle lanterne semaforiche per le biciclette;

a prevedere la possibilità – qualora le condizioni di sicurezza della sede stradale lo consentano e previo apposizione di specifica segnaletica orizzontale e verticale – di consentire alle biciclette il transito in senso contrario nei sensi unici;

a ridefinire le regole di precedenza nelle rotatorie nonché a stabilire criteri di progettazione delle medesime che garantiscano maggiore sicurezza anche per l'utenza debole;

ad imporre agli enti locali l'obbligo di garantire la continuità territoriale in ambito urbano e perturbano, attraverso l'eliminazione di eventuali « barriere », la realizzazione di una rete di strade di basso rango integrate con piste ciclabili, nonché di percorsi ciclabili che permettano di uscire in sicurezza dalla zona urbana;

a prevedere una più razionale ed efficace regolamentazione dell'utilizzazione dei percorsi ciclopedonali;

ad individuare e a porre in essere tutte quelle modifiche ed integrazioni che possono portare ad una maggiore diffusione della mobilità alternativa e al raggiungimento di un più elevato tasso di sicurezza stradale.

0/44 e abb./IX/5. Motta, Bratti.

La IX Commissione,

premesso che:

è stata riconosciuta la necessità di giungere ad una rapida approvazione di un pacchetto di modifiche su cui si era da tempo raggiunto un accordo trasversale;

si è affermata l'esigenza di intervenire con modifiche al quadro normativo allo scopo di aumentare la tutela dell'utenza debole della strada e per favorire la mobilità sostenibile;

vi è attualmente una diffusa convinzione che la strada sia prevalentemente destinata all'utenza motorizzata e, di conseguenza, che l'utenza debole rappresenti un intralcio del traffico;

in materia di mobilità sostenibile l'Italia sconta una significativa differenza culturale rispetto a molte nazioni europee che da molti anni stanno lavorando alla diffusione di sistemi di mobilità alternativi;

il Codice della Strada e le leggi correlate sono strumenti attraverso i quali politici, dirigenti tecnici e professionisti devono tradurre nel modo migliore le esigenze di mobilità, nel pieno rispetto della sicurezza e della qualità ambientale;

le modifiche al Codice dovranno consentire una maggiore armonizzazione delle norme che lo compongono, una sua semplificazione sostanziale e, soprattutto, una maggiore funzionalità al fine di rispondere ai dettami comunitari di riduzione dell'incidentalità stradale;

appare necessario che, nella revisione del Codice, siano pienamente coinvolti i rappresentanti dell'utenza debole in quanto utenti della strada da tutelare, nonché i rappresentanti del trasporto pubblico;

i principi generali del Codice stabiliscono come prioritario il perseguimento della sicurezza di tutti gli utenti della strada;

nel rispetto dei principi generali del Codice sarebbe opportuna una revisione dello stesso con l'obiettivo di facilitare l'utenza debole, avviare politiche di integrazione modale ed assumere la sicurezza degli utenti della strada quale criterio primario di progettazione;

impegna il Governo:

ad inserire tra i principi del Codice della Strada il principio della mobilità sostenibile e ad affidare a regioni, province e comuni capoluogo di regione la redazione di piani territoriali per la sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento;

a modificare il sistema di classificazione delle strade introducendo la distinzione tra caratteristiche tecniche e funzionali in modo da individuare le tipologie di strade dove vi è un uso esclusivo o prevalente del mezzo motorizzato o dell'utenza debole;

a modificare il sistema delle definizioni stradali e di traffico in modo da introdurre innovative previsioni normative finalizzate ad una più agevole e sicura circolazione della mobilità ciclistica, inserendo, tra l'altro, il concetto di « attraversamento ciclabile » degli assi vari e la possibilità di circolazione a doppio senso per le biciclette nelle strade a senso unico ove non vi sia pericolo;

a modificare la norma sull'attraversamento pedonale in modo da rendere più esplicita la precedenza dei pedoni che si apprestano ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali;

a valutare l'opportunità di ammettere, ove possibile, ai fini della sicurezza, nelle intersezioni semaforizzate la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale accedere mediante un apposito tratto di corsia;

a sostituire, nell'intero Codice della strada, l'obsoleto termine « velocipede » con il termine di uso comune « bicicletta », nonché a modificare la norma che ne definisce le caratteristiche in maniera da tenere conto dell'evoluzione tecnica degli ultimi decenni e a consentire la possibilità di utilizzare rimorchi per il trasporto di cose e bambini, così come avviene negli altri paesi europei;

a prevedere la possibilità di equipaggiare i mezzi di trasporto collettivo con portabici al fine di agevolare ulteriori forme di intermodalità;

a consentire, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali;

a prevedere, per i conducenti di veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali, regole di comportamento tali da dare la massima garanzia di sicurezza agli utenti deboli della strada;

a garantire che una quota rilevante dei proventi derivanti dalle sanzioni pe-

cuniarie per infrazioni al Codice della strada venga destinata alla sicurezza ed all'educazione stradale nonché all'incentivazione ed alla diffusione della mobilità ciclistica.

0/44 e abb./IX/6. Bratti, Motta.

La Camera,

premessi che:

in ambito urbano, l'Unione europea ha reso obbligatoria l'indicazione delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) delle automobili private e intende introdurre un quadro fiscale omogeneo che favorisca una maggiore riduzione delle emissioni di CO₂;

il traffico nelle zone urbane e gli ingorghi contribuiscono ad aumentare il consumo di carburante (il consumo medio praticamente raddoppia in ambiente urbano);

in materia di qualità dell'aria ambiente e di salute, l'Unione europea ha già adottato direttive sulle emissioni di diverse sostanze inquinanti, in particolare a seguito del programma di ricerca «Auto Oil», realizzato in cooperazione con i produttori di automobili e con l'industria petrolifera;

l'unione europea ha anche adottato diverse direttive in materia di tutela dell'ambiente urbano: l'ultima è la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che impone che in una zona in cui è concentrata una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per chilometro quadrato definita dagli Stati membri, vi sia l'obbligo di informare la popolazione sulla qualità dell'aria ambiente e di adottare piani di miglioramento che riguardano le sostanze inquinanti previste dalla medesima direttiva. Le autorità competenti sono anche abilitate a stabilire misure di sospensione del traffico in caso di superamento dei valori soglia;

in tale contesto diventa indispensabile l'adozione di misure favorevoli a un ritorno a sistemi di mobilità urbani ed extraurbani più virtuosi, tra cui il sistema della bicicletta quale modo positivo di mobilità cittadina;

nei centri delle città rimodellati in funzione dei pedoni, i ciclisti spesso trovano naturalmente il loro posto. Dove l'automobile non è più invadente, trova spazio la bicicletta. Ma nei casi nei quali bisogna decidere tra lo spazio destinato al traffico automobilistico e quello destinato alle biciclette, le scelte sono talvolta ardue;

la realizzazione di infrastrutture per la promozione della bicicletta non solleva necessariamente una massa di dilemmi insolubili circa la ripartizione dello spazio. A prescindere dalla realizzazione di itinerari ciclabili segnalati su strade dove il traffico automobilistico di transito è ridotto o è stato limitato, alcuni interventi realizzati in punti chiave possono contribuire fortemente a migliorare la sicurezza dei ciclisti;

l'attuazione di una politica favorevole all'uso della bicicletta implicherà dunque la collaborazione tra molti settori dell'amministrazione (urbanistica, lavori pubblici, trasporti pubblici, insegnamento, polizia) e, idealmente, la collaborazione del settore privato (commercianti, imprese, ciclisti);

per realizzare una politica efficace in favore dell'uso della bicicletta, bisogna pensare in termini di «rete». Occorre, cioè, studiare una rete di percorsi ciclabili destinata in via prioritaria dai ciclisti principianti (le cosiddette «tartarughe») ma utilizzabile anche da parte dei ciclisti esperti (le cosiddette «lepri»);

l'effetto di un'adeguata informazione sull'esistenza di una rete di percorsi ciclabili è doppio: aumenta la possibilità di uso della stessa rete, rendendola anche redditizia, e contribuisce a rafforzare l'immagine positiva della bicicletta, oggetto di attenzione e di promozione della politica delle amministrazioni locali,

impegna il Governo:

ad attuare un piano organico della mobilità in bicicletta, con il coinvolgimento delle Regioni, stanziando i fondi necessari per la predisposizione dei percorsi sia cittadini che extra urbani, disciplinando normativamente il settore, con l'attribuzione di diritti e doveri per chi utilizza la bicicletta.

0/44 e abb./IX/36. Montagnoli.

La Camera,

premesso che:

L'obiettivo indicato dal terzo programma di azione della Commissione europea è quello del dimezzamento delle vittime per incidenti stradali il quale impone all'Italia di attuare una politica di prevenzione e di sicurezza al fine di ridurre l'incidentalità stradale del nostro Paese che nel 2006 ha registrato l'impressionante cifra di 6.015 morti e 318.961 feriti collocandosi al di sopra della media dell'Unione;

questo l'obiettivo potrebbe essere raggiunto soltanto se accanto agli interventi di revisione del Codice vengano messi in atto altri interventi, di eguale efficacia ed intensità, indirizzati all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;

la terza relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale del 22 luglio 2005 mette in evidenza che l'incidentalità è fondamentalmente concentrata nelle aree urbane, e il fatto che gli incidenti stradali avvengano sempre lungo gli stessi tratti stradali, in particolare lungo circa 1.500 chilometri di strada rispetto agli oltre 60.000 complessivi, evidenza, in controtendenza rispetto al resto dell'Europa, un progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza del sistema stradale, che insieme al fattore umano rappresenta una delle cause primarie dei sinistri;

impegna il Governo:

a mettere in atto opportuni interventi necessari per l'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle reti stradali al fine di raggiungere l'obiettivo indicato dal terzo programma comunitario per il miglioramento della sicurezza stradale tenendo conto che il sistema stradale italiano non è in grado di sopportare gli attuali flussi di traffico merci e passeggeri.

0/44 e abb./IX/1. Buonanno.

La IX Commissione,

premesso che:

di recente, con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il Governo è intervenuto sulla disciplina di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli, di cui all'articolo 75 del codice della strada, al fine di superare le rigidità che caratterizzavano la normativa sulla materia, con effetti negativi per lo sviluppo di un settore che può assumere una notevole rilevanza economica;

è opportuno che l'intervento si estenda anche alla normativa dettata dall'articolo 78 del codice della strada in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;

è altresì opportuno che la revisione della disciplina sopra richiamata si ispiri a principi di semplificazione delle procedure, chiarezza normativa, rafforzamento della sicurezza, attraverso la individuazione di un sistema di soggetti certificatori e di centri per la verifica e il collaudo dell'installazione sui veicoli di componenti o insiemi di componenti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative per pervenire ad una disciplina

delle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli che permetta:

a) con riferimento ai veicoli appartenenti alle categorie L, M1 e N1 (veicoli a due e tre ruote, veicoli a quattro ruote con capienza fino ad un massimo di otto persone e veicoli per trasporto di merci di massa inferiore a 3,5 tonnellate), di pervenire al superamento del nulla osta da parte della casa costruttrice;

b) di prevedere, in luogo del nulla osta, una certificazione di conformità con la normativa tecnica comunitaria, ovvero, in assenza di tale normativa, con le disposizioni tecniche dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'individuazione di soggetti certificatori, che offrano le necessarie garanzie di affidabilità sotto il profilo del possesso delle strutture tecniche e delle competenze professionali e sotto il profilo dell'indipendenza organizzativa, economica e funzionale;

d) l'individuazione di appositi centri, autorizzati dal Ministero, per la verifica e il collaudo dell'installazione sui veicoli di componenti o insiemi di componenti.

0/44 e abb./IX/**15**. Moffa, Nizzi.

La IX Commissione,

premesso che:

gli incendi rappresentano una delle cause più frequenti di morte negli incidenti stradali;

questa situazione potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con la previsione dell'obbligo di avere a bordo un dispositivo di spegnimento del fuoco;

impegna il Governo

ad assumere a livello comunitario e nazionale tutte le iniziative opportune per prevedere l'obbligo di equipaggiamento dei veicoli con dispositivi di spegnimento del fuoco.

0/44 e abb./IX/**20**. Iapicca, Garofalo, Terranova, Toto.

La IX Commissione,

premesso che:

come noto, negli anni '80, con l'intensificarsi del traffico, è stato necessario introdurre l'uso obbligatorio del casco, inizialmente previsto soltanto per i conducenti minorenni ed in seguito esteso fino a ricomprendere qualunque categoria di utenti di veicoli a due ruote, in virtù della provata efficacia di tale strumento nella prevenzione dei traumi cranici;

da allora la tendenza all'incremento del traffico non si è mai attenuata: oggi gli utenti di veicoli a due ruote sono molto più esposti alla possibilità di un incidente di quanto non fosse venti anni fa. È aumentato il traffico automobilistico, ma è cresciuta anche la percentuale dei veicoli a due ruote.

l'introduzione dell'obbligo di uso del casco protettivo, riducendo l'incidenza del trauma cranico, ha avuto conseguenze assai positive sia in termini di risparmio di costi umani, sia in termini di risparmio di costi sociali connessi al fenomeno dell'infortunistica stradale;

se è ormai acclarato che l'uso obbligatorio del casco è assai efficace nella riduzione della mortalità e della gravità delle lesioni alla testa, purtroppo l'uso dello stesso è del tutto inutile relativamente ai traumi della colonna vertebrale, le cui conseguenze consistono spesso in una invalidità permanente;

dal punto di vista anatomo-funzionale, è bene sottolineare che il complesso osteo-articolare, insieme alla imponente muscolatura assiale che ne aiuta la funzione, rappresenta una vera colonna di sostegno del nostro organismo, ma soprattutto esercita l'importante funzione di proteggere quella parte insostituibile del sistema nervoso centrale che è il midollo spinale, deputato a condurre tutti gli stimoli motori dal centro (cervello) alla periferia (nervi e muscoli), e tutti gli stimoli sensoriali (sensazioni termiche, tattili, dolorifiche, percezione del corpo nello spazio

e quindi la raffinata abilità nel movimento possibile negli equilibristi) dalla periferia al centro;

i traumi della colonna vertebrale sono purtroppo una voce della medicina e chirurgia che pesa gravemente nel bilancio sociale ed economico delle società moderne. Infatti sono notevolmente in aumento in proporzione all'incremento di incidenti sulla strada. Inoltre vanno tristemente ad incidere in modo prevalente su una fascia di età medio-giovanile. Al contrario dei traumi cranici, che hanno risentito positivamente dell'uso obbligatorio del casco nella guida dei veicoli a due ruote, per i traumi della colonna vertebrale non vi sono al momento presidi atti a prevenire gravi danni da incidente stradale;

impegna il Governo

a stabilire con apposita normativa le relative caratteristiche tecniche e le tipologie di omologazione che, analogamente a quanto avvenuto a suo tempo per il casco, gli utilizzatori di veicoli a due ruote siano tenuti obbligatoriamente ad indossare durante la marcia specifici capi di abbigliamento protettivi.

0/44 e abb./IX/**28**. Crosio, Molteni, Montagnoli.

La IX Commissione,

premessi che:

l'eccessiva anzianità del parco circolante di veicoli industriali è annoverata come una delle principali cause degli incidenti che coinvolgono i mezzi pesanti sulle strade,

impegna il Governo

ad incentivare il rinnovamento del parco veicolare dei mezzi utilizzati per il trasporto, mediante cisterne, di merci pericolose o infiammabili, pervenendo tempestivamente e senza deroghe al recepimento della direttiva 2008/68/CE, affinché tutte

le cisterne ed i veicoli che trasportano merci pericolose siano conformi alle disposizioni dell'ADR (accordo europeo relativo internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni) anche nell'ambito del trasporto nazionale, e vietando dal 1° gennaio 2010 la circolazione a tutti i veicoli ritenuti non più sicuri in base alle disposizioni ADR che abbiano oltre i 15 anni di anzianità massima di servizio dalla data di prima immatricolazione.

0/44 e abb./IX/**33**. Terranova, Garofalo.

La IX Commissione,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevede che i veicoli di interesse storico e collezionistico siano considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, di cui fanno anche parte i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58;

per i veicoli atipici l'articolo 80, comma 4, del codice della strada prevede la revisione con cadenza annuale;

i veicoli di interesse storico e collezionistico sono per loro natura utilizzati soprattutto nell'ambito di manifestazioni e raduni, durante le quali, per comune conoscenza, si percorrono poche centinaia di chilometri;

i veicoli di interesse storico e collezionistico per essere iscritti nei registri ASI, Alfa Romeo, FIAT, Lancia e F.M.I., devono superare un severo esame nel corso del quale viene accertato il rispetto delle caratteristiche d'origine e pertanto normalmente sono conservati o sono re-

staurati nel rispetto di tali norme regolamentari imposte dalla FIVA (*Fédération Internationale des Véhicules Anciens*);

risulta altresì evidente che i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 sono molto diversi dai veicoli con caratteristiche atipiche indicati all'articolo 59 del citato codice della strada;

non vi è pertanto ragione per ritenere che per i veicoli di interesse storico, poco utilizzati (percorrono non più di 1.000-1.500 km annui) e impiegati con la massima attenzione (tanto che per essi sono previste polizze assicurative R.C.A. assai costose), sia previsto l'obbligo di revisione annuale, in conformità con quanto dispone l'articolo 80, comma 4, del codice della strada;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per pervenire ad una disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice della strada, che preveda l'obbligo di revisione ogni tre anni, o, in ogni caso, con cadenza non inferiore al triennio.

0/44 e abb./IX/16. Pianetta.

La IX Commissione,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede modifiche agli articoli 94, 100 e 103 del codice della strada in materia di targhe, disponendo che le stesse sono personali, non possono essere contemporaneamente abbinata a più di un veicolo e che sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione;

i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 in questione, inoltre, dispongono che le modalità di applicazione delle nuove disposizioni vengano disciplinate entro un anno

dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da emanare dall'Amministrazione competente;

la legislazione vigente prevede che in materia di produzione delle targhe sia competente il Poligrafico dello Stato, ente allo stato posto in fase di commissariamento e che provvede a « venderle », avvalendosi anche dell'ausilio delle motorizzazioni, a cui ne affida il servizio;

durante la fase dibattimentale del disegno di legge sono state presentate alcune proposte che prevedono la possibilità di fabbricare le targhe anche per altri soggetti diversi dal Poligrafico dello Stato;

la mancata liberalizzazione della produzione delle targhe non ha favorito l'avvio della riduzione dei costi delle targhe con la loro eventuale personalizzazione e sta dilapidando la risorsa generata dalle oltre 1200 agenzie che hanno investito tecnologicamente nell'acquisto delle necessarie attrezzature,

impegna il Governo

prevedere che la fabbricazione e la vendite delle targhe riservata allo Stato sia consentita alle autoscuole con modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti, di navigazione e sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti.

0/44 e abb./IX/7. Ciccanti, Compagnon.

La Camera,

premesso che:

l'estrema eterogeneità di tutti i soggetti titolari dei poteri di polizia stradale, sulle strade urbane e extraurbane, non consente un coordinamento operativo tra i vari soggetti e una pianificazione dei servizi di controllo rispondenti a rigorosi criteri di razionalità delle risorse disponibili. Ne deriva che la disarticolazione delle diverse strategie di controllo incide in modo negativo sulla sicurezza stradale;

la sicurezza stradale si regge su complessi rapporti fra qualità dei veicoli, delle infrastrutture e della guida che dovrebbero essere affrontati non solo in maniera armonizzata tra i vari paesi dell'U.E., ma anche in modo coordinato e congiunto tra le varie amministrazioni ed enti competenti in materia di sistemi di trasporto, di flussi di traffico e di pianificazione e gestione delle reti stradali, le quali non avendo subito, da diversi anni, interventi correttivi sostanziali per la loro messa in sicurezza risultano obsolete e inadeguate a supportare gli attuali flussi di traffico;

il sistema stradale ed autostradale, negli ultimi 10 anni, è rimasto sostanzialmente immutato;

impegna il Governo

ad adottare una politica di pianificazione dei servizi di controllo, rispondenti a criteri di razionalizzazione delle risorse disponibili, attraverso il coordinamento dei diversi e molteplici soggetti titolari dei poteri di polizia stradale, al fine di aumentare i livelli di sicurezza della circolazione stradale.

0/44 e abb./IX/2. Crosio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 43 del codice della strada prevede norme per la segnalazione degli agenti preposti alla regolazione del traffico;

il comma 6 dell'articolo in questione netto specifico dispone che nel regolamento sono precisate le modalità e i mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza gli agenti preposti e i loro ordini, anche a meno di apposito segnale distintivo;

in riferimento alla disciplina degli accertamenti per la rivelazione di infrazioni riguardanti i limiti di velocità interviene l'articolo 142 del codice della strada che, al comma 6-bis, dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale

devono essere segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi ma senza dettare disposizioni specifiche sugli agenti preposti al controllo;

appare chiaro come si presenta una carenza legislativa in materia che rende poco chiare le regole volte alla segnalazione della presenza di alcuni controlli che vengono effettuati dagli organi di accertatori che trasformano in alcuni casi gli accertamenti in vere e proprie "imboscate" per gli automobilisti che causano incidenti, mettendo inoltre a repentaglio l'incolumità fisica degli stessi agenti;

impegna il Governo

a predisporre misure che obblighino gli agenti del traffico e le forze dell'ordine a munirsi di strumenti segnalazione chiari e ben visibili a distanza durante la fase dei controlli dell'accertamento delle infrazioni sulla rete stradale e autostradale.

0/44 e abb./IX/10. Libè, Compagnon.

La Camera,

premesso che:

la modifica dell'articolo 122 del decreto legislativo n.285 del 1992 ha introdotto un corso di guida obbligatorio per il conseguimento della patente di categoria B;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di modificare corso teorico obbligatorio per il conseguimento di tutte la normativa in vigore per introdurre un le categorie di patenti.

0/44 e abb./IX/29. Misiti.

La Camera,

premesso che:

la modifica dell'articolo 122 del decreto legislativo n.285 del 1992 effet-

tuata dall'articolo 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40 nel comma 13 dispose di emanare un regolamento ove stabilire le modalità per la dichiarazione di inizio attività delle autoscuole e dettare le norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264. Poiché sono trascorsi 2 anni, e il regolamento non è stato emanato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di emanare il provvedimento di regolamentazione.

0/44 e abb./IX/**31**. Di Stanislao.

La IX Commissione,

premessi che:

le finalità sanzionatorie della disciplina della patente a punti, ulteriormente rafforzate dal provvedimento in esame, risultano assolutamente prevalenti rispetto ai profili volti a riconoscere e premiare il rispetto delle norme di comportamento;

a fronte di questo impianto sanzionatorio, la Camera dei Deputati nella scorsa legislatura già si era espressa a larghissima maggioranza a favore di un emendamento che rafforzava le disposizioni di carattere premiale, previste dal comma 5 dell'articolo 126-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per rafforzare i meccanismi premiali relativi alla disciplina della patente a punti, anche incrementando il numero di punti da assegnare ai titolari di patente che per due anni non commettono violazioni delle norme di comportamento alle quali è associata la decurtazione di punti.

0/44 e abb./IX/**21**. Baldelli, Toto, Terranova.

La Camera,

premessi che:

ha introdotto modifiche significative al fine di salvaguardare la sicurezza stradale;

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti per migliorare lo standard di sicurezza prevenendo il divieto di fumare durante la marcia.

0/44 e abb./IX/**26**. Razzi, Misiti.

La Camera,

premessi che,

In seno alle attività che si svolgono per garantire l'espletamento di importanti servizi pubblici come la raccolta puntuale dei rifiuti urbani vi rientrano quelle delle macchine operatrici condotte da non più di due unità specificamente preposte a tali funzioni;

ricorre pertanto la peculiarità delle condizioni operative dei servizi essenziali, come quelli di igiene urbana che non trovano piena compatibilità con alcune particolari disposizioni del Codice della Strada peraltro già oggetto di specifiche deroghe per attività diverse;

per quanto attiene all'articolo 157, comma 1, lettera *b*), del Codice della Strada, si riscontra la necessità di disciplinare specificatamente la fermata dei veicoli adibiti ai servizi di igiene ambientale, (come già avvenuto per gli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone), ciò al fine di non pregiudicare, nel rispetto della sicurezza pubblica, il regolare e controllato svolgimento dei servizi, qualora i conducenti si trovino a dover scendere dal mezzo per diverse ragioni operative. L'esigenza tiene comunque conto dell'obiettivo primario di non arrecare pericolo a terzi nonché di evitare di incrementare i costi dei servizi, comunque svolti in condizioni di sicurezza;

per quanto attiene l'articolo 172, comma I del predetto Codice della Strada, si presenta l'esigenza dell'esonero, limitatamente alla circolazione nell'ambito dei Centri abitati, dall'utilizzo delle cinture di sicurezza ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di igiene ambientale, in particolare quelli di raccolta differenziata porta a porta;

in riferimento all'articolo 173, comma 2 del Codice della Strada, la necessità consiste nell'esonero dal divieto di far uso durante la marcia di apparecchi radiofonici e di comunicazione radiotelefonici, analogamente a quanto riconosciuto ai soggetti impegnati nelle attività di manutenzione delle strade,

impegna il Governo

a tenere conto delle esigenze prospettate in premessa ed a tal fine ad intraprendere le opportune iniziative affinché le disposizioni di cui trattasi vengano modificate per tenere conto e risolvere le relative problematiche.

0/44 e abb./IX/**24**. Alessandri, Fava, Buonanno.

La Camera,

premesso che:

in seno alle attività che si svolgono per garantire l'espletamento di importanti servizi pubblici come la raccolta puntuale dei rifiuti urbani vi rientrano quelle delle macchine operatrici condotte da non più di due unità specificamente preposte a tali funzioni;

ricorre pertanto la peculiarità delle condizioni operative dei servizi essenziali, come quelli di igiene urbana che non trovano piena compatibilità con alcune particolari disposizioni del Codice della Strada peraltro già oggetto di specifiche deroghe per attività diverse;

per quanto attiene all'articolo 157, comma 1, lettera *b*, del Codice della Strada, si riscontra la necessità di disci-

plinare specificatamente la fermata dei veicoli adibiti ai servizi di igiene ambientale, (come già avvenuto per gli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone), ciò al fine di non pregiudicare, nel rispetto della sicurezza pubblica, il regolare e controllato svolgimento dei servizi, qualora i conducenti si trovino a dover scendere dal mezzo per diverse ragioni operative. L'esigenza tiene comunque conto dell'obiettivo primario di non arrecare pericolo a terzi nonché di evitare di incrementare i costi dei servizi, comunque svolti in condizioni di sicurezza;

per quanto attiene l'articolo 172, comma 1 del predetto Codice della Strada, si presenta l'esigenza dell'esonero, limitatamente alla circolazione nell'ambito dei centri abitati, dall'utilizzo delle cinture di sicurezza ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di igiene ambientale, in particolare quelli di raccolta differenziata porta a porta,

impegna il Governo

a tenere Conto delle esigenze prospettate in premessa ed a tal fine ad intraprendere le opportune iniziative affinché le disposizioni di cui trattasi vengano modificate per tenere conto e risolvere le relative problematiche.

0/44 e abb./IX/**24**. *(Nuova formulazione)*
Alessandri, Fava, Buonanno.

La Commissione IX,

premesso che:

l'utilizzo sempre più indiscriminato e spesso privo di logica funzionale degli autovelox collocati a distanza ravvicinata anche se in teoria rispondenti ai limiti di legge, da vari enti locali, non migliora la sicurezza stradale;

l'efficacia di tali strumenti che, per come sono utilizzati, creano spesso più disagio che effettiva prevenzione, è quanto meno dubbia;

molti enti locali si servono di questo strumento non per prevenire incidenti e salvare la vita dei cittadini, bensì per incassare denaro con una rigidità ed inflessibilità degna di miglior causa, stante anche la meccanica comunicazione delle infrazioni senza nessuna contestazione ai diretti interessati delle infrazioni riscontrate,

impegna il Governo:

a verificare se gli strumenti previsti dal C.D.S. non siano in qualche caso inutilmente severi, privando il pubblico ufficiale di quella elasticità che dovrebbe consentirgli di verificare la gravità dell'infrazione, caso per caso, evitando automatismi impropri;

ad intervenire presso le Prefetture perché attuino periodicamente controlli sulla dislocazione degli autovelox, sulla loro effettiva funzionalità e sulla distanza che deve intercorrere tra i medesimi;

a diversificare, a seconda dei casi, l'approccio a situazioni come il « tasso alcolemico » che deve essere considerato molto attentamente distinguendo, ad esempio, la normale assunzione di bevande alcoliche durante un pasto, dall'abuso sistematico e dall'assunzione di sostanze stupefacenti che provocano vere e proprie alterazioni nella psiche ostative alla guida dell'auto.

0/44 e abb./IX/11. Garagnani, Biasotti.

La Commissione IX,

premesso che:

l'utilizzo sempre più indiscriminato e spesso privo di logica funzionale degli autovelox collocati a distanza ravvicinata anche se in teoria rispondenti ai limiti di legge, da vari enti locali, non migliora la sicurezza stradale;

l'efficacia di tali strumenti che, per come sono utilizzati, creano spesso più disagio che effettiva prevenzione, è quanto meno dubbia;

molti enti locali si servono di questo strumento non per prevenire incidenti e salvare la vita dei cittadini, bensì per incassare denaro con una rigidità ed inflessibilità degna di miglior causa, stante anche la meccanica comunicazione delle infrazioni senza nessuna contestazione ai diretti interessati delle infrazioni riscontrate;

impegna il Governo

ad intervenire presso le Prefetture perché attuino periodicamente controlli sulla dislocazione degli autovelox, sulla loro effettiva funzionalità e sulla distanza che deve intercorrere tra i medesimi;

0/44 e abb./IX/11. *(Nuova formulazione)*
Garagnani, Biasotti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di Legge in esame inasprisce il complesso delle sanzioni amministrative accessorie da applicare ai conducenti a cui vengono accertate infrazioni per la violazione delle norme sull'assunzione di sostanze alcoliche o sull'uso di sostanze stupefacenti;

in particolare viene previsto l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del mezzo con il quale è stato commesso il reato, in presenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche in caso di sospensione condizionale della pena;

la fattispecie in questione appare quantomeno dubbiosa in quanto l'adempimento pone perplessità sull'effettiva utilità dello strumento sanzionatorio che può provocare un disagio notevole alle potenziali famiglie vittime del provvedimento che spesso hanno a disposizione un solo veicolo nel parco beni familiari:

impegna il Governo

a valutare la predisposizione di norme che prevedano l'abrogazione nel codice

della strada di tutte le fattispecie che prevedono la sanzione accessoria della confisca del mezzo con cui vengano effettuate infrazioni.

0/44 e abb./IX/**9**. Drago, Compagnon.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 186 e 187 del codice della strada prevedono la confisca obbligatoria dell'automezzo in caso di guida in stato di ebbrezza o, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

si tratta di una misura di sicurezza che non pare rispettosa dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza che devono presiedere all'ordinamento penale: infatti la confisca dell'autoveicolo è ammessa solo se il conducente ne sia il proprietario, e questo rende la sanzione aleatoria e non ugualitaria (per esperienza, le persone più agiate spesso godono di automobili di lusso intestate alle società di cui sono amministratori o rappresentanti, o usate in leasing: in questi casi la confisca non scatta, mentre a fame le spese è il cittadino comune che, magari, ha acquistato l'unica auto familiare a rate...);

l'articolo 240 c.p. prevede già, in via generale, che il Giudice, in determinati casi, ordini la confisca quando questa misura di sicurezza risulti necessaria od opportuna, e una tale facoltà è prevista anche nel caso di scelta del rito alternativo previsto dall'articolo 444 c.p.p. (patteggiamento, come riformulato ex legge 12 giugno 2003 n. 134);

in molti Uffici Giudiziari la previsione della confisca obbligatoria, preceduta dal sequestro del mezzo, ha determinato problemi applicativi per la poca disponibilità di spazi sufficienti per parcheggiare i veicoli destinati alla confisca;

la abolizione della confisca obbligatoria almeno per le ipotesi di pena

patteggiata comporti un effettivo incentivo alla definizione semplificata dei predetti procedimenti penali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di escludere la previsione della confisca obbligatoria del veicolo per i reati di cui all'articolo 186 e 187 CdS, nel caso che l'imputato scelga la definizione del processo con il « patteggiamento ».

0/44 e abb./IX/**27**. Monai, Evangelisti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame introduce all'articolo 22 nuove norme in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, disponendo in particolare secondo il principio detta « tolleranza 0 » l'abbassamento a 0 g/l del tasso alcolemico ai di sopra del quale possono essere comminate sanzioni sia penali che amministrative per alcune categorie particolari di automobilisti, quali i giovani neopatentati e nei primi tre anni dal conseguimento detta patente e per i guidatori di mezzi speciali e autotrasportatori;

viene, inoltre, mantenuto il limite di 0,5 g/l, quale soglia massima dopo la quale ad eventuale accertamento possono essere disposte sanzioni per tutte Le altre categorie di automobilisti;

alcuni studi di carattere medico-scientifiche hanno evidenziato come in alcuni casi t'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l possa verificarsi anche in seguito all'assunzione di irrisori quantitativi di bevande più o meno alcoliche quantunque anche in assenza di vera e propria assunzione di sostanze alcoliche ma in combinazione di alcuni specifici farmaci;

secondo recenti dati ISTAT inoltre, risulterebbe come tra i conducenti morti a seguito di incidente stradale i più colpiti siano i giovani tra i 25 e i 29 anni, mentre

nei conducenti feriti la frequenza più elevata si colloca nella fascia di età tra i 30 e i 34, evidenziando come sul piano dell'incidenza non sarebbe quella dei 18-21 anni. La fascia più a rischio sulla quale eventualmente intervenire;

pur condividendo il tentativo di porre dei Limiti alle tragiche vicende che ormai annualmente vedono un cospicuo numero di automobilisti venire a mancare sulle strade del nostro Paese, si ritiene quantomeno non opportuno ed efficace applicare un sistema di norme altamente repressive, in particolare per alcune categorie di automobilisti a fronte, invece, di un potenziamento e sostegno forte all'educazione e alla formazione culturale sull'utilizzo delle stesse;

impegna il Governo

a valutare misure volte ad innalzare il tasso minimo di soglia alcolemica consentita al di sopra del quale possono essere applicate sanzioni agli automobilisti e a destinare risorse per il potenziamento di tutto il sistema dell'informazione e dell'educazione sull'utilizzo delle stesse.

0/44 e abb./IX/8. Compagnon.

La Camera,

premessi che:

Il testo unificato elaborato dalla Commissione Trasporti, che si sta ora esaminando in sede legislativa, ha introdotto l'articolo 186-bis nel codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

tale articolo aggiuntivo prevede un divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto;

il comma 5 dell'articolo 186-bis prevede la revoca della patente a carico dei conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che

comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati, quando sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;

per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i conducenti nei primi tre anni di patente di guida di categoria B, per i conducenti che esercitano l'attività di trasporto invece la revoca della patente è prevista in caso di recidiva, ovvero quando sia stata riscontrata la guida in stato di ebbrezza più di una volta in un triennio, senza che venga specificato che questa sanzione scatta solamente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;

dalla scrittura della norma di cui al comma 5 non si evince in modo chiaro ed inequivocabile che la revoca della patente per i neopatentati e per i trasportatori di cose e di persone scatti solo in caso di recidiva per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, come avviene chiaramente per gli altri trasportatori di cui alla lettera d) del comma 1;

impegna il Governo

a interpretare la disposizione del comma 5, che prevede la revoca della patente, in caso di recidiva nel triennio, per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i conducenti nei primi tre anni di patente di guida di categoria B, per i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone e per quelli che esercitano il trasporto di cose nel caso sia stato riscontrato il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro per più di una volta in un triennio.

0/44 e abb./IX/13. Brugger, Zeller.

La IX Commissione,

premessi che:

le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, che impongono il divieto, nei locali di intrattenimento e spettacolo, di somministrare bevande alcoliche dopo le ore due della notte, si sono dimostrate largamente inefficaci ad arginare il fenomeno dell'abuso di alcool da parte dei giovani in orario notturno;

si tratta inoltre di previsioni di carattere discriminatorio a svantaggio di una specifica categoria di locali;

il problema, che comporta rilevanti conseguenze anche in termini di incidentalità stradale, può essere affrontato adeguatamente soltanto attraverso una revisione complessiva e organica della disciplina in materia di somministrazione delle bevande alcoliche;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per pervenire tempestivamente a una revisione complessiva e organica della disciplina in materia di somministrazione delle bevande alcoliche, tale da assicurare una regolazione uniforme per tutti i soggetti che esercitano tale attività.

0/44 e abb./IX/**23**. Valducci, Terranova, Toto, Garofalo.

La IX Commissione,

premesso che:

le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, che impongono il divieto, nei locali di intrattenimento e spettacolo, di somministrare bevande alcoliche dopo le ore due della notte, si sono dimostrate largamente inefficaci ad arginare il fenomeno dell'abuso di alcool da parte dei giovani in orario notturno;

si tratta inoltre di previsioni di carattere discriminatorio a svantaggio di una specifica categoria di locali;

il problema, che comporta rilevanti conseguenze anche in termini di incidentalità stradale, può essere affrontato adeguatamente soltanto attraverso una revisione complessiva e organica della disciplina in materia di somministrazione delle bevande alcoliche;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per pervenire tempestivamente a una revisione complessiva e organica della disciplina in materia di somministrazione delle bevande alcoliche, tale da assicurare una regolazione uniforme per tutti i soggetti che esercitano tale attività, al tempo stesso pervenendo al superamento delle disposizioni dettate dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2007, n. 160, in materia di divieto di somministrazione delle bevande alcoliche nei locali di intrattenimento e spettacolo dopo le due di notte.

0/44 e abb./IX/**23**. *(Nuova formulazione)*
Valducci, Terranova, Toto, Garofalo.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante « Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione », durante l'esame per la sua conversione nella legge 3 ottobre 2007, n. 160, ha introdotto il divieto di vendere alcolici dopo le 2 di notte per i gestori di locali che somministrano alcolici congiuntamente ad attività di intrattenimento, intendendo sostanzialmente colpire le discoteche;

tale disposizione ha determinato una disparità di trattamento tra le discoteche, sottoposte a tale divieto con notevoli ricadute in termini economici, e gli altri locali nei quali non si svolgono attività di

intrattenimento, che possono invece continuare a distribuire alcolici anche dopo le 2 di notte;

come è emerso nel dibattito avvenuto in Commissione Trasporti in sede legislativa, la predetta norma inoltre non ha comportato i risultati sperati per contrastare il fenomeno dell'incidentalità notturna causata dalla guida in stato di ebbrezza, per espressa ammissione dei Ministri Maroni, Sacconi e Matteoli, documentati anche attraverso il monitoraggio dei suoi effetti, mentre ha finito per causare rilevanti danni per i gestori delle discoteche;

durante la conversione in legge del decreto 117 del 2007 (XV AC 3044), i rappresentanti di quasi tutti i gruppi parlamentari sono intervenuti in Commissione Trasporti per dimostrare la contrarietà all'introduzione di tale disposizione, sulla quale il precedente governo si era impegnato a trovare una soluzione condivisa nel successivo disegno di legge che verteva sempre sulla stessa materia (XV AC 2480), motivando il rinvio con l'imminente scadenza dei tempi per la conversione in legge;

la fine anticipata della XV Legislatura ha lasciato purtroppo irrisolta la questione della vendita di alcolici nei locali da intrattenimento dopo le due di notte essendo decaduto il disegno di legge del governo AC 2480 B, pur essendosi registrata la quasi unanime convergenza dei gruppi parlamentari sulla necessità di sopprimere la disposizione, in quanto la questione della guida in stato di ebbrezza non si risolve con i divieti ma con maggiori controlli sulle strade;

impegna il Governo

a risolvere la questione nel primo provvedimento utile, rimuovendo il predetto divieto di somministrazione di bevande alcoliche con l'eliminazione della disparità di trattamento tra locali che svolgono attività di intrattenimento e locali che somministrano solo alcolici.

0/44 e abb./IX/**12**. Zeller, Brugger.

La Camera,

premesso che:

si rende necessario, in fase attuativa, rendere efficaci le modifiche dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 contenute nel testo unificato in esame

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per assicurare che i provvedimenti che devono adottare le prefetture ai sensi dell'articolo 223 del decreto-legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal testo unificato in esame, siano comunicati ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile per l'annotazione nell'archivio nazionale dei conducenti abilitati alla guida.

0/44 e abb./IX/**30**. Favia.

La IX Commissione,

premesso che:

la revisione del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con l'introduzione nel nostro ordinamento della patente a punti, è stata fondamentale nel ridurre il numero delle vittime per incidenti stradali;

la legge n. 102 del 2006 ha introdotto nel Codice della Strada l'articolo 224-bis che attribuisce al Giudice che pronuncia sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme stradali la possibilità di disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, affiancandola a quelle tradizionali delle sanzioni amministrative pecuniarie e della sospensione o revoca della patente;

le sanzioni, come già avviene in altri Paesi europei, può avere un'efficace funzione educativa, rappresentando peraltro, contestualmente alla sospensione della patente, l'unica « pena » che il condannato potrebbe essere chiamato ad espiare;

il lavoro di pubblica utilità presso strutture che si occupano di curare gli

effetti dell'errato utilizzo dell'automezzo è uno strumento idoneo a far acquisire la consapevolezza degli effetti di condotte irresponsabili, sanzione ancor più significativa ed efficace se si tiene conto dell'elevato grado di reiterazione della stessa infrazione nei reati stradali;

l'attuale inapplicabilità della norma è causata dall'assenza del decreto attuativo di cui al comma 3, articolo 224-bis del Codice della Strada,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di emanare il decreto attuativo del comma 3, articolo 224-bis del Codice della Strada;

0/44 e abb./IX/3. Caparini.

La IX Commissione,

premessi che:

l'articolo 33-bis del provvedimento in esame prevede opportunamente che, ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose sia richiesta un'apposita certificazione che esclude l'abuso di bevande alcoliche e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

l'accertamento dei reati di guida in stato di ebbrezza o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commessi, durante l'esercizio dell'attività lavorativa, dal dipendente di un'impresa che esercita attività di trasporto di persone o di cose, anche per conto di terzi, o il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi e sanitari previsti dai medesimi articoli comportano gravi difficoltà per l'impresa medesima, tenuto conto dell'esigenza di evitare di affidare di nuovo al dipendente in questione compiti di trasporto di persone o di cose,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative per pervenire a qualificare l'accertamento dei

reati di guida in stato di ebbrezza o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commessi, durante l'esercizio dell'attività lavorativa, dal dipendente di un'impresa che esercita attività di trasporto di persone o di cose, anche per conto di terzi, o il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi e sanitari previsti dai medesimi articoli come giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

0/44 e abb./IX/19. Proietti Cosimi, Teranova, Garofalo, Toto.

La IX Commissione,

premessi che:

il Contrassegno Europeo Disabili, previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, non è stato ancora recepito in Italia, perché, recando sul fronte il simbolo internazionale della persona disabile, vale a dire il disegno stilizzato della persona in carrozzina, nonché la dicitura « disabile » si porrebbe in contrasto con l'articolo 74 del Codice della Privacy, che vieta l'ostentazione al pubblico di tali simboli e diciture;

tale Raccomandazione uniforma il contrassegno disabili a livello UE e garantisce loro certezza dei diritti di cui al contrassegno medesimo in tutta l'UE. Infatti attualmente in Italia il rilascio e la regolamentazione del contrassegno, essendo demandata ai comuni, dà luogo ad una non uniformità dei contrassegni stessi che espone il disabile ad una non certezza dei propri diritti quando si reca in comuni diversi da quello di propria residenza, ovvero quando è in ambito UE dove si somma anche un problema di comprensione linguistica del contrassegno stesso;

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – sollecitato dall'interrogazione a risposta scritta 4/1916 presentata nella seduta di annuncio 107 del 18 dicembre 2008 dalla parlamentare Radicale

onorevole Maria Antonietta Farina Coscioni che chiedeva conto di quali iniziative di carattere normativo si intendevano tempestivamente intraprendere che consentano, da una parte, l'adozione in Italia del contrassegno disabili previsto dalla Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio del 4 giugno 1998 e, più in generale, di sanare l'attuale precarietà giuridica che grava sulla disciplina italiana dei permessi disabili – con risposta dell'11 giugno 2009 affermava, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è attivato in tal senso presso la IX Commissione della Camera dei deputati e tale disposizione è stata inserita come articolo 38 dell'A.C. 44 e abbinati recanti « Disposizioni in materia di sicurezza stradale » trasferito in sede legislativa presso la IX Commissione trasporti della Camera, che modifica la normativa *privacy* in materia di permesso disabili;

si dà atto che quanto sopra rappresenta un grande passo in avanti sulla via del recepimento del Contrassegno Europeo Disabili, che, tuttavia, per la sua effettiva operatività in Italia, necessiterebbe di un ulteriore intervento per la modifica del Regolamento attuativo del Codice della Strada che prescrive un differente modello chiamato « Contrassegno Invalidi », che è poi quello in base al quale i vari Comuni emettono gli attuali permessi,

impegna il Governo:

ai fini dell'effettiva adozione in Italia del modello di Contrassegno Unificato Disabili Europeo per la circolazione e la sosta veicolare previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno, ad emanare idonea norma di rango regolamentare, volta a modificare l'articolo 381, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 « Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, adeguando la figura del Contrassegno invalidi », richiamata nel predetto comma, come « V.4 » al modello di Contrassegno disabili Europeo

previsto dall'allegato alla Raccomandazione 98/376/CE (GUCE L167/25).

0/44 e abb./IX/**32**. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

in molti Comuni i cosiddetti semafori intelligenti hanno rappresentato un valido mezzo per regolare la velocità del traffico dentro i centri abitati; tuttavia tali impianti sono stati disattivati a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, del 26 settembre 2007, seconda sezione (r.g.n. 21187/05), che ha dichiarato l'illegittimità degli stessi impianti;

il mancato utilizzo dei semafori al fine di regolare la velocità ha fatto registrare un aumento della velocità media nei centri abitati con conseguente aumento del numero di incidenti e con pregiudizio dell'incolumità dei cittadini, soprattutto delle categorie più a rischio (bambini, anziani);

in ambito cittadino non risultano utilizzabili altri sistemi di regolazione di velocità, in quanto i dossi artificiali non sono idonei a regolare la velocità quando essa è prevista sopra i 50 all'ora ed i controlli autovelox o similari non sono possibili con costanza durante l'intero arco della giornata;

l'uso del semaforo intelligente risulta immediatamente percettibile a tutti gli automobilisti e costringe a rallentare in maniera inequivocabile,

impegna il Governo

a rivedere ed integrare le disposizioni dell'articolo 158 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevedendo che le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servano altresì per regolare la velocità delle correnti di traffico.

0/44 e abb./IX/**14**. Froner.

La IX Commissione,

premesso che:

l'articolo 41 del testo unificato in esame dispone che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale;

occorre, in sede di applicazione della disposizione richiamata, fornire precise indicazioni, finalizzate, tra l'altro, a disciplinare i contratti di appalto in essere,

impegna il Governo:

a fornire indirizzi volti a disciplinare le modalità di applicazione della disposizione richiamata in premessa, in particolare facendo salvi i contratti di appalto in essere.

0/44 e abb./IX/**35**. Antonino Foti.

La IX Commissione,

premesso che:

il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, di recente approvato in via definitiva dal Senato (A.S. 733-B) reca alcuni interventi in materia di modifica del codice della strada e misure di sicurezza stradale, che più opportunamente avrebbero potuto essere affrontati nel provvedimento in esame;

in particolare, appaiono poco efficaci sotto il profilo della sicurezza stradale le disposizioni del comma 55 dell'articolo 2 del citato disegno di legge che aggravano le sanzioni pecuniarie relative a violazioni concernenti la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché le sanzioni pecuniarie relative alla violazione di altre norme di comportamento, nel caso in cui le violazioni siano commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7;

appaiono altresì di problematica applicazione le disposizioni del comma 48 del medesimo articolo 2, che prevedono che le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la decurtazione di punti si applichino anche quando le violazioni siano commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative che permettano di pervenire alla abrogazione delle disposizioni richiamate in premessa.

0/44 e abb./IX/**18**. Nizzi, Toto, Garofalo, Terranova.

La IX Commissione,

premesso che:

legge italiana ignora ancora oggi a necessità di una patente ufficiale che certifichi la preparazione professionale della categoria del gruista, ovvero dell'operatore addetto alla conduzione di macchinari di sollevamento e movimentazione ed al loro corretto funzionamento in dette operazioni;

vi è la crescente necessità di garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro, per garantire l'incolumità dei lavoratori e terzi nei cantieri ed in prossimità di essi, nel rispetto della legge 626/94;

solo un operatore certificato, adeguatamente formato o istruito, dopo l'avvenuto superamento di un esame specifico, deve essere abilitato alla conduzione dei mezzi di sollevamento e movimentazione, prevedendo anche aggiornamento con corsi di formazione continua, tenuti a cura delle associazioni maggiormente rappresentative nel Settore;

detta patente era già in uso in Italia, ma è stata abolita per ragioni incomprensibili legate alla liberalizzazione del settore avvenute negli anni '80:

in Europa la patente da gruista è prevista e richiesta agli operatori che intendono svolgere il loro lavoro sui mezzi di sollevamento e movimentazione;

pertanto sarebbe opportuno regolamentare la materia istituendo nuovamente la patente di gruista in Italia, atta ad abilitare gli operatori di mezzi di sollevamento e movimentazione a svolgere il proprio lavoro all'interno di cantieri e luoghi dove devono operare tali mezzi, oltre che a condurre i mezzi durante i loro spostamenti attraverso la rete viaria e autostradale;

il provvedimento in esame prevede modifiche al codice della strada, e pertanto la patente del gruista contribuisce sicuramente ad elevare il livello di sicurezza limitando la guida dei mezzi di sollevamento e movimentazione ai soli possessori di patente da gruista;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare la patente di guida per i gruisti operatori e conducenti di mezzi atti al sollevamento o alla movimentazione, prevedendo l'istituzione di apposita patente da conseguirsi dopo un corso di formazione e relativo esame finale, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle norme in materia di circolazione e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare, a regolamentare le modalità di utilizzazione di detti mezzi autorizzando solo i possessori della istituenda patente, a garanzia della sicurezza nei cantieri e nei luoghi pubblici ove operano e transitano detti mezzi durante i loro trasferimenti, colmando il vuoto normativo esistente in materia.

0/44 e abb./IX/**34**. Siliquini.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: terzo periodo con le seguenti: quarto periodo.

All'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: da euro 1.824, con le seguenti: da euro 1.842.

All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: di cui agli articoli 225 e 226 con le seguenti: di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5,.

All'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-quater, sopprimere le seguenti parole: al terzo periodo del comma 8 e.

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: superiore a 50 kw/t inserire le seguenti: . La limitazione di cui al presente comma non si applica.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: . Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano.

All'articolo 11, comma 1, lettera b), sostituire le parole: del citato duplicato della patente con le seguenti: del duplicato della patente di cui al periodo precedente.

All'articolo 23, comma 1, lettera d), capoverso comma 5-ter, sostituire le parole: entro il 31 marzo con le seguenti: entro il 31 maggio e le parole: dal conto consuntivo con le seguenti: dal rendiconto.

Al medesimo articolo 23, comma 1, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: del Ministero dell'interno con le seguenti: del Ministro dell'interno

All'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 214-ter, comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, dell'articolo 186-bis, comma 6, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis,.

All'articolo 27, comma 2, sopprimere la lettera b).

Al medesimo articolo 27, comma 3, capoverso ART. 223, comma 1, sopprimere le seguenti parole: Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

All'articolo 32, comma 3, sostituire le parole: da euro 356 a euro 1.426 con le seguenti: da euro 389 a euro 1.559.

All'articolo 35, comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1, lettera a) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera b).

All'articolo 39, comma 1, lettera a), sostituire le parole: veicoli delle categorie di patente di guida con le seguenti: veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è

richiesta la patente di guida delle categorie e sostituire le parole: il corso di formazione con le seguenti: il corso formazione iniziale.

All'articolo 41, comma 1, sopprimere le parole: o di noleggio con riscatto.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	263
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	266
AVVERTENZA	270

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.50

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, sottolinea che l'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso il 15 ottobre 2007 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e il Montenegro, dall'altro, sul quale la Commissione deve esprimere un parere alla III Commissione, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. L'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia – ridottasi nel frattempo alla Serbia dopo l'indipendenza del Montenegro e del Kosovo –, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania).

Il PSA prevede, oltre all'elaborazione di accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA), lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la regione e al suo interno; lo sviluppo degli aiuti economici e finanziari già disponibili; l'aiuto al processo di democratizzazione, alla società civile, all'istruzione e allo sviluppo istituzionale; la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; lo sviluppo del dialogo politico.

Gli obiettivi principali degli ASA sono, in considerazione della situazione specifica di ciascun paese, il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto, dello sviluppo economico e della cooperazione regionale, la definizione di un quadro ufficiale per il dialogo politico a livello bilaterale e regionale, la formazione, una volta compiuti progressi sufficienti nella riforma dell'economia, di una o più zone di libero scambio, il sostegno alla cooperazione economica, sociale, civile e in settori quali l'istruzione, la scienza, la tecnologia, l'energia, l'ambiente e la cultura.

I principi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'ASA sono: il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini nella ex Jugoslavia – e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, queste

ultime da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone e di stupefacenti; la lotta contro ogni forma di terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (Titolo I, articoli da 2 a 7).

Il Titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. Come più sopra ricordato, l'Accordo impegna il Montenegro a promuovere attivamente la cooperazione regionale, con il sostegno della Comunità (Titolo III). La cooperazione si attua attraverso la stipula di convenzioni con altri Paesi interessati che hanno già firmato un ASA al fine, tra l'altro, di favorire il dialogo politico, di instaurare una zona di libero scambio, di stabilire concessioni reciproche in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e circolazione di capitali. Il Montenegro si impegna inoltre ad avviare la cooperazione con gli altri Paesi interessati al PSA, oltre che con altri Paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

Le disposizioni commerciali – rispetto alle quali va ricordato il precedente articolo 9, in cui si afferma la piena compatibilità dell'ASA con il quadro normativo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) – sono contenute nel titolo IV dell'Accordo. Sempre nel Titolo IV, ma con riferimento alle disposizioni comuni, l'ASA vieta naturalmente, a partire dall'entrata in vigore, la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali. L'ASA, inoltre, sarà compatibile con altri accordi di libero scambio o la partecipazione a unioni do-

ganali del Montenegro, qualora ciò non alteri le condizioni commerciali dell'ASA stesso.

Nel Titolo V, riguardante la circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento.

Al fine di avvicinare il Montenegro all'*acquis communautaire*, l'ASA prevede un graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria (Titolo VI). Inizialmente, l'attenzione si concentrerà sul ravvicinamento negli elementi fondamentali del mercato interno e su alcune questioni commerciali. Con l'ausilio della Commissione europea, in un secondo momento il Montenegro si attiverà per colmare le restanti lacune, con particolare attenzione agli aspetti legislativi e applicativi delle leggi.

Il Titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI), mentre in materia di cooperazione finanziaria (Titolo IX) vengono stabilite norme per consentire al Montenegro di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti.

A norma dell'articolo 133, la durata dell'Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica, ovvero di sospendere l'applicazione con effetto immediato, in caso di non applicazione di uno degli elementi essenziali di esso.

Il disegno di legge di ratifica dell'accordo in esame, infine, si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Montenegro.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di

autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System-GNSS*) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, stipulato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

L'Accordo appartiene alla categoria degli accordi « misti », cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dalla Comunità europea e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri. L'Accordo Ue-Marocco è, in ordine cronologico, l'ultimo dei sei accordi stipulati nella stessa materia dall'Unione europea, nessuno dei quali fino ad ora entrato in vigore. L'Accordo risulta a tutt'oggi ratificato da 18 Stati membri della UE; mancano le ratifiche sia della controparte marocchina sia della Comunità europea.

Ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere

a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri. Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il programma comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva concludersi nel 2013 di modo che il sistema possa essere operativo a metà di quell'anno. Le fasi di definizione e sviluppo, che rappresentano la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate dal bilancio comunitario per le reti transeuropee. La fase costitutiva dovrà essere finanziata integralmente dalla Comunità europea in mancanza di un impegno concreto del settore privato. La fase operativa di sfruttamento del sistema potrà essere oggetto di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato.

Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei segnali del sistema statunitense GPS e del sistema russo GLO-NASS al fine di garantirne l'affidabilità su una vasta area geografica.

La relazione illustrativa sottolinea che GALILEO consentirà la collaborazione tra Unione europea e Marocco in molteplici ambiti quali scienza, tecnologia, ambiente, energia, industria, agricoltura e pesca, che sono gli stessi previsti nell'Accordo euro-mediterraneo di associazione (in vigore dal 1° marzo 2000) che rappresenta la principale cornice di riferimento delle relazioni bilaterali.

L'Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è composto da 18 articoli.

L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è quello di facilitare e migliorare la cooperazione fra le due Parti in riferimento al sistema di navigazione satellitare

civile. L'articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo. L'articolo 3 elenca i principi che le Parti si impegnano ad applicare nella cooperazione, tra i quali: il reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale di diritti e obblighi, compresi i contributi e le remunerazioni; la *partnership* nel programma GALILEO; la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per usi civili; lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; il libero accesso ai servizi di navigazione satellitare e il libero scambio di apparecchiature GNSS nei territori delle Parti.

L'ambito e la tipologia della cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitare sono definiti negli articoli 4 e 5. Si tratta di ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati al sistema, certificazione e protezione dello stesso. L'eventuale estensione della cooperazione ad altri settori specifici – quali beni sensibili sottoposti a misure di controllo dell'esportazione, crittografia e tecnologie di sicurezza dell'informazione, scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare – potrà essere oggetto di accordi separati tra le Parti.

L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie marocchine.

In base agli articoli 8 e 9, le Parti si impegnano a sostenere la cooperazione tra le rispettive industrie, anche ricor-

rendo allo strumento della *joint venture*, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare. Le parti, inoltre, sono impegnate a sensibilizzare il pubblico nelle attività di navigazione satellitare e a individuare e rimuovere gli ostacoli che si possono frapponere all'espansione delle applicazioni GNSS. Più in particolare, poi, il comma 2 dell'articolo 8 prevede una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale industriale e commerciale correlati allo sviluppo del sistema GALILEO, conformemente agli *standard* internazionali più elevati; il comma 3 dell'articolo 8, stabilisce che le esportazioni di beni e tecnologie «sensibili» dal Marocco verso Paesi terzi siano sottoposte, ove previsto, all'autorizzazione preventiva dell'Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.

In base all'articolo 10, le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. Esse sostengono lo sviluppo di norme GALILEO e ne promuovono l'applicazione su scala mondiale; le Parti sono chiamate a cooperare in tutte le questioni attinenti al GNSS nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Unione internazionale comunicazioni e ad adottare le misure che permettano la piena utilizzazione di Galileo nel proprio territorio.

Ai sensi dell'articolo 11 le Parti collaborano nello sviluppo di sistemi terrestri di potenziamento GNSS che garantiscano l'integrità del segnale. Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. Dopo l'articolo 13, dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di responsabilità e di recupero dei costi, l'articolo 14 indica nel Governo marocchino e nella Commissione

europea le istituzioni preposte al coordinamento delle attività di cooperazione di cui all'Accordo, incaricandole di definire i meccanismi di cooperazione per la sua gestione, secondo i principi dell'Accordo di associazione euro-mediterraneo del marzo 2000. L'articolo 15, stabilisce che l'entità e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO saranno oggetto di un accordo distinto. Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù dell'Accordo, si applicheranno i principi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sulla base del predetto Accordo euro-mediterraneo di associazione del marzo 2000.

Ai sensi dell'articolo 16 le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni – anche tra imprese – e si impegnano a istituire punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'Accordo.

In ordine alle eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo le Parti, ai sensi dell'articolo 17, privilegiano una soluzione in via amichevole; è altresì previsto il ricorso eventuale al meccanismo di composizione di cui all'articolo 86 del più volte ricordato Accordo di associazione o a quello previsto dall'Organizzazione mondiale del commercio.

L'articolo 18, infine, contiene le clausole finali sull'entrata in vigore, la denuncia e la durata dell'Accordo, prevista in cinque anni, e con possibilità di proroga automatica per ulteriori periodi di cinque anni. L'eventuale denuncia dell'Accordo dovrà essere inoltrata per iscritto con almeno tre mesi di preavviso. L'Accordo potrà inoltre essere modificato mediante intesa scritta tra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Comunità europea e Regno del Marocco relativo a un sistema globale di navigazione satellitare ad uso civile, e il relativo ordine di esecuzione; l'articolo 3 dispone l'entrata in

vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione illustrativa al disegno di legge precisa che dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA).

In relazione a quanto già deliberato dalla Commissione per accordi aventi analogo contenuto, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di ratifica in esame.

Laura FRONER (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.45.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, sottolinea che il DPEF 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, reca il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2009-2013, aggiornato alla luce delle nuove previsioni di carattere

macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive; ciò anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, per fronteggiare la crisi economica.

A tali misure si aggiunge il più recente provvedimento anticrisi, costituito dal decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 con il quale, come precisato nel DPEF, sono previsti impieghi per circa 11,5 miliardi negli anni 2009-2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al decreto stesso, con effetti neutrali sulla finanza pubblica.

La contrazione della crescita economica e il deterioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese dovuto agli effetti della crisi economico-finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007 si è riverberata rapidamente sulle altre economie avanzate nel 2008. La crisi si è acuita all'inizio del 2009, anche a causa del crollo del commercio internazionale, il più profondo registrato dal secondo dopoguerra, che secondo le elaborazioni del DPEF sarà pari a -16,2 per cento. Per contrastare gli effetti della crisi le autorità politiche e monetarie dei paesi industrializzati hanno adottato manovre di bilancio antirecressive e misure straordinarie di iniezione di liquidità dirette a stabilizzare i sistemi bancari e finanziari. Nell'area dell'euro, la Commissione ha adottato il Piano europeo di ripresa economica (*European Economic Recovery Plan*) nel dicembre 2008, prevedendo interventi di stimolo dell'economia complessivamente pari all'1,5 per cento del prodotto dell'area, volti a rilanciare la domanda anche attraverso l'erogazione di un sostegno di bilancio. La Banca centrale europea ha progressivamente ridotto il tasso di riferimento fino ad abbassarlo all'1 per cento. La riduzione del PIL nell'UEM sarà pari a -4,7 per cento nel 2009, per poi crescere lentamente nel 2010 di un 0,2 per cento e stabilizzarsi su livelli medi prossimi al 2 per cento nel triennio successivo. Nonostante le misure adottate dai vari governi, preoccupante

permane la situazione del mercato del lavoro: nell'area dell'euro il tasso di disoccupazione ha fatto registrare un ulteriore peggioramento congiunturale. Il DPEF peraltro sottolinea come la velocità di peggioramento della crescita possa aver raggiunto il picco nel primo trimestre dell'anno in corso. Vi è pertanto una attenuazione delle spinte recessive, pur in un quadro caratterizzato da elevata incertezza sulle prospettive economiche. Per il 2009 il PIL è stimato ridursi del -5,2 per cento, rispetto al -4,2 per cento indicato nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) presentata nell'aprile scorso.

Una inversione del ciclo è prevista a partire dal 2010, anno nel quale il prodotto dovrebbe ricominciare a crescere ad un tasso pari allo 0,5 per cento; i consumi finali sono complessivamente previsti in calo dell'1,5 per cento, cui tuttavia dovrebbe seguire una crescita dello 0,3 per cento nel 2010, che continuerà negli anni seguenti.

La contrazione della crescita attesa per il 2009 è ascrivibile altresì alla riduzione degli investimenti fissi lordi (-11,6 per cento). La riduzione stimata tiene conto delle agevolazioni fiscali di detassazione degli acquisti dei beni di investimento delle imprese previste dal decreto-legge n. 78 del 2009 con effetti dalla seconda metà del 2009, che contribuirebbero a un rialzo degli investimenti a partire dal 2010; il tasso di disoccupazione subirà un aumento sia nel 2009 (+8,8 per cento) che nel 2010 (+8,9 per cento).

Il DPEF sottolinea come l'economia italiana si presenti meno esposta ai fattori specifici della crisi finanziaria, grazie ad alcune caratteristiche strutturali quali il ridotto indebitamento delle famiglie rispetto alla media dell'area dell'euro; la minore vulnerabilità del settore immobiliare; una redditività del settore bancario superiore agli altri paesi dell'area dell'euro.

Rispetto alle strategie di contrasto adottate negli altri paesi industrializzati, il DPEF afferma che in Italia, vi è stata una minor necessità di intervenire a sostegno

del sistema finanziario. In ragione di ciò il piano in funzione anticrisi, attivato con una pluralità di strumenti e sviluppato in fasi successive, ha operato secondo una pluralità di linee di indirizzo: normalizzazione delle condizioni operative del sistema finanziario e del credito all'economia; allargamento della copertura degli ammortizzatori sociali per ridurre l'impatto negativo della crisi; rafforzamento degli investimenti pubblici e sostegno al sistema sociale e produttivo.

Secondo quanto riportato dal DPEF, in termini finanziari, escludendo gli interventi a favore del settore bancario e il più recente decreto-legge n. 78 del 2009, il piano anticrisi ha reperito un ammontare di risorse lorde pari a circa 27,3 miliardi per il quadriennio 2008-2011; in considerazione dei vincoli di bilancio gravanti sul nostro Paese, tali interventi sono stati adottati curandone un impatto finale il più possibile neutrale sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'utilizzo di coperture recate nei provvedimenti di intervento, ovvero con riallocazione di risorse già disponibili.

In conseguenza del protrarsi della situazione congiunturale negativa, il DPEF 2010-2013, oltre a stimare una ulteriore contrazione della crescita del PIL nel 2009 (-5,2 per cento), rivede al ribasso anche l'obiettivo di indebitamento netto, fissandolo al 5,3 per cento del PIL per il 2009. Il valore dell'indebitamento netto stimato per il 2009 risulta da un peggioramento del saldo primario, che scende ad un valore negativo di 0,4 per cento del PIL. La spesa per interessi si mantiene sostanzialmente stabile, pari al 5,0 per cento.

Il Documento evidenzia inoltre che sul peggioramento del *deficit* 2009 rispetto alle stime della RUEF ha inciso, in parte, anche l'impegno assunto da parte del Governo di accelerare i pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese, che ha comportato un incremento delle dotazioni di cassa nel disegno di legge di assestamento per il 2009.

Occorre mettere in rilievo che Il peggioramento dei saldi di finanza pubblica | nel 2009 coinvolge tutti i paese dell'area dell'euro come si evince dalla tabella:

Indebitamento netto delle P.A. 2009-2010
(per cento del PIL)

	UE maggio 2009		OCSE giugno 2009		FMI aprile 2009	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Italia	-4,5	-4,8	-5,3	-5,8	-5,4	-5,9
Francia	-6,6	-7,0	-6,7	-7,9	-6,2	-6,5
Spagna	-8,6	-9,8	-9,1	-9,6	—	—
Germania	-3,9	-5,9	-3,7	-6,2	-4,7	-6,1
Area euro	-5,3	-6,5	-5,6	-7,0	-5,4	-6,1
Regno unito	-11,5	-13,8	12,8	-14,0	-9,8	-10,9
Usa	-12,1	-14,2	-10,2	-11,2	-13,6	-9,7
Giappone	-6,7	-8,7	-7,8	-8,7	-9,9	-9,8

Infine, per quanto attiene al rapporto debito pubblico/PIL, la previsione per il 2009 è fissata al 115,3 per cento.

Il quadro tendenziale dei conti di finanza pubblica prospetta per il 2010 un indebitamento netto pari al 5 per cento del PIL, in miglioramento di 0,3 per cento rispetto al livello di *deficit* fissato per il 2009.

Il livello dell'indebitamento netto nel 2010 risulterebbe da una previsione di avanzo primario pari allo 0,2 per cento del PIL (in miglioramento di 0,6 punti rispetto al 2009), e da una spesa per interessi pari al 5,1 per cento del PIL. Per gli anni successivi, il quadro tendenziale evidenzia una discesa progressiva dell'indebitamento netto che si mantiene peraltro ampiamente al di sopra del livello del 3 per cento per tutto il periodo. Il DPEF sottolinea che in tale periodo il profilo dell'indebitamento risulta condizionato da un peso crescente della spesa per interessi, la cui incidenza passa dal 5,1 per cento del PIL del 2010 al 6,0 nel 2013.

Il percorso di risanamento finanziario è previsto a partire dal miglioramento della fase congiunturale. Il quadro programmatico di finanza pubblica conferma pertanto per il 2010 il livello di indebitamento tendenziale, mentre per gli anni successivi gli obiettivi programmatici evidenziano una riduzione progressiva del *deficit* che

dal 5,0 per cento del 2010 scende al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2012.

Tenuto conto dell'andamento tendenziale, i nuovi obiettivi finanziari individuano dunque una manovra correttiva sul saldo primario pari, in termini cumulati, a circa l'1,2 per cento del PIL nel triennio 2011-2013.

Il DPEF prevede che le manovre correttive dovranno privilegiare interventi non peggiorativi della pressione fiscale verso i settori economici operanti nel rispetto delle regole, nonché interventi non riduttivi del livello dei servizi alla collettività, bensì finalizzati all'efficienza e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse. A tal fine, il DPEF prevede, dal lato dell'entrata, il rafforzamento delle forme di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e, dal lato della spesa, il completamento del risanamento dei budget sanitari delle Regioni in disavanzo, anche attraverso la fissazione di costi standard dei servizi pubblici.

Relativamente alla spesa per prestazioni sociali, il DPEF ritiene necessario un confronto con le parti sociali al fine di possibili percorsi di contenimento della spesa pensionistica.

Infine, per ciò che attiene il bilancio dello Stato, il DPEF fissa l'obiettivo del saldo netto da finanziare, al netto delle

regolazioni contabili e debitorie, in 61,4 miliardi di euro nel 2010, 48,1 miliardi nel 2011 e 40,6 nel 2012.

Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, il quadro tendenziale evidenzia, in relazione al ridimensionamento della crescita dell'economia, un incremento più accentuato di quanto stimato ad aprile nella RUEF, attestandosi a 118,2 per cento nel 2010, superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2009. A partire dal 2011, nel profilo programmatico, il debito pubblico dovrebbe tornare a ridursi, fino a collocarsi al 114,1 per cento nel 2013.

Per quanto concerne più specificamente gli ambiti di competenza della X Commissione, i dati salienti sulla politica perseguita del Ministero dello sviluppo economico sono forniti dall'allegato 2 al DPEF; il documento segnala che in Italia alla minore dinamica generale dell'economia rispetto alla media europea si aggiunge un permanente divario di sviluppo territoriale nelle aree del Paese, soprattutto in termini di reddito *pro capite* e tasso di occupazione, con maggiore flessione al Sud del prodotto lordo (-1,3 rispetto al -1 del Centro-Nord) mentre le ripercussioni sul mercato del lavoro nel 2009 hanno cominciato a estendersi anche al centro nord; correlativamente è aumentato notevolmente, a partire dagli ultimi mesi del 2008, il ricorso alla CIG.

Nel corso dell'ultimo anno, quindi, la politica regionale volta allo sviluppo e al riequilibrio dei territori si è dovuta fare carico anche di misure di natura anticiclica.

Le principali misure anticrisi individuate dal Governo italiano si inseriscono nel quadro delineato dal Piano europeo per la ripresa economica; parte della massa complessiva delle risorse per il contrasto alla crisi proviene dalle risorse aggiuntive per il riequilibrio dello sviluppo, riorientate in funzione anticongiunturale. Tra gli interventi che hanno trovato copertura finanziaria nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate si trovano l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (per 4 mld. di euro) e la creazione del Fondo strategico per il

paese a sostegno dell'economia reale (per 9,05 mld. di euro, di cui circa 4 destinati all'Abruzzo).

Tra le misure volte ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, si segnala il Fondo di garanzia per le PMI, di recente rifinanziato fino a 450 milioni di euro con il decreto-legge n. 185 del 2009 e quindi con il decreto-legge n. 5 del 2009 per 1,2 mld. di euro, di cui 10 milioni riservati alle imprese operanti nei settori della concia, del tessile e delle calzature.

Lo sforzo in prospettiva per i prossimi anni sarà concentrato nel migliorare la dotazione di infrastrutture e la competitività dei territori, catalizzando le risorse intorno ad azioni bene identificate a causa della carenza di risorse e accrescendo la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. A tale fine sono disponibili strumenti quali il sistema degli Obiettivi di Servizio che premia con 3 miliardi di euro le regioni del Mezzogiorno che conseguono adeguati livelli di servizio ai cittadini nei quattro ambiti dell'istruzione, cura all'infanzia e agli anziani, rifiuti urbani e acqua, e le cui risorse, stanziare nel 2007, prevedono un'assegnazione intermedia al novembre 2009 e una finale al 2013.

L'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) con le leggi finanziarie 2007 e 2008 dota il Paese di aree in cui attivare un regime di forte defiscalizzazione; le 22 ZFU individuate dal MISE sono state approvate nella seduta del CIPE dell'8 maggio 2009 e sono attualmente in fase di notifica alla Commissione europea; il finanziamento disponibile è pari a 50 milioni di euro per il primo biennio.

Il Ministero ritiene infine importante dare continuità all'attività di promozione dei programmi di innovazione industriale nei settori strategici per lo sviluppo del Paese, puntando fortemente sulla valorizzazione degli *asset* intangibili (alta formazione, brevetti, progettazione e design) e sostenendo la partecipazione alle reti di impresa, anche con idonee misure fiscali.

L'internazionalizzazione delle imprese italiane e il supporto alle esportazioni sono ritenute dal Governo azioni prioritarie per contribuire, con l'apertura di nuovi mercati, all'uscita dalla recessione; infine, il Governo proseguirà la sua

azione di protezione della proprietà industriale e di contrasto alla contraffazione per perseguire strategie di valorizzazione e tutela del made in Italy.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2009.

Esame emendamenti C. 2449 Governo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	273
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Nulla osta su emendamenti</i>)	274
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	279

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2509 – Adozione del testo base</i>) ...	282
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	291
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (<i>Esame e rinvio</i>)	283

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	285
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Vie-spoli.

La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Barbara MANNUCCI (PdL), *relatore*, fa presente che l'Accordo di stabilizzazione e associazione (correntemente denominato « ASA »), concluso il 15 ottobre 2007 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e il Montenegro, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contenente disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica; tale accordo, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea: esso è, infatti, parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia – ricondottasi nel frattempo alla Serbia, dopo l'indipendenza del Montenegro e del Kosovo –, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania).

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 40 (Titolo IV) dell'ASA, in materia di libera circolazione delle merci, che prevede la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping, nonché le altre misure che si riterranno necessarie, qualora un prodotto di una Parte venga importato nell'altra in quantità maggiorate o a condizioni tali da provocare gravi pregiudizi o perturbazioni all'industria o all'economia del Paese importatore, secondo le procedure stabilite nella presente clausola di salvaguardia.

Ritiene che occorra poi soffermarsi, in modo particolare, sul titolo V dell'ASA, riguardante la circolazione dei lavoratori, che stabilisce che i lavoratori cittadini di

una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 49). È altresì previsto che vengano ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. Il Consiglio di stabilizzazione e associazione, istituito dall'ASA, dopo tre anni, valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 50). Si prevedono, inoltre, norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori montenegrini ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri della UE; una decisione del CSA contemplerà il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori nei vari Stati membri a fini pensionistici nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il versamento degli assegni familiari, lasciando impregiudicati eventuali diritti od obblighi derivanti da accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole. Rileva che il Montenegro, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e ai loro congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 51).

Inoltre, rileva che l'ASA promuove anche – in verità, a partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo – la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell'altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi (articolo 59); la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire

dalla data di entrata in vigore dell'ASA (articolo 63). Sottolinea altresì che le disposizioni generali dell'ASA in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale sono soggette ad alcune limitazioni: esse, infatti, non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 65); le disposizioni dell'ASA, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 70).

Giudica, inoltre, importante rilevare che nessuna disposizione dell'Accordo impedisce alle Parti di applicare le leggi nazionali in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, stabilimento delle persone fisiche, prestazione di servizi, lotta all'evasione fiscale, elusione delle disposizioni relative all'accesso di Paesi terzi ai rispettivi mercati (articoli 66, 68 e 71).

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento di ratifica in questione, considerato che esso contiene rilevanti disposizioni in materia di circolazione dei lavoratori e dei prestatori di servizio, nonché importanti norme di coordinamento di natura contributiva e previdenziale, che potranno favorire la progressiva integrazione dei nuovi Paesi balcanici nei meccanismi dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole.

Elisabetta RAMPI (PD) sottolinea anzitutto che l'Italia è tra i pochi Paesi che non hanno ancora provveduto a ratificare l'Accordo in esame, che giudica di grande rilevanza, essendo finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo. Passando ad esaminare gli aspetti di più diretta competenza della XI Commissione, segnala con soddisfazione la parte riguardante la libera circolazione delle merci e dei lavoratori, mirata a favorire un processo di avvicinamento tra l'ordinamento del Montene-

gro e quello comunitario, soprattutto laddove si fa riferimento alle agevolazioni per l'ingresso dei lavoratori montenegrini negli Stati membri e al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale e delle tutele in materia di occupazione.

Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC), pur sottolineando il particolare ritardo con cui l'Italia – rispetto agli altri Paesi – giunge a ratificare l'importante Accordo in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per l'esauriente relazione svolta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD) giudica di grande rilevanza gli accordi all'esame della Commissione, che testimoniano l'elevato grado di partecipazione del Paese al processo di costruzione del sistema di difesa

e di sicurezza dell'Unione europea, ampiamente articolato nell'ambito dello svolgimento di missioni umanitarie e di soccorso finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace. Nel manifestare apprezzamento per il grande impegno profuso dall'Italia nel processo di cooperazione internazionale, preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ribadendo la propria soddisfazione sul contenuto del provvedimento in esame, soprattutto nella parte – di più diretta competenza della Commissione – che concerne il personale militare e civile impiegato nella gestione delle situazioni di crisi.

Teresio DELFINO (UdC), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, manifesta una convinta adesione al processo di rafforzamento del sistema di sicurezza e difesa europea messo in atto anche con il provvedimento in titolo, auspicando che in futuro l'Europa possa recitare un ruolo sempre più da protagonista nell'ambito della cooperazione internazionale e della gestione dei conflitti mondiali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2602 Cirielli.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Nulla osta su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite III e IV hanno richiesto l'espressione del parere sul testo della proposta di legge n. 2602, a prima firma del deputato Cirielli, assegnata alle

predette Commissioni riunite in sede legislativa. Comunica altresì che sono stati trasmessi, unitamente alla predetta richiesta, anche gli emendamenti presentati al testo della richiamata proposta di legge, ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte della Commissione.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. Segnala che essa è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 24, commi 1-72 e 76 del decreto-legge n. 78 del 2009 (cosiddetto « anti-crisi »), attualmente all'esame della Camera dei deputati, dal quale si è convenuto di espungere tali disposizioni e di farle confluire in una autonoma proposta di legge di iniziativa parlamentare, assegnata direttamente in sede legislativa alle Commissioni riunite III e IV. Sottolinea, infatti, che tale scelta procedurale è stata assunta anche con lo scopo di consentire a tutti i gruppi – che condividono, nella sostanza, il processo di partecipazione dell'Italia alle diverse missioni internazionali dirette alla stabilizzazione di determinate aree conflittuali – di esprimere su tale provvedimento una posizione autonoma rispetto al contenuto, più ampio e generalizzato, del citato decreto-legge n. 78, che reca la recente « manovra economica » approvata dal Governo.

Fa notare peraltro che, rispetto all'articolo 24 del citato decreto-legge, una differenza significativa si ravvisa nel fatto che, mentre ai sensi dell'articolo 24, comma 76, del decreto-legge medesimo la ripartizione tra le singole voci di spesa è demandata ad un atto di rango non legislativo, viceversa, la proposta di legge in esame provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dal provvedimento. Sottolinea, inoltre, che in entrambi i provve-

dimenti la proroga e il relativo finanziamento delle diverse missioni si estendono, per la prima volta, ad un arco temporale di soli quattro mesi (fino al 31 ottobre 2009), laddove negli ultimi anni i provvedimenti generali di proroga avevano avuto una estensione annuale o semestrale.

Per quanto concerne i profili di più immediata competenza della XI Commissione, segnala, nell'ambito dell'articolo 1 (che prevede l'integrazione delle risorse finanziarie per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan, Somalia), il comma 3, che disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987 – inviato in breve missione per le attività di cui al citato articolo. Mette in evidenza, poi, i commi 14 e 15 del medesimo articolo 1, che disciplinano il trattamento economico del personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq ed in Afghanistan e prevedono norme in materia di indennità da corrispondere ai funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali. Rileva, quindi, che il comma 18 dell'articolo 1 detta disposizioni in materia di indennità da corrispondere ad un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan, prevedendo, altresì, che al funzionario sia riconosciuta la facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività, del supporto di due unità da reperire *in loco*, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore al periodo di applicazione della legge. Segnala, altresì, i commi 28 e 30 dell'articolo 1, che recano norme rispettivamente in materia di formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene, nonché di prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni.

Richiama, poi, l'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale, e in particolare il comma 1, che attribuisce, al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento,

l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Segnala, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 3, che, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

Per quanto riguarda, inoltre, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, come disciplinate dal decreto-legge in esame, fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 prescrive che per il periodo dal primo luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di

impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, ovvero pari a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Ritiene che vada, quindi, rilevato che il comma 5 dell'articolo in questione prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio). Il comma 6 del medesimo articolo 3 reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Il comma 7 di tale articolo consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Si sofferma sul comma 8 dell'articolo 3, che prevede che, per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere pro-

lungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti. Il comma 9 del medesimo articolo rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Osserva che tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2 del decreto legge n. 451 del 2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del decreto legge n. 451 del 2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del decreto legge n. 451 del 2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del decreto legge n. 451 del 2001), il personale civile (articolo 7 del decreto legge n. 451 del 2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del decreto legge n. 451 del 2001). Segnala, infine, sempre dell'articolo 3, il comma 10, che prevede che il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto n. 918 del 1942, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le attività proprie della professione infermieristica e ciò esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, per le Forze armate e la Croce rossa italiana.

Preso atto, pertanto, del contenuto del progetto di legge in esame, atteso che esso reca disposizioni, più volte prorogate, volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, considerata altresì la necessità di prevedere un riconoscimento, anche dal punto di vista economico, al personale in questione, chiamato a svol-

gere, con senso di responsabilità e sacrificio, rilevanti funzioni di *peace-keeping* in territori stranieri particolarmente rischiosi, ritiene che ricorrano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione sul provvedimento in esame.

Passando, poi, agli emendamenti trasmessi dalle Commissioni riunite, fa presente che essi dovranno essere esaminati nel corso della discussione in sede legislativa del provvedimento. Con riferimento alle proposte emendative di più specifico interesse per la XI Commissione, segnala gli emendamenti 1.2 dei relatori e 3.4, sottoscritto dai deputati Cicu e Villecco Calipari, nonché l'articolo aggiuntivo 5.02, sottoscritto dai deputati Ascierto e Paglia.

Fa notare che, con l'emendamento 1.2 dei relatori, si autorizza il Ministero degli affari esteri a conferire – in relazione alle principali missioni internazionali a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione enucleate all'articolo 1 – incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna. Sottolinea che, a sua volta, l'emendamento 3.4, considerate le peculiarità dei lavori effettuati dai reparti del Genio militare, con particolare riguardo a quelli connessi allo svolgimento di missioni internazionali, intende autorizzare il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a prorogare o rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore coinvolto nelle predette attività, per la durata massima complessiva di cinque anni. Infine, fa osservare che, con l'articolo aggiuntivo 5.02, si prevede – anche a fini previdenziali e ordinamentali – il riconoscimento della specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, rinviando la disciplina attuativa di detto principio a successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvederà altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, nonché autorizzando il COCER (Consiglio centrale di rappresentanza militare) a partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle predette finalità.

In relazione alle proposte emendative presentate – atteso anche che la loro discussione deve ancora avere luogo presso le stesse Commissioni riunite – evidenzia l'opportunità di non condizionare il dibattito in quella sede, limitandosi a prospettare un mero nulla osta all'ulteriore prosecuzione del loro esame nella sede legislativa.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento e di formulare, per converso, un nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito.

Elisabetta RAMPI (PD), nel far notare che il provvedimento in esame reca disposizioni espunte dal cosiddetto « decreto-legge anticrisi », che sono state fatte confluire in una autonoma proposta di legge di iniziativa parlamentare, per consentire a tutti i gruppi di esprimere la propria posizione sul processo di partecipazione dell'Italia alle diverse missioni internazionali, auspica che su tale delicata materia il Parlamento sappia esprimere un sentimento di coesione e di profonda condivisione.

Ritiene, peraltro, di non potersi esimere dal manifestare talune perplessità che riguardano la copertura finanziaria del provvedimento, nonché alcuni aspetti della disciplina normativa in materia di personale. In merito alla prima questione, fa notare che le risorse necessarie al finanziamento del provvedimento vengono individuate, in modo assolutamente teorico ed incerto, in un altro provvedimento (il decreto-legge n. 78 del 2009), mettendo in tal modo a rischio la sostenibilità fi-

nanziaria della proposta normativa in questione. Sul secondo aspetto, sottolinea la carenza di organicità delle disposizioni in materia di personale, segnalando la necessità di un intervento legislativo di carattere più complessivo, nell'ambito del quale far rientrare una disciplina puntuale di tutti gli aspetti economici e normativi riguardanti le Forze Armate.

In conclusione, nel dichiarare comunque una condivisione di massima sull'impianto del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore in ordine al progetto di legge n. 2602, auspicando che l'adesione del Paese al processo di partecipazione alle missioni internazionali possa contribuire a scongiurare tragici eventi come quello occorso nei giorni scorsi in Afghanistan, che testimonia l'alto tributo di sangue pagato dalle Forze Armate italiane nel quadro della cooperazione internazionale.

Teresio DELFINO (UdC), nel ricordare che la posizione del suo gruppo è notoriamente a favore del processo di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ritiene doveroso rendere omaggio ai militari italiani caduti nello svolgimento delle loro meritorie funzioni, rivolte al mantenimento della pace in territori conflittuali. Esprime, quindi, talune perplessità in ordine ad alcuni aspetti del provvedimento in esame, riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento — che appare incerta e non del tutto adeguata a prestare pieno sostegno alle Forze militari italiane impegnate nelle aree a rischio — nonché la mancata definizione di precise « regole di ingaggio », che andrebbero applicate nell'ambito di tali missioni internazionali, in vista di una più efficace tutela del personale militare coinvolto.

Considerata la particolare delicatezza del provvedimento, preannuncia, comunque, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore in ordine alla proposta di legge n. 2602.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, dichiara di condividere le considerazioni

svolte dai deputati intervenuti nel dibattito, che hanno dimostrato anche l'elevata sensibilità dei gruppi politici sul tema della partecipazione del personale militare alle missioni internazionali.

Ribadisce, quindi, la proposta di esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento e di formulare, al contempo, un nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito.

Teresio DELFINO (UdC) prende atto che sugli emendamenti presentati presso le Commissioni riunite III e IV, dei quali non è stato possibile approfondire adeguatamente il contenuto, il relatore si limita a prospettare l'espressione di un nulla osta, anche al fine di non entrare nel merito delle proposte emendative, che non sono ancora state esaminate dalle stesse Commissioni riunite.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel dichiarare di condividere totalmente le osservazioni svolte dai deputati intervenuti sul delicato provvedimento in esame, intende esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dai militari italiani impegnati nelle diverse missioni internazionali, manifestando altresì il più sentito cordoglio alla famiglia del militare molisano deceduto in Afghanistan nei giorni scorsi, che testimonia l'alto grado di pericolosità delle operazioni internazionali in cui sono coinvolte le Forze Armate.

Avverte, quindi, che — non essendovi ulteriori richieste di intervento — porrà ora in votazione distintamente le proposte del relatore di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame e di esprimere nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni riunite III e IV.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di parere favorevole sul progetto di legge in esame e la proposta di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che il Documento di programmazione economica e finanziaria 2010-2013, presentato dal Governo alle Camere lo scorso 15 luglio, indica i parametri economici essenziali relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione, le previsioni tendenziali e gli obiettivi di finanza pubblica: il Documento prevede, innanzitutto, che il PIL italiano registrerà quest'anno una contrazione del 5,2 per cento, anche se la crisi economica in atto mostra segni di attenuazione, tanto da ipotizzare la ripresa dal 2010, con il PIL previsto a +0,5 per cento; esso sottolinea, poi, come negli ultimi due-tre mesi si siano ripetuti « segnali non negativi », per l'economia mondiale e per quella italiana, mentre le tensioni sui mercati finanziari si sono gradualmente allentate, tanto che — sebbene l'incertezza sulle prospettive economiche rimanga elevata — si sta tuttavia evidenziando un'attenuazione delle spinte recessive.

Quanto ai conti pubblici, rileva che il Documento prospetta un leggero incremento del debito pubblico, poiché prevede che il *deficit* pubblico si attesti quest'anno al 5,3 per cento, per poi scendere al 5 per cento nel 2010. Osserva, tuttavia, che il dato migliora di molto se si considera il valore al netto delle misure *una tantum* e della componente ciclica, cioè dell'andamento dell'economia: in tal caso, infatti, il *deficit* strutturale si attesterà al 3,1 per cento nel 2009 e al 2,8 per cento nel 2010, mentre il debito al 115,4 per cento nel 2009 per poi crescere oltre il 118 per cento nel 2010.

Illustrati sinteticamente i dati generali, segnala quindi che, per quanto concerne i

profili di interesse della XI Commissione, il Documento si sofferma, in particolare, sulle ripercussioni della crisi economica nel mondo del lavoro, sulla riforma del *welfare*, sulle tendenze della spesa pensionistica e sulla riforma della pubblica amministrazione.

Con riferimento agli effetti della crisi sul mercato del lavoro, sottolinea che i dati sul ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) evidenziano un incremento del 283,3 per cento nel primo semestre del 2009 rispetto al primo semestre del 2008, per un totale di 373 milioni di ore autorizzate. A partire dal mese di marzo 2009, tuttavia, il *trend* di crescita sembra rallentare. In particolare, nel mese di giugno si è avuta una riduzione complessiva di 7 milioni di ore rispetto al mese precedente. Anche i dati sul « tiraggio », ossia il rapporto tra le ore di CIG utilizzate dalla aziende e quelle autorizzate dall'INPS, mostra un'inversione di tendenza negli ultimi mesi. Infatti, mentre nei primi sei mesi del 2008 tale rapporto è stato dell'80 per cento, nei primi sei mesi del 2009 si è attestato al 59 per cento.

Fa notare che il tasso di disoccupazione, ipotizzando una crescita nulla dell'offerta di lavoro, dovrebbe collocarsi all'8,85 nel 2009, peggiorare ancora lievemente nel 2010, per poi ridursi al 7,7 per cento nel 2013. Quanto agli interventi fin qui messi in campo dal Governo per fronteggiare la crisi, osserva che nel Documento si evidenzia innanzitutto che il 22 per cento circa delle risorse stanziato per il 2009 e il 46 per cento delle risorse stanziato per il 2010 sono destinate a interventi sul mercato del lavoro: l'esigenza di tutelare le fasce più deboli ed esposte agli effetti della crisi ha indotto a mettere in campo strumenti selettivi di sostegno del reddito (come il *bonus* straordinario in denaro ai nuclei familiari a basso reddito) e l'azione del Governo è stata improntata al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali esistente ed alla loro estensione a favore dei lavoratori atipici, con l'obiettivo di non disperdere il capitale umano delle imprese e di apprestare una tutela anche ai lavoratori

più esposti, che in Italia sono tradizionalmente penalizzati da una struttura della spesa per protezione sociale concentrata soprattutto sui lavoratori assunti a tempo indeterminato. Fa presente che, ad avviso del Documento, essenziale in tale contesto si è rivelato un sistema di relazioni industriali cooperative e la leale collaborazione tra Stato e Regioni, grazie ai quali in Italia è stato possibile – assai più che in altri Paesi – conservare larga parte della base produttiva e occupazionale, attraverso strumenti di protezione sociale su base negoziale che presuppongono la sopravvivenza del rapporto di lavoro.

A tale riguardo, segnala che nel DPEF viene sottolineata l'importanza, da un lato dell'Accordo quadro siglato il 22 gennaio 2009 tra il Governo e le parti sociali, con il quale sono state poste le basi per un complessivo ammodernamento del sistema di relazioni industriali nel Paese, dall'altro dell'Accordo Stato-regioni del 13 febbraio 2009, che ha previsto una spesa complessiva di circa 8 miliardi, consentendo la concentrazione di fondi comunitari, nazionali e regionali per il finanziamento degli ammortizzatori sociali.

Rimarca quindi che, in tema di *welfare*, il Documento, richiamando i contenuti del Libro bianco sul futuro del modello sociale, evidenzia la necessità di promuovere il passaggio da un *welfare* assistenziale a un *welfare* delle opportunità e delle responsabilità condivise: il nuovo modello sociale dovrà basarsi sull'idea del lavoro come prima risposta al bisogno e sulla coerente applicazione del principio dell'universalismo selettivo, che implica l'erogazione dei benefici sulla base di una accurata selezione degli aventi diritto e meccanismi incentivanti di comportamenti virtuosi da parte dei beneficiari. Osserva che il presupposto per la sostenibilità del sistema di *welfare* è il corretto funzionamento del mercato del lavoro, che deve porsi tre obiettivi centrali: il diritto ad ambienti di lavoro sicuri; il diritto a un compenso equo, proporzionato anche ai risultati d'impresa; il diritto all'incremento delle conoscenze lungo tutto l'arco della vita. Si tratta, a suo giudizio, di diritti che

possono essere perseguiti nell'ottica dello « Statuto dei lavori » ipotizzato da Marco Biagi, quale corpo di tutele progressive del lavoro costruite per geometrie variabili in funzione della anzianità di servizio e del reale grado di dipendenza economica del lavoratore; le stesse proposte di incidere sul regime del recesso dal rapporto di lavoro potranno beneficiare di un maggiore consenso, se collegate a un congruo periodo di inserimento e collocate all'interno di un moderno sistema di tutele attive.

Fa presente che l'affermazione sostanziale di tali diritti dovrà essere sempre meno indotta dall'attore pubblico e sempre più affidata, in una logica di piena sussidiarietà, alle parti sociali, soprattutto nella dimensione territoriale e aziendale; centrale, in questa prospettiva, è la recente riforma del sistema di relazioni industriali, con le misure di detassazione della parte variabile del salario, che dovranno diventare strutturali al fine di sostenere adeguatamente la contrattazione di secondo livello e, con essa, l'incremento della produttività del lavoro. Rileva che, quanto agli interventi messi in campo dal Governo, nel Documento si ricorda che è in corso di definitiva approvazione il decreto legislativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sono all'esame una serie di progetti di legge per la riforma del processo del lavoro, per un più efficiente raccordo tra scuola e mercato del lavoro, per il rilancio dell'apprendistato, per la regolamentazione del diritto di sciopero (al fine di tutelare gli utenti e garantire i diritti delle organizzazioni sindacali più rappresentative) e per la partecipazione dei lavoratori ai risultati aziendali, nella prospettiva di una nuova virtuosa alleanza tra capitale e lavoro.

Si sofferma, peraltro, sul tema della formazione professionale, ricordando che, all'esito dei lavori della Commissione d'indagine istituita sul tema, il Governo proporrà alle regioni un nuovo patto, al fine di modificare i criteri di finanziamento, il sistema delle certificazioni e promuovere la formazione in ambito aziendale. Inoltre, avverte che, con riferimento al lavoro

femminile, oltre a dar conto dei provvedimenti già adottati per una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia (reintroduzione del lavoro intermittente, ampliamento del lavoro a chiamata, modifica della durata del lavoro a tempo determinato), il Documento ricorda che è in fase di avvio un Piano di azione per l'occupazione femminile, incentrato sulla modulazione degli orari di lavoro, su misure di incentivazione per l'assunzione delle donne nelle aree svantaggiate con i contratti di inserimento lavorativo previsti dalla cosiddetta « legge Biagi » e su innovative politiche di condivisione, comprensive della sperimentazione di buoni universali per i servizi di cura e assistenza alla persona.

Fa rilevare che, in materia previdenziale, il Documento dà conto, come richiesto dalla normativa vigente, delle tendenze di medio-lungo periodo della spesa pensionistica: dopo una sostanziale crescita del rapporto tra spesa pensionistica e PIL nel triennio 2008-2010, dovuta essenzialmente al consistente rallentamento delle dinamiche del PIL, si registra un andamento leggermente decrescente in base al quale il rapporto passa dal 15,5 per cento del 2010 al 15,3 del decennio 2015-2024. Durante tale fase, il processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anticipato limita i primi effetti espansivi indotti dalla transazione demografica e quelli dovuti alla bassa crescita economica degli anni immediatamente successivi alla recessione. Nel periodo 2025-2039, il rapporto riprende a crescere per effetto dell'incremento del numero di pensioni unitamente al decremento del numero di occupati, i cui effetti finanziari risultano in parte limitati anche dall'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato previsti nel regime misto e contributivo, oltre che in quello retributivo. Un incremento del numero delle pensioni è imputabile al progressivo aumento della speranza di vita e al passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del cosiddetto « baby boom ». La curva raggiunge il valore massimo di circa il 15,9 per cento nel 2039 e si riduce

al 14,6 per cento nel 2050, per assestarsi infine al 13,4 per cento nel 2060. Il miglioramento del rapporto nella parte finale del periodo di previsione (2040-2060) è dovuto essenzialmente al passaggio dal sistema di calcolo misto a quello contributivo, nonché alla progressiva eliminazione per morte delle generazioni del predetto « baby boom ».

Segnala peraltro che, relativamente alla spesa previdenziale (oltre che per quella assistenziale), nel Documento si sottolinea la necessità di ricercare con perseveranza e lungimiranza un confronto con le parti sociali, per individuare possibili percorsi di contenimento della spesa pensionistica, trattandosi di un intervento di prospettiva ritenuto necessario e non rinviabile da molti organismi internazionali.

Sottolinea che un ultimo punto di interesse del DPEF è costituito dalla riforma del lavoro pubblico, che si inserisce nel quadro di una più complessiva strategia di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, di cui il Documento stima gli effetti virtuosi sul sistema economico per il prossimo quinquennio. Nell'ipotesi prudenziale che nei prossimi cinque anni la produttività totale dei fattori del settore pubblico aumenti in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento (come somma dell'effetto già acquisito della riduzione dell'assenteismo nel settore pubblico, nonché dell'effetto atteso dell'azione di semplificazione delle procedure burocratiche e della riforma complessiva in corso di esame parlamentare), il prodotto potenziale crescerebbe in media da un minimo di 0,5 punti percentuali a un massimo di 1 punto percentuale in più all'anno, rispetto all'andamento in assenza dello shock determinato dalla riforma. Questo differenziale si esaurirebbe lentamente (nell'arco di dieci anni). Fa presente, poi, che sulla domanda aggregata l'effetto sarebbe compreso tra 0,4 e 0,6 punti percentuali in più di crescita media annua e si concentrerebbe in particolare sugli investimenti e le esportazioni. Ne deriva che, nel quinquennio considerato, i differenziali cumulati di crescita, tra lo scenario che modella gli effetti della riforma e

quello a legislazione invariata, sarebbero compresi tra 3 e 5 punti percentuali per il prodotto potenziale e tra 2 e 3,5 punti per la domanda aggregata. Il divario tra la maggiore crescita attesa per il prodotto potenziale e quella attesa per la domanda aggregata, che determina il PIL effettivo, dipenderà dalla fase del ciclo economico. Tuttavia, ritiene che vada notato che dall'azione di riforma della pubblica amministrazione intesa in senso largo (incluso cioè tutto il settore pubblico, compresi istruzione e sanità) si attende la quasi totale eliminazione del divario di crescita tra l'Italia e la media dei paesi dell'area dell'euro, che nell'ultimo decennio è stato di 0,8 punti percentuali annui.

Quanto allo specifico profilo della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, infine, segnala che il Documento conferma come, in ottemperanza agli accordi del nuovo modello contrattuale, il Governo — previa concertazione con le confederazioni sindacali rappresentative nel pubblico impiego — provvederà anche a definire l'ammontare delle risorse da destinare agli incrementi salariali, nel rispetto e nei limiti della programmazione prevista dalla legge finanziaria. Osserva quindi che il DPEF prevede che, nella stessa sede concertativa, saranno verificate le eventuali risorse da destinare alla contrattazione integrativa, che potranno essere estese fino a ricomprendere il cosiddetto « dividendo dell'efficienza », ossia una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti dai processi di riforma e ammodernamento della pubblica amministrazione.

In conclusione, dichiara che — esposto nelle grandi linee il Documento, per le parti di più immediata competenza — attenderà le eventuali indicazioni che proverranno sull'argomento dal dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Vie-spoli.

La seduta comincia alle 12.25.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2509 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato dei progetti di legge nn. 344 e 2369, elaborata dal Comitato ristretto, che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

In proposito, comunica che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 2509, a prima firma del deputato Carlucci: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge all'esame della Commissione, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Avverte, peraltro, che il relatore ha già fatto presente che il citato progetto di legge può considerarsi sostanzialmente assorbito nell'ambito della proposta elaborata dal Comitato ristretto, non rendendosi dunque necessaria, ai fini della sua unificazione, una ulteriore riunione del predetto Comitato.

Aldo DI BIAGIO (Pdl), *relatore*, intende confermare alla Commissione che il richiamato progetto di legge n. 2509 può di certo considerarsi assorbito nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto,

ricordando come – nel predetto testo unificato – siano stati accolti i medesimi principi e le stesse linee di intervento ora tracciati dalla nuova proposta di legge appena assegnata, a prima firma del deputato Carlucci. In proposito, ricorda anche che – qualora i presentatori intendessero intervenire sul testo unificato per specificare alcune sue parti o chiarire taluni punti – ciò potrà comunque avvenire tramite l'eventuale presentazione di proposte emendative, entro il termine che sarà individuato, a breve, dalla stessa Commissione.

Maria Anna MADIA (PD), nel sottolineare che il testo unificato predisposto nell'ambito del Comitato ristretto rappresenta il frutto di un'intensa e proficua attività di concertazione tra gruppi di maggioranza e opposizione, tesa ad un significativo miglioramento del contenuto originario delle proposte di legge in titolo, intende rivolgere un sincero ringraziamento al relatore, per la disponibilità mostrata nei confronti delle proposte avanzate dal suo gruppo.

Pur manifestando soddisfazione per l'impianto generale del provvedimento e, in particolare, per la rilevanza delle disposizioni in materia di copertura assicurativa dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività subacquee ed iperbariche, prospetta peraltro l'esigenza di apportare limitate modifiche a taluni aspetti del testo unificato in questione, preannunciando in proposito la presentazione di specifici emendamenti. Si riferisce, in particolare, alla necessità di intervenire su quella parte del testo che, secondo l'attuale formulazione, prevede una distinzione tra gli enti che svolgono attività subacquee di tipo agonistico anziché di tipo amatoriale, nonché all'opportunità di sopprimere il riferimento testuale all'obbligo di « certificazione ISO » per le organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Riguardo a tale ultimo punto, riterrebbe infatti più idonea l'istituzione, presso il competente Ministero, di un apposito tavolo tecnico, nell'ambito del quale sia

possibile definire – anche in collaborazione con le regioni – più precisi e oggettivi criteri e *standard* didattici e formativi.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica importante il lavoro effettuato dal Comitato ristretto, che ha consentito di recepire anche le valide indicazioni provenienti dai soggetti più direttamente interessati, tra i quali indica, in particolare, l'IPSEMA, che ha svolto un ruolo di estrema utilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 344, 2369 e 2509, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato, adottato come testo base, sia fissato alle ore 11 di martedì 28 luglio 2009.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, fa presente che la proposta di legge n. 1524 reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate; la proposta, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo), sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti. Al riguardo, intende ricordare, in via preliminare, che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; in attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, di una serie di enti. Rammenta che, successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi: in attuazione di tale norma è stato emanato il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti, mentre in attuazione del decreto legislativo n. 103 del 1996 sono stati, a loro volta, istituiti una serie di enti privatizzati per psicologi, periti industriali, infermieri professionali, assistenti sanitari, biologi, agronomi forestali, attuari, chimici e geologi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, le associazioni e le fondazioni

hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Sottolinea inoltre che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 103 del 1996, ha disposto l'applicazione, per tali enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo: gli iscritti alle Casse professionali, in virtù dei singoli regolamenti di gestione, sono tenuti al versamento di specifici contributi. In particolare, sottolinea che i regolamenti stabiliscono la misura del contributo soggettivo, legato principalmente al reddito dell'iscritto, nonché la misura del volume d'affari annuale su cui calcolare il contributo integrativo del 2 per cento, previsto per l'appunto dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, su cui interviene la proposta di legge in esame. Fa notare, infatti, che tale limite, fissato per legge, non può essere superato — come è consentito alle Casse di cui al decreto legislativo n. 509 — con delibere degli organi amministrativi sia pure con l'approvazione del ministero vigilante.

In tal senso osserva, quanto alle finalità della proposta di legge in esame, che nella relazione illustrativa si afferma che, a seguito dell'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, si rendono necessari interventi volti ad incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi, al fine di garantire un'accettabile adeguatezza dei trattamenti pensionistici in continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione. Fa presente pertanto che, in relazione a ciò, la possibilità di rimuovere tale vincolo normativo e, nell'alveo dell'autonomia gestionale riconosciuta agli enti di previdenza privati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di fissare in modo

discrezionale una maggiore aliquota da applicare sui volumi di affari lordi, potrebbe rappresentare, di per sé, un'opportunità, sia pur non risolutiva, di incrementare i montanti contributivi che rimangono pur sempre ragguagliati ai versamenti effettuati.

In proposito, segnala peraltro che la materia trattata dal provvedimento è stata anche oggetto di un apposito ordine del giorno esaminato dalla Camera (Di Biagio ed altri n. 9/1713/4), accolto dal Governo nella seduta del 13 novembre 2008, che ha impegnato l'Esecutivo « ad adottare opportune iniziative per la modifica del limite normativo stabilito che fissa l'aliquota percentuale del contributo integrativo nell'attuale 2 per cento del fatturato lordo, rimettendo la determinazione della percentuale all'autonomia anche delle singole casse ed enti di previdenza interessati ».

Infine, giudica necessario ricordare che una disposizione di contenuto analogo a quella oggetto del provvedimento in esame è contenuta all'articolo 6 della proposta di legge n. 2312 (a prima firma del deputato Saglia), di cui la XI Commissione ha avviato l'esame in sede referente il 14 maggio 2009. In proposito, segnala che, nell'ambito del Comitato ristretto istituito per l'istruttoria di questo provvedimento, si è convenuto sull'opportunità di stralciare tale norma, al fine di consentire una più approfondita valutazione della questione del contributo previdenziale integrativo dei professionisti iscritti in albi ed elenchi, attraverso l'avvio dell'esame di un apposito provvedimento, quale appunto il progetto di legge in esame, avente ad oggetto unicamente tale specifico profilo.

Auspica, in conclusione, l'approvazione del provvedimento in esame da parte della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 16.05.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giulio SANTAGATA (PD), nel fare riferimento al quadro di finanza pubblica delineato dal DPEF, dichiara il proprio sconcerto dinanzi alla sostanziale convergenza tra i dati riferiti alle principali voci programmatiche aggiornate (quali indebitamento netto, avanzo primario, indebitamento netto strutturale, variazione strutturale e debito pubblico) e quelli relativi al nuovo tendenziale a legislazione vigente, che, a suo avviso, sarebbe il segno inequivocabile del carattere vago e generico dell'attuale manovra economico-finanziaria messa in atto dal Governo in carica, che non indica alcuna direzione strategica da intraprendere per fronteggiare la crisi. La mancanza di una precisa connotazione di tale operazione di finanza pubblica, avvalorata dall'assenza di precisi significati macroeconomici, sarebbe – a suo avviso – l'ennesima dimostrazione dell'incapacità dell'Esecutivo di affrontare la delicata fase economica in atto, peraltro già ampiamente testimoniata dai numerosi provvedimenti di carattere finanziario adottati dal Governo da oltre un anno. Fa notare che il suo giudizio sull'indirizzo politico del Governo trova conforto anche in recenti analisi svolte dal Fondo monetario internazionale, le quali, nel mettere a confronto gli investimenti realizzati in

chiave anticiclica dai diversi Paesi dell'OCSE, fanno emergere in modo certo l'arretratezza della posizione del Paese sul versante delle risorse destinate a finanziare gli interventi per il sostegno al reddito e per combattere la crisi.

Nel rilevare che la coincidenza dell'indebitamento programmatico e quello tendenziale si giustificerebbe soltanto se fosse conseguita al termine di un percorso di attuazione di misure « anticrisi » condotto con logica e coerenza in un arco temporale adeguato, fa presente, al contrario, che il Governo, dopo aver dichiarato nell'anno precedente di aver voluto mettere in sicurezza i conti, in prospettiva del pareggio di bilancio indicato nell'anno 2013, si trova già oggi alle prese con una situazione di finanza pubblica gravemente deficitaria, che rende quasi impossibile il raggiungimento dell'equilibrio del saldo di bilancio entro i termini prefissati. Osserva, pertanto, che lo stesso Governo, invece di agire con trasparenza e chiarezza, segue una linea di politica economica confusa e contraddittoria, che risulta frammentata e diluita nel contenuto di provvedimenti d'urgenza dal carattere eterogeneo, dietro i quali vi è la volontà di nascondere all'opinione pubblica la reale misura degli interventi posti in essere.

In conclusione, ritiene che l'azione dell'Esecutivo, come già avvenne nel periodo 2001-2006, sta portando allo sfascio i conti pubblici e sta lasciando una difficile eredità economica da gestire, con la prospettiva allarmante di far gravare sulle spalle dei cittadini pesanti sacrifici, sia in termini di minore occupazione sia in termini di minori capacità di sviluppo economico delle imprese.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, intende comunicare alla Commissione che il presidente Moffa si scusa per l'inatteso protrarsi della discussione in sede legislativa, presso la IX Commissione, di un importante provvedimento in materia di modifiche al Codice della strada, sul quale svolge la funzione di relatore: per tale ragione, non sarà possibile assicurare la sua presenza alla corrente seduta.

Luigi BOBBA (PD) rileva un'assoluta mancanza di novità nel DPEF, come peraltro riconosciuto dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, che ha affermato che l'unica novità del Documento è che non ci sono novità. Tale valutazione, a suo giudizio, trova conferma in una serie di affermazioni in esso contenute, che appaiono vuote, puramente teoriche e fondate, in prevalenza, su mere congetture, che non possono assurgere al ruolo di serie previsioni programmatiche. Nel far notare la paradossale coincidenza tra indebitamento programmatico e tendenziale indicata nel DPEF, che comporterà un impegno assai ridotto di risorse aggiuntive in interventi pubblici, osserva che il Governo mette in atto una politica economica che non fronteggia la crisi, ma quasi tende ad ignorarla o a « costeggiarla », senza prendersi la responsabilità di adottare valide misure in funzione anticiclica – come invece richiesto a gran voce dai gruppi di opposizione – soprattutto a vantaggio delle categorie più svantaggiate, quali lavoratori precari, piccole e medie imprese e famiglie con redditi bassi.

Nell'esprimere la propria contrarietà all'emendamento del Governo presentato al cosiddetto « decreto-legge anticrisi », volto ad innalzare l'età pensionabile delle donne nel settore pubblico e introdotto senza che vi sia stato alcun confronto con le parti sociali – in contrasto con lo stesso stile del giuslavorista Marco Biagi, più volte evocato per giustificare la riforma previdenziale – fa notare che il DPEF sembra indicare un aggravamento del rapporto tra spesa pensionistica e PIL, con conseguente ed evidente peggioramento nella ripartizione delle risorse per il finanziamento di altri interventi di tipo sociale, a favore delle categorie più disagiate, nei confronti delle quali l'Esecutivo ha assunto provvedimenti assolutamente inefficaci, come la cosiddetta « *social card* ». Osserva, pertanto, che il Governo, come già avvenne nella XIV legislatura con la « riforma Maroni », imprime un'inopportuna accelerazione nel processo di riforma delle pensioni, ponendo a carico dei

futuri Governi la responsabilità di dare attuazione a tali inadeguate decisioni.

Ritiene, altresì, di individuare un altro punto debole della politica del Governo nell'altro emendamento proposto dalla maggioranza al « decreto-legge anticrisi », volto a favorire il rientro dei capitali dall'estero, ossia il cosiddetto « scudo fiscale », con il quale ritiene che si intenda coprire l'espansione della spesa pubblica determinata dall'assunzione di provvedimenti sbagliati. In proposito, osserva che tale operazione fa presumere un ulteriore condono e l'applicazione di una regola di impunità, tipica di questo Governo, che non intraprende alcuna azione di contrasto all'evasione fiscale e, al contrario, sembra accanirsi ostinatamente nei confronti dei cittadini onesti che continuano a finanziare i servizi pubblici al posto degli evasori.

In conclusione, ritiene che dall'attuale DPEF emerga un quadro economico avvilente, che evidenzia un costante stato di decrescita del Paese e una mancanza assoluta di sviluppo, elementi rispetto ai quali il Governo non assume alcuna valida iniziativa che possa garantire un rilancio effettivo della produttività e una conseguente affermazione della stabilità sociale.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene preliminarmente di dover prendere atto del sostanziale disinteresse dei gruppi di maggioranza rispetto al dibattito in corso, testimoniato dall'assenza pressoché totale di deputati appartenenti a tali gruppi, che evidentemente non hanno alcuna intenzione di aprire un reale confronto in Commissione sugli argomenti di politica economica e del lavoro. Osserva, peraltro, ironicamente che il DPEF per gli anni 2010-2013 – anche questa volta approvato in pochi minuti dal Consiglio dei ministri, come sottolineato dal Presidente del Consiglio, non per mancanza di democrazia, ma perché « il documento era stato approfondito precedentemente con tutti i ministri e i loro collaboratori » – dovrebbe, in teoria, far stare tutti tranquilli, considerato anche che, dopo la manovra finanziaria del settembre 2008, approvata

in nove minuti, ed i provvedimenti che ne sono seguiti, lo stesso Governo assicura ora che i numeri del Documento sono compatibili con gli impegni europei. In realtà, fa notare che non vi sono adeguate risposte alla crisi, giudicando impegnative le affermazioni – contenute nel Documento – per cui le entrate tengono e la caduta rallenta.

Dopo avere richiamato taluni passaggi, che ipotizzano una ripresa a partire dal 2010 e sostengono che negli ultimi due-tre mesi si sono ripetuti segnali non negativi, per l'economia mondiale e per quella italiana, laddove le tensioni sui mercati finanziari si sono gradualmente allentate, fa presente che lo stesso Documento prevede per quest'anno una contrazione del PIL del 5,2 per cento, quantifica anche la ripresa con un PIL a +0,5 per cento nel 2010 e al +2 per cento per ciascuno degli anni 2011-2013 e stima un riavvio degli investimenti privati nel prossimi triennio. A suo avviso, tuttavia, la realtà di tutti i giorni è un'altra: l'andamento della crisi economica, che il Governo ha finora negato e sottovalutato, prima disconoscendone l'esistenza e poi dandola già per conclusa, dimostra che l'Italia è l'unico Stato europeo in cui vi è stata una posizione consapevole di negazione della realtà.

Ripercorsa qualche cifra relativa alla diminuzione della produzione industriale e degli ordinativi, nonché al crollo delle esportazioni, ritiene che i dati di natura macroeconomica confermino che erano giuste le previsioni della Banca d'Italia, e sbagliate quelle del Ministero dell'economia, di appena un mese fa. Osserva, peraltro, che il dato peggiore riguarda il settore dell'occupazione, destinata a una vera e propria discesa che avrà luogo dal prossimo settembre fino alla primavera del 2010. Si tratta, a suo avviso, di una discesa strutturale e non congiunturale, in quanto accompagnata dalla distruzione di posti di lavoro, che per molti anni non saranno compensati da un'estensione della base produttiva.

Fa rilevare che il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente del

Consiglio continuano imperterriti ad ostentare grande tranquillità, mentre – mettendo insieme piccoli « tasselli » di sostegno fiscale, talmente minimali che neppure i diretti interessati ne percepiscono sollievo – gli interventi previsti sono comunque differiti, per la loro effettiva efficacia, alla primavera-estate del 2010, cioè tra un anno da oggi: il Governo preferisce, inoltre, non parlare di famiglie « monoreddito », lavoratori in CIG e disoccupati, perché a questi soggetti esso non si è ancora rivolto, se non con l'invito spregiudicato a spendere e sostenere i consumi. Richiamate, quindi, talune richieste provenienti dalle associazioni imprenditoriali del Lecchese, che prospettano l'adozione di una serie di interventi strategici da parte del Governo in tema fiscale e patrimoniale, ricorda che ad oggi vi sono aziende che registrano cali del fatturato del 70 per cento, con una seria situazione di cassa integrazione guadagni. In sostanza, ritiene che – come emerge dalle affermazioni di queste realtà imprenditoriali sul territorio – la crisi in atto sia tutt'altro che psicologica, bensì reale, con le aziende in ginocchio, senza liquidità e con prospettive blande di ripresa.

Sottolinea, peraltro, che – di fronte a queste denunce – si assiste ancora una volta ad un provvedimento tardivo, non all'altezza della situazione, ma che ha visto l'inserimento di una disposizione normativa, che definisce una vera e propria « perla », rappresentata dal cosiddetto « scudo fiscale », dal quale il Ministro Tremonti si attende un recupero di 3-4 miliardi di capitali e un beneficio per l'erario del 5 per cento sui guadagni che questi capitali hanno realizzato nel periodo in cui restarono nascosti ed evasi nei vari « paradisi fiscali ». A suo giudizio, si tratta di un intervento con cui si cancellano le prove che dovrebbero rendere concreta la punibilità prevista dalle norme, sia rispetto al giudice civile che a quello penale, si realizza l'ennesimo pasticcio inaccettabile, perché il Parlamento dovrà abolire la punibilità o abolire il divieto di provarla, si mette in atto una misura che definisce « oscena », con una

penalizzazione del « popolo degli onesti », che ancora una volta, di fronte alla pubblicazione dei redditi del 2008, si sente insultato, in quanto la vasta platea dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che paga le imposte per ritenuta alla fonte (e, quindi, fino all'ultimo centesimo), continua ad assistere al vergognoso ed indecente spettacolo di evasori fiscali che ottengono una sanatoria, pagando una tassa « *una tantum* » del tutto irrisoria. Giudica, quindi, intollerabile che, in un Paese sempre più ingiusto ed iniquo, i poveri debbano da soli, con le tasse pagate per intero, mantenere i servizi universali (dalla sanità, alla sicurezza, alla scuola pubblica, alla giustizia): la rabbia e la protesta tra i contribuenti che fanno il loro dovere ha ormai raggiunto livelli non più sopportabili ed è a un livello di guardia.

Sottolinea, altresì, che si vuole ora « fare cassa » sulla pelle delle donne e, attraverso un colpo di mano per decreto, si alza l'età pensionabile nel pubblico impiego in nome di una sentenza comunitaria, senza aprire una discussione nelle sedi preposte. In proposito, ricorda che le pensioni medie sono di 660 euro – importo percepito e denunciato – e su questo importo si vuole speculare per rendere qualche servizio, peraltro dovuto, in luogo della promozione di investimenti sul lavoro femminile, sulle carriere, sui salari e sulla tutela della maternità. Al contrario, occorre arrivare, a suo avviso, alla condisione del principio per cui gli investimenti a favore dei servizi non sono solo per le donne, ma per la società tutta (una società, oggi, più che mai insicura e sola): la sfida è, dunque, questa, se si intende fare ripartire l'economia nel Paese e se si vuole agire per un futuro più inclusivo e solidale.

Donella MATTESINI (PD), nel condividere totalmente le considerazioni testé svolte dai deputati del suo gruppo, intende stigmatizzare con forza l'atteggiamento di assoluta noncuranza della maggioranza nei confronti del dibattito odierno, testimoniato dalla quasi totale assenza degli esponenti dei gruppi di centrodestra. A

suo avviso, tale comportamento, che indicherebbe in modo palese la scarsa propensione al dialogo della maggioranza stessa, appare il segnale evidente di un profondo *deficit* democratico esistente nel sistema politico italiano, che rischia di pregiudicare in modo grave le prerogative del Parlamento, in perfetta antitesi rispetto alle recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica, tendenti invece a richiamare l'attenzione sul rispetto dei principi di leale e reciproca collaborazione tra schieramenti politici e tra istituzioni. Al riguardo, ritiene opportuno che la stessa maggioranza avvii al suo interno una seria riflessione sul ruolo da essa svolto nelle sedi parlamentari, che ritiene non possa essere ridotto ad una semplice ratifica di decisioni prese in altre sedi.

Passando ad esaminare nel merito il contenuto del DPEF, ritiene che esso delinei un quadro di finanza pubblica assolutamente irrealistico, non confortato da alcun dato concreto: la presunta stabilità dei conti pubblici, che in tale Documento si dichiara sia stata conseguita nel rispetto della coesione sociale, sarebbe, a suo avviso, smentita dalla crescita esponenziale del debito pubblico (peraltro citata da autorevoli esponenti del mondo economico), che ritiene non possa essere legata solamente alla crisi economica in atto. Osserva che quella stessa coesione sociale, di cui si parla nel Documento, è messa in grave pericolo da talune misure che il Governo si appresta ad introdurre nell'ambito del « decreto-legge anticrisi » – in corso di conversione presso la Camera dei deputati – tra le quali cita, in particolare, il cosiddetto « scudo fiscale », volto a far rientrare nel Paese i capitali illecitamente detenuti all'estero. Tale operazione, a suo avviso, sarebbe un vero e proprio elogio all'evasione fiscale, con il quale si minerebbero le basi di un sano rapporto tra cittadini e istituzioni, ponendosi in contrasto, peraltro, con quelle stesse indicazioni programmatiche in materia di mercato e finanza emerse dalla recente riunione del G8.

A dispetto delle dichiarazioni programmatiche contenute nel DPEF, ritiene che il

Governo prosegua con la sua linea di politica economica contraddittoria e priva di una visione a lungo termine, peraltro frammentata in provvedimenti diversi, che definisce ironicamente delle vere e proprie « pillole del giorno dopo », dal momento che esse negano l'attualità della crisi economica e spostano l'attenzione su un momento temporale successivo, che però appare ancora concretamente lontano. Pur ritenendo condivisibili in linea di principio taluni passaggi del Documento, soprattutto laddove si indica la messa in campo di misure destinate alle imprese, volte a facilitare l'accesso al credito e ad allentare i vincoli di liquidità per le stesse, rileva una contraddizione tra quanto ivi affermato e quello che accade nella realtà dei diversi territori locali, nei quali si registra, al contrario, un comportamento delle banche volto a chiudere i « rubinetti del credito » ed a rendere più restrittive le condizioni di accesso ad esso, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, che rischiano di rimanere asfissiate. Si domanda, in particolare, se qualcuno a livello governativo stia effettivamente monitorando la situazione, anche al fine di rendersi conto di quale sia l'efficacia delle misure sinora poste in essere.

Mette in evidenza, altresì, una certa incoerenza tra quanto affermato nel DPEF e le decisioni concrete assunte dal Governo in materia di investimenti sul capitale umano e sull'innovazione, segnate da dolorosi tagli che hanno avuto ad oggetto il mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Ritiene di valutare contrastante con la realtà anche la parte del Documento relativa alla riforma della pubblica amministrazione, dal momento che su di essa sembrano emergere pesanti contrasti in seno alla stessa maggioranza, confermati dalla fase di stallo in cui versa l'esame dello schema di decreto attuativo della legge n. 15 – recentemente approvata dalle Camere – che non può essere giustificata semplicisticamente con il ritardo nel pronunciamento da parte della Conferenza unificata. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, non può che dichiarare la sua netta contrarietà al-

l'azione di politica economica messa in campo dal Governo, che appare priva di logica e fondata su elementi non veritieri.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, osserva che, nel corso del dibattito odierno, è stata più volte sollevata una severa critica ai gruppi di maggioranza per le numerose assenze registrate. Ritiene opportuno, al riguardo, fare proprie le perplessità espresse dai deputati intervenuti, riservandosi di sottoporre tale questione al presidente della Commissione, oltre che ai rappresentanti dei gruppi di maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte quindi che, in considerazione delle modifiche intervenute nei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana, la seduta della Commissione in sede consultiva, già prevista per domani, sarà fissata alle ore 15.30.

La Commissione prende atto.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

ALLEGATO

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (C. 344 Bellotti,
C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

ORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione Europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespira-

tori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.

CAPO II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI
PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

ART. 3.

(Definizioni).

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono,

a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.

2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

ART. 4.

(Qualifiche professionali ed ambiti operativi).

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi.

2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali,

in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

ART. 5.

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.

3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

ART. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

a) la maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;

c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari

aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;

e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN) o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello *II A DMAC/EDTC med*, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;

g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato alla

autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del codice della navigazione.

5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo regolamento.

ART. 7.

(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari).

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.

2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo:

a) in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;

b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), e quelle sancite dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati:

a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;

b) uno dal Ministero della Salute;

c) uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato « IPSEMA »).

ART. 8.

(Registro delle imprese di lavoro subacquee).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti:

a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme comunitarie;

c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;

d) numero di codice fiscale e di partita IVA;

e) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;

f) nominativo e generalità del datore di lavoro;

g) nominativo e generalità del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

h) nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *f*);

i) aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'IPSEMA.

3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.

4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio

reso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9.

(Libretto personale operatori subacquei e iperbarici).

1. È istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, di seguito definito con l'acronimo LP. Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:

- a) la qualifica professionale;
- b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
- c) l'idoneità medica;
- d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;
- e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
- f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
- g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
- h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
- i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
- l) gli eventuali infortuni.

2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.

3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

ART. 10.

(Cancellazioni).

1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al conseguente ritiro del LP:

a) a domanda dell'interessato;

b) per morte;

c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari;

d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g) dell'articolo 6, comma 1;

e) per pensionamento.

ART. 11.

(Obblighi e sanzioni).

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.

8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 12.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività

lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.

ART. 13.

(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

ART. 14.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi).

1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

ART. 15.

(Sanzioni relative alle autorizzazioni).

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.

ART. 16.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:

a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;

b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali

c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;

d) la formazione e qualificazione professionale;

e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;

f) la medicina subacquea ed iperbarica;

g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.

3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più qualificate ed accreditate presso

le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

b) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

c) un rappresentante del Ministero della Salute;

d) un rappresentante dell'IPSEMA;

e) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese maggiormente rappresentative.

5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.

6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.17.

(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi).

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico

gestita dall'IPSEMA, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.

2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.

3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LP.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri i lavoratori che dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri le imprese che dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi fiscali, di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.

3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure operative, le imprese potranno continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nella presente legge per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore.

4. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le imprese, per poter continuare ad operare, dovranno comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

CAPO III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

ART. 19.

(Definizioni).

1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;

b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

ART. 20.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità Europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:

a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;

c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
- c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23;
- f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
- g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
- h) idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica.

ART. 21.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso la CCIAA;
- b) partita IVA;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.

ART. 22.

(Organizzazioni senza scopo di lucro).

1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;

b) codice fiscale;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

ART. 23.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 19.

2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle

graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di standard ad esse allineati, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro un anno dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

a) nel caso di organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partiva IVA;

b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

c) nel caso di organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, che operano attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali

di società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o certificato di attribuzione della partita IVA;

d) copia degli standard didattici di riferimento;

e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

ART. 24.

(Uso delle denominazioni).

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

ART. 25.

(Attrezzature).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparec-

chiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.

2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

ART. 26.

(Disposizioni finali).

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 23, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche necessarie e già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o Federazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole e parere su emendamenti</i>)	303
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	305

INTERROGAZIONI:

5-01029 Delfino e Ruvolo: Normativa in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali	306
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	308
5-01051 Tommaso Foti: Iniziative del Governo volte a modificare le norme che disciplinano i costi dei controlli igienico-sanitari sulle imprese.	
5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese	307

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2602 Cirielli.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole e parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite III e IV il parere di competenza sulla proposta di legge n. 2602 recante « Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Osserva che la proposta in esame reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

Segnala che essa è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 24, commi da 1 a 72 e 76 del decreto-legge n. 78 del 2009, attualmente all'esame della Camera dei deputati, dal quale si è convenuto di espungere tali disposizioni per farle confluire in un'autonoma proposta di legge di iniziativa parlamentare, assegnata direttamente in sede legislativa alle Commissioni riunite III e IV.

Sottolinea, inoltre, che in entrambi i provvedimenti, la proroga e il relativo finanziamento delle diverse missioni si estendono, per la prima volta, ad un arco temporale di soli quattro mesi (fino al 31 ottobre 2009), laddove negli ultimi anni i provvedimenti generali di proroga avevano avuto una estensione annuale o semestrale.

Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione, va ricordato, in linea generale, che nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui all'articolo 1 sono previste iniziative destinate, tra l'altro, a sostenere il settore sanitario nonché attività a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione inclusi i rifugiati.

Per quanto riguarda le norme di contenuto più specifico, vanno segnalate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 3. L'articolo 3 detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.

In particolare, il comma 10 dell'articolo citato prevede che il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del Regio Decreto n. 918 del 1942 (Regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana), equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le attività proprie della professione infermieristica e ciò

esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, per le Forze armate e la Croce rossa italiana.

La previsione risponde all'esigenza di innalzare la soglia di salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni internazionali. La disposizione chiarisce, altresì, che il diploma di infermiera volontaria è equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, il cui profilo professionale e la relativa formazione sono regolamentati a livello nazionale dall'accordo sancito nella Conferenza Stato-regioni del 16 gennaio 2003. Tale chiarimento colma il vuoto normativo determinatosi a seguito della soppressione – disposta dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1980, n. 243 – della categoria degli infermieri generici, ai quali le infermiere volontarie della Croce rossa italiana erano equiparate.

Infine, segnala che le Commissioni di merito hanno trasmesso alcuni emendamenti, sui quali la Commissione dovrà esprimere il parere unitamente al parere sul provvedimento. Tra questi, solo uno incide su materie di competenza della Commissione, in particolare sull'articolo 3, comma 10. L'emendamento in questione è volto a sopprimere tale disposizione. Al riguardo, poiché, come risulta dalla relazione illustrativa, la disposizione di cui si prevede la soppressione è volta a colmare un vuoto normativo, esprime una valutazione contraria sull'emendamento Nannicini 3.3 in esame.

In conclusione, atteso che il provvedimento in esame reca disposizioni, più volte prorogate, volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame e di un parere contrario sull'emendamento Nannicini 3.3; propone, infine, l'espressione di un nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il parere di competenza sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Ricorda, altresì, che il Documento di programmazione economica-finanziaria svolge una funzione di programmazione degli interventi legislativi in materia di bilancio e di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Con la risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economica-finanziaria, il Parlamento può indirizzare il Governo sulla determinazione delle grandezze di bilancio, nonché sui criteri di carattere economico e finanziario. La risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economica-finanziaria costituisce, pertanto, il quadro di riferimento generale per la manovra di finanza pubblica, in cui si collocano i successivi strumenti normativi finanziari, tra cui, in particolare, la legge finanziaria.

Nel caso di specie, va evidenziato che il Documento di programmazione economica-finanziaria 2010-2013 è stato approvato a due settimane dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che, di fatto, rappresenta uno degli strumenti normativi con cui il Governo intende dare risposta alla crisi che ha investito anche l'economia reale nell'ultimo periodo.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione,

segnala, in particolare, il paragrafo III.2, che quantifica la spesa sanitaria corrente, per il periodo 2010-2013, sulla base di un tasso di crescita media annua pari al 3 per cento, valore che tiene conto delle seguenti stime (sempre in termini di tassi di crescita media annua): 2,4 per cento per la spesa per il personale; 5,3 per cento per la spesa per acquisti di beni e servizi; 3,6 per cento per la spesa per prestazioni fornite da produttori in regime di mercato. Le previsioni – osserva il documento – scontano gli effetti delle misure di contenimento della spesa sanitaria adottate con le leggi finanziarie nonché gli effetti delle manovre contemplate nei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali.

Il documento ricorda inoltre (paragrafo III.3) che il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, attualmente in fase di conversione, è inteso, tra l'altro, a perseguire un maggior rigore nei piani di rientro delle regioni con forti disavanzi sanitari. Esso riduce anche, a decorrere dal 2010, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. Questo al fine di conseguire un risparmio di 800 milioni di euro annui, i quali vengono destinati (mediante un fondo di nuova istituzione) ad interventi relativi al settore sanitario. In proposito, invita i colleghi ad approfondire i dati forniti dal viceministro Fazio nel corso dell'audizione odierna presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Il documento osserva altresì che il suddetto decreto-legge n. 78 (articolo 20) è volto a contrastare « le frodi in materia di invalidità », mediante un più efficace controllo nella fase di accertamento dei requisiti.

Nel paragrafo IV.3 (Attuazione programma di Governo – *Welfare*), il Documento ricorda l'adozione di provvedimenti del Governo a vantaggio dei soggetti più colpiti dalla crisi economica, in particolare il *bonus* straordinario a favore dei nuclei familiari con basso reddito, il cui importo varia in relazione al numero dei compo-

menti del nucleo, della presenza di disabili e del livello del reddito percepito nel 2007 (decreto-legge n. 185 del 2008).

Nel medesimo paragrafo, si evidenzia il tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: il Documento ricorda che è in corso di approvazione definitiva un decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il quale ultimo, com'è noto, ha operato una revisione complessiva della disciplina in materia). Il nuovo decreto legislativo è inteso a completare (fatti salvi, in ogni caso, i livelli di tutela attuali) il superamento di una concezione « formalistica e burocratica », in favore di una cultura della prevenzione e della promozione della sicurezza, « tale da incidere in modo concreto sui contesti organizzativi d'impresa ».

Alla luce di quanto sinteticamente esposto, preannuncia una proposta di parere favorevole. Invita, altresì, il Governo a valutare l'opportunità di destinare alle cure palliative e alle terapie del dolore una parte delle risorse derivanti dal tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009 presso le Commissioni riunite V e VI, i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole su un emendamento volto a destinare una quota del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Laura MOLTENI (LNP) fa presente che il suo gruppo si è particolarmente impegnato affinché si giungesse all'approvazione dell'emendamento cui ha fatto riferimento il presidente Palumbo, al quale dà volentieri atto di essersi personalmente speso nel corso dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2009. Ricorda, altresì, di essere intervenuta, nel corso del dibattito presso le Commissioni riunite V e VI, sottolineando l'esigenza che le risorse aggiuntive destinate alle cure palliative e alle

terapie del dolore non siano distolte da queste finalità, per essere dirottate verso altri obiettivi.

Luciana PEDOTO (PD) osserva che il Documento in esame non contiene, per quanto concerne la spesa sanitaria, alcun riferimento ai fondi per l'acquisto di vaccini contro l'influenza A.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che le risorse per l'acquisto di vaccini contro l'influenza A devono essere reperite nell'anno in corso e, pertanto, esulano dall'oggetto del Documento di programmazione economico-finanziaria. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.10.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

5-01029 Delfino e Ruvolo: Normativa in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ritiene, anzi, che la risposta del Governo confermi le perplessità che sono alla base dell'atto di sindacato in titolo e renda ancora più evidente l'opportunità di stralciare le disposizioni relative agli Istituti zooprofilattici sperimentali dal disegno di legge n. 1167, all'esame del Senato. In particolare, esprime stupore per il fatto che il rappresentante del Governo, pur appartenendo a una forza politica che assegna grande importanza alla valorizzazione delle competenze regionali, difenda tali disposizioni, le quali, a giudizio della Conferenza Stato-regioni, invadono in modo significativo proprio le competenze regionali in materia. Dà atto, peraltro, al sottosegretario Martini di aver cercato di rispondere all'atto di sindacato in modo equilibrato, ma ribadisce il timore che le norme contenute nel disegno di legge

citato alimentino il contenzioso costituzionale tra lo Stato e le regioni.

5-01051 Tommaso Foti: Iniziative del Governo volte a modificare le norme che disciplinano i costi dei controlli igienico-sanitari sulle imprese.

5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta degli interroganti e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento delle interrogazioni in titolo ad altra seduta. Dichiaro quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

5-01029 Delfino e Ruvolo: Normativa in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto segnalato nell'atto parlamentare, va precisato che gli Istituti Zooprofilattici sperimentali sono enti pubblici, a carattere prevalentemente sovraregionale, che operano, quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, nel settore della sanità animale e della sicurezza alimentare, a tutela di interessi di rilievo nazionale ed internazionale.

Da tali premesse deriva il riconoscimento delle competenze statali in materia di finanziamento, indirizzo e coordinamento degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, come definite dalla normativa di riordino di cui al decreto legislativo del 30 giugno 1993 n. 270.

Peraltro, il Decreto citato conferma a favore delle Regioni le competenze inerenti all'organizzazione e alla gestione degli Istituti, al controllo sugli atti adottati e alla nomina dei relativi organi istituzionali.

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 124 del 1994 ha prodotto, relativamente agli organi degli enti suddetti, effetti limitati solo alla soppressione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la nomina del direttore generale, e all'affermazione di un necessario equilibrio tra la componente regionale e la componente statale nella costituzione del collegio dei revisori. In considerazione della pluralità degli interessi coinvolti, la Consulta ha invece riconosciuto legittimo il ripristino della presenza di un rappresentante ministeriale nel Consiglio di amministrazione, dichia-

rando l'infondatezza delle doglianze relative alla pretesa « compressione » delle funzioni regionali.

Relativamente al profilo del riparto delle competenze delineato dalla citata normativa, si deve osservare che le maggiori criticità emerse concernono una carente attuazione del decreto legislativo n. 270 del 1993. Difatti, la mancata emanazione da parte di talune Regioni delle disposizioni applicative del decreto ha determinato un assetto organizzativo e funzionale degli Istituti Zooprofilattici sperimentali che, ad oggi, si presenta assai disomogeneo sul territorio nazionale.

Pertanto, le esigenze di forma della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 270 del 1993, riconosciuta complessivamente valida, risultano prevalentemente connesse alla necessità di garantirne l'effettiva ed uniforme attuazione in tutto il Paese.

Segnalo, inoltre, che il disegno di legge 1167, attualmente in fase di esame in sede referente presso il Senato all'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione di vari enti, tra i quali gli Istituti Zooprofilattici sperimentali. È stato, quindi, riconosciuto agli stessi Istituti quel valore di rilevanza strategica che rivestono in ambito sanitario gli altri Enti oggetto di delega. Nell'attuazione di tale delega, si potrà provvedere, in piena cooperazione con le Istituzioni coinvolte, a recepire le esigenze di riforma del decreto legislativo 70 del 1993, secondo i principi e i criteri direttivi che emergeranno dal testo dell'articolo 2.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	309
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	317
AVVERTENZA	319

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 18.05.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere in tempo utile per consentire alla V Commissione di riferire all'Assemblea la prossima settimana.

Ricorda altresì che al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) sono allegati: le relazioni sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive e sull'applicazione delle misure in materia di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche (Allegato I), il programma delle infrastrutture strategiche (Allegato II) e un documento recante i contributi dei Ministeri (Allegato III).

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, ricorda che il DPEF 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, reca il nuovo quadro aggiornato di finanza pubblica per il periodo 2009-2013, alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive, anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, per fronteggiare la crisi economica.

A tali misure si aggiunge il più recente provvedimento anticrisi, costituito dal de-

creto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con il quale, come precisato nel DPEF, sono previsti impieghi per circa 11,5 miliardi di euro negli anni 2009-2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al decreto stesso, con effetti neutrali sulla finanza pubblica.

Nel DPEF viene ribadita la volontà del Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopocrisi, il percorso di risanamento dei conti. Il DPEF prospetta infatti una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica soltanto a partire dal 2011, in linea con le aspettative di miglioramento del quadro economico, e non contiene specifiche indicazioni sulle linee di intervento previste per i diversi settori economici.

Quanto all'Allegato III, contenente il contributo dei Ministeri, esso comprende, per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un documento che contiene le indicazioni strategiche e le linee di intervento finanziario ritenute necessarie per il comparto agroalimentare.

Tale documento sottolinea come la crisi finanziaria mondiale e il crollo dei prezzi delle materie prime agricole abbiano significativamente cambiato lo scenario di riferimento per la politica agricola nazionale. Per aumentare la competitività e la tutela delle imprese italiane occorre quindi rafforzare la strategia della qualità e della sicurezza alimentare, per arrivare ad un sistema Paese in grado di offrire nel suo complesso tutte le garanzie chieste dal mercato.

La politica del settore deve pertanto fondarsi, secondo il documento: 1) sullo sviluppo della competitività delle imprese sia sul fronte della qualità, sia su quello dell'ottimizzazione dei fattori produttivi, attraverso la stabilizzazione della pressione previdenziale, anche nelle aree svantaggiate, la prospettiva pluriennale di finanziamento degli strumenti assicurativi, il rilancio del sostegno agli investimenti, la crescita dimensionale delle imprese, la diffusione di nuovi strumenti finanziari, il

potenziamento del sistema cooperativo, il rafforzamento delle strutture nazionali dedicate alla tutela delle produzioni e del territorio; 2) sulla difesa del *made in Italy*, da operare con un'azione almeno di medio periodo mirata alla tutela delle nostre produzioni a livello mondiale; 3) sul potenziamento delle infrastrutture logistiche, a cominciare da quelle irrigue.

Sotto il profilo dei provvedimenti da adottare, il documento del Ministero agricolo ritiene assolutamente indispensabili al predetto disegno i seguenti interventi: fondo di solidarietà nazionale (dotato di almeno 250 milioni di euro per coprire parzialmente lo scoperto 2009); stabilizzazione delle agevolazioni previdenziali, che cessano il 31 dicembre 2009 per due terzi del territorio nazionale (l'onere è di 205 milioni di euro annui a regime); stabilizzazione dell'agevolazione sull'accisa del gasolio impiegato per coltivazioni sotto serra (l'onere è di 48 milioni di euro annui); ripristino degli stanziamenti del Piano irriguo nazionale (per almeno 100 milioni annui); rafforzamento delle strutture di controllo (AGEA, CFS, ICQ), per almeno 70 milioni di euro; rilancio dell'azione di internazionalizzazione delle imprese agroalimentari svolta da Buonitalia Spa, per 20 milioni di euro; rilancio del fondo investimenti del Ministero di cui alla legge n. 499 del 1999, per 100 milioni di euro.

Il quadro delle linee di azione che emerge dal documento del Ministero rispecchia in buona misura, pur non esaurendoli, gli indirizzi formulati dalla Camera con l'approvazione, nella seduta del 14 luglio scorso, di alcune mozioni concernenti misure a favore del settore agroalimentare e della pesca. In proposito, desidera sottolineare che nel corso della discussione sulle mozioni le priorità di merito sono stati ampiamente condivise, pur nella diversità dei modi di intendere la crisi dell'agricoltura in Italia e delle posizioni politiche di fondo.

Quanto al contesto politico-economico, considera positivo il monitoraggio della crisi che il Governo ha costantemente assicurato, intervenendo puntualmente

con tutta una serie di provvedimenti a supporto di una politica economica in grado di garantire gli *standard* di benessere cui il Paese è abituato. Emerge altresì che la fase più acuta della crisi sembra superata e che occorre ragionare sul da fare per il prossimo futuro. Il DPEF si inquadra in quest'ultimo contesto, facendo leva su due grandi direttrici. Rispetto alle risorse, il riferimento è chiaro: maggiore capacità di introitare risorse pubbliche e maggiore capacità di contenere la spesa. In quest'ottica il Governo si sta muovendo per una politica di rilancio dell'economia italiana.

Il confronto fra gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, registratosi in occasione della citata discussione sulle mozioni in Assemblea, è stato vivace, ma ha prodotto una larga convergenza di cui il Governo è chiamato a raccogliere le istanze. Il contributo offerto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tiene conto delle sollecitazioni prodotte da tutti i gruppi, a partire dal Fondo di solidarietà nazionale. Anche le agevolazioni previdenziali ipotizzate dal Ministero, al fine di favorire il comparto agricolo nazionale, sono condivise dalla Commissione, come anche la politica del *made in Italy*, che può rappresentare un elemento di forza e di crescita del nostro sistema agroalimentare. Da questo punto di vista, ricorda che in occasione del recente vertice del G8 sono stati ripresi i concetti della sana alimentazione e della qualità alimentare e si è discusso di come favorire questi obiettivi. L'agricoltura italiana può considerarsi su questo terreno all'avanguardia, non temendo alcuna concorrenza.

Ritiene in conclusione necessaria un'azione forte, incisiva e qualificante per prefigurare un percorso di modernizzazione dell'agricoltura, anche dal punto di vista culturale. Occorre infatti superare i modelli dei decenni passati, che avevano relegato l'agricoltura ad un ruolo marginale, forse anche per volontà di emanciparsi da un retaggio storico del mondo contadino e rurale, per rilanciare il set-

tore, collocandolo al centro dell'interesse nazionale e assicurando la crescita del Paese.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha raccolto la sfida della crisi dell'agricoltura, attraverso il rafforzamento della difesa delle produzioni locali e nazionali, anche a livello internazionale, cui devono seguire azioni reali e concrete a difesa del mondo agricolo. I documenti programmatici del Governo devono dunque tradursi in stanziamenti reali nel bilancio dello Stato, affinché sia possibile tradurre queste novità in occasioni vere per lo sviluppo del mondo agricolo italiano.

Il Ministro Luca ZAIA, nel condividere le riflessioni del relatore, desidera cogliere l'occasione per alcune considerazioni all'inizio del percorso che porterà all'impostazione dei documenti di bilancio.

Ritiene necessario però preliminarmente fare riferimento alla vicenda del blocco stradale del Brennero promosso dagli allevatori a seguito dell'eccessivo ribasso del prezzo del latte a livello internazionale, che ha posto in concorrenza imperfetta i produttori nazionali, i cui costi di produzione si aggirano attorno ai 40 centesimi al litro, con altri produttori europei che sopportano costi di produzione pari alla metà. In tali condizioni gli allevatori italiani si disperano, dovendo affrontare un mercato nel quale i prezzi sono inferiori ai costi di produzione.

La produzione nazionale di latte si aggira attorno agli 11 milioni di tonnellate e il livello delle importazioni è pari a circa 8 milioni. In tale contesto, il consumatore è posto nella condizione di non poter distinguere il latte prodotto localmente rispetto a quello proveniente dall'estero, pur nel rispetto della legge. Si tratta di una situazione che non può essere accettata, anche in considerazione della elevata qualità e sicurezza del prodotto italiano. Mentre in Europa vi è chi chiede aiuti per formaggi di bassa qualità, i formaggi di alta qualità italiani incontrano serie diffi-

coltà nella commercializzazione, considerando il basso livello dei prezzi in questa congiuntura.

Nell'ultima riunione del Consiglio agricolo, l'Italia si è trovata da sola a votare contro una proposta della Commissione volta a prevedere aiuti per il ritiro di burro e latte in polvere, per 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. È una presa di posizione che va a tutela degli interessi dei produttori nazionali, che non sono interessati alla misura, che peraltro non va a vantaggio degli allevatori.

Per questi motivi, l'Italia propone una diversa misura, di carattere strutturale, e in particolare un piano di abbandono per le aziende in condizioni produttive di marginalità, che consentirà di eliminare il due per cento della produzione del latte europea. Si tratterà di favorire la chiusura non delle stalle di montagna, ma di quelle aziende non competitive che uscirebbero comunque dal mercato, come già è accaduto per circa 200 mila stalle.

In linea generale, per l'Italia è necessario tutelare il prodotto nazionale poiché i consumatori sono disponibili a spendere di più per avere la certezza di comprare realmente un prodotto italiano. La prima partita che si gioca è quella dell'etichettatura di origine per la generalità dei prodotti alimentari, che non va percepita come un provvedimento contro l'industria alimentare, ma come l'occasione per soddisfare una esigenza del consumatore. La notevole crescita del settore biologico e dei mercati a vendita diretta indica infatti chiaramente l'intenzione del cittadino di avvicinarsi sempre di più al produttore e di conoscere la provenienza di ciò che compra. È per questo motivo che il Ministero ha deciso di concentrare la propria attenzione sulla tutela del *made in Italy* e sulla possibilità di distinguere i prodotti italiani sul mercato.

Con riferimento al Fondo di solidarietà nazionale, ricorda che il Presidente del Consiglio ha assicurato il proprio impegno al relativo rifinanziamento di fronte ad una assemblea pubblica della Coldiretti. Si tratta dunque di un impegno cui si farà fronte pur nella limitatezza delle risorse

finanziarie a disposizione; il Governo è infatti impegnato anche ad affrontare la ricostruzione post-terremoto in Abruzzo, con la realizzazione di alloggi da consegnare prima dell'inverno e per evitare che soluzioni provvisorie divengano definitive. La soluzione del problema del Fondo di solidarietà nazionale servirà anche a risolvere il problema delle agevolazioni previdenziali. Al riguardo, giudicava preferibile che le due misure, che interessano prevalentemente diverse aree del territorio nazionale, fossero affrontate insieme, come si prevedeva di fare con i più recenti provvedimenti in materia agricola. Non sarebbe infatti ipotizzabile finanziare solo una di tali misure e dovrà quindi essere trovata una soluzione adeguata. Peraltro, ricorda che il 2009 è stato un anno problematico per tutto il Paese, dal punto di vista delle avversità atmosferiche.

Ricorda quindi che le Commissioni di merito hanno approvato un emendamento per la concessione ai giovani di terre demaniali e di aziende di proprietà dello Stato, da affittare, con diritto di prelazione per l'acquisto. Altro emendamento riguarda invece la società ISA. Indica altresì la necessità di interventi anche nei settori suinicolo, ortofrutticolo e nella floricoltura.

Altra questione da affrontare è quella relativa al sostegno alla promozione all'estero delle produzioni agroalimentari. Infatti, di fronte ad un calo delle esportazioni di circa il 15 per cento, che si accompagna ad una contrazione dei consumi interni, è assolutamente necessario favorire sbocchi di mercato per le produzioni nazionali, anche per essere pronti nella prospettiva di una ripresa dei consumi. Tale obiettivo può essere perseguito con il rilancio dell'azione di internazionalizzazione delle imprese agroalimentari svolta da Buonitalia Spa, che si propone di finanziare.

Da ultimo, sottolinea che per uscire dalla crisi il settore agroalimentare italiano non può prescindere dall'etichettatura di origine, cioè da un marchio che, al pari di quanto accade per altre realtà

produttive, conferisca il giusto riconoscimento alle produzioni di qualità nazionali.

Sandro BRANDOLINI (PD) confessa di provare imbarazzo nell'interloquire con il Ministro Zaia, le cui dichiarazioni sono tali da prospettare una fattiva azione del Governo per superare la crisi, mentre nella realtà un oceano separa le parole dai fatti. Anche il recente intervento del Ministro al Brennero nei confronti degli allevatori preoccupati per i problemi legati alla commercializzazione del latte rischia di risolversi in una manifestazione sterile. In definitiva, si direbbe in quasi tutto il suo mandato, gli interventi del Ministro non hanno ottenuto alcun risultato concreto in una situazione che tende ad aggravarsi.

La vicenda del Fondo di solidarietà nazionale è eloquente: mentre si discute del finanziamento per il 2008 è trascorso oltre metà del 2009. Fortunatamente, le imprese si sono assicurate, ma è da dubitare che tutte siano in grado di far fronte all'intero costo di tali assicurazioni, ove il Fondo non dovesse essere rifinanziato.

Il Ministro prevede una serie di interventi per il settore agricolo e agroalimentare nel DPEF, ma a ben vedere il documento fa riferimento a provvedimenti già adottati, quali il decreto-legge n. 171 del 2008 e il provvedimento sulle quote latte. Con tali interventi, sembrerebbero quindi già attuati gli interventi di cui il settore agroalimentare ha bisogno. Ritiene pertanto necessario smettere di raccontare favole e attribuire la responsabilità, se del caso, al Ministro dell'economia, inerte rispetto all'esigenza prospettata. Anche il Presidente del Consiglio ha fatto trascorrere mesi dal suo dichiarato impegno sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, senza che alcun fatto seguisse alle sue dichiarazioni.

Tutte queste vicende accadono in un momento di grave crisi del settore agricolo, in cui i costi di produzione superano i prezzi all'origine dei prodotti agricoli. Alcune regioni stanno intervenendo, ma è necessario un impegno nazionale ed anche

una politica di sostegno all'internazionalizzazione e di aggregazione dell'offerta, indispensabili per superare il grave momento di crisi. La regione Emilia-Romagna ha stipulato una intesa di filiera con due gruppi della grande distribuzione, anche se si tratta di una risposta su scala ridotta, che comunque ha incoraggiato gli agricoltori a raccogliere il prodotto piuttosto che a lasciarlo macerare. In mancanza di accordi di filiera, infatti, le difficoltà si scaricano inevitabilmente sull'anello debole della catena, ossia i produttori.

È inoltre necessario intervenire per tutelare la qualità dei prodotti nazionali per competere meglio sul mercato internazionale.

In conclusione, ritiene condivisibile il documento del Ministro, a condizione che esso si trasformi in fatti concreti, necessari in un momento di crisi veramente drammatica. In questa direzione, anche l'opposizione sarebbe disponibile a sostenere l'azione del Ministro.

Vi è, però, una questione non condivisibile che riguarda Buonitalia Spa, in relazione alla quale anche a giudizio delle stesse aziende interessate non appare proponibile una operazione di mero rilancio. Occorre invece ripensare alla generale politica di commercializzazione dei prodotti e di sostegno alla internazionalizzazione, definendo con esattezza i contorni dell'azione necessaria a dare le risposte di cui il settore agricolo ha bisogno.

Angelo ZUCCHI (PD), premesso che la presenza del Ministro è meritoria, nell'attuale difficile fase, constata che l'opposizione appare più motivata a confrontarsi con il Ministro di quanto lo sia la maggioranza a difenderlo, vista la sua scarsa partecipazione alla seduta di oggi. Precisa in proposito che i deputati dell'opposizione sono oggi presenti proprio in considerazione della presenza del Ministro.

Nel merito del Documento di programmazione economico-finanziaria, e con particolare riferimento alle indicazioni programmatiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contenute

nell'Allegato III, osserva che gli interventi ritenuti indispensabili richiedono risorse per circa 790 milioni di euro, delle quali oltre la metà sono necessarie per le misure relative al Fondo di solidarietà nazionale e alla stabilizzazione delle agevolazioni previdenziali. Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà nazionale, peraltro, occorre ancora coprire le esigenze per il 2009 e in parte anche per il 2008. A tal fine, l'azione unitaria della Commissione e quella del Ministro non sembrano aver prodotto alcun risultato e ciò rivela una debolezza evidente del settore agricolo.

Sottolinea poi che uno strumento importante di intervento avrebbe dovuto essere il disegno di legge C. 2260, specificamente diretto al rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, soprattutto con le disposizioni in materia di accordi di filiera e di etichettatura di origine dei prodotti alimentari. L'opposizione sarebbe disponibile a portarlo avanti, ma il suo *iter* alla Camera non può proseguire perché, in materia di etichettatura, il Senato sta esaminando un disegno di legge di un autorevole esponente della maggioranza, il Presidente della Commissione Agricoltura dell'altro ramo del Parlamento, che peraltro sta incontrando difficoltà anche dal punto di vista della compatibilità comunitaria. Questa situazione è incomprensibile ed è in ogni caso evidente che l'azione della maggioranza manca di una regia.

Quanto all'accostamento tra le questioni del Fondo di solidarietà nazionale e delle agevolazioni previdenziali cui il Ministro ha fatto cenno, si domanda se esso dipenda da difficoltà oggettive, da una previsione dello stesso Ministro ovvero se non sia piuttosto un messaggio diretto ad altri, e in primo luogo al Governo, per segnalare che se non si finanzia il Fondo non si finanzieranno nemmeno le agevolazioni. Se il messaggio è questo, la situazione è a suo giudizio preoccupante.

In conclusione, desidera rimarcare che nelle politiche del Governo nulla lascia presagire un futuro miglioramento per l'agricoltura italiana.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottolinea preliminarmente che il suo gruppo è ampiamente disponibile a sostenere gli interventi indicati dal Ministro nel Documento di programmazione, che — pur potendo essere arricchiti — potrebbero comunque creare le condizioni, se realizzati, per una ripresa dell'agricoltura. Desidera altresì riconoscere l'onestà intellettuale del Ministro Zaia. Tuttavia, ritiene necessario fare chiarezza.

In proposito, va ricordato che altri Paesi, come gli Stati Uniti e la Francia, hanno riconosciuto priorità al rilancio dell'agricoltura, a differenza dell'Italia. Il Ministro Zaia, inoltre, propone sostanzialmente di rifinanziare strumenti già esistenti, come il Fondo di solidarietà nazionale e le agevolazioni previdenziali (di cui si parla fin troppo senza risultati), senza però formulare proposte innovative. Deve al riguardo rilevare che l'onestà intellettuale di cui il Ministro dà prova dinanzi alla Commissione non è pari a quella manifestata dinanzi alle televisioni; in particolare, l'atteggiamento positivo del Ministro sarebbe apprezzabile solo se seguito da azioni concrete.

Si domanda poi quali siano le ragioni per le quali l'*iter* del disegno di legge in tema di etichettatura di origine dei prodotti alimentari si è di fatto bloccato. Il suo gruppo è disponibile a collaborare nella ricerca delle possibili soluzioni, anche perché ritiene che l'industria alimentare non abbia motivo di preoccuparsi di fronte ad una misura che mira piuttosto a difendere la tipicità dei prodotti italiani, gravemente colpiti dalla contraffazione.

Quanto al tema generale delle risorse finanziarie, osserva che certamente la ricostruzione e la ripresa dell'Abruzzo dopo il terremoto costituiscono una priorità che anche l'opposizione è pronta a sostenere; invita tuttavia il Governo a considerare che non pare accettabile che alcune categorie produttive denunciino redditi pari a quelli dei pensionati.

In sostanza, il Governo non dà segnali di proposte concrete in grado di assicurare la ripresa dei settori dell'agricoltura e della pesca. Particolarmente criticabile ap-

pare poi l'assenza di proposte per la pesca, per la viabilità rurale e per l'ammodernamento dei mezzi agricoli.

Giovanni DIMA, *relatore*, precisa che la viabilità agricola è materia di competenza regionale.

Susanna CENNI (PD) osserva che gli interventi indicati dal Ministro nei documenti in esame sono certamente condivisibili e sono stati infatti ampiamente condivisi anche con le mozioni recentemente approvate dalla Camera.

Osserva altresì che l'opposizione è consapevole delle ragioni della crisi internazionale, ma non può ignorare che, a fronte di risorse scarse e di una pluralità di esigenze, si stanno comunque operando delle scelte. Si pensi, in particolare, all'utilizzo dei fondi per le aree sottoutilizzate oppure alla ventilata riduzione della partecipazione dello Stato ai piani di sviluppo rurale. Inoltre, a proposito del Fondo di solidarietà nazionale — tema ormai simbolico, ma nella sostanza fondamentale per l'agricoltura — non si possono accettare richiami ad uno spirito *bipartisan*, dopo oltre un anno di inutili tentativi e di impegni non rispettati a trovare le necessarie risorse finanziarie. Ricorda infatti che sono stati presentati emendamenti a tutti i provvedimenti, è stata presentata una proposta di legge, sono state votate mozioni. Fa presente poi che il gruppo PD ha abbandonato la seduta delle Commissioni riunite V e VI sul decreto « anticrisi » di fronte all'ennesimo inutile tentativo in quella direzione. Ritiene in proposito doveroso da parte di un gruppo di opposizione ricordare tutto questo.

Quanto alla situazione generale dell'agricoltura, esprime realisticamente le sue preoccupazioni, pur venendo da una regione dove l'agricoltura è una realtà produttiva non legata culturalmente all'idea del sostegno pubblico. Infatti, le esportazioni sono in difficoltà e le produzioni di qualità faticano a trovare adeguati sbocchi di mercato; eppure, anche queste produzioni hanno problemi con il sistema

bancario. Il Governo, se non rispetta gli impegni assunti, rischia di compromettere il rapporto con il mondo agricolo.

Quanto all'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, sottolinea che l'Italia è nota per le sue eccellenze alimentari e che è cambiata anche la tendenza dei consumatori, che mostrano maggiore attenzione alla qualità e alla provenienza dei prodotti. Peraltro, va ricordato pure che nulla ha fatto il Governo per il sostegno dei redditi delle famiglie, necessari per affrontare l'acquisto di prodotti di qualità.

Infine, con riferimento all'intenzione cui ha fatto cenno il Ministro di convocare la conferenza dell'agricoltura, che il precedente Ministro De Castro aveva iniziato ad impostare, invita a provvedervi, ritenendo necessaria un'occasione di riflessione e di aggiornamento delle politiche del Governo e delle regioni.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), nel ringraziare il Ministro e il relatore, desidera ricordare gli importanti risultati ottenuti dall'Italia in occasione del G8 nonché l'impegno del Ministro Zaia nell'organizzare il G8 agricolo, che ha portato all'approvazione di documento che affronta questioni essenziali per l'agricoltura, l'alimentazione e la tutela della salute. Inoltre, con quel documento i Paesi partecipanti hanno riconosciuto l'esigenza di incrementare le produzioni per far fronte alle esigenze alimentari delle popolazioni maggiormente in sofferenza.

Queste indicazioni dovranno trovare sbocco nelle politiche dell'Unione europea, che dovrà rideterminare le priorità in campo agricolo, per far ripartire una programmazione che consenta all'agricoltura di mantenere livelli adeguati di attività e di riacquistare posizioni. Occorre inoltre cogliere i segnali di interesse verso l'agricoltura, che emergono, ad esempio, da una crescente richiesta di nuovi insediamenti produttivi.

Il Documento di programmazione in esame fornisce indicazioni di priorità per il settore agroalimentare, ma soprattutto interviene nella definizione di politiche che assumono, sia pure non direttamente,

una importanza essenziale anche per tale settore. Si riferisce, in particolare, alle politiche per la tutela del suolo e dell'ambiente e per l'energia, oltre che a quelle « trasversali », come l'ammodernamento della pubblica amministrazione.

Nel merito delle questioni più strettamente agricole, e in particolare del basso prezzo del grano, segnala la necessità di un piano cerealicolo e dell'etichettatura di origine per la pasta italiana. In proposito, rileva che, come avvenuto per l'olio di oliva, le difficoltà e le perplessità iniziali possono essere superate di fronte all'evidente vantaggio che deriverebbe da una normativa a tutela delle produzioni nazionali.

Sul tema del latte e delle proposte che il Ministro ha annunciato in sede europea, manifesta apprezzamento per il fatto che il premio per l'abbandono delle produzioni non riguarderà le zone di montagna e in generale i territori per i quali l'allevamento è una modalità di tutela del territorio stesso.

Prende atto con soddisfazione dell'impegno preannunciato dal Governo per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, che costituisce un'esigenza prioritaria. È infatti doveroso superare una situazione di incertezza che non consente alle imprese di programmare la propria attività conoscendo gli incentivi e i sostegni sui quali potranno contare.

In conclusione, giudica favorevolmente l'operato e la determinazione del Ministro, invitando a verificare la disponibilità di risorse per investimenti infrastrutturali, in particolare per l'irrigazione, e la possibilità di accelerare le procedure, utilizzando tutte le economie di spesa esistenti.

Marco CARRA (PD), precisando di essere presente proprio per cogliere l'opportunità di un confronto con il Ministro, ricorda che, provenendo da una zona dove l'allevamento suino è di primaria importanza, vive quotidianamente con gli allevatori le preoccupazioni per le prospettive future. Sono infatti numerose le aziende ormai nelle mani degli istituti di credito, proprio quelli che in passato hanno pro-

sperto grazie alla forza del nostro sistema agroalimentare e oggi negano il necessario sostegno. Si tratta di un campo nel quale – pur di fronte a soggetti privati – sarebbe necessaria una più decisa azione del Governo.

Quanto ai problemi del settore lattiero, osserva che oggi il Ministro avrebbe fatto meglio a non partecipare alla mobilitazione degli allevatori della Coldiretti, per non trovarsi a protestare contro se stesso. Infatti, occorre svelare alcune ipocrisie: le ragioni della protesta sono senz'altro condivisibili, ma va detto che sono tutte rivolte al Governo. In primo luogo, quanto alla richiesta di introdurre l'etichettatura di origine, il disegno di legge del Governo non va avanti e ancora una volta la maggioranza assume atteggiamenti incomprensibili e contraddittori. Lo stesso è avvenuto sulla questione dei consorzi di bonifica, sulla quale la Commissione ha votato una risoluzione a fronte della volontà manifestata dal Ministro Calderoli di sopprimerli. In secondo luogo, gli allevatori chiedono la pubblicazione dei dati sulle importazioni di latte dall'estero, ma si domanda se esistono gli strumenti necessari per accogliere questa richiesta. In ogni caso, il mercato del latte è drogato e richiederebbe un'energica iniziativa in sede europea.

In conclusione, le regioni della protesta degli allevatori sono legittime e condivisibili e, per questo, il suo gruppo incalzerà il Governo su questi stessi temi. Tuttavia, la solidarietà offerta dal Ministro appare « pelosa », se non accompagnata da una concreta azione per la soluzione dei problemi.

Quanto al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, si rammarica che la questione sia nelle mani del Presidente del Consiglio, che appare spesso molto generoso nel fare promesse.

Il Ministro Luca ZAIA, con riferimento alle dichiarazioni del deputato Carra, precisa che oggi ha ritenuto di portare la sua solidarietà agli allevatori, ma soprattutto ha voluto annunciare che per il prossimo giovedì ha convocato le organizzazioni del

settore lattiero per presentare il decreto ministeriale, che verrà poi proposto in sede comunitaria, per estendere anche al latte l'etichettatura d'origine obbligatoria.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, rappresenta lo strumento principale del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) che rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione europea nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali e mira a consolidare la stabilizzazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; una maggiore cooperazione in numerosi settori compresi quelli della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del PSA è traghettare con successo i Paesi in questione verso l'adesione all'Unione europea.

L'ASA con il Montenegro è il IV accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea, dopo ERJM, Croazia e Albania. L'obiettivo primario dell'Accordo è conso-

lidare i legami tra le Parti e l'instaurare tra di esse relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. L'Accordo sancisce la disponibilità dell'Unione europea a integrare il più possibile il Montenegro nel contesto politico ed economico dell'Europa e costituisce la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con il Montenegro nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione europea. L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione all'Unione europea sulla base del Trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenhagen del giugno 1993.

L'ASA favorisce, inoltre, lo sviluppo del commercio (creando una zona di libero scambio), degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui giustizia, libertà e sicurezza. L'ASA è infatti un accordo commerciale preferenziale compatibile con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che disciplina, da un lato, la libera circolazione delle merci e, dall'altro, la circolazione dei lavoratori, lo stabilimento, la prestazione di servizi e i movimenti di capitali.

Le disposizioni di maggiore interesse della Commissione Agricoltura sono le disposizioni specificamente dedicate agli scambi di prodotti agricoli e della pesca, contenute negli articoli da 24 a 33 (Capitolo II e Allegati II, III *a*), III *b*), III *c*), IV e V), alla cooperazione in materia di agricoltura e pesca (articoli 97 e 98) e nei Protocolli 1 e 2.

Il Protocollo 1, richiamato dall'articolo 25, specifica le condizioni applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, ivi elencati.

Alla data di entrata in vigore dell'ASA, la Comunità europea abolisce le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (MEE) sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro, nonché i dazi doganali sugli analoghi prodotti, tranne animali vivi e carni bovine fresche o congelate, vini e zucchero. Per ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci,

nonché frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni, viene eliminata solo la parte ad valorem del dazio, ma viene mantenuto il dazio doganale specifico. Per quanto riguarda le importazioni dal Montenegro di prodotti di « *baby beef* », la Comunità applica dazi doganali pari al 20 per cento del dazio ad valorem ed al 20 per cento del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 800 tonnellate (articolo 26).

Quanto al Montenegro, alla data di entrata in vigore dell'ASA abolisce le restrizioni quantitative e le MEE sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità, nonché i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli specificati nell'allegato III *a*) e riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli elencati all'allegato III *b*), in conformità con il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Infine, riduce progressivamente al 50 per cento i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli elencati all'allegato III *c*), secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto (articolo 27).

Il Protocollo 2 definisce il regime applicabile ai vini ed alle bevande alcoliche (articolo 28).

Per i prodotti della pesca, la Comunità europea e il Montenegro aboliscono, alla data di entrata in vigore dell'ASA, le restrizioni quantitative e le MEE sulle importazioni originarie dell'altra Parte, nonché tutti i dazi doganali e gli OEE, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato IV, soggetti alle disposizioni ivi contenute (articoli 29 e 30).

Considerati il volume degli scambi, la sensibilità specifica del settore e le relative politiche comunitarie, il ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia montenegrina, le conseguenze della futura adesione del Montenegro all'OMC, nonché il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse ittiche, l'Accordo prevede una clausola di revisione sulla cui base le Parti esamineranno, entro tre anni,

la possibilità di ulteriori reciproche concessioni per prodotti agricoli e ittici (articolo 31).

È prevista una clausola di salvaguardia che prevede l'avvio di consultazioni tra le Parti, nonché l'adozione di eventuali contromisure, nel caso in cui le importazioni di prodotti originari di una di esse, soggette alle concessioni di cui sopra, provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte (articolo 32).

Per quanto concerne le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, della pesca e alimentari, diversi da vini e da bevande alcoliche, della Comunità europea, il Montenegro ne assicura la protezione a norma della corrispondente legislazione dell'Unione europea e vieterà l'uso, nel suo territorio, delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. A decorrere dal 1° gennaio 2009, i marchi commerciali che rientrano in quest'ultima categoria, registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso, non potranno pertanto più essere utilizzati (articolo 33).

Le disposizioni comuni a tutti i prodotti, industriali e agricoli prevedono che le Parti non introducano né rendano più gravosi dazi doganali e restrizioni quantitative (articolo 36). È vietata l'introduzione o il mantenimento di misure di discriminazione fiscale (articoli 37 e 38). L'ASA prevede la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping (articolo 40), nonché le altre misure che si riterranno necessarie, qualora un prodotto di una Parte venga importato nell'altra in quantità maggiorate o a condizioni tali da provocare gravi pregiudizi o perturbazioni all'industria o all'economia del Paese importatore, secondo le procedure stabilite nella presente clausola di salvaguardia. Le Parti si impegnano a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali dell'Accordo.

Per quanto riguarda le disposizioni non commerciali, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento,

applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (compresa la disciplina degli aiuti di Stato), giustizia, libertà e sicurezza, politiche di cooperazione, nonché cooperazione finanziaria.

In tema di cooperazione, si prevedono politiche e altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese. Su richiesta del Montenegro, la Comunità europea può fornire l'assistenza tecnica necessaria per favorire la creazione di un'economia di mercato funzionante nel Paese e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria.

La cooperazione in materia di agricoltura e pesca mira in particolare a modernizzare e ristrutturare i settori montenegrini agro-industriale e della pesca, migliorando la gestione delle risorse idriche, promuovendo lo sviluppo rurale, sviluppando il settore forestale e favorendo il progressivo avvicinamento della legislazione alle norme e agli standard comunitari anche in campo sanitario (articoli 97 e 98).

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente relatore.

La seduta termina alle 19.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

*Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.*

COMITATO RISTRETTO

*Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri.*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti al testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	321
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	348
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	322
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli e Stefani (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	322
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	325
Sull'ordine dei lavori	329

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	329
<i>ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti del Relatore)</i>	349
<i>ALLEGATO 3 (Nuove formulazioni di articoli aggiuntivi)</i>	351

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	331
Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	334
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	336

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Atto n. 100 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	341
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Atto n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	344
ATTI COMUNITARI:	
Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori. COM(2008)794 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	346
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	354
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (<i>Small Business Act</i>) COM(2009)126 def. (Parere alle Commissioni II e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	347
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	356
AVVERTENZA	347

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti al testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 15 luglio è stata richiesta alla IX Commissione Trasporti la trasmissione di tutti gli emendamenti da loro approvati in linea di principio, e che la discussione si è concentrata in particolar modo sugli emendamenti 1.3 e 1.15. In base agli approfondimenti svolti ritiene opportuno formulare una nuova proposta di parere (*vedi alle-*

gato 1), esprimendo parere contrario sull'emendamento 1.15 e parere favorevole sull'emendamento 1.3, a condizione che la Commissione di merito provveda a riformularlo al fine di garantire la piena conformità della deroga ivi prospettata con la vigente normativa comunitaria, anche sulla base delle disposizioni in materia di altri paesi membri che non siano state oggetto di procedura di infrazione. Propone quindi di esprimere parere nella forma del nulla osta su tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi.

Sandro GOZI (PD) condivide la formulazione di un parere contrario sull'emendamento 1.15; ritiene invece non condivisibile la scelta di esprimere un parere favorevole, sebbene condizionato, sull'emendamento 1.3, che si pone in contrasto con la normativa comunitaria di riferimento.

Gianluca PINI (LNP) ricorda di avere sollevato per primo forti dubbi sull'emendamento 1.3; giudica tuttavia che la condizione rivolta alla Commissione Trasporti ne vincoli assai rigidamente l'agire, imponendo una riscrittura della disposizione. Per tale motivo condivide la nuova proposta di parere formulata dal relatore, e invita i colleghi dell'opposizione ad assu-

mere una posizione di astensione più che di voto contrario, visto il tenore del parere che la Commissione si accinge a votare.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, desidera sottolineare, con riferimento all'emendamento 1.3, che lo scopo della proposta emendativa è di promuovere la diffusione di veicoli commerciali più ecologici (alimentati cioè a gas o a trazione elettrica) senza però penalizzarne la portata utile rispetto ai veicoli convenzionali. Si tratta di una finalità condivisibile e ritiene pertanto che sia utile consentire alla Commissione di merito di adeguare l'emendamento proposto alle esigenze di conformità con le disposizioni comunitarie.

Sandro GOZI (PD) ribadisce la posizione contraria del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, in quanto è in discussione una disposizione, quella recata dall'emendamento 1.3, che è in violazione della normativa comunitaria, e sulla quale non è accettabile un parere favorevole, anche se reca una condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Nuovo testo unificato C. 624 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento all'esame, come chiarito nella relazione svolta, non presenta profili di interesse comunitario e pertanto, ai fini della compatibilità delle disposizioni in esso conte-

nute con la disciplina europea, nulla osta alla sua approvazione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2602 Cirielli e Stefani.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. Ricorda che la proposta di legge in esame è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 24, commi 1-72 e 76 del decreto legge n. 78 del 2009 («decreto legge anti-crisi» A.C. 2561), attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. Rispetto al citato articolo una differenza significativa si ravvisa nel fatto che, mentre ai sensi dell'articolo 24, comma 76, del decreto legge anti-crisi la ripartizione tra le singole voci di spesa è demandata ad un atto di rango non legislativo (decreto del Ministro della difesa,

adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari), viceversa, la proposta di legge in esame provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dal provvedimento.

Nello specifico, il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.

Il capo I, composto dal solo articolo 1, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, la citata norma, è dedicata essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009. La medesima disposizione reca, altresì, talune disposizioni di carattere generale riguardanti le indennità di missione da corrispondere al personale inviato nelle citate missioni e la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame. L'articolo in esame autorizza, inoltre, dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 133.168 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia – nell'ambito della missione europea EUJUST LEX – e di 50.000 euro per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe all'utilizzo di apparecchiature per lo smiamento.

Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 2) e le relative autorizzazioni di spesa, nonché, norme sul personale (articolo 3), in materia penale (articolo 4) e contabile (articolo 5).

In particolare, l'articolo 2 della proposta di legge reca la proroga al 31 ottobre 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.

L'articolo 3 detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia penale, prevedendo l'applicazione del codice penale militare di pace e le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'articolo 5 disciplina i profili contabili correlati all'organizzazione delle missioni, prevedendo per l'Amministrazione della Difesa la possibile attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Il capo III contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria (articolo 6), alla convalida degli atti (articolo 7) e all'entrata in vigore del provvedimento (articolo 8).

Per quanto riguarda i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea sulla materia, ricordo che il 15 giugno 2009 la Presidenza dell'UE ha presentato una relazione sulla PESD, in cui dopo aver dato conto dell'attuazione della PESD in diversi ambiti (missioni e operazioni, sviluppo delle capacità militari e civili, attività di formazione, cooperazione con le attività internazionali) individua le attività principali da portare avanti nel corso della

prossima Presidenza. Tra gli aspetti di particolare interesse si segnalano:

la valutazione positiva del contributo assicurato dalla missione EUMM Georgia al rafforzamento della sicurezza e della stabilità della Georgia;

l'apprezzamento per il lavoro svolto dall'operazione ALTHEA in Bosnia Erzegovina, che interessa circa 2.200 uomini della forza militare dell'UE (EUFOR); una decisione sull'eventuale evoluzione di ALTHEA verso un'operazione non esecutiva sullo sviluppo di capacità e la formazione non è ancora stata assunta;

il compiacimento per il raggiungimento della piena capacità operativa nello scorso aprile della missione EULEX in Kosovo;

la valutazione positiva dei notevoli progressi compiuti dalla missione di polizia EUPOL in Afghanistan per la quale è in fase di attuazione la decisione di raddoppiare progressivamente il numero del personale impiegato;

l'intensificazione dell'impegno dell'UE a favore del rafforzamento dello stato di diritto in Iraq, attraverso il prolungamento di un anno della missione EUJUST LEX che ha consentito di formare quadri dei servizi di polizia, procuratori, giudici e direttori di istituti penitenziari. Oltre 2100 iracheni hanno partecipato finora ai corsi EUJUST LEX;

la prosecuzione delle attività della missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, in materia di giustizia penale a sostegno del sistema penitenziario;

l'impegno dell'UE a riattivare in breve tempo – non appena la situazione politica lo consenta – la missione EUBAM Rafah, che ha sospeso le sue operazioni dopo la chiusura del valico di Rafah, avvenuta quando Hamas ha preso il potere a Gaza nel giugno 2007;

la prosecuzione delle attività della missione EUPOL Congo, che continua a sostenere gli sforzi di riforma della polizia congolese. Come anticipato nella relazione,

affinché possa raggiungere i suoi obiettivi, la missione vedrà il suo mandato prolungato di altri 12 mesi, fino al 30 giugno 2010;

la capacità della missione ATALANTA di contrastare efficacemente gli atti di pirateria nel golfo di Aden e al largo delle coste somale. A tale proposito la relazione segnala tuttavia come solo sulla terra ferma possano essere affrontate le cause profonde della pirateria; a tal fine sono in fase di studio e di elaborazione misure e opzioni relative ad ulteriori eventuali contributi al settore della sicurezza in Somalia da parte dei pertinenti attori UE.

Quanto ai 15 emendamenti presentati presso le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa, che esaminano il provvedimento in sede legislativa, questi non sembrano recare profili di interesse della XIV Commissione.

In particolare, le proposte emendative sono le seguenti:

l'emendamento 1.1 Evangelisti aumenta da 28 milioni a 50 milioni di euro la spesa volta ad integrare gli stanziamenti destinati ad iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia;

l'emendamento 1.2 dei Relatori inserisce un nuovo comma all'articolo 1 che autorizza il Ministero degli affari esteri a conferire incarichi temporanei di consulenza per gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

l'emendamento 1.3 Evangelisti sostituisce il comma 21 dell'articolo 1, intervenendo in ordine al finanziamento della missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan cui ai commi 19 e 20;

gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 Maran intervengono sui commi 22 e 26 dell'articolo 1, relativi al rinvio a decreti ministe-

riali di natura non regolamentare per l'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi;

l'emendamento 2.1 Mogherini aggiunge un comma all'articolo 2, volto a prevedere che, in caso di ulteriore proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia di cui ai commi 1 e 2, il Governo renda comunicazioni alle Camere in ordine alle attività svolte e ai risultati ottenuti nell'ambito delle predette missioni;

gli emendamenti 3.1 e 3.2 Villecco Calipari, recano correzioni formali al testo dell'articolo 3 introducendo, dopo le parole: « missioni internazionali » e : « Forze di polizia », ovunque ricorrano, le parole: « di cui alla presente legge »;

l'emendamento 3.3. Nannicini sopprime il comma 10 dell'articolo 3, relativo all'abilitazione del personale infermieristico volontario della Croce Rossa a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria;

l'emendamento 3.4 Cicu aggiunge due commi all'art 3, relativi ai contratti di lavoro concernenti i lavori effettuati dai reparti del Genio militare, con particolare riguardo a quelli connessi allo svolgimento di missioni internazionali;

l'emendamento 5.1. Villecco Calipari, reca correzioni formali al testo dell'articolo 5 introducendo, dopo le parole: « missioni internazionali » le parole: « di cui alla presente legge »;

l'emendamento 5.2 Evangelisti aggiunge un nuovo comma all'articolo 5 che stabilisce che il Ministro della difesa, d'intesa con i ministri competenti, presenta al Parlamento una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente Capo;

l'articolo aggiuntivo 5.01 Polledri stabilisce che, in ragione dell'accresciuto fabbisogno di interventi manutentivi sui sistemi d'arma e gli equipaggiamenti in dotazione alle unità terrestri rischierate

all'estero, la dotazione del fondo istituito dalla legge n. 296 del 2006 è incrementata, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord ed in particolare all'assunzione di nuovo personale;

l'articolo aggiuntivo 5.02 Ascierto aggiunge un nuovo Capo riguardante Disposizioni in materia di specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla luce di tale esposizione ritiene di poter sin d'ora formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Sandro GOZI (PD) considera opportuno rinviare ad una successiva seduta l'approvazione di un parere su tale atto, che merita le necessarie valutazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto di tale esigenza e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System-GNSS*) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il

Regno del Marocco, dall'altra, stipulato a Bruxelles il 12 dicembre 2006. L'Accordo appartiene alla categoria degli accordi « misti », cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dalla Comunità europea e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.

La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sintetizza la cornice nella quale si inquadra l'Accordo tra la Comunità europea e il Marocco, che segue quelli già conclusi con Cina, Stati Uniti d'America, Ucraina e Corea; l'Accordo, inoltre, è, dopo quello con Israele, il secondo concluso in ambito mediterraneo: in tale ambito – precisa la relazione – l'UE ha intenzione di coinvolgere in un programma specifico denominato *Euro-Mediterranean Satellite Navigation Project* i 12 partner Euromed.

L'Accordo UE-Marocco è, in ordine cronologico, l'ultimo dei sei accordi stipulati nella stessa materia dall'Unione europea, nessuno dei quali fino ad ora entrato in vigore. L'Accordo risulta a tutt'oggi ratificato da 18 Stati membri della UE; mancano le ratifiche sia della controparte marocchina sia della Comunità europea. Rammenta che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri. Dall'inizio del 2007 sono state molteplici le difficoltà incontrate nello svolgimento del programma GALILEO, principalmente dovute ai disaccordi verificatisi all'interno dell'industria e alla difficoltà di trasferire il rischio al settore privato a condizioni ragionevoli. Considerata la necessità che la fase costitutiva del sistema fosse realizzata direttamente e interamente da parte dell'Unione europea, l'impegno finanziario per il periodo 2007-2013 è risultato superiore rispetto a quello previsto inizialmente nella proposta. La materia è ora regolata dal regolamento n. 683/2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento

dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e GALILEO.

Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il programma comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva concludersi nel 2013 di modo che il sistema possa essere operativo a metà di quell'anno. Le fasi di definizione e sviluppo, che rappresentano la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate dal bilancio comunitario per le reti transeuropee. La fase costitutiva dovrà essere finanziata integralmente dalla Comunità europea in mancanza di un impegno concreto del settore privato. La fase operativa di sfruttamento del sistema potrà essere oggetto di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato. Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei segnali del sistema statunitense GPS e del sistema russo GLONASS al fine di garantirne l'affidabilità su una vasta area geografica.

Il regolamento 683/2008 prevede una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea; conferisce inoltre alla Commissione la responsabilità dell'attuazione dei programmi. L'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, oltre a facilitare l'introduzione sui mercati commerciali dei servizi offerti dai due sistemi, ha la funzione di coadiuvare la Commissione nei compiti connessi allo svolgimento dei programmi. All'Agenzia spaziale europea spettano invece gli aspetti tecnici legati all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Viene costituito un Comitato dei programmi GNSS europei, che dovrà assistere la Commissione nell'applicazione del regolamento, garantendo

una gestione unica dei programmi, tempi di decisione più rapidi e una parità di accesso all'informazione.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa i costi stimati del Programma GALILEO si attestano sui 3,8 miliardi di euro; a seguito delle difficoltà subentrate nei negoziati per il contratto di concessione, la Commissione europea, che inizialmente contava di reperire i due terzi dell'onere dal settore privato, prevede ora l'integrale attribuzione delle spese a carico dell'Unione.

La relazione illustrativa sottolinea che GALILEO consentirà la collaborazione tra UE e Marocco in molteplici ambiti quali scienza, tecnologia, ambiente, energia, industria, agricoltura e pesca, che sono gli stessi previsti nell'Accordo euro-mediterraneo di associazione (in vigore dal 1° marzo 2000) che rappresenta la principale cornice di riferimento delle relazioni bilaterali.

L'Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è composto da 18 articoli.

L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è quello di facilitare e migliorare la cooperazione fra le due Parti in riferimento al sistema di navigazione satellitare civile.

L'articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, precisando, tra l'altro, che GALILEO è un sistema civile autonomo europeo di navigazione e sincronizzazione satellitari a copertura globale, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. L'esercizio del sistema GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.

L'articolo 3 elenca i principi che le Parti si impegnano ad applicare nella cooperazione, tra i quali: il reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale di diritti e obblighi, compresi i contributi e le remunerazioni; la partnership nel programma GALILEO; la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per usi civili; lo scambio di informazioni attinenti alle attività di

cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; il libero accesso ai servizi di navigazione satellitare e il libero scambio di apparecchiature GNSS nei territori delle Parti.

L'ambito e la tipologia della cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitare sono definiti negli articoli 4 e 5. Si tratta di ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati al sistema, certificazione e protezione dello stesso. L'eventuale estensione della cooperazione ad altri settori specifici – quali beni sensibili sottoposti a misure di controllo dell'esportazione, crittografia e tecnologie di sicurezza dell'informazione, scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare – potrà essere oggetto di accordi separati tra le Parti. Il comma 3 dell'articolo 4 chiarisce che l'Accordo lascia impregiudicata l'applicazione della normativa comunitaria sull'istituzione dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo e le misure in materia di non proliferazione e di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.

Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma-quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie marocchine.

In base agli articoli 8 e 9, le Parti si impegnano a sostenere la cooperazione tra le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché

il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare. Le parti, inoltre, sono impegnate a sensibilizzare il pubblico nelle attività di navigazione satellitare e a individuare e rimuovere gli ostacoli che si possono frapporre all'espansione delle applicazioni GNSS. Più in particolare, poi, il comma 2 dell'articolo 8 prevede una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale industriale e commerciale correlati allo sviluppo del sistema GALILEO, conformemente agli standard internazionali più elevati; il comma 3 dell'articolo 8, stabilisce che le esportazioni di beni e tecnologie «sensibili» dal Marocco verso Paesi terzi siano sottoposte, ove previsto, all'autorizzazione preventiva dell'Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.

In base all'articolo 10, le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. Esse sostengono lo sviluppo di norme GALILEO e ne promuovono l'applicazione su scala mondiale; le Parti sono chiamate a cooperare in tutte le questioni attinenti al GNSS nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Unione internazionale comunicazioni e ad adottare le misure che permettano la piena utilizzazione di Galileo nel proprio territorio.

Ai sensi dell'articolo 11 le Parti collaborano nello sviluppo di sistemi terrestri di potenziamento GNSS che garantiscano l'integrità del segnale: a livello regionale, le Parti coopereranno alla realizzazione in Marocco di un sistema di potenziamento regionale terrestre basato sul sistema EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), meccanismo che fornisce agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali. Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire

qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, la Ue e il Marocco designano un'autorità competente per le questioni connesse alla sicurezza GNSS, che sia in grado di salvaguardare la continuità dei servizi.

Dopo l'articolo 13, dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di responsabilità e di recupero dei costi, l'articolo 14 indica nel Governo marocchino e nella Commissione europea le istituzioni preposte al coordinamento delle attività di cooperazione di cui all'Accordo, incaricandole di definire i meccanismi di cooperazione per la sua gestione, secondo i principi dell'Accordo di associazione euro-mediterraneo del marzo 2000. Il comma 3 prevede per il Marocco la possibilità di partecipare alle attività dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo.

L'articolo 15, stabilisce che l'entità e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO saranno oggetto di un accordo distinto. Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù dell'Accordo, si applicheranno i principi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sulla base del predetto Accordo euro-mediterraneo di associazione del marzo 2000.

Ai sensi dell'articolo 16 le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni – anche tra imprese – e si impegnano a istituire punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'Accordo.

In ordine alle eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo le Parti, ai sensi dell'articolo 17, privilegiano una soluzione in via amichevole; è altresì previsto il ricorso eventuale al meccanismo di composizione di cui all'articolo 86 del più volte ricordato Accordo di associazione o a quello previsto dall'OMC.

L'articolo 18, infine, contiene le clausole finali sull'entrata in vigore, la denuncia e la durata dell'Accordo, prevista in cinque anni, e con possibilità di proroga automatica per ulteriori periodi di cinque anni. L'eventuale denuncia dell'Accordo

dovrà essere inoltrata per iscritto con almeno tre mesi di preavviso. L'Accordo potrà inoltre essere modificato mediante intesa scritta tra le Parti.

Quanto al disegno di legge di ratifica, consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Comunità europea e Regno del Marocco relativo a un sistema globale di navigazione satellitare ad uso civile, e il relativo ordine di esecuzione; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La relazione illustrativa al disegno di legge precisa che dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA). La relazione, inoltre, segnala che nel 2007, l'88 per cento delle entrate complessive dell'ESA è derivato dal contributo degli Stati membri: l'Italia, risulta tra i maggiori contribuenti, seconda solo alla Francia e alla Germania.

Il disegno di legge, infine, è corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'ATN, in particolare, rinviene la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto della presenza del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, propone di procedere immediatamente all'esame, in sede referente, del disegno di legge comunitaria 2009, per proseguire quindi con le sedute dedicate agli ulteriori punti all'ordine del giorno in sede consul-

tiva, di atti del Governo e di atti comunitari, che si intendono convocate al termine della seduta in sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 15.40.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte innanzitutto che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 7.02 Misiti e 7.09 Pini. Avverte inoltre che il relatore, in accoglimento delle osservazioni e condizioni formulati dalle Commissioni di merito, ha presentato diversi emendamenti e riformulazioni (*vedi allegato 2*). L'articolo aggiuntivo 7.023, in particolare, sarà trasmesso alle Commissioni Giustizia e Ambiente al fine di acquisire il loro parere. Non essendo ancora pervenuti i pareri di tutte le Commissioni sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione ed a queste trasmessi, la Commissione potrebbe procedere alle votazioni nel corso della prossima settimana.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ritiene preferibile attendere tutti i pareri per procedere all'esame degli emendamenti. Illustra quindi i nuovi emendamenti presentati, chiarendo che l'emendamento 1.18 – che sopprime dall'Allegato B la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti –

è volto a recepire una condizione posta dal Comitato per la legislazione, poiché la citata direttiva è già contenuta nell'Allegato B della Legge comunitaria 2008.

L'emendamento 4.1 risponde anch'esso ad osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione, oltre che dalla I Commissione Affari costituzionali. È volto a richiamare espressamente, oltre al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, anche il comma 2-*bis* del medesimo articolo 9, inserito – quale disposizione di carattere generale – dalla legge comunitaria del 2008.

L'articolo aggiuntivo 7.023 reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. La proposta emendativa risponde, innanzitutto, all'osservazione formulata nella relazione approvata dalla VIII Commissione Ambiente circa la necessità di mantenere la normativa ambientale in un unico corpo normativo di carattere organico. Per altro verso, l'articolo aggiuntivo è volto a superare l'emendamento approvato dalla II Commissione Giustizia che prevede la soppressione dall'Allegato B di tale direttiva. Su tale emendamento formulo pertanto un parere contrario.

Gli emendamenti 8.2 e 8.3 recepiscono infine condizioni poste dalla V Commissione bilancio volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, 4 comma, della Costituzione.

Ha inteso inoltre, per il particolare valore che attribuisce all'articolo aggiuntivo 7.018 presentato dall'onorevole Fucci, presentare un emendamento a sua firma di identico contenuto (emendamento 7.024).

Segnala infine di aver riformulato i suoi articoli aggiuntivi 5.03 e 5.02 (*vedi allegato 3*).

La nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 5.03, oltre a prevedere che la trasmissione alle Camere da parte del Ministro per le politiche europee dell'elenco relativo a procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia abbia scadenza trimestrale, prevede una scadenza sarebbe mensile laddove le pro-

cedure di infrazione siano avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Invita sul punto l'onorevole Gozi, presentatore dell'articolo aggiuntivo 5.01, a riformularlo in tal senso.

La nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 5.02 attribuisce specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea nell'ambito delle relazioni annuali che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento. Sono inoltre apportate alcune modifiche che meglio specificano i contenuti di tali relazioni.

Desidera sul punto rivolgere uno specifico ringraziamento all'onorevole Centemero, poiché le proposte di modifica alla legge n. 11 del 2005 che ha presentato hanno tratto diretto spunto dalla relazione della collega sulla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

Sandro GOZI (PD) ritiene senz'altro accoglibile la proposta del collega Pini e riformula pertanto in tal senso il proprio articolo aggiuntivo 5.01 (*vedi allegato 3*).

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl) alla luce di quanto detto dal relatore, ritira il proprio emendamento 7.018.

Il Ministro Andrea RONCHI rivolge un ringraziamento alla XIV Commissione per il lavoro comune sinora svolto. Desidera in questa occasione segnalare di aver preso contatti con il direttore generale della RAI Mauro Masi, al fine di concordare iniziative di comunicazione aventi ad oggetto le tematiche europee. Si tratta di un tema che giudica fondamentale e che sa essere di particolare rilievo anche per la XIV Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia il Ministro per questa importante iniziativa, segnalando che è sua intenzione, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione estiva, mettere a punto una serie di progetti di comunicazione che

consentano di dare maggiore risalto e diffusione le tematiche europee.

Sandro GOZI (PD) ringrazia a sua volta il Ministro per i contatti assunti con la RAI, che rispondono ad una richiesta più volte avanzata dalla XIV Commissione di una maggiore diffusione e conoscenza delle tematiche europee.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, concluso il 15 ottobre 2007 e oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva della candidatura all'ingresso nell'Unione europea, che è stata presentata il 15 dicembre 2008. L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associa-

zione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia – ridottasi nel frattempo alla Serbia dopo l'indipendenza del Montenegro e del Kosovo –, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania).

L'Accordo in esame comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati, 8 Protocolli e Dichiarazioni.

Gli obiettivi dell'Accordo con il Montenegro, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono quelli di: favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento in esso della democrazia e dello Stato di diritto; sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e il Montenegro; promuovere la cooperazione regionale.

È previsto un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per la realizzazione dell'Associazione. Il dialogo politico bilaterale, affrontato nel Titolo II, è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

Come ricordato, l'Accordo impegna il Montenegro a promuovere attivamente la cooperazione regionale, con il sostegno della Comunità (Titolo III). La cooperazione si attua attraverso la stipula di convenzioni con altri Paesi interessati che hanno già firmato un Accordo di stabilizzazione e di associazione al fine, tra l'altro, di favorire il dialogo politico, di instaurare una zona di libero scambio, di stabilire concessioni reciproche in tema di

circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e circolazione di capitali.

Per la libera circolazione delle merci si prevede l'instaurazione progressiva di una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni. All'entrata in vigore dell'Accordo verranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari del Montenegro. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping. Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'Accordo per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale.

Nel Titolo V, riguardante la circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. L'Accordo prevede altresì che vengano ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. È previsto che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori montenegrini ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri della UE.

La libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, le Parti ga-

rantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio parimenti all'entrata in vigore dell'Accordo.

Al fine di avvicinare il Montenegro all'*acquis communautaire*, l'Accordo prevede un graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria (Titolo VI). Le problematiche tipicamente comunitarie del contrasto all'abuso di posizione dominante da parte di imprese monopolistiche e delle pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza, come pure gli aiuti di Stato saranno assolutamente incompatibili con le disposizioni dell'Accordo nella misura in cui rechino pregiudizio al commercio.

Il Titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto, nonché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato. È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. In materia di riammissione, è già in vigore dal 1° gennaio 2008 tra la CE e il Montenegro un Accordo bilaterale, che detta le procedure per la riammissione di cittadini e apolidi illegalmente presenti nel territorio di ciascuna delle Parti. L'Accordo impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi, terrorismo, ecc.), e nella lotta alla droga.

È prevista un'ampia collaborazione anche nel settore sociale (occupazione, previdenza sociale, pari opportunità, protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, istruzione e formazione) e culturale.

Con riguardo alle politiche di cooperazione (titolo VIII) le Parti si impegnano ad un rafforzamento dei legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica del Montenegro,

anche qui nel più ampio contesto regionale balcanico. La Comunità si impegna in particolare a fornire assistenza tecnica, su richiesta del Montenegro, per aiutare quest'ultimo nel ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico europeo. La cooperazione riguarda inoltre l'ammmodernamento dell'industria del Montenegro, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il settore agroalimentare e della pesca, la gestione delle risorse idriche e forestali, il turismo, il settore delle dogane (Protocollo n. 6) e della fiscalità.

In materia di cooperazione finanziaria (Titolo IX) vengono stabilite norme per consentire al Montenegro di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro.

Circa i rapporti tra l'Unione europea e il Montenegro, si ricorda che il 15 dicembre 2008 il Primo ministro del Montenegro ha avanzato la richiesta di adesione all'Unione europea. In linea con la procedura prevista dall'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea, nella riunione del 23 aprile scorso il Consiglio ha invitato la Commissione a predisporre il proprio parere sullo stato di avanzamento del paese.

Nella relazione sui progressi compiuti dal paese nel quadro del processo di stabilizzazione ed associazione, pubblicata dalla Commissione il 5 novembre 2008, si sottolinea che il Montenegro ha compiuto notevoli progressi in termini di conformità con i criteri politici, miglioramento del quadro legislativo e rafforzamento della capacità istituzionale. Procedo l'attuazione della nuova Costituzione, adottata nell'ottobre 2007; il governo ha preso ulteriori misure per adeguarsi alle esigenze determinate dalla recente indipendenza del paese, con particolare riguardo al raffor-

zamento della pubblica amministrazione, e ha migliorato ulteriormente il coordinamento per quanto riguarda l'integrazione europea. Secondo la Commissione, il paese sta giocando un ruolo attivo e costruttivo nella promozione della cooperazione internazionale e regionale.

Nonostante i miglioramenti rilevati, la Commissione richiede al Montenegro di aumentare gli sforzi, rivolgendo una attenzione particolare al completamento della riforma giudiziaria, alla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata – che restano sfide cruciali – nonché al rafforzamento della capacità amministrativa.

Per quanto riguarda i criteri economici, secondo quanto rilevato dalla Commissione l'economia del Montenegro ha continuato ad espandersi a ritmi sostenuti e il Paese ha fatto progressi verso un'economia di mercato funzionante.

Gli alti tassi di crescita hanno favorito l'incremento degli investimenti e consentito la riduzione del debito pubblico; il ritmo delle riforme strutturali è stato accelerato; il processo di privatizzazione è proseguito e si sono rafforzate le capacità istituzionali. Tuttavia, secondo la Commissione, la stabilità macroeconomica ha risentito dell'aumento dell'inflazione e delle vulnerabilità esterne; inoltre, nella relazione si individuano le carenze dello stato di diritto come principale ostacolo allo sviluppo economico. Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, per far fronte a medio termine alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Unione, il paese debba portare a termine rapidamente le riforme in corso.

Per quanto riguarda infine l'allineamento all'acquis comunitario e agli standard europei, la Commissione segnala che il Montenegro ha compiuto buoni progressi in particolare in materia di libero stabilimento dei servizi, tassazione e agricoltura; ancora scarsi invece i progressi nei settori dei trasporti, dell'energia, della società dell'informazione e, soprattutto, con riguardo allo sviluppo del sistema statistico.

Nel contesto del processo di stabilizzazione ed associazione, nel corso del 2008 la Commissione ha inaugurato con tutti i paesi della regione dialoghi in materia di liberalizzazione dei visti, arrivando alla definizione di tabelle di marcia che fissano le condizioni per l'abolizione delle richieste di visto. Quattro i temi chiave presi in considerazione nelle tabelle di marcia: certezza dei documenti, immigrazione illegale, ordine pubblico e sicurezza. La velocità del processo verso la liberalizzazione dei visti dipende da ciascun paese. Sulla base dei progressi realizzati dal Montenegro, il Consiglio del 15 giugno scorso ha invitato la Commissione a presentare al più presto una proposta per eliminare il regime dei visti nel paese, modificando il regolamento 539/2001. Come anticipato dalla Commissione, la proposta – che riguarderà anche ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia – dovrebbe essere presentata il 15 luglio.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005. Il progetto di legge in esame, che rappresenta il testo unico approvato dal Senato il 24 giugno 2009, ha lo scopo di autorizzare la ratifica da parte dell'Italia,

che è fra i paesi sottoscrittori della Convenzione. Il progetto di legge riprende i contenuti di una proposta legislativa d'iniziativa governativa (A.C. 2783) approvata in prima lettura (19 febbraio 2008) dalla Camera dei deputati ma decaduta per l'anticipato termine della legislatura.

Nella relazione illustrativa che corredata l'A.S. 1594, di iniziativa governativa, si sottolinea che il disegno di legge in esame interviene a colmare una evidente lacuna dell'ordinamento interno; l'Italia, infatti, che pure è stata tra i principali sostenitori della Convenzione, nonostante gli inviti formulati agli Stati parte in numerose risoluzioni dell'Assemblea generale ed in dichiarazioni politiche di alto livello, non ha ancora provveduto a ratificare lo strumento internazionale in questione, il quale rappresenta il primo Accordo mondiale di contrasto alla corruzione come fenomeno transnazionale.

La Convenzione in esame, che si aggiunge a una serie di strumenti internazionali, si articola in un Preambolo e 71 articoli suddivisi in VIII titoli.

In particolare, il titolo I espone l'oggetto della Convenzione, definisce i termini impiegati nel corpo del testo, ne enuncia il campo di applicazione e ricorda il principio di protezione della sovranità degli Stati parte.

Agli obblighi posti agli Stati parte per l'adozione di efficaci politiche di prevenzione della corruzione è dedicato l'intero titolo II, che prevede diverse misure miranti al tempo stesso a coinvolgere il settore pubblico e il settore privato. Esse includono meccanismi istituzionali, quali la creazione di uno specifico organo anticorruzione, codici di condotta e politiche favorevoli al buon governo, allo stato di diritto, alla trasparenza e alla responsabilità. Da notare specialmente che la Convenzione sottolinea il ruolo importante della società civile, in particolare di organizzazioni non governative e di iniziative a livello locale, e invita gli Stati parte a incoraggiare attivamente la partecipazione dell'opinione pubblica e la sua sensibilizzazione al problema della corruzione.

Per quanto concerne le misure penali (titolo III), la Convenzione pone in capo agli Stati parte l'obbligo di conferire carattere penale a una grande diversità di infrazioni correlate ad atti di corruzione, qualora esse non siano già nel diritto interno definite come infrazioni penali. Rispetto ad alcuni atti la Convenzione rende l'incriminazione imperativa, mentre agli Stati parte è indicata la prospettiva di individuare figure supplementari di infrazione. Un elemento innovativo della Convenzione contro la corruzione è l'ampliamento del campo di applicazione: essa non prende in considerazione solamente forme elementari e « tradizionali » di corruzione, ma anche atti commessi allo scopo di facilitare la corruzione stessa, quali l'ostacolo al buon funzionamento della giustizia, o la ricettazione o il riciclaggio di proventi della corruzione. Infine, la sezione della Convenzione dedicata agli aspetti penali tratta altrettanto efficacemente della corruzione nel settore privato.

Per quanto concerne la cooperazione internazionale (titolo IV), la Convenzione ne sottolinea l'essenzialità in tutti i momenti della lotta contro la corruzione (prevenzione, indagini, perseguimento dei responsabili, sequestro e restituzione dei beni illecitamente ottenuti). In base alla Convenzione sono previste specifiche forme di cooperazione internazionale, quali l'assistenza giudiziaria nel campo della raccolta e della trasmissione di elementi di prova, dell'extradizione, del congelamento, sequestro e confisca dei proventi della corruzione. A differenza dei precedenti strumenti internazionali, la Convenzione prevede una mutua assistenza giudiziaria anche in assenza di doppia incriminazione — ossia dell'esistenza della figura di reato in entrambi gli ordinamenti nazionali —, qualora tale assistenza non implichi misure coercitive.

Uno dei principi più innovativi e fondamentali della Convenzione è quello della restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti (titolo V) attraverso la corruzione stessa: una sezione della Convenzione precisa le modalità di cooperazione e di mutua assistenza in vista della

restituzione dei proventi della corruzione a uno Stato parte che ne faccia richiesta, come anche a singoli individui vittime della corruzione o legittimi proprietari.

Il titoli VI e VII comprendono articoli che riguardano rispettivamente l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, l'altro i meccanismi applicativi della Convenzione.

Le clausole finali (titolo VIII) riguardano, tra l'altro, l'attuazione della Convenzione, i meccanismi di composizione delle controversie e di denuncia della Convenzione, la cui entrata in vigore è stabilita il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica.

In sintesi, la Convenzione contribuisce anzitutto alla definizione il più possibile univoca di termini di solito utilizzati con diversi significati nei vari Stati e in differenti contesti. Essa inoltre esige che gli Stati parte adottino misure di prevenzione della corruzione volte tanto settore pubblico quanto al settore privato, nonché che gli Stati parte stessi conferiscano il carattere di infrazione penale ad alcuni atti specifici e si ripromettano di farlo per altri. La Convenzione incoraggia poi la cooperazione internazionale che prevede il recupero dei proventi illecitamente ottenuti, come anche misure di formazione, di ricerca e di scambio di informazioni. Le disposizioni della Convenzione non comportano tutte lo stesso grado di vincolo: è piuttosto possibile distinguere in esse tre categorie: misure imperative, che pongono obblighi di legiferare; misure che gli Stati parte devono prevedere di applicare o di adottare; misure facoltative.

Con riferimento al quadro normativo nel quale si colloca la presente Convenzione, ricorda che la legge 29 settembre 2000, n. 300 ha ratificato alcuni atti internazionali finalizzati, da un lato, all'adozione di efficaci misure sanzionatorie, anche penali, per la repressione delle frodi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità, e dall'altro all'attuazione di un programma di lotta alla corruzione nelle transazioni economiche internazionali nel quadro degli Stati aderenti all'OCSE.

La legge n. 300 del 2000 rappresenta il primo intervento organico per dare unitaria disciplina al « diritto penale amministrativo europeo », prevedendo l'adeguamento della disciplina interna dei reati commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio alle esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e dalla presenza di organismi comunitari con pluralità di funzionari, elettivi o di carriera.

Quanto, infine, al contenuto dei progetti di legge di ratifica, il provvedimento — come detto — riprende il contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa AC 2783, approvato all'unanimità dalla Camera nella scorsa legislatura nella seduta del 19 febbraio 2008.

Gli articoli 1 e 2 autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione della Convenzione in oggetto.

Gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento — al fine di adeguare l'ordinamento interno alle previsioni della Convenzione — novellano, rispettivamente, il codice penale (con riferimento al delitto di cui all'articolo 322-*bis*: « peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri »), il decreto legislativo n. 231 del 2001 (in tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche) e il codice di procedura penale (capo I, Titolo IV, libro XI, relativo agli effetti delle sentenze penali straniere).

L'articolo 6 del provvedimento in esame designa quale Autorità nazionale anti-corruzione, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, il soggetto al quale il decreto-legge n. 112 del 2008 ha trasferito le competenze dell'Alto Commissario anti-corruzione, ossia il Ministro competente, dando a quest'ultimo la facoltà di delegare un sottosegretario di Stato.

L'articolo 7, infine, legge individua nel Ministro della giustizia l'autorità centrale richiesta dalla Convenzione (articolo 46, paragrafo 13) per ricevere le richieste di

assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

Gli articoli 8 e 9, infine, recano la norma di copertura finanziaria e la clausola di entrata in vigore, fissata nel giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare il Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009. Il documento definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, compiendo una puntuale e motivata valutazione degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale, in particolare nella Comunità europea. Sulla cornice comunitaria, di peculiare interesse della Commissione, si soffermerò in questa sintesi.

Il DPEF reca il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2010-2013, aggiornato alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive; ciò anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, per fronteggiare la crisi economica.

A tali misure si aggiunge il più recente provvedimento anticrisi, costituito dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con il quale, come precisato nel DPEF, sono previsti impieghi per circa 11,5 miliardi negli anni 2009-2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al decreto stesso, con effetti neutrali sulla finanza pubblica.

Nel Documento viene ribadita la volontà del Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopo-crisi, il percorso di risanamento dei conti. Il Documento prospetta a tal fine una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica a partire dal 2011, in linea con le aspettative di miglioramento del quadro economico.

La contrazione della crescita economica e il deterioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese dovuto agli effetti della crisi economico-finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007 si è riverberata rapidamente sulle altre economie avanzate nel 2008. La crisi si è acuita all'inizio del 2009, anche a causa del crollo del commercio internazionale, il più profondo registrato dal secondo dopoguerra, che secondo le elaborazioni del DPEF sarà pari a -16,2 per cento. Nel 2009, la stima della riduzione del PIL dell'economia mondiale è pari a -1,7 per cento, mentre quella dei paesi industrializzati arriverà a -4,0 per cento. Per il quadriennio successivo si prevede una ripresa, che tuttavia sarà inizialmente lenta, a partire dalla seconda metà del 2010. Per contrastare gli effetti della crisi le autorità politiche e monetarie dei paesi industrializzati hanno adottato manovre di bilancio antirecessive e misure straordinarie di iniezione di liquidità dirette a stabilizzare i sistemi bancari e finanziari.

Gli Stati Uniti hanno adottato piani di salvataggio di importanti istituti di credito e assicurativi ed introdotto misure di stimolo dell'economia, mentre la Federal Reserve ha pressoché azzerato il costo del denaro.

Per quanto riguarda i Paesi dell'Unione europea, la Commissione europea ha adot-

tato il Piano europeo di ripresa economica (European Economic Recovery Plan) nel dicembre 2008, prevedendo interventi di stimolo dell'economia complessivamente pari all'1,5 per cento del prodotto dell'area, volti a rilanciare la domanda anche attraverso l'erogazione di un sostegno di bilancio, e la Banca centrale europea ha progressivamente ridotto il tasso di riferimento fino ad abbassarlo all'1 per cento.

La riduzione del PIL nell'UEM viene stimata pari a -4,7 per cento nel 2009, per poi crescere lentamente nel 2010 di un 0,2 per cento e stabilizzarsi su livelli medi prossimi al 2 per cento nel triennio successivo, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi rimasti molto contenuti. I consumi finali sono complessivamente previsti in calo dell' 1,5 per cento, cui tuttavia dovrebbe seguire una crescita dello 0,3 per cento nel 2010, che continuerà negli anni seguenti.

Il DPEF 2010-2013 presenta una revisione delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2010. In particolare, per il 2009 il PIL è stimato ridursi del -5,2 per cento, rispetto al -4,2 per cento indicato nella Relazione Unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) presentata nell'aprile scorso.

Una inversione del ciclo è prevista a partire dal 2010, anno nel quale il prodotto dovrebbe ricominciare a crescere ad un tasso pari allo 0,5 per cento, mentre nel triennio successivo la crescita media annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi rimasti molto contenuti.

I consumi finali sono complessivamente previsti in calo dell'1,5 per cento, cui tuttavia dovrebbe seguire una crescita dello 0,3 per cento nel 2010, che continuerà negli anni seguenti.

La contrazione della crescita attesa per il 2009 è ascrivibile altresì alla riduzione degli investimenti fissi lordi (-11,6 per cento): la riduzione stimata tiene conto

delle agevolazioni fiscali di detassazione degli acquisti dei beni di investimento delle imprese previste dal decreto-legge 78/2009, con effetti dalla seconda metà del 2009, che contribuirebbero a un rialzo degli investimenti a partire dal 2010.

Il tasso di disoccupazione subirà un aumento sia nel 2009 (+8,8 per cento) che nel 2010 (8,9 per cento), mentre l'occupazione in termini di unità di lavoro standard farà registrare valori negativi nel 2009 (-2,7 per cento), per poi rallentare la contrazione nel 2010 (-0,2 per cento) e stabilizzarsi su livelli positivi dell'1 per cento nel 2011-2013. La previsione relativa all'inflazione, infine, stima un livello dei prezzi che si manterrà contenuto lungo tutto il periodo previsionale.

Il DPEF sottolinea come l'economia italiana si presenti meno esposta ai fattori specifici della crisi finanziaria, grazie ad alcune caratteristiche strutturali quali il ridotto indebitamento delle famiglie rispetto alla media dell'area dell'euro; la minore vulnerabilità del settore immobiliare; una redditività del settore bancario superiore agli altri paesi dell'area dell'euro.

Tra i segnali positivi per una ripresa dell'economia italiana, il DPEF annovera il rialzo dei corsi azionari rispetto ai minimi registrati nella prima metà del marzo scorso, la riduzione dei differenziali di interesse rispetto ai tassi di riferimento e l'attenuazione del calo della produzione industriale. Tra le incognite che pesano sulle prospettive della ripresa rimangono invece la qualità del credito ed il deterioramento del mercato del lavoro.

Le stime di finanza pubblica per il 2009 sono state riviste più volte dal Governo nei vari documenti di previsione presentati nel corso dell'anno, in relazione all'aggravarsi della crisi internazionale.

Rispetto alle strategie di contrasto adottate negli altri paesi industrializzati, il DPEF afferma che in Italia vi è stata una minor necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario. In ragione di ciò il piano in funzione anticrisi, attivato con

una pluralità di strumenti e sviluppato in fasi successive, ha operato secondo una pluralità di linee di indirizzo:

normalizzazione delle condizioni operative del sistema finanziario e del credito all'economia;

allargamento della copertura degli ammortizzatori sociali per ridurre l'impatto negativo della crisi;

rafforzamento degli investimenti pubblici e sostegno al sistema sociale e produttivo.

Secondo quanto riportato dal DPEF, in termini finanziari, escludendo gli interventi a favore del settore bancario e il più recente decreto-legge n. 78/09, il piano anticrisi ha reperito un ammontare di risorse lorde pari a circa 27,3 miliardi per il quadriennio 2008-2011 (2,7 miliardi nel 2008, 11,4 nel 2009, 7,5 nel 2010 e 5,8 nel 2011), corrispondenti all'1,8 per cento del PIL.

In considerazione dei vincoli di bilancio gravanti sul nostro paese, tali interventi sono stati adottati curandone un impatto finale il più possibile neutrale sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'utilizzo di coperture recate nei provvedimenti di intervento, ovvero con riallocazione di risorse già disponibili.

In conseguenza del protrarsi della situazione congiunturale negativa, il DPEF 2010-2013 rivede al ribasso anche l'obiettivo di indebitamento netto, fissandolo al 5,3 per cento del PIL per il 2009, a causa del peggioramento del saldo primario, che scende ad un valore negativo di 0,4 per cento del PIL (ad aprile nella Relazione Unificata per l'Economia e la Finanza pubblica l'indebitamento netto era stimato al 4,6 per cento).

La spesa per interessi si mantiene invece sostanzialmente stabile, pari al 5,0 per cento.

Il Documento evidenzia, in particolare, che sul peggioramento del deficit 2009 rispetto alle stime della Relazione Unificata ha inciso, in parte, anche l'impegno assunto da parte del Governo di accelerare i pagamenti dei debiti della Pubblica Am-

ministrazione nei confronti delle imprese (articolo 9 del decreto-legge 78/2009), che ha comportato un incremento delle dotazioni di cassa nel disegno di legge di assestamento per il 2009.

Le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 78/2009 sono finalizzate ad evitare in futuro il reiterarsi di ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. — evitando pertanto difficoltà di liquidità e conseguenti possibili oneri a carico delle imprese — sia di sanare le situazioni debitorie pregresse, attraverso l'avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato.

Segnala, come profilo di particolare interesse della nostra Commissione, che tale impegno deriva da un obbligo comunitario: la direttiva 2005/35/CE ha introdotto infatti regole comuni per le transazioni commerciali fra privati e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La Commissione europea ha di recente sottolineato come, malgrado il recepimento della direttiva 2000/35/CE negli ordinamenti nazionali, i ritardi di pagamento siano una pratica molto diffusa all'interno dell'UE sia nelle transazioni tra imprese sia in quelle che coinvolgono le pubbliche amministrazioni. La Commissione sottolinea che in quest'ultimo caso i ritardi di pagamento sono ingiustificabili e devono essere sanzionati più severamente, considerata la situazione più favorevole delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti. La Commissione rileva inoltre che la mancanza o l'inefficacia delle norme nazionali di lotta contro i ritardi di pagamento può costituire una protezione sleale degli operatori economici nazionali dai prodotti e dai servizi provenienti da altri Stati membri. Inoltre, le diverse consuetudini di pagamento delle amministrazioni pubbliche all'interno dell'UE possono ostacolare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici: tale fatto non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle

autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.

Ricorda in proposito che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2009, (A.S. 1646), attualmente all'esame del Senato, prevede un incremento complessivo delle dotazioni di cassa di circa 18 miliardi per il 2009, al fine del pagamento di quota parte dei residui passivi iscritti in bilancio e dell'accelerazione dello smaltimento dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

Di questi 18 miliardi, 5 miliardi (in cassa e in competenza) sono iscritti in aumento dei Fondi per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste inevase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili. Ulteriori 5,5 miliardi sono iscritti in aumento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Per quanto attiene al rapporto debito pubblico/PIL, la previsione per il 2009 è fissata al 115,3 per cento, più alta di 9,6 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto nel 2008.

Il quadro tendenziale dei conti di finanza pubblica prospetta per il 2010 un indebitamento netto pari al 5 per cento del PIL, in miglioramento di 0,3 per cento rispetto al livello di deficit fissato per il 2009.

La nuova previsione del DPEF risulta peggiorativa di 0,4 punti percentuali rispetto a quanto stimato nella Relazione Unificata (RUEF) di aprile 2009.

Secondo quanto riportato nel Documento, il nuovo livello dell'indebitamento netto tendenziale è sostanzialmente legato ad una significativa riduzione delle entrate tributarie (1,8 miliardi), in particolare di quelle dirette, che dimostrano un'elasticità coerente con il ridimensionamento della crescita dell'economia nel 2009, la quale, a causa del meccanismo del prelievo, incide con un certo ritardo sul gettito.

Le spese risultano lievemente superiori alle stime riportate nella RUEF, in considerazione di una previsione di crescita

delle spese in conto capitale (circa 1,5 miliardi), parzialmente compensata dalla previsione di una minore spesa per interessi (circa 0,9 miliardi). Il DPEF evidenzia che la maggiore spesa in conto capitale incorpora anche gli effetti derivanti del decreto-legge a favore delle aree colpite dal terremoto in Abruzzo.

Il livello dell'indebitamento netto nel 2010 risulterebbe da una previsione di avanzo primario pari allo 0,2 per cento del PIL (in miglioramento di 0,6 punti rispetto al 2009), e da una spesa per interessi pari al 5,1 per cento del PIL.

Per gli anni successivi, il quadro tendenziale evidenzia una discesa progressiva dell'indebitamento netto che si mantiene peraltro ampiamente al di sopra del livello del 3 per cento per tutto il periodo.

Il DPEF sottolinea che in tale periodo il profilo dell'indebitamento risulta condizionato da un peso crescente della spesa per interessi, la cui incidenza passa dal 5,1 per cento del PIL del 2010 al 5,9 nel 2013.

Il percorso di risanamento finanziario è previsto a partire dal miglioramento della fase congiunturale.

Il quadro programmatico di finanza pubblica conferma per il 2010 il livello di indebitamento tendenziale, mentre per gli anni successivi gli obiettivi programmatici evidenziano una riduzione progressiva del deficit che dal 5,0 per cento del 2010 scende al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2012.

Per l'avanzo primario il Governo si prefissa l'obiettivo di un suo graduale aumento, dallo 0,2 per cento del 2010 al 3,5 per cento del 2013.

Tenuto conto dell'andamento tendenziale, i nuovi obiettivi finanziari individuano dunque una manovra correttiva sul saldo primario pari, in termini cumulati, a circa l'1,2 per cento del PIL nel triennio 2011-2013.

Il DPEF afferma che le manovre correttive dovranno privilegiare interventi non peggiorativi della pressione fiscale verso i settori economici operanti nel rispetto delle regole, nonché interventi non riduttivi del livello dei servizi alla collet-

tività, bensì finalizzati all'efficienza e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

A tal fine, il DPEF prevede, dal lato dell'entrata, il rafforzamento delle forme di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, e, dal lato della spesa, il completamento del risanamento dei budget sanitari delle Regioni in disavanzo, anche attraverso la fissazione di costi standard dei servizi pubblici.

Relativamente alla spesa per prestazioni sociali, il DPEF ritiene necessario un confronto con le parti sociali al fine di possibili percorsi di contenimento della spesa pensionistica.

Infine, per ciò che attiene il bilancio dello Stato, il DPEF fissa l'obiettivo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, in 61,4 miliardi di euro nel 2010, 48,1 miliardi nel 2011 e 40,6 nel 2012.

Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, il quadro tendenziale evidenzia, in relazione al ridimensionamento della crescita dell'economia, un incremento più accentuato di quanto stimato ad aprile nella RUEF, attestandosi a 118,2 per cento nel 2010, superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2009.

A partire dal 2011, nel profilo programmatico, il debito pubblico dovrebbe tornare a ridursi, attestandosi al 118,0 per cento in tale anno, per poi continuare a scendere in modo più significativo nel biennio successivo, collocandosi al 114,1 per cento nel 2013.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.

Atto n. 100.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame contiene disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 229/2007, recante l'attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto, e, di conseguenza, modifica il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. n. 58/1998, nella parte che disciplina le offerte pubbliche di acquisto di società quotate in mercati regolamentati, in esercizio della facoltà di integrazione e correzione prevista dalla norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 62/2005.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema modifica l'articolo 101-*bis*, comma 3, lettera c) del TUF, laddove si dispone che gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-*bis*, ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-*bis* e 104-*ter*, non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi dispone individualmente, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. La norma in esame sostituisce, con riferimento alla maggioranza dei diritti di voto, la parola « dispone » con la parola « detiene », chiarendo che le richiamate disposizioni in materia di OPA non sono applicabili nell'ambito delle offerte in cui il soggetto controllante detiene la titolarità della maggioranza dei diritti di voto, mentre restano applicabili qualora l'offerente dispone, in virtù di un patto parasociale, di tale maggioranza.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema aggiunge dopo il comma 3 dell'articolo 101-*bis* il comma 3-*bis*, che conferisce alla Consob, salvo quanto previsto dal comma 3, la facoltà di individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali non applicare le norme ordinariamente applicabili. La facoltà della Consob di esentare dall'applicazione della normativa rilevante non opera qualora l'esenzione contrasti con le finalità indicate all'articolo 91 del TUF (tutela degli investitori, efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali).

L'articolo 1, comma 1, lettere c) ed f) dello schema di decreto in esame sostituisce il comma 4 e aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 101-*bis* del TUF, che fornisce la definizione di « persone che agiscono di concerto ». La nuova versione stabilisce che per « persone che agiscono di concerto » si debbano intendere i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio. La modifica alla norma tende quindi ora a considerare rilevante l'azione diretta non solo ad acquisire, ma anche a mantenere o rafforzare il controllo della società emittente.

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame aggiunge all'articolo 102 del TUF un comma 4-*bis* che, in relazione alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni ed altri titoli di debito, permette alla Consob, su richiesta dell'offerente, di assoggettare l'offerta, anche in deroga alle disposizioni attuali del TUF, alla disciplina dell'offerta al pubblico di vendita e di sottoscrizione. La relazione illustrativa giustifica tale deroga ricordando che, nella prassi, gli offerenti esteri spesso escludono dall'offerta gli investitori italiani, poiché, per estendere l'offerta anche in Italia, dovrebbero far approvare dalla Consob, oltre al prospetto

già approvato nel Paese d'origine, il documento d'offerta previsto dall'articolo 102 del TUF. Con la nuova norma, applicandosi la disciplina dell'offerta al pubblico di vendita e di sottoscrizione, il prospetto approvato nel Paese d'origine ha effetto anche in Italia, non richiedendosi più l'approvazione da parte della Consob anche del documento d'offerta richiesto dall'articolo 102 del TUF.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame modifica l'articolo 106, comma 3, del TUF laddove si prevede, alla lettera *b*), che la Consob disciplini con regolamento l'ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione superiore alla soglia del 30 per cento senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. La norma sostituisce il riferimento alla disponibilità della maggioranza di diritti di voto con il riferimento alla detenzione della maggioranza di tali diritti: ciò in quanto – secondo la relazione illustrativa – l'attuale riferimento alla detenzione della partecipazione di controllo di fatto e alla contestuale mancanza di disponibilità della maggioranza dei voti può dar luogo a dubbi interpretativi sulla possibilità per la Consob di prevedere l'obbligo di OPA nel caso in cui un soggetto disponga, mediante un patto parasociale, della maggioranza dei diritti di voto anche qualora sia titolare di una partecipazione inferiore al 50 per cento.

L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), apporta una mera modifica grammaticale all'articolo 106, comma 3, lettera *c*), del TUF, in materia di determinazione del prezzo dell'OPA totalitaria.

L'articolo 2, comma 1, lettera *c*), abroga il disposto recato dal punto n. 3 dell'articolo 106, comma 3, lettera *d*) del TUF, laddove si prevede che l'offerta di acquisto, previo provvedimento motivato dalla Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra la circostanza che l'offerente o le persone che agiscono di con-

certo con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di OPA.

L'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto in esame intende apportare una modifica testuale all'articolo 107, comma 3 del TUF, aggiornando il riferimento alla definizione di persone che agiscono di concerto con l'aggiunta delle nuove ipotesi ora introdotte dal nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 101-*bis*.

L'articolo 2, comma 3, lettera *a*), modifica il comma 1 dell'articolo 108 del TUF che prevede che l'offerente che si trovi a detenere, a seguito di un'OPA totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95 per cento del capitale rappresentato da titoli, ha l'obbligo di acquistare i rimanenti titoli da chi ne faccia richiesta. La norma in esame specifica che il capitale deve essere rappresentato da titoli in una società italiana quotata, con l'effetto, pertanto, che la disciplina in materia si applica alle società italiane quotate come definite all'articolo 101-*bis*, comma 1, del TUF (i.e., le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario).

L'articolo 2, comma 3, lettera *b*), sostituisce, all'articolo 108 del TUF, il comma 4, che attualmente dispone che al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo per l'acquisto dei titoli è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente. Il nuovo comma 4 prevede ora che il corrispettivo sia determinato dalla Consob tenendo conto anche o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo di effettuare l'offerta.

L'articolo 2, comma 3, lettera *c*), provvede a modificare il comma 5 dell'articolo 108 del TUF che attualmente dispone che, nell'ipotesi di offerta pubblica totalitaria nonché di offerta pubblica residuale in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pub-

blica totalitaria, il corrispettivo per l'acquisto dei titoli assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento. Con la modifica proposta si specifica che il possessore dei titoli può esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti; la Consob è competente ad individuare i criteri generali per la determinazione del controvalore in contanti del titolo offerto in scambio.

L'articolo 2, comma 4, provvede a sostituire il comma 3 dell'articolo 109 del TUF che attualmente prevede che, ai fini dell'applicazione della disciplina relativa agli acquisti di concerto (allorché le persone che agiscono di concerto, venendo a detenere una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nel TUF, sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti in materia di OPA), le fattispecie di concerto di cui all'articolo 101-*bis*, comma 4, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni. La modifica proposta stabilisce che assumono rilievo anche congiuntamente le fattispecie di concerto ora previste dal nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 101-*bis* (i.e., gli aderenti ad un patto anche nullo; un soggetto, il suo controllante e le società da esso controllate; le società sottoposte a comune controllo; una società ed i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori generali).

L'articolo 2, comma 5, in relazione al diritto di acquisto dei titoli residui da parte dell'offerente che venga a detenere a seguito di OPA almeno il 95 per cento del capitale, specifica che il capitale su cui insiste l'offerta deve essere rappresentato da titoli in una società italiana quotata.

L'articolo 3 dello schema in esame modifica le regole in materia di applicabilità della disciplina delle partecipazioni reciproche prevista dall'articolo 121 del TUF. A tal fine la norma in esame prevede

che la disciplina in materia di partecipazioni reciproche non si applichi quando i limiti di partecipazione indicati dalla stessa siano superati a seguito non solo di un'OPA, come attualmente disposto, ma anche a seguito di un'offerta pubblica di scambio (OPS), che siano dirette a conseguire almeno il 60 per cento delle azioni ordinarie. L'articolo modifica inoltre i termini e gli adempimenti per la pubblicazione dei patti parasociali modificando a tal fine l'articolo 122 del TUF.

L'articolo 4 modifica l'articolo 192 del TUF, che prevede apposite sanzioni per chiunque viola l'obbligo di promuovere un'OPA ovvero un'OPS o viola le disposizioni che il TUF pone in materia.

Nel dettaglio, l'articolo 4, comma 1, lettera a), aggiungendo le lettere *a-bis*) ed *a-ter*) al comma 2 dell'articolo 192 del TUF, stabilisce l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa, anche alla ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-*bis* (recanti l'obbligo per l'emittente di diffondere un comunicato informativo sull'offerta), 108, commi 1 e 2 (recanti l'obbligo di offerta pubblica di acquisto residuale) e del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7, contenente, fra l'altro, le norme di attuazione degli obblighi informativi e la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.

L'articolo 4, comma 1, lettera b), abroga il comma 3 dell'articolo 192 del TUF nel quale si prevede che gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione degli emittenti previsto dall'articolo 104, comma 1, in occasione del lancio di un'OPA o di un'OPS avente ad oggetto i titoli da loro emessi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticin-

quemila a euro cinquecentoquindicimila. L'eliminazione della sanzione è giustificata nella relazione illustrativa al provvedimento ricordando che in conseguenza delle modifiche all'articolo 104 del TUF effettuate dal decreto-legge n. 185 del 2008, la disciplina delle difese societarie in caso di OPA è divenuta opzionale, essendo stata rimessa allo statuto dell'emittente, di modo che la violazione di una previsione oramai meramente negoziale non si presta ad essere sanzionata in via amministrativa, preferendosi invece demandarla alla disciplina della responsabilità civile dell'amministratore verso la società e i soci.

In ordine ai profili di compatibilità comunitaria, le disposizioni recate dallo schema di decreto in esame appaiono conformi alla direttiva 2004/25/CEE che reca la disciplina comunitaria concernente le offerte pubbliche di acquisto.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Atto n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuale normativa di contrasto al riciclaggio di proventi di attività criminose, e di finanziamento del terrorismo. Il D.Lgs. n. 231/2007 ha attuato la direttiva 2005/60/CE, sulla prevenzione

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, e la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Il potere di modifica della normativa antiriciclaggio è espressamente previsto dalla legge Comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29).

Il comma 5 dell'articolo 1 consente infatti l'emanazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle norme comunitarie – dunque, anche del D.Lgs. n. 231 del 2007 – di norme che modificano o integrano quanto disposto in attuazione della delega. Come precisa la relazione illustrativa allegata allo schema in esame, il D.Lgs. 231/2007 è entrato in vigore il 29 dicembre 2007; il termine per l'introduzione delle modifiche era dunque fissato al 29 giugno 2009.

Si ricorda che direttiva 2006/68/CE è compresa nell'Allegato B alla legge Comunitaria 2005, rientrando quindi tra le direttive da recepire previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari. Tuttavia, il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'attuazione della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Il suddetto termine del 29 giugno risulta, dunque, prorogato al 28 settembre 2009.

L'esigenza di modifica appare dettata dalla necessità di correggere incongruenze, di migliorare l'aderenza del testo alla disciplina comunitaria, nonché di far fronte alle difficoltà emerse nella prima fase di applicazione del D.Lgs. 231/2007.

Gli articoli da 1 a 7 modificano le definizioni recate dalle norme in vigore, nonché i compiti e le attribuzioni delle autorità e degli organi coinvolti nell'attività di controllo e supervisione.

Segnala, in particolare, l'articolo 2, che specifica che il rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia – UIF sull'attività svolta dall'organo è allegato alla relazione annualmente presentata dal MEF al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione dei fenomeni illeciti, l'articolo 4, che precisa che gli

ordini professionali, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, informano le Autorità competenti sulle operazioni potenzialmente correlate ad episodi illeciti e l'articolo 5 che individua con precisione le succursali di imprese estere sottoposte alla disciplina antiriciclaggio. L'articolo 6 modifica – per esigenze nascenti dalla prassi – la definizione di « professionisti » rilevante ai fini della applicazione del D.Lgs. 231/2007. La modifica è volta a meglio aderire allo spirito della direttiva 2005/60/CE, coinvolgendo i destinatari negli adempimenti antiriciclaggio in base alle funzioni effettivamente svolte. L'articolo 7, inserendoli nelle definizioni di « altri soggetti » sottoposti alla normativa antiriciclaggio, assoggetta anche le case da gioco e le attività di raccolta telematica delle scommesse agli obblighi derivanti dalle norme del D.Lgs. 231/2007 in materia di verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati.

Gli articoli da 8 a 14 recano modifiche alla disciplina di obblighi gravanti sui destinatari delle disposizioni antiriciclaggio.

L'articolo 8 reca correzioni materiali al testo vigente, obbligando i revisori contabili a una adeguata verifica dei clienti e al controllo dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attività professionale. L'articolo 9 riformula, con finalità di chiarezza, la norma recante modalità di attuazione degli obblighi di verifica. L'articolo 10 rinumerava l'articolo 23 del D.Lgs. 231/2007. L'articolo 11 differisce al 30 aprile 2010 il termine entro cui i gestori delle case da gioco adottano le misure idonee a ricollegare i dati identificativi dei giocatori alle operazioni di acquisto e di cambio gettoni effettuate per un importo pari o superiore a 2.000 euro. L'articolo 12 chiarisce che l'esenzione dall'obbligo di adeguata verifica della clientela non opera comunque in caso di « operazioni sospette ». L'articolo 13 riformula le disposizioni sui controlli rafforzati di verifica della clientela, necessari in presenza di rischi più elevati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, esplicitando il divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una « banca di comodo », ovvero una banca o

un ente equivalente costituito, in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, per esercitare una direzione e una gestione effettive, non collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato. L'articolo 14 dispone che obblighi di adeguata verifica della clientela siano considerati assolti ove vi sia idonea attestazione fornita, tra l'altro, da banche aventi sede legale e amministrativa in stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.

Le disposizioni degli articoli a 15 a 17 recano alcune correzioni e precisazioni letterali al D.Lgs. n. 231/2007.

L'articolo 18 interviene sugli obblighi di conservazione di documenti e di registrazione di informazioni per l'adeguata verifica della clientela, con finalità di utilizzo per eventuali indagini. L'articolo 19 interviene sulle modalità di registrazione per i professionisti e per i revisori contabili. Gli ordini professionali possono istituire sistemi di conservazione informatica di atti e informazioni, da utilizzare per indagini in materia antiterrorismo o antiriciclaggio, senza oneri per la finanza pubblica. L'articolo 20 reca disposizioni di coordinamento; l'articolo 21 modifica le modalità di trasmissione alla UIF, da parte dei soggetti individuati dalla legge, dei dati aggregati sulla propria operatività. L'articolo 22, in tema di segnalazione di operazioni sospette, per garantire maggiore efficienza al sistema, propone di vincolare il contenuto delle segnalazioni medesime a quanto disposto dalla UIF con proprie istruzioni. L'articolo 23 incide sulla tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni. L'articolo 24 reca disposizioni di coordinamento, incidendo sul divieto di comunicazione a chiunque, in capo al segnalante, dell'effettuazione di segnalazioni. L'articolo 25 modifica le disposizioni in tema di analisi, da parte della UIF, delle segnalazioni inviate dai soggetti obbligati. L'articolo 26 vieta la comunicazione al cliente, anche del « flusso di ritorno » delle comunicazioni, ovvero delle comunicazioni, effettuate dall'UIF al soggetto obbligato alla segnalazione, sull'esito della segnalazione medesima (archiviazione o inoltro).

L'articolo 27 reca disposizioni finalizzate al coordinamento interno dell'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, a seguito dei nuovi limiti all'uso del contante previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. In particolare, si ricorda che il citato articolo 32 ha innalzato da 5.000 a 12.000 euro la soglia massima di trasferimento consentito in denaro contante o in libretti di deposito, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

L'articolo 28, oltre a recare disposizioni di coordinamento, chiarisce le norme in materia di organi di controllo, precisando che ciascuno degli organi vigilanti sull'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2007 lo fa nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze.

L'articolo 29, incidendo sull'articolo 54 del decreto, dispone che ciascun ordine professionale individui le modalità attuative degli obblighi di adeguata formazione del personale e dei collaboratori in relazione alla disciplina antiriciclaggio. L'articolo 30 espunge dall'articolo 56 del D.Lgs. 231/2007 il riferimento al regolamento CE del 15 novembre 1981, n. 1781 (concernente l'attività dei prestatori di servizi di pagamento) tra le norme di cui si richiede l'osservanza per non incorrere in apposite sanzioni amministrative. L'articolo 31 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 200.000 euro) per l'inosservanza del divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche « di comodo ». Infine, l'articolo 32, in ragione dell'intestazione di obblighi ai soggetti che esercitano le attività di gioco pubblico, sancisce l'applicazione delle norme a tali soggetti a partire dal 1° marzo 2010.

Lo schema di decreto in esame reca disposizioni che appaiono compatibili sia con la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, sia con la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Ricorda inoltre che il 9 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)627) riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza

prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e abroga la direttiva 2000/46/CE.

Tra le altre cose la proposta eleva l'ammontare dell'importo massimo memorizzato nei dispositivi per i pagamenti in moneta elettronica, al disotto del quale – ai sensi della vigente direttiva 2005/60/CE – gli enti che si occupano di pagamenti possono essere esonerati dall'obbligo di verifica della clientela.

Segnala infine ai colleghi che recenti notizie di stampa danno conto di indagini in corso relative a ipotesi di riciclaggio riguardanti risorse finanziarie di origine mafiosa sul territorio della Repubblica di San Marino; si riserva pertanto di fornire ulteriori informazioni al riguardo, tenuto conto del prossimo rinnovo della Convenzione bilaterale con tale Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

ATTI COMUNITARI

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 16.20.

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.

COM(2008)794 def.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Sandro GOZI (PD) sulla base di una prima lettura, ritiene che il parere formulato dal collega Fucci vada nella direzione auspicabile. Auspica tuttavia, data l'importanza del tema, che su tale proposta vi possa essere un ulteriore dibattito.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*).

COM(2009)126 def.

(Parere alle Commissioni II e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009).

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Emendamenti al testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb., recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

visto, in particolare, l'emendamento 1.3, volto a novellare l'articolo 62 del Codice della strada stabilendo che per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida i limiti di massa dei veicoli sono ridotti, in relazione allo spazio occupato dai suddetti sistemi di alimentazione;

valutata positivamente la finalità dell'emendamento, volto a promuovere la diffusione di veicoli commerciali più ecologici, ossia alimentati a gas o a trazione elettrica, senza però penalizzarne la portata utile rispetto ai veicoli convenzionali;

tenuto conto tuttavia che la normativa comunitaria detta specifiche disposizioni in ordine alle procedure di omologazione CE (direttiva 2007/46/CE) nonché riguardo alla prescrizioni tecniche della massa e delle dimensioni dei veicoli (direttiva 92/21/CEE, modificata dalla direttiva 95/48/CE, e direttiva 97/27/CE, modificata dalla direttiva 2003/19/CE), stabilendo che non è possibile escludere dal

calcolo delle masse dei veicoli il peso dei serbatoi del gas per autotrazione o quello delle batterie nel caso di veicoli elettrici;

vista la direttiva 96/53/CE, come modificata dalla direttiva 2002/7/CE, che reca le norme applicabili per l'omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.15,

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.3,

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a riformulare l'emendamento 1.3 al fine di garantire la piena conformità della deroga ivi prospettata con la vigente normativa comunitaria, anche sulla base delle disposizioni in materia di altri paesi membri che non siano state oggetto di procedura di infrazione;

nonché

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva:

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive – termine di recepimento: 12 dicembre 2010;

1. 18. Il Relatore.

ART. 4.

Dopo le parole: comma 2, inserire le seguenti: e comma 2-bis,.

4. 1. Il Relatore.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, nel rispetto dei principi e dei

criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) le nuove disposizioni dettate in attuazione della direttiva sono inserite all'interno del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante la tecnica della novella, allo scopo di mantenere la normativa ambientale in un unico corpo normativo di carattere organico. Esse sono altresì coordinate con le disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

b) la repressione dei reati ambientali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, è condotta attraverso l'individuazione di sanzioni penali improntate ai requisiti di efficacia, proporzionalità e dissuasione della sanzione;

c) in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, N. 231, è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria.

7. 023. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: decisioni quadro e con le seguenti: decisioni quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché.

8. 2. Il Relatore.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. 3. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.**NUOVE FORMULAZIONI DI ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

4-bis. – (Attuazione degli atti di indirizzo alle Camere). – 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le

politiche comunitarie trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

4-ter. – (Programma nazionale di riforma). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie assicurano la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

4-quater. – (Programma di stabilità). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio nonché i relativi aggiornamenti.

2. I competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al programma di stabilità di cui al comma 1 secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari dell'esito del-

l'esame del programma di cui al comma 1 da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

b) ai commi 1 e 2, le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti « tre mesi »; al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: « nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.

c) il comma 3 dell'articolo 15-bis è sostituito dal seguente:

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

5. 01. (Nuova formulazione) Gozi.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Ai commi 1 e 2, le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

b) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: « nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.

5. 03. (Nuova formulazione) Il relatore.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Relazioni annuali al Parlamento.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell'UE. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle

attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osserva-

zioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome ».

5. 02. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ALLEGATO 4

**Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.
COM(2008)794 def.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794);

rilevato che l'Italia è uno dei 13 paesi europei dell'Unione europea che si è dotato di un sistema di ricorso collettivo, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010;

considerato che la crescente integrazione dei mercati e il ricorso a modalità di acquisto che superano la dimensione territoriale nazionale, quali, in particolare, gli acquisti tramite internet, richiedono una riflessione approfondita sull'efficacia delle misure vigenti a tutela dei consumatori, in particolare al fine di consentire loro di disporre e di attivare mezzi di ricorso che assicurino indennizzi per i danni subiti anche in altri Stati dell'Unione europea;

ricordato che la politica della Commissione europea in materia è ispirata all'obiettivo di promuovere il mercato interno al dettaglio entro il 2013;

considerato che, sotto il profilo della sussidiarietà, appaiono evidenti le ragioni che giustificano l'adozione di un regime europeo armonizzato, in considerazione: 1) dei vantaggi, in termini di allargamento dell'offerta e del rafforzamento della concorrenza, con conseguente riduzione dei prezzi, che può derivare da una crescita degli acquisti transfrontalieri; 2) degli effetti distorsivi che discendono, ai fini delle prospettive di crescita degli acquisti transfrontalieri, dalla persistenza di situazioni

giuridiche assai differenziate a livello europeo, per quanto riguarda gli strumenti a tutela dei consumatori;

constatato che l'esigenza di un'armonizzazione si impone anche in ragione del fatto che gli strumenti attivabili non devono prestarsi ad abusi tali da esporre i sistemi produttivi di singoli Stati a condizioni di precarietà, assai pericolose sotto il profilo economico finanziario;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessaria la definizione di una serie di criteri di riferimento che tutti gli Stati membri devono rispettare, nell'ottica di un approccio flessibile che non escluda la possibilità per gli Stati membri di mantenere una normativa specifica in materia introducendo regole di dettaglio soltanto se più garantiste per i consumatori;

b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di una riflessione: sui soggetti legittimati ad intentare l'azione risarcitoria collettiva, in quanto il Libro verde fa riferimento genericamente alla nozione di « consumatore », quale persona fisica, escludendo di fatto sia le imprese sia coloro che acquistano beni o servizi al

fine di intraprendere un'attività imprenditoriale; sull'ambito di applicazione, ovvero sulla necessità di chiarire a quali ricorsi e per quali illeciti si riferiscano le previsioni del Libro verde, che si limita ad escludere il ricorso collettivo per le vittime delle infrazioni alla normativa antitrust comunitaria, anche al fine di superare la difficoltà nell'individuazione di un confine definito tra le diverse fattispecie;

c) per le ragioni richiamate, tra le opzioni indicate nel Libro verde si ritiene preferibile l'alternativa n. 4, che prevede la definizione di una procedura giudiziaria di ricorso collettivo a livello comunitario, vale a dire una misura comunitaria per garantire che in tutti gli Stati membri esista un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo. Nell'ambito di tale opzione occorrerà valutare con particolare attenzione alcuni aspetti fondamentali: finanziamento della procedura, modalità per impedire richieste infondate, posizione dei tribunali, procedure *opt-in* e *opt-out* e distribuzione del risarcimento;

d) in subordine valuti la Commissione di merito l'eventualità di perseguire tale obiettivo anche in maniera graduale ricorrendo all'alternativa n. 3, vale a dire l'associazione di strumenti diversi vincolanti e non vincolanti, che insieme possono migliorare la possibilità di ricorso dei consumatori affrontando i principali ostacoli, tra i quali gli elevati costi giudiziari, la complessità e la durata dei procedimenti, la mancanza di informazione dei consumatori circa i mezzi di ricorso disponibili;

e) valuti la Commissione, la necessità di valorizzare gli strumenti di informazione diretta, utilizzando un sistema capillare ed efficace, al fine di semplificare l'accesso ad una normativa comunitaria che costituisca un quadro di riferimento certo sia per i consumatori sia per le imprese, segnatamente quanto ai costi, ai tempi, al campo di applicazione, al giudice competente, ai criteri di risarcibilità.

ALLEGATO 5

**Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*).
COM(2009)126 def.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di regolamento del Consiglio sullo Statuto della Società Privata Europea-SPE (COM(2008)396);

tenuto conto della risoluzione legislativa adottata in lettura unica dal Parlamento europeo il 10 marzo 2009;

considerato che:

la proposta – che rientra tra le misure collegate all'Atto europeo per le piccole imprese – persegue l'obiettivo condivisibile di consentire a tutti gli imprenditori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di costituire una società basandosi su disposizioni di diritto societario uniformi, semplici e flessibili in tutti gli Stati membri;

la proposta introduce opportunamente una forma giuridica il più possibile uniforme per tutta la Comunità, lasciando al tempo stesso un ampio margine alla libertà contrattuale degli azionisti;

l'iniziativa potrebbe pertanto contribuire a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese, facilitando lo stabilimento e lo sviluppo delle loro attività in altri Stati membri dell'UE. Le PMI costituiscono infatti oltre il 99 per cento delle imprese dell'UE ma solo l'8 per cento di esse esercita un'attività commerciale transfrontaliera e appena il 5 per cento ha controllate o joint venture all'estero;

l'adozione della proposta di regolamento potrebbe avere un impatto significativo sull'ordinamento italiano, in quanto si pone in diretta concorrenza con i modelli organizzativi previsti dalla legislazione interna. Inoltre le disposizioni della proposta di regolamento concernenti le modalità di costituzione e i requisiti di accesso prospettano una disciplina molto differente dai principi vigenti in Italia.

rilevato che la proposta appare pienamente fondata sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto:

solo un'azione a livello UE può permettere alle PMI di utilizzare la stessa forma giuridica in tutta l'UE; tale obiettivo non può essere realizzato dai singoli Stati membri in quanto anche se tutti gli Stati si impegnassero a rendere il loro diritto societario più favorevole alle imprese, le PMI continuerebbero ad essere soggette ad un insieme di 27 regimi nazionali;

la Società privata europea, che offre alle PMI una forma societaria uniforme, giuridicamente sicura e al contempo flessibile, costituisce il mezzo più efficace e mirato per raggiungere l'obiettivo. L'alternativa, che potrebbe essere costituita dall'armonizzazione delle principali disposizioni dei diritti societari nazionali applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso comporterebbe un'intrusione significativa e probabilmente sproporzionata nel diritto

degli Stati membri rispetto alla proposta di Società privata europea la cui incidenza sul diritto nazionale è molto limitata considerato che la nuova forma societaria coesisterebbe con i tipi di società nazionali esistenti;

il ricorso al regolamento anziché alla direttiva è giustificato dall'esigenza di creare, per la nuova forma giuridica, un regime uniforme direttamente applicabile in tutti gli stati membri.

tenuto conto che la risoluzione legislativa approvata dal Parlamento europeo il 10 marzo 2009 prospetta numerosi emendamenti alla proposta della Commissione, che appaiono in gran parte migliorativi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

la previsione, al fine di evitare duplicazioni, per cui la copia di ciascuna registrazione di una SPE e di tutte le modifiche successive è inviata dai rispettivi registri nazionali a un registro europeo gestito dalla Commissione e dalle competenti autorità nazionali;

l'espressa previsione di una componente transfrontaliera per la costituzione della società, che consente di meglio differenziare l'ambito di applicazione del modello europeo rispetto ai modelli nazionali, evitando il rischio di una concorrenza al ribasso tra i medesimi modelli;

il rafforzamento delle tutela di azionisti, creditori, dipendenti e i terzi, mediante la precisazione per cui il capitale della SPE è di almeno 1 EUR, purché l'atto costitutivo richieda che l'organo direttivo di gestione sottoscriva una dichiarazione di solvibilità e in caso contrario il capitale della società è elevato ad almeno 8.000 EUR;

l'introduzione della responsabilità solidale degli amministratori;

la precisazione delle regole in materia di partecipazione dei dipendenti, nel caso in cui una parte preponderante dei lavoratori sia solitamente impiegata in uno Stato membro o in Stati membri con un livello di partecipazione dei dipendenti maggiore rispetto a quello previsto dallo Stato membro in cui la SPE ha sede legale;

la possibilità che l'atto costitutivo stabilisca, mediante clausola compromissoria, la devoluzione ad arbitri di tutte le controversie insorgenti tra gli azionisti o tra gli azionisti e la SPE relative al rapporto sociale;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo valuti accuratamente l'impatto della proposta sull'ordinamento italiano, con particolare riferimento ai modelli societari con cui la società privata europea viene a coesistere;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se segnalare nel documento finale l'opportunità che il Governo si adoperi per una rapida approvazione della proposta recependo gli emendamenti migliorativi del Parlamento europeo richiamati nel preambolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	358
Comunicazioni del Presidente	358
Audizione del Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio (Svolgimento dell'audizione e rinvio)	359

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12,10 alle 12,30.

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Interviene il Vice Ministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 12.30.

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 14 e del 21 luglio 2009 ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione a tempo parziale e non retribuita dei seguenti consulenti: Emilio Arcuri, esperto di medicina del territorio; Augusto Canonico, medico; Annamaria Rita Catanoso, esperto in medicina del territorio; Maurizio Catino, esperto di organizzazione sa-

nitaria; Mario D'Antino, esperto in bilancio e contabilità; Alessandro Dell'Erba, medico legale; Giuseppe Ferrando, magistrato; Lorenzo Ferreri, esperto in bilanci e contabilità; Carmela Ficara, esperta in bilancio e contabilità; Claudio Giorlandino, medico; Cesare Lapiana, esperto di organizzazione sanitaria; Isabella Loiodice, esperto di organizzazione sanitaria; Giuseppe Losappio, esperto di organizzazione sanitaria; Enrico Manfredi, medico legale; Antonio Mimmo, esperto in bilancio e contabilità; Gennaro Notarnicola, esperto di organizzazione sanitaria; Giovanni Ruvolo, medico e Sebastiano Torcivia, esperto in bilancio e contabilità.

L'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che tutti gli incarichi siano attribuiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto)

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Audizione del Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.

(Svolgimento dell'audizione e rinvio).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori del punto all'ordine del giorno che concerne un'audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio FAZIO, svolge un'ampia relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, ed i deputati Lucio BARANI (PdL), Francesco NUCARA (Misto-RRP), Laura MOLTENI (LNP), Francesco PROIETTI COSIMI (PdL), Marco CALGARO (PD), Doris LO MORO (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) e Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD).

Il Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio FAZIO, si riserva di fornire in altra data risposta quanto più possibile esauriente ai quesiti posti oggi.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, si riserva di convocare l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul prosieguo dei lavori della Commissione, e rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione in titolo.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

Sulla pubblicità dei lavori 3

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2), dei rappresentanti dell'ISTAT 4

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze 4

Audizione dei rappresentanti dell'ISAE 4

Sulla pubblicità dei lavori 4

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2).

Audizione del Governatore della Banca d'Italia 5

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti 5

Audizione dei rappresentanti del CNEL 5

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Boccardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 15

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2411 Governo (*Esame e rinvio*) 18

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 24

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati*) 41

ERRATA CORRIGE 40

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di una indagine conoscitiva in materia di soppressione delle province (<i>Deliberazione</i>)	69
Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	70
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	77
SEDE LEGISLATIVA:	
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti ed emendamenti</i>)	78
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Nuovo testo C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	80
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	73
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	81
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	83
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	84

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	85
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2411 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	86
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli ed emendamenti (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	87

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	89
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. C. 2554, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali C. 2602 Cirielli (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole sulla proposta di legge C. 2602 e nulla osta sugli emendamenti</i>)	94
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 104 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 1235 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

III Affari esteri e comunitari**RISOLUZIONI:**

Sui lavori della Commissione	104
7-00194 Stefani: Sull'integrazione europea dei Balcani occidentali (<i>Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione numero 8-00049</i>)	105
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione - 8-00049) ..</i>	119
7-00183 Boniver: Sulla situazione dei diritti umani in Birmania (<i>Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione numero 8-00048</i>)	106
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione - 8-00048) ..</i>	121
7-00193 Narducci: Sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero. (<i>Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione numero 8-00050</i>)	108
<i>ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione - 8-00050) ..</i>	123

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	111
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	127

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C. 1076 Sarubbi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2542 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	115

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
---------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	129
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	130
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004 C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno C. 2411 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo unificato C. 44 e abb. ed emendamenti (Parere alla IX Commissione) (<i>Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	140
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	143

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Montenegro. C. 2539 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01541 Ghizzoni: Situazione finanziaria degli istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine, in provincia di Modena	157
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	165
5-01557 Gatti: Sulla sicurezza degli edifici scolastici della provincia di Pisa	158
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	166
5-01562 De Pasquale: Questioni relative all'adozione dei libri di testo nella scuola primaria	158
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	169
5-01571 Murgia: Sulla <i>governance</i> dell'Accademia delle belle arti di Roma	159
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011 (Atto n. 102) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	159
Schema di riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazione ed altri organismi. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	159

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	161
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 Binetti (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	172
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI:

5-01389 Caparini: sull'ammontare dei canoni dovuti all'ANAS per gli accessi lungo le strade statali all'esterno dei centri abitati	177
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	179
5-01413 Fiano: misure per accelerare le procedure di gara negli appalti pubblici	177
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	181

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	183
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame conclusione - Nulla osta</i>)	184
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	185
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2411 Governo (Parere alle Commissioni III e VII) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	186
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	188
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	189

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (<i>Seguito della discussione del testo unificato e approvazione</i>)	191
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore emendamento del Relatore nuove formulazioni</i>)	210
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	220
ALLEGATO 3 (<i>Ordini del giorno</i>)	238
ALLEGATO 4 (<i>Correzioni di forma</i>)	259

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	205
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	263
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	266
AVVERTENZA	270

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	273
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Nulla osta su emendamenti</i>)	274
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	279

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2509 – Adozione del testo base</i>) ...	282
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come teste base</i>)	291
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (<i>Esame e rinvio</i>)	283

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	285
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole e parere su emendamenti</i>)	303
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	305

INTERROGAZIONI:

5-01029 Delfino e Ruvolo: Normativa in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali	306
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	308
5-01051 Tommaso Foti: Iniziative del Governo volte a modificare le norme che disciplinano i costi dei controlli igienico-sanitari sulle imprese.	
5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese	307

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	309
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	317
AVVERTENZA	319

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti al testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	321
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	348
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	322
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli e Stefani (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	322
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	325
Sull'ordine dei lavori	329
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	329
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del Relatore</i>)	349
ALLEGATO 3 (<i>Nuove formulazioni di articoli aggiuntivi</i>)	351

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	331
Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	334
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	336

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Atto n. 100 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	341
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Atto n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	344

ATTI COMUNITARI:

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori. COM(2008)794 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	346
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	354
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (<i>Small Business Act</i>) COM(2009)126 def. (Parere alle Commissioni II e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	347
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	356
AVVERTENZA	347

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	358
Comunicazioni del Presidente	358
Audizione del Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio (<i>Svolgimento dell'audizione e rinvio</i>)	359

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

